DECISIONI

DEL

SUPREMO TRIBUNALE

DI

REVISIONE

CON NOTE ED OPUSCOLI

RELATIVI

DI

FRANCESCO MELEGARI

UNO DE' CONSIGLIERI

DI ESSO

TRIBUNALE

(DAL NOVEMBRE 1825 ALL'OTTOBRE 1826)

PARMA

DALLA STAMPERIA CARMIGNANI

MDCCCXXVIII.

PARTE PRIMA

DECISIONI

ELENCO

DE'

SIGNORI ASSOCIATI

DOPO LA PUBBLICAZIONE

DE' QUATTRO PRECEDENTI

VOLUMI

PARMA

I SIGNORI

Guidorossi Dottor Matteo.
Lebrun Dottor Giuseppe.
Lombardi Dottor Antonio.
Zuccheri Dottor Bernardino.

PIACENZA

I SIGNORI

Agazzi Dottor Davide.
Colombini Dottor Carlo Notaro a Cortemaggiore.
Forlini Dottor Giacomo Notaro a Lugagnano.
Lucca Luigi di Fiorenzola.

REGGIO

IL SIGNOR

Vedriani Dottor Giulio Cesare Giusdicente in Carpi.

GENOVA

IL SIGNOR

Tasistro Avvocato Carlo Emmanuele Giuseppe.

N.° I

CAUSA CIVILE

Ricorso della Ferma-Mista
contro il Marchese De-Ferrari

1.° CONTROLLO - Canone - Dominio diretto - Dominio utile - Enfiteusi - Prezzo - Tassa - Valore.

2.° CONTROLLO - Proprietà piena, non piena - Trasmissione.

DECRETO SOVRANO

INTORNO AL CONTROLLO

(23 dicembre 1819)

Art. 4. *Sono soggetti al pagamento del diritto proporzionale tutti gli atti e contratti indicati nell'articolo antecedente, quando comprendono obbligazioni, liberazioni, condanne, graduazione di crediti, di liquidazioni di somme e valori, e qualunque trasmissione di proprietà, d'usufrutto, o di godimento di beni mobili od immobili sia fra vivi, sia a causa di morte. Detto diritto è regolato sul valor della cosa.*

Le quote del diritto proporzionale sono determinate nel successivo art. 71. (Art. 4 de la Loi du 22 frimaire, an VII).

Art. 15. n.° 6. *Per le vendite, aggiudicazioni, cessioni, retrocessioni, licitazioni, e per tutti gli altri atti civili e giudiziarj, che apportano traslazioni di proprietà, od usufrutto a titolo oneroso,* dal prezzo convenuto aggiungendovi il valor capitale di tutti gli altri obblighi, *o da una stima di periti nei casi in cui viene ammessa dal presente Decreto.*

Se il venditore si è riservato l'usufrutto, dal prezzo della vendita espresso nel contratto e inoltre dal valore dell'usufrutto, che si ritiene corrispondente alla metà del detto prezzo; *non sarà poi dovuto alcun altro diritto per la riunione dell'usufrutto alla proprietà.*

Se però una tale riunione si effettui per un atto di cessione, ed il prezzo siane superiore alla valutazione, che ne sarà stata fatta per regolare il diritto della traslazione di proprietà, in questo caso è dovuto un supplimento di diritto sopra tutto ciò che si trova eccedere la detta valutazione: nel caso contrario l'atto di cessione è registrato col pagamento del diritto fisso. *(Art.* 15. *n.°* 6 eod.*).*

Art. 16. *Se i prezzi non sono enunciati nell'atto, o nella sentenza, che dà luogo al diritto proporzionale, le Parti, prima della registratura, dovranno supplirvi mediante dichiarazione da esse certificata e soscritta appiè dell'atto. (Art.* 16 eod.*).*

Art. 17. *Se il prezzo enunciato o dichiarato nell'atto traslativo di proprietà, o d'usufrutto a titolo oneroso sembra inferiore al valore venale dello stabile all'epoca dell'alienazione, l'amministrazione potrà chiederne una stima, purchè ne faccia la domanda entro l'anno dal giorno in cui fu registrato il contratto. (Art.* 17 eod.*).*

Massime.

1.° *Nel contratto di enfiteusi* l'annuo canone *costituisce o solo o congiunto cogli altri oneri imposti, il prezzo della concessione del fondo a titolo enfiteutico, ossia il prezzo* del dominio utile *trasmesso, e non già il prezzo* del dominio diretto *riservato.*

Quindi esso canone o solo o congiunto cogli altri oneri forma, in tutti i casi di trasmissione, il valore, *sul quale si ha da regolare la tassa del Controllo, secondo gli art.* 4, 15, *n.*° 6, 16, 17 *del Decreto* 23 *dicembre* 1819.

2.° *Il Decreto sul Controllo non distingue la trasmissione,* non piena, *dalla trasmissione* piena *della proprietà.*

Fatto.

Nel 24 maggio 1820, Aggiudicazione definitiva al Marchese De-Ferrari di Genova di beni livellarii posti ne' territorii di Guastalla e di Reggiolo, pignorati ad istanza de' creditori del fu Conte Francesco Domenico Galantino. Il prezzo dell'aggiudicazione è di lire nuove 70000, e di più s'impone all'aggiudicatario il carico di pagare l'annuo canone in lire vecchie 64631. 15. 3.

L' Uffizio del Controllo percepisce il diritto unicamente sulle lire 70000.

La Ferma-mista dimanda un supplimento di tassa in lire nuove 7596. 47 ragguagliato sull'annuo canone.

Con sentenza del 13 gennajo 1823 la Sezione civile del Tribunale civile e criminale di Parma dichiara, *a sola maggioranza di voti,* che il

supplimento non è dovuto. I motivi di giudicare sono tratti dalla Decisione della Corte di cassazione, la quale si legge presso il Merlin *Questions, art. Enregistrement* §. 18, ed è del 4 ventoso anno IV (e si vedrà nella Nota dopo la Decisione).

Ricorso della Ferma al Tribunale supremo 15 novembre 1823, per pretesa violazione degli art. 4, 15, n.i 6, 16 e 17 del Decreto Sovrano intorno al Controllo; niuna menzione della discrepanza de' voti, che poi l'Avvocato della Ferma motivò con richiesta speciale del 2 marzo 1824.

Ecco il quadro delle rispettive ragioni delle Parti, che il Presidente relatore della causa pose sott'occhio ai votanti nella Camera di Consiglio.

Sulla disparità de' voti, per applicazione dell'art. 1 n.o 1 della Risoluzione Sovrana del 28 dicembre 1821.

L'Amministrazione della Ferma.

È bensì *perentorio* il termine a ricorrere in Revisione, ma non è perentorio il termine a presentare tutti i motivi del ricorso, particolarmente quando il ricorrente si è riservato nel ricorso medesimo di allegarne altri, oltre gli allegati, siccome appunto ha fatto la Ferma.

Risposta del De-Ferrari.

In Francia vi è bensì il termine di tre mesi pei ricorsi in Cassazione, ma, secondo il Regolamento del 1738, questo termine, se è fatale pel ricorso, non lo è per presentare delle memorie *ampliative* contenenti nuovi mezzi di

Cassazione; e per questa ragione la Corte di cassazione ha ammesso anche dopo i tre mesi tal sorta di memorie, e con esse nuovi mezzi.

Non è così secondo il nostro Codice processuale. Esso vuole che entro trenta giorni si presentino col ricorso anche i motivi, *art.* 617; ma siccome, quando vi ha più azioni per ottenere una cosa, l'addurne alcuna lascia luogo alla prescrizione delle altre non addotte, così l'aver proposto in un ricorso qualche motivo lascia luogo alla prescrizione degli altri non proposti, e questi non proposti si prescrivono entro i trenta giorni, perchè entro tal tempo si prescrive l'azione del ricorso.

Sull'ammissibilità del ricorso per violazione manifesta degli art. 4, 15, n.° 6, 16 e 17 del Decreto intorno al Controllo, i quali assoggettano alla tassa qualunque mutazione di proprietà, avuto riguardo al prezzo convenuto coll'aggiunta degli altri carichi imposti all'acquirente:

I.ª *Ragione del Marchese De-Ferrari per dire inapplicabili quegli articoli:*

L'enfiteuta e il direttario sono due condomini, perchè l'enfiteuta ha il *dominio utile*, e il direttario ha il *dominio diretto* sul fondo enfiteutico. Dunque quando l'enfiteuta vende il dominio *utile*, non trasferisce la proprietà intiera del fondo, e quindi non si fa mutazione che nel solo dominio *utile*, rimanendo il *diretto* presso il direttario. Dunque non si deve pagar la tassa di mutazione che sul valore del dominio utile. Ma il valore del dominio utile è tanto

meno, quanto importa il dominio diretto, ossia quanto è il prezzo del dominio diretto. Questo prezzo del dominio diretto consiste nel capitale del canone, dei laudemii, delle devoluzioni, delle caducità, della prelazione ed altri diritti del padron diretto. Dunque questo prezzo del dominio diretto si deve detrarre dal dominio utile. Dunque se l'acquirente del dominio utile pagasse la tassa anche sul capitale del prezzo del dominio diretto pagherebbe al di là del valore del dominio utile, e pagherebbe per una mutazione di proprietà che non è seguita altrimenti.

Risposta della Ferma:

1.° Il discorso andrebbe forse bene se la Legge non dicesse espressamente, che *i carichi si devono aggiungere* al prezzo delle *vendite* degli stabili, e come osservò il signor Merlin nelle note conclusioni. È carico del dominio utile il canone che si paga al padron diretto, come ne sono carichi la devoluzione, i laudemii, i diritti di prelazione ed altri: questi carichi sono stati tutti calcolati dal compratore nel concordare il prezzo del dominio utile da lui comprato, giacchè, se non vi fossero, avrebbe dovuto concordare un prezzo maggiore. Dunque per conformarsi alla Legge, che vuole l'aggiunta de' carichi, si deve aggiungere il capitale del canone, e di qualunque altra cosa somigliante.

2.° Ma poi si consideri, che l'acquirente del *dominio utile* si sottopone alle devoluzioni, ai laudemii, alle prelazioni del padron diretto, alle caducità, al pagamento del canone, e libera l'enfiteuta venditore da tutti questi carichi. Dunque il prezzo ch' egli paga, o a cui si ob-

bliga, consiste non solo nel denaro che sborsa, ma anche negli altri obblighi che assume. Dunque anche quando la Legge non prescrivesse l'aggiunta di tali carichi, ragion vorrebbe che il loro capitale si calcolasse per determinare la tassa del Controllo sul vero prezzo.

3. È vero che non si fa *mutazione* se non del *dominio utile*, e non già del *diretto*, il quale rimane sempre presso il direttario; ma il *valore della mutazione del dominio utile* si ha da calcolare coll'aggiunta del capitale del canone, perchè questo è un carico del dominio utile, e la Legge vuole che si aggiunga.

4.° È vero che il *padron diretto* è condomino del fondo coll'enfiteuta, ma i diritti del suo dominio diretto consistono ne' carichi, i quali secondo la natura del contratto enfiteutico *sono imposti al dominio utile*, e così nel diritto di aver il canone da pagarsi dal dominio utile, ne' diritti delle devoluzioni, de' laudemii ecc. che restringendo la libera disposizione del *padron utile*, cioè dell'enfiteuta, restringono anche il *dominio utile*. Dunque vendendosi questo dominio utile si vende una proprietà ristretta e limitata da tali diritti del padron diretto, ossia da tali carichi di esso dominio utile; e l'enfiteuta che vende si serve, vendendo, della facoltà che ha di alienare da sè solo senza il concorso del condomino, il quale non ha se non la prelazione a prezzo eguale; e, vendendo il *dominio utile limitato dai diritti del padron diretto*, non vende già il dominio diretto, ma vende un fondo che ha dei carichi formanti i diritti del padron diretto, ossia il condominio di lui, e rappresentanti in sostanza il dominio diretto; in quella guisa che, non vendendolo,

ma ritenendolo, egli possiede una proprietà avente i carichi rappresentanti il dominio diretto, cioè il condominio del padron diretto.

II.ª *Ragione del Marchese De-Ferrari.*

La base della tassa del Coutrollo è il valor *venale*, secondo gli art. 4 e 17 del Decreto 23 dicembre 1819. Ma il valor *venale* del dominio utile è il prezzo pecunario, che si paga dall'acquirente, il qual prezzo è purgato dai carichi del fondo livellario, ossia inerenti ad esso; e di fatti i carichi inerenti diminuiscono il valor venale.

Risposta della Ferma.

1.° L'art. 4 dice bensì, che la base della tassa è il *valore* delle cose per le quali ella si deve pagare, ma non dice *valor venale*. Il Decreto fissa poi, dietro questa massima, la norma per determinare i valori, e v'impiega l'intiero titolo 2, dove si osserva che in più luoghi non sottrae altrimenti alcun carico per determinare i valori, ma li forma sulle sole rendite lorde, eppure questi carichi diminuiscono il valor venale. È bensì vero, che nell'art. 17 il Decreto dice, che se nelle vendite degli stabili si sospetta che il prezzo dichiarato o enunciato sia inferiore al *valor venale*, in tal caso si può far fare la stima per mezzo di periti, ma ciò non prova che il solo *valor venale* sia la base della tassa, poichè quando il Decreto vuole che si aggiungano i carichi per determinare il valore, si deve stare a questa prescrizione.

2.° Quando anche la base della tassa fosse il *valor venale* del fondo enfiteutico, egli è certo

che a formare tal valore venale deve concorrere l'importo dei carichi, e non basta il solo *prezzo pecuniario*, perchè, come si è detto di sopra, il compratore, oltre allo sborsare il prezzo pecuniario, si assoggetta ai carichi e ne libera il venditore, il quale perciò ritrae e il prezzo stesso e la liberazione dai carichi.

III.ª *Ragione del Marchese De-Ferrari.*

Tanto è vero che si devono detrarre i carichi inerenti al fondo, comechè diminuenti il valore, o *venale* o *non venale*, che l'Amministrazione delle Finanze detrae sempre le *contribuzioni* e le *servitù*, le quali diminuiscono tal valore. Ed in fatti quand'essa fa seguire la stima, i periti detraggono l'importo di esse contribuzioni e delle servitù.

Risposta della Ferma.

Falso che l'Amministrazione detragga l'importo delle *contribuzioni prediali* e *delle servitù*. Nell'intiero titolo 2 *dei valori* non vi è cenno alcuno che indichi tal sottrazione; e se i periti nel fare la stima le sottraggono, e l'Amministrazione talvolta ha dissimulato, non per questo è di regola la sottrazione. E poi, riguardo alle *contribuzioni prediali*, se si avesse a detrarre il loro importo, ciò deriverebbe dall'indole delle contribuzioni medesime, le quali, come imposte dal Governo, sono una specie di *meta* ossia *calmiere* determinato dall'autorità pubblica al valore delle sostanze tassate con tali contribuzioni, cosicchè la Legge di esse contribuzioni determina ella medesima il valore, ossia la sottrazione del loro importo dal valore.

Riguardo poscia alle *servitù*, se pur è vero che il loro importo si sottrae, ciò deriva dall' esser elleno considerate come una minorazione della proprietà ossia del fondo ed un vizio del fondo stesso, qual se avesse una parte ghiajosa, paludosa, soggetta a frane, od a corrosione.

IV.ª *Ragione del Marchese De-Ferrari.*

L' Amministrazione delle Finanze vuol sostenere che i canoni enfiteutici sono *mobilizzati* e ridotti a crediti pecuniarj: ciò è falso, e ben lo dimostrano la Legge del dicembre 1790; gli art. 21, 22 e 23 delle disposizioni transitorie del Codice civile parmense, particolarmente il 23; la nota Decisione nella causa Beltrami; altre Decisioni della Corte di Genova nel 1811 e 1812; e in fine la Decisione della Cassazione riferita dal Denevers 1822.

Risposta della Ferma.

1.° I canoni enfiteutici sono *mobilizzati;* quindi ridotti a meri crediti pecuniarj *(e qui molti argomenti per dimostrar ciò);* e però il loro capitale non si deve sottrarre dal valore, anzi si deve aggiungere, se sottratto, come appunto si fa dei capitali degli altri crediti pecuniarj.

2.° Sièno poi o non sieno mobilizzati i canoni, ciò non influisce sulla quistione, perchè sta sempre che sono *carichi del dominio utile,* rappresentanti bensì il dominio diretto, e costituenti i suoi diritti ed i suoi effetti, ma imposti al dominio utile, e come si è dimostrato nel n.° 4 della risposta alla prima ragione.

V.ª *Ragione del Marchese De-Ferrari.*

Se l'art. 15 n.° 6, vuole che si aggiunga l'importo dell'usufrutto riservatosi dal venditore, non per questo si deve aggiungere l'importo de' canoni e degli altri carichi del dominio utile, perchè la disposizione di esso articolo è speciale per l'usufrutto, e principalmente perchè l'articolo medesimo prescrive che consolidandosi poi l'usufrutto colla proprietà il compratore non pagherà alcuna tassa per siffatta consolidazione; laddove se il compratore del fondo enfiteutico acquista di poi anche il dominio diretto, e così si libera dal canone, deve pagare nn mezzo per cento; per lo che viene egli a pagare due volte la tassa; la prima volta nell'atto della compra del dominio utile, e la seconda volta nell'atto dell'affrancazione, ossia della compra del dominio diretto.

Risposta della Ferma.

La parità dell'usufrutto è una delle ragioni che determinarono la Corte di Cassazione a recedere tante e tante volte dalle massime da lei seguite nell'anno X con quella Decisone che ha servito di norma al Tribunale civile e criminale. E poi se l'acquirente del fondo dovrà pagare il mezzo per cento quando comprerà anche il dominio diretto, ciò avverrà in grazia della sua liberazione *dal canone,* vale a dire quella tassa del mezzo per cento sarà la tassa imposta alle liberazioni ed alle affrancazioni; laddove consolidandosi l'usufrutto colla proprietà non segue alcuna liberazione o affrancazione del proprietario. Prova troppo l'argomento

del Marchese De-Ferrari; poichè, s'esso reggesse, ne verrebbe che l'acquirente di un fondo libero, cioè non enfiteutico, a cui fossero dal venditore accollati dei debiti, non dovesse punto pagar la tassa sul capitale di tali debiti accollati; eppure la deve pagare *velit nolit*, come chiaramente dispone la Legge, e come ne conviene lo stesso De-Ferrari, perchè poi quando pagherà i debiti accollati dovrà pagare il mezzo per cento sul capitale, e così si verificherà ch' egli pagherà due tasse.

VI.ª *ed ultima Ragione del Marchese De-Ferrari.*

Non sono applicabili le Decisioni francesi posteriori a quella dell'anno X, perchè trattano di *rendite fondiarie*, non di canoni enfiteutici. Le rendite fondiarie sono come i *censi riservativi*, e non conservano alcuna parte di dominio al creditore di esse.

Risposta della Ferma.

Sussiste che le rendite fondiarie assomigliano ai *censi riservativi*, e sono diverse dai *canoni enfiteutici* in ciò che i canoni si pagano pel *dominio diretto* che il livellante ha conservato, e quindi rappresentano in certa maniera il dominio diretto, laddove le rendite fondiarie si pagano non già per un dominio diretto, riservatosi da chi diede il fondo e si riservò a titolo di prezzo o di parte di prezzo una rendita fondiaria perpetua, ma si pagano come prezzo, o parte di prezzo del fondo, di cui il dominio *pieno* è presso il debitor della rendita. Ciò non ostante però le ragioni, sulle quali sono fondate le Decisioni francesi posteriori e contrarie a

quella dell'anno X, si devono applicare anche alle vendite dei fondi livellarii. Il n.° 6. dell'art. 15 vuole che si aggiunga il capitale de' carichi ai prezzi pecuniarii delle vendite, e, quando si tratta di donazioni o lasciti per morte, vuole il n. 7. che non si detragga punto il capitale de' carichi. Dunque, dissero le nominate Decisioni francesi, nelle vendite di beni soggetti a rendite si deve aggiungere al prezzo il capitale della rendita, perchè *è un carico;* e nelle donazioni o lasciti di beni egualmente soggetti a rendite non si deve detrarre il capitale della rendita, perchè *è un carico. Atqui* il canone è un carico del dominio utile, come si è dimostrato, e come la natura della cosa lo dimostra di per sè stessa, giacchè il padron utile è proprietario del fondo colla facoltà di trasmetterlo ad altri, salva la prelazione del padron diretto, se la trasmissione lo fu per contratto correspettivo, e fa suoi tutti i frutti, poi paga il canone coi frutti stessi già fatti suoi. Dunque il capitale di questo canone si deve aggiungere al prezzo *della vendita,* e non si deve punto detrarre se la trasmissione del fondo livellario si fa per donazione o lascito, e ciò per la stessa ragione per cui le Decisioni francesi dissero che il capitale delle rendite si doveva aggiungere o non detrarre respettivamente.

Il Signor Procuratore generale di S. M stette per l'ammissibilità del ricorso della Ferma, non già per la disparità de' voti de' Giudici del Tribunale civile; motivo questo, diss'egli, non valutabile, perchè proposto dopo il termine a ricorrere, ma sibbene,

1.° perchè il Tribunale civile e criminale nella sua sentenza del 13 gennajo 1823 ha seguiti ed anzi trascritti i ragionamenti della Corte di Cassazione nella prima Decisione del 4 ventoso anno X, laddove seguir doveva le massime delle tante altre Decisioni di essa Corte degli anni XI, XII e XIII che abbandonarono le prime, e come uniformi determinarono il senso della Legge;

2.° perchè tali massime posteriori sono poi conformi allo spirito dell'art. 15 n.° 6. della Legge 22 frimajo anno VII intorno al Registro, trascritta letteralmente in questa parte e in tante altre nel Decreto dei 23 dicembre 1819 intorno al Controllo; giacchè le rendite fondiarie e le enfiteutiche sono carichi che passano nel compratore del fondo gravato, e il n.° 6 non distingue carico da carico; e le rendite fondiarie e le enfiteutiche sono redimibili e mobili, nè più inerenti al fondo, e ciò non solo in virtù della Legge del 1790 intorno alle affrancazioni, ma ancora in virtù dello stesso art. 14 della Legge 22 frimajo, il quale ne' n.ri 5 e 6 annovera tra i mobili *les rentes perpétuelles.*

Motivi e Decisione.

Considerando, che l'art. 4 del Sovrano Decreto dei 23 dicembre 1819 intorno al Controllo annovera primieramente quegli atti, e quelle cose che ne formano il soggetto, per quali atti s'impone il diritto, ossia la tassa proporzionale di Controllo, e in secondo luogo determina l'elemento della tassa medesima;

Che riguardo agli atti ed alle cose che ne formano il soggetto, lo stesso art. 4 tra gli atti

e le cose annoverate enunzia qualunque trasmissione di proprietà, d'usufrutto o di godimento di beni mobili, od immobili sia fra vivi, sia a causa di morte, e riguardo all'elemento del diritto ossia della tassa proporzionale di Controllo dispone ch'esso diritto è regolato sul valor della cosa;

Che secondo l'art. 15, n.° 6 dello stesso Sovrano Decreto, il valore delle cose stabili vendute o aggiudicate o cedute, o in altra maniera trasmesse in proprietà a titolo oneroso si determina dal prezzo convenuto aggiungendovi il valor capitale di tutti gli altri obblighi, oppure da una stima di periti ne' casi in cui questa è permessa;

Che secondo l'art. 16 ove il prezzo non sia enunciato negli atti, che danno luogo alla tassa proporzionale, le Parti prima della registratura devono supplirvi mediante dichiarazione da esse certificata e soscritta appiè dell'atto;

Che secondo l'art. 17 se il prezzo enunciato o dichiarato nell'atto traslativo di proprietà, o d'usufrutto a titolo oneroso sembra inferiore al valor venale dello stabile all'epoca dell'alienazione, l'Amministrazione del Controllo può chiederne una stima purchè ne faccia la dimanda entro l'anno dal giorno in cui fu registrato il contratto;

Che nel contratto di enfiteusi il concedente trasmette nel concessionario la proprietà utile degli stabili sotto le condizioni connaturali ad esso contratto, e in correspettività il concessionario si obbliga di pagare a lui un annuo canone, e di pagargli eziandio altre somme o di corrispondergli altre cose, se pure ciò si pattuisce tra amendue;

Che l'annuo canone costituisce perciò il prezzo della concessione del fondo a titolo enfiteutico o di per sè solo o unito alle altre somme, che si sono concordate tra il concedente e il concessionario, e lo costituisce tanto se eguagli i frutti annui di cui è capace il foudo conceduto, o vi sia di poco inferiore, come se uon essendovi alcuna corrispondenza con essi frutti, sia dato in ricognizione dei diritti che non cede il concedente e che costituiscono il così chiamato *dominio diretto*, e in quella guisa che una rendita fondiaria costituita a favore di un venditore di un fondo stabile in correspettività di una tal vendita, oppure un censo riservativo, costituito egualmente in correspettività di una vendita pari, formano il prezzo o totale del fondo venduto o parziale, se, oltre la rendita od il censo, il compratore o paga o si obbliga di pagare o dare altre somme od altre cose;

Che quindi l'annuo canone e le altre somme o cose concordate da pagarsi o da darsi per parte del concessionario non formano altrimenti il prezzo dei diritti sulla cosa conceduta non compresi nella concessione, e riservati al concedente, cioè del dominio diretto, ma sono effetto della concessione del dominio utile medesimo, e tutt'insieme frutti che servono a determinare il prezzo di questo stesso dominio;

Che in conseguenza allorchè il concessionario ossia l'enfiteuta vende poi ad altri il fondo enfiteutico coll' obbligo di pagare il canone al primo concedente, questo canone forma il prezzo della vendita o di per sè solo, se nulla è stato aggiunto dal venditore a carico del compratore in ulteriore correspettività della vendita medesima, o lo forma unito all' ulteriore correspet-

tivo concordato tra esso venditore sia per miglioramenti da questo fatti al fondo dopo la prima concessione, sia pel naturale aumento del prezzo del fondo stesso, sia per qualunque altro motivo;

Che dunque il canone solo, e con esso le altre somme o cose aggiunte, se ve n'ha alcuna in correspettività, sia della prima concessione, sia della vendita posteriore fatta dall'enfiteuta, ennnciati che sieno negli atti respettivi, formano il valore della cosa enfiteutica, secondo il citato articolo 15, n.° 6, e gli altri due articoli pnr citati 16 e 17, e questo valore si è quello sul quale l'articolo 4, anch'esso citato da principio, regola la tassa del Controllo, ov'esso valore non sia stato determinato da una stima di Periti secondo la disposizione dell'art. 17;

Che s'egli è vero, come si è detto, che nel contratto di enfiteusi il concedente trasmette nel concessionario il solo dominio utile, e per ciò con un tale contratto non si opera altrimenti una trasmissione di piena proprietà, ritenutasene una parte dal concedente, la quale, come si è pur indicato, si chiama dominio diretto, non per questo la cosa, per tal modo trasmessa, lascia di avere un valore sul quale la tassa viene regolata, giacchè il primo concessionario, per conseguire tal cosa ed esercitarvi gli atti di proprietà e di possesso connaturali al contratto, si obbliga di pagare il canone e sostenere altri pesi ove questa ulteriore obbligazione sia aggiunta nel contratto o vi sia connaturale, e così forma un titolo oneroso di trasmissione che non può concepirsi senza l'idea di un valore della cosa trasmessa;

Che se l'art. 4 citato da principio vuole che il valore della cosa mobile od immobile trasmessa formi la regola della tassa, e così che qualunque cosa, avente valore, venga trasmessa, l'atto di sua trasmissione abbia ad assoggettarsi alla tassa proporzionale, necessariamente si deve intendere, che vi venga assoggettato anche l'atto di trasmissione di una proprietà non-piena, qual si è la tramissione che si opera nella prima concessione enfiteutica, o nelle posteriori traslazioni del fondo fatte dagli enfiteuti, nel qual senso combinano e l'espressione generale di *qualunque* trasmissione, usata nell'art. 4, e l'altra maniera pur generale con cui il n.° 6. dell'art. 15 enunzia le trasmissioni di proprietà senz'alcuna distinzione tra proprietà piena e proprietà non-piena, e in fine la strana incoerenza, non supponibile, di cui apparirebbe viziato il Decreto Sovrano, se tal sorta di trasmissione di proprietà non-piena non fosse assoggettata a tassa alcuna;

Che quindi la tassa sulla trasmissione del dominio utile, ossia della proprietà non-piena, ha per base il valore di esso dominio utile, il solo che si trasmette, e che, secondo l'indole del contratto enfiteutico, che accorda un diritto reale al concedente sul fondo conceduto per conseguire il canone, ha il carico di esso canone, e non ha altrimenti per base il valore del dominio diretto riservato sempre al primo concedente, e perciò non si avvera altrimenti che una tassa siffatta si riscuota per una trasmissione, che non segue punto, per quella cioè del dominio diretto;

Che la tassa per la trasmissione del dominio utile si combina coll'altra tassa dovuta per la

trasmissione, che poi seguisse, o che fosse già seguita, del dominio diretto, giacchè due sono le cose trasmesse e due le trasmissioni; l'una del dominio utile, e l'altra del diretto; e la tassa del Controllo colpisce ogni trasmissione di cose tassate, in quella guisa che la tassa per la vendita di uno stabile con dilazione a pagarne il prezzo o una parte si combina coll'ulterior pagamento di altra tassa per la cessione che ad altri faccia il venditore del suo credito di tal prezzo o totale o parziale;

Che nell'aggiudicazione, fatta li 10 e 24 maggio 1820 al Marchese Andrea De-Ferrari di Genova dei beni livellarj, fu concordato che questi pagasse gli annui canoni in tutto di lire n. 15373 e 25 centesimi dovute per essi beni, e inoltre sborsasse la somma di lire nuove 70000 da distribuirsi ai creditori dell'enfiteuta pegnorato, e quindi il valore di essi beni aggiudicati, formato sul prezzo enunciato nell'atto di aggiudicazione e non contraddetto da una perizia legittima, viene costituito, secondo le massime qui sopra esposte, e dai capitali di essi canoni, che calcolati secondo il Decreto Sovrano 23 dicembre 1819 sono della somma di lire nuove 307465, e dalle or dette lire 70000;

Che dunque la tassa del Controllo per una tale aggiudicazione si deve regolare sopra lire nuove 377465 riguardo alle due somme, una del capitale dei canoni e l'altra delle lire nuove 70000 testè nominate;

Che però il Tribunale civile e criminale di Parma nella sua sentenza dei 13 giugno 1823 ha dichiarato non essere altrimenti dovuto alla Ferma generale mista delle Finanze il supplimento di tassa da lei chiesto al Marchese De-

Ferrari nella somma di lire nuove 7596 e centesimi 47 così calcolata aggiungendo al prezzo da distribuirsi il capitale dell' annuo canone qui sopra enunziato, e ciò pel motivo principalmente che il canone diminuisce il valore del fondo enfiteutico aggiudicato, e perciò non è tra i carichi dell' aggiudicazione, che il n. 6 più volte citato dell' art. 15 ordina doversi aggiungnere al prezzo convenuto;

Che con questa Decisione si sono violati i qui sopra citati art. 4 e 15, n.° 6 del Sovrano Decreto più volte enunziato dei 23 dicembre 1819 intorno al Controllo, e come dimostrano i ragionamenti fin qui riferiti:

Per questi motivi il Tribunale supremo di revisione, sentito il Procuratore generale di S. M., e senza occuparsi di altri motivi, ammette il ricorso della Ferma generale mista delle Finanze per la revisione della Sentenza contro di lei proferita dal Tribunale civile e criminale di Parma li 13 gennajo 1823, e ordina che la causa sarà nuovamente discussa ed esaminata sul merito.

Condanna il Marchese De-Ferrari nelle spese del presente giudizio da liquidarsi dal Presidente Relatore della causa.

24 novembre 1825.

Commend. FAINARDI Pres. e Relat.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI } Consiglieri.
BARBUGLI
PAZZONI
FOCHI Assessore.

NOTA

La Corte di cassazione, chiamata per la prima volta a decidere sul n.° 6 dell'art. 15 della Legge 22 frimajo anno VII intorno al registro, così si espresse nel 4 ventoso anno X. „ Considérant que si le n.° 6 de l'art. 15 „ de la Loi du 22 frimaire an VII veut que, pour dé- „ terminer la valeur d'un objet vendu ou cédé, on „ joigne au prix exprimé dans l'acte, celui de toutes „ les charges imposées à l'acquéreur, cette disposition „ ne peut s'entendre que des charges imposées dans le „ contrat même, et non de celles inhérentes à la chose „ vendue, et qui la suivent, dans quelques mains „ qu'elle passe, comme la rente foncière; Considérant „ que, tant que la rente foncière existe sur le fonds, „ la propriété de ce fonds se divise entre le bailleur „ qui conserve la directe, et le preneur qui ne reçoit „ que la propriété utile; et qu'il est improposable d'e- „ xiger du cessionnaire de ce dernier des droits pour „ le transport d'une propriété qui ne lui est réelle- „ ment point transmise . . . .

Giurisprudenza francese sulla quistione.

„ Considérant enfin que si au prix réel de la cession, „ il fallait joindre le capital de la rente foncière, il „ n'y aurait pas de raison pour ne pas y joindre aussi „ le capital de l'impôt foncier, qui suit de même le „ fonds, et oblige le possesseur, indépendamment de „ toute stipulation: ce qui serait ouvertement dérai- „ sonnable „.

Ma, proposto altre volte lo stesso punto di quistione, quella Corte, nel 13 nevoso, 19 germinale anno XI, 12 nevoso, 9 fruttidoro anno XII, e 20 messidoro anno XIII, decise tutt'all'opposto, o come può vedersi nelle *Questions de droit. Enregistrement* §. 18, ove si leggono le conclusioni conformi del signor Procuratore generale Merlin; nel *Répertoire universel. Enregistrement* §. 6 „ Considérant que l'obligation imposée par les héritiers „ Surreau à Rallier, acquéreur, de servir une rente

„ foncière affectée par privilége sur le fonds vendu, est
„ une charge de la vente que la loi considère comme
„ faisant partie du prix, puisque, sans elle, le prix
„ aurait été augmenté dans la même proportion ... „.
e nel *Dictionnaire des droits d'enregistrement* tom. 12, art. 1851, pag. 683.

L'Amministrazione francese del Registro ritiene come cosa tanto certa, doversi calcolare la tassa anche sul capitale del canone enfiteutico, quando l'enfiteuta vende ad un terzo il suo dominio utile, che ha fatta un'istruzione analoga a' suoi agenti nell' *Instruction décadaire* tom 5, art. 746, pag. 221.

Conferenza. Non ostante lo splendore di tanta autorità, grave e diuturno fu il dibattersi de' Votanti nel segreto squittino. L'imposta prediale, il cui capitale si detrae dal valore del fondo, le servitù reali che pur si detraggono, l'osservazione, che, pagandosi la tassa sul prezzo della vendita del dominio utile, si paga sul valore di esso dominio utile, e, pagandosi la tassa sul capitale del canone, si paga il valore del dominio diretto rappresentato da quel canone, e quindi, secondando la pretensione della Ferma, non vi sarebbe più differenza tra la vendita di un fondo del tutto libero, e la vendita di un fondo enfiteutico, come non vi sarebbe più differenza tra il caso, in cui il solo utilista vende il suo dominio utile, e l'altro caso, in cui all'utilista si aggiunge anche il direttario per vendere congiuntamente il suo dominio diretto, altre somiglianti cose ingerivano serie difficoltà e fomentavano il disparere.

Vi fu infine chi si pose a considerare qual tassa si ha da pagare allorquando si costituisce per la prima volta l'enfiteusi.

A forma del n.° 6 dell'art. 15 del Decreto 29 dicembre 1819 (egli diceva), sembra che si abbia a pagare il diritto sul capitale del canone; giacchè se il diritto si misura sul prezzo convenuto coll'aggiungervi il valor capitale di tutti gli altri obblighi, è chiaro, che, o nulla si deve pagare, perchè niun prezzo sia stabilito, la qual cosa è assurda; o si deve pagare per lo meno il diritto misurato sul valor capitale del canone, perchè in sostanza questo valore forma o rappresenta il prezzo del dominio, ossia della proprietà *utile*, trasferita nell'enfiteuta.

Se l'enfiteuta, appena investito, cede ad altri il suo dominio utile pel solo obbligo di pagare il canone, qui pure o nulla sarà dovuto, o la tassa della mutazione sarà misurata sul canone da pagarsi.

Dunque il canone (proseguiva il votante) sebbene si dica o rappresentativo del dominio diretto, o ricognitivo di questo dominio, non è poi altro se che il prezzo del dominio utile, o tal altra cosa che equivale a quel prezzo ecc.

Di qui il barlume, donde si fece poscia gran luce per la Decisione.

N.° II

CAUSA CIVILE

Ricorso della Ferma-Mista contro il Conte Ippolito Galantino

AVVERTENZA

Il Conte Ippolito Galantino si rendette aggiudicatorio nel 24 maggio 1820 di una porzione di beni livellarii posti in Reggiolo e pignorati al fu Conte Francesco Domenico suo padre. La Ferma-Mista richiese a lui il supplimento di lire nuove 6953. 37, per non aver egli pagato il diritto proporzionale di Controllo se non sulle pari lire 32010, prezzo dell'aggiudicazione, non sul capitale dell'annuo canone, che gli fu imposto di pagare ai Direttarii.

Il Tribunale civile e criminale, a sola maggioranza di voti, sentenziò come nella precedente causa del Marchese De-Ferrari.

Il ricorso della Ferma-Mista fu ammesso in contumacia del Conte Galantino li 24 febbrajo 1824 di coerenza alla Sovrana Risoluzione del 28 dicembre 1821.

Sul merito, il Tribunale supremo nel giorno medesimo in cui proferì la Decisione trascritta qui sopra nella causa De-Ferrari, proferì del pari e per gli stessi motivi la Decisione nella causa Galantino.

N.° III

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Pietro Scaccaglia
e de' fratelli Fonti

AGENTE della forza pubblica – Insegne – Riconoscimento.

CODICE PENALE.

Art. 232. *Ogni persona che avrà percosso un magistrato dell' ordine amministrativo, o giudiziario nell' esercizio delle sue funzioni o in causa di tale esercizio anche senz' armi e senza che ne siano provenute ferite, sarà punita con prigionia non minore di un anno.*
. . . . (*Art.* 228 *Cod. pen. fr.*).

Art. 234. *Le violenze della specie espressa nell' art.* 232 *dirette contro un uffiziale ministeriale, un agente o depositario qualunque della pubblica forza, o un cittadino legittimamente incaricato di un pubblico servigio in tempo che esercitano le loro funzioni, o in causa delle medesime, saranno punite colla prigionia d' uno a sei mesi.* (*Art.* 230 eod.).

Art. 235. *Se le percosse o violenze usate sulle persone di cui negli art.* 232 *e* 234 *abbiano cagionate ferite o malattie punibili correzionalmente, la pena de' colpevoli sarà quella della reclusione* . . . . (*Art.* 231. eod.).

Massima.

È punito criminalmente chi ferisce un Agente della pubblica forza nell' esercizio delle sue funzioni, se il feritore ha riconosciuta la qualità del ferito, sebbene questi non avesse le insegne del suo uffizio – in altri termini –. *L'Agente della pubblica forza riconosciuto come tale non abbisogna delle insegne del suo uffizio per agire legalmente nelle sue funzioni.*

Fatto.

Il guardia di Buongoverno Balducci svestito dell'uniforme e scamiciato arrestò Pietro Scaccaglia, detto *Pederotto*, il quale, riconosciuto il guardia, fece ogni sforzo per evadersi dalle sue mani, ed a tale oggetto lo morsicò nel naso. Frattanto Giovanni e Francesco fratelli Fonti, per secondare l'intenzione dello Scaccaglia, si fecero a percuotere con bastoni il Balducci da essi parimente riconosciuto, che dai colpi riportati rilevò diverse ferite, le quali produssero una malattia oltre i venti giorni. Il Tribunale di Parma condannò per tale fatto Pietro Scaccaglia e Giovanni Fonti ad otto anni di reclusione, e Francesco Fonti a tre anni di prigionia atteso l'età minore di diciotto anni.

I motivi del ricorso appariscono chiaramente dalla sentenza.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 432 e 448 del Codice di Processura Criminale, e gli art. 67, 234 e 235 del Penale:

Considerando, che la sentenza, contro la quale si è fatto ricorso, dichiara, che tanto lo Scaccaglia, come i fratelli Fonti riconobbero il guardia Balducci nell' atto che questi procurava l'arresto del primo;

Che quindi il riconoscimento di esso Balducci si fu un riconoscimento di lui come guardia, chè lo era infatti, di Buongoverno, così qualificato nella sentenza, e perciò fu un riconoscimento di esso Balducci come depositario della pubblica forza nell' atto di esercitare le sue funzioni, onde non sussiste il motivo del ricorso fondato sulla mancanza nel Balducci delle pubbliche insegne proprie all' uffizio suo, giacchè egli fu riconosciuto per guardia non ostante tale mancanza;

Che d' altronde il ricorso non è appoggiato ad alcun altro dei motivi annoverati nell' art. 432 del Codice di processura criminale come valevoli a dar luogo a revisione di sentenze criminali;

Per questi motivi il Tribunale supremo applicando l' art. 448 del detto Codice di processura criminale rigetta il ricorso per la revisione della sentenza dei ventidue ottobre ultimo passato proferita contro i ricorrenti dal Tribunale civile e criminale di Parma.

24 novembre 1825.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
} Consiglieri.

NOTA

La sentenza proferita dalla già Corte criminale del Dipartimento della Stura li 20 febbrajo 1811 nella causa *Alassio* suggerì, per avventura, ai condannati l'eccezione *di mancanza delle insegne del proprio uffizio nel Balducci*. Ma quella sentenza fu cassata nel dì 26 marzo 1813, come può vedersi presso Sirey 13, 1, 391, e presso Denevers 1813, 1, 269.

Supposto, che l'agente od altro funzionario si trovi nell'esercizio delle sue funzioni, tutta la forza sta nel riconoscimento o no della sua qualità; il qual riconoscimento si disse dalla Corte di cassazione non aversi, quando i gendarmi sono travestiti, sebbene eglino manifestino verbalmente le qualità loro. Arrêt du 3 brumaire, an 14 nel Repertorio universale *Rebellion* §. 3, n.° 7.

N.° IV

CAUSA CIVILE

Ricorso
del Tenente-Colonnello Gian-Lorenzo Basetti
contro le sorelle
Antonia e Maria Madureri

VENDITORE - Condizione - Iscrizione - Patto reale - Prezzo.

LOI DU 11 BRUMAIRE AN VII (1.° NOVEMBRE 1798)

Art. 37. *Les droits d' hypothèque ou privilége existans lors de la publication de la présente .... seront inscrits pour tout délai dans les trois mois* (per noi un anno) *qui suivront ladite publication.*

Art. 39. *Les hypothèques qui n' auraient pas été inscrites avant l' expiration des trois mois, n' auront effet qu' à compter du jour de l' inscription qui en serait requise postérieurement. Dans le même cas, les priviléges dégénéreront en simple hypothèque, et n' auront rang que du jour de leur inscription.*

Massima.

Il venditore col patto, che non possa farsi alcun contratto, o distratto, in pregiudizio del suo credito pel residuo prezzo, si preferisce sul prezzo del suo fondo a qualsiasi creditore, quantunque non abbia presa iscrizione ipotecaria.

Fatto.

Il Capitano Lorenzo Basetti per rogito Sambuchi 31 ottobre 1795 fece vendita ad Antonio Bruschi di alcuni stabili in prezzo di vecchie lire 40000, delle quali pagaronsi immediatamente dal compratore 9000; e sul rimanente fu convenuto, che entro sei giorni si pagherebbero altre lire 11000, e le restanti lire 20000 entro quattro anni.

A sicurezza de' pagamenti da farsi fu così convenuto tra le Parti. „ Il venditore signor „ Capitano Basettti si è riservato e si riserva la „ speciale ed espressa ipoteca sopra tanta parte „ de' beni venduti, quanta ne può capire la „ somma di lire 31000 residuali....... di „ modo che in vigore della presente speciale „ ipoteca ed espressa riservatasi non si possa „ fare di detta tanta parte di detti beni verun „ contratto, distratto, obbligazione o quasi, in „ pregiudizio ecc. o fatti sieno nulli e di niun „ valore „.

Fu inoltre convenuto, che, nel caso in cui il compratore Bruschi non pagasse le dette lire 11000 nel termine sovrindicato di sei giorni, fosse lecito al venditore Basetti di ritornare al possesso de' beni venduti, ai quali lo stesso Basetti nel caso, come sopra, si è riservato e si riserva il regresso.

Questi medesimi beni insieme con altri vennero nel 1809 dal Bruschi venduti al Dottor Ilario Basetti figlio del primo venditore, e fu aperto un giudizio d'ordine avanti al Tribunale di prima istanza di Parma per la distribuzione del prezzo di essi fra i molti creditori ipotecarj del Bruschi.

Comparve in tale giudizio anche il Capitano Lorenzo Basetti come creditore del residuo prezzo della prima vendita, e pretese di essere preferito a tutti gli altri creditori del Bruschi. Ciò ottenne di fatti quanto sia alla somma di lire 20000; non così quanto all'altra somma di lire 11000, riguardo alla quale nel progetto di graduazione fatto dal Giudice commissario il credito suo fu posto dopo altro credito appartenente in oggi alle sorelle Madureri iscritto nell'uffizio delle ipoteche anteriormente a quello del Basetti.

Opposizione del Basetti a siffatto progetto, pretendendo egli, che fossero nulli e di niun valore i contratti stipulati dal Bruschi dopo la vendita del 31 ottobre 1795, quando stipulati si fossero in contravvenzione al patto contenuto nel rogito Sambuchi. In tale circostanza chiese esso Basetti lo scioglimento della vendita e la ricupera de' beni venduti, oppure il pagamento del residuo prezzo di essi a lui dovuto tuttora, e subordinatamente chiese dichiararsi, che non si poteva graduare gli altri creditori del Bruschi se non dopochè i beni predetti si fossero liberati dal carico, imposto loro coll'atto Sambuchi, di soddisfare tal prezzo in forza della ipoteca speciale riservatasi dal venditore in quell'atto, e a pregiudizio della quale niun'altra ipoteca poteva essere contratta validamente.

Il Tribunale di prima istanza con sentenza del 15 luglio 1813; considerando, che „ il fondo „ venduto dal Basetti al Bruschi era stato poi „ venduto al Dottor Ilario Basetti insieme ad „ altri fondi, e non potevasi discernere qual „ fosse il prezzo dell' uno e il prezzo degli „ altri - che la facoltà di rientrare nel possesso „ de' beni venduti non era stata stipulata ne' „ termini voluti dalle Leggi romane *(cioè con* „ *parole dirette)*, - che in ogni caso il Basetti, „ col concorrere all'ordine per ottenere il re„ siduo prezzo di lire 11000 doveva ritenersi „ aver rinunciato al diritto di dimandare la „ risoluzione del contratto „ rigettò l'opposizione del Basetti, e mantenne, in questa parte, lo stato di collocazione nel modo ch'era stato proposto dal Commissario.

Sull' appello del Basetti, questi propose a decidere la seguente questione: „ Trattasi di sa„ pere, se il Bruschi abbia potuto validamente „ concedere, ed i creditori suoi utilmente acqui„ stare, diritti d'ipoteca sui fondi venduti dal „ Basetti al Bruschi, mentre questi non ne ha „ pagato il residuo prezzo „ - o in altri termini - „ Se i creditori del Bruschi siano rice„ vibili nella loro dimanda in collocazione, e „ quindi all'esercizio di diritti ipotecarj in pre„ giudizio del residuo prezzo tuttora dovuto „ al venditore Basetti „. Quindi conchiuse, che fosse ordinata la ventilazione, per quanto riguarda all' essere stato venduto al Dottor Ilario Basetti il fondo di esso Capitano Lorenzo con altri fondi, che il progetto di collocazione fosse riformato, e che l' appellante venisse collocato per preferenza a tutti gli altri creditori sul prezzo de' beni venduti al Bruschi col rogito

Sambuchi 3 ottobre 1795 fino a concorrenza del residuo prezzo, frutti e spese.

„ Il Tribunale d'appello considerando, che a „ forma delle Leggi francesi la sola riserva „ d'ipoteca su di un fondo venduto sino al „ totale pagamento del prezzo non è valevole „ da sè e senza iscrizione a render nulle le „ altre ipoteche, anche perchè la riserva del- „ l'ipoteca non importa quella riserva di do- „ minio che pur senza iscrizione conserva il „ privilegio del venditore sulla cosa venduta; „ - Che poi, nel caso, stando letteralmente „ al tenore de' patti, non si riscontra nel Basetti „ l'intenzione di ritenere il dominio del podere „ venduto in forza di quella riservata ipoteca; „ - Che in riguardo alle lire 11000 non è stata „ presa iscrizione in tempo abile rimpetto al- „ l'iscrizione fatta a favore delle sorelle Madu- „ reri „ esso Tribunale d'appello sotto il 7 marzo 1823, a tre soli voti contro due, confermò l'appellata sentenza del Tribunale di prima istanza.

Ricorso del Tenente Colonnello Basetti al supremo Tribunale.

1.° Per avere il Tribunale d'appello ommesso di occuparsi della quistione a lui proposta, se, vale a dire, i creditori del Bruschi abbiano potuto o no acquistare una ipoteca valida sui fondi venduti da esso Basetti al Bruschi medesimo a fronte del patto modificativo del dominio trasferito che — *in pregiudizio della speciale ipoteca riservatasi dal venditore non si potesse fare alcun contratto, distratto o quasi, e, quelli fatti, fossero nulli e di niun valore*.

2. Per non avere il Tribunale d'appello accolta la dimanda sussidiaria del Basetti di rescin-

dere il contratto di vendita per mancanza del pagamento dell'intiero prezzo siccome fu convenuto.

Al Tribunale d'appello, dice il ricorrente, fu proposta dal Basetti la quistione, se il Bruschi aveva potuto accordare, ed i creditori di esso Bruschi avevano potuto acquistare un'ipoteca valida sui beni venduti, cioè in pregiudizio del venditore ed in onta del patto stipulato nell'atto della vendita. Rispose il Tribunale, che secondo le Leggi francesi la sola riserva d'ipoteca su di un fondo venduto fino al totale pagamento del prezzo non è valevole di per sè a rendere nulle le altre ipoteche, le quali sono state imposte dal compratore debitore del prezzo, dove anteriormente alle nuove ipoteche non sia seguita opportuna iscrizione ipotecaria; ed in fatto poi, che non si rileva l'intenzione del Basetti di ritenere il dominio del podere venduto in forza di quella riservata ipoteca.

Si accordi pure, prosegue il Ricorrente, tutto quello che qui si allega dal Tribunale d'appello. E che perciò? Oltre l'ipoteca speciale, e la riserva del dominio, si appongono dal venditore altri patti *reali* modificativi del dominio da lui trasferito nel compratore, e fra questi patti reali vi è quello, che il compratore non possa far contratti, nè che alcun terzo possa acquistare de' diritti sul fondo venduto in pregiudizio di esso venditore. Secondo le Leggi francesi l'ipoteca anche speciale del venditore si deve inscrivere; ma chi ha mai detto, che debbano inscriversi i patti *reali*, che non sono d'ipoteca?

Quando dunque il Tribunale d'appello pose in fatto, che il Basetti non si era riservato il

dominio, si occupò di cosa che nulla aveva di comune colla quistione a lui sottoposta; quando il Tribunale d' appello insegnò che l' ipoteca anche privilegiata del venditore abbisognava di essere inscritta, tornò ad occuparsi di cosa estranea; e intanto non discese mai a decidere se gli altri *patti reali*, che non sono quelli dell' ipoteca, conservino o no il loro valore senza essere inscritti.

Proseguì l' Avvocato del Ricorrente. -- Il Tenente Colonnello Basetti non andò spontaneo al giudizio d' ordine ond' essere collocato pel residuo prezzo; egli vi andò forzato, perchè l'acquirente de' beni lo citò a comparirvi ed a produrre. Anzi il Basetti anche producendo come creditore protestò, che non vi era luogo a procedere alla distribuzione del prezzo se non quand' egli fosse stato precedentemente soddisfatto.

Il Basetti chiamato all' ordine non poteva in un giudizio di graduazione introdurre un altro giudizio egualmente principale, siccome è quello di regresso e scioglimento del contratto; egli non poteva altro fare se non che proteste e riserve, e queste fece, dando così a conoscere che non rinunciava punto al suo diritto di scioglimento e di regresso.

Errò dunque il Tribunale d' appello allor quando non accolse la dimanda del Basetti per siffatto regresso.

Risposero le Intimate al primo motivo, che il Basetti davanti al Tribunale d' appello chiese, che la sentenza de' primi Giudici fosse annullata, e il Tribunale la confermò; chiese, che fosse riformato il progetto d' ordine, e il Tribunale ordinò, che quel progetto fosse eseguito.

Dunque l'appello col dispositivo della sua decisione giudicò su tutte le istanze fattegli dal Basetti. Dunque non vi fu ommissione di giudicare; poichè l'efficacia o no del patto impeditivo di far contratti o quasi, in pregiudizio dell'ipoteca riservata, appartiene tutt'al più alle quistioni ed a' motivi, non appartiene al dispositivo, nè ferisce alcun *capo della dimanda*. E qui le Ricorrenti allegarono la decisione di questo supremo Tribunale nella causa Ardizzoni-Calvi, e Gobbi-Belcredi 23 febbrajo 1824. (Raccolta 1823-1824 vol. 1 pag. 188).

Aggiunsero, che in ogni caso la decisione del Tribunale d'appello versava sul nudo fatto di sapere, se il Basetti abbia inteso o no di riservarsi il dominio, o regresso sui beni venduti sintantochè il prezzo sarà pagato.

Nulla dissero le Ricorrenti sul secondo motivo; ma il signor Procuratore generale di S. M., il quale combattè con nuovi argomenti la pretesa del Basetti per l'ammissione del ricorso, osservò che in appello nessuna istanza fu fatta dal Basetti medesimo per lo scioglimento del contratto ed il regresso ai beni venduti; e perciò il Tribunale d'appello non potè errare ommettendo di farne parola.

Motivi e Decisione.

Considerando, che il Tenente Colonnello Basetti nell' atto della vendita da lui fatta ad Antonio Bruschi non solamente si riservò l'espressa e speciale ipoteca sul fondo venduto pel conseguimento del residuo prezzo, ma fece altresì proibizione al compratore di fare verun contratto, distratto, obbligazione o quasi, in pregiudizio della riservata ipoteca, a pena di nullità se fossero fatti;

Che tale proibizione apposta ad una vendita era validissima secondo le Leggi Romane allora vigenti, e comechè restrittiva del diritto di proprietà trasferito dal venditore nel compratore aveva l' effetto d' impedire a qualunque terzo l'acquisto dell'ipoteca o di altro diritto reale sul fondo venduto sintanto che il venditore medesimo fosse stato soddisfatto di tutto il prezzo (1);

Che dunque quando il compratore Bruschi consentì l'ipoteca generale sui proprii beni a favore di Francesco Signori, in oggi rappresentato dalle sorelle Madureri, non potè consentire che quella ipoteca si estendesse anche sul fondo a lui precedentemente venduto dal Basetti se non sotto la condizione, che prima esso Basetti sarebbe stato pagato del residuo prezzo, e quindi pel tempo in cui siffatto pagamento fosse già seguíto; nè di coerenza potè il Signori conseguire quel diritto d'ipoteca se non dipendentemente dalla stessa condizione, e per quel tempo, non prima;

Che la legge dell' 11 brumajo anno VII (1.° novembre 1798), pubblicata in questi Stati cinque anni dopo, ha bensì fatta dipendere la

conservazione del rango delle precedenti ipoteche e de' precedenti privilegj, dalla loro iscrizione ne' designati registri; ma non ha punto fatta dipendere l'efficacia de' patti validamente stipulati in addietro, nè l'esercizio di essi dall'iscrizione, o da altra qualsiasi formalita; non ha derogato a que' patti, nè ha convertite le ipoteche originariamente condizionali e dipendenti, quanto sia all'esercizio loro su di alcuni beni, da certe circostanze, in ipoteche pure e semplici con pregiudizio de' terzi (a);

Che perciò, essendo venuti in concorso nella distribuzione del prezzo del fondo venduto al Bruschi il venditore Basetti pel residuo prezzo, e le sorelle Madureri rappresentanti il Signori, doveva il Basetti stesso essere preferito; poichè le Madureri a fronte di lui e prima che fosse soddisfatto non avevano ancora su quel fondo nè ipoteca, nè diritto esercibile di credito;

Che non ostante ciò il Tribunale d'appello nell'impugnata sentenza ha preferito le Madureri al Basetti, pel motivo che questi ha inscritta la sua ipoteca posteriormente a quelle, e non si riservò nella vendita il dominio del fondo venduto sino al totale pagamento del residuo prezzo; con che esso Tribunale ha falsamente applicato la surriferita legge dell'11 brumajo (1. novembre 1798), ha mal conosciuta l'efficacia del patto legittimamente convenuto, ed ha violate le disposizioni della *L. 48, ff. de pact.* non che di tutte le altre Leggi Romane relative alla soggetta materia;

Per questi motivi il Tribunale supremo, sentito il Procuratore generale di S. M. nelle sue conclusioni, ammette il ricorso del suddetto Tenente Colonnello Basetti per la revisione della

sentenza contro di lui proferita dal Tribunale di appello li 7 marzo 1823, e ordina che la Causa sarà nuovamente discussa ed esaminata sul merito;

Condanna le Madureri nelle spese del presente giudizio da liquidarsi dal Consigliere Melegari Relatore della Causa.

1 dicembre 1825.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA
Relat. MELEGARI } Consiglieri.
FEDERICI
SALATI
Cav. CADERINI } Surrogati.
SCHIZZATI

GODI e LABRAISIERES Avvocati.

NOTA

Giustizia intrinseca della causa del Basetti.

L'autore delle sorelle Madureri era divenuto creditore ipotecario del Bruschi posteriormente al Basetti, creditore egli pure, e creditore ipotecario per lo meno 1 lo era divenuto in tempo in cui doveva sicuramente cedere al Basetti medesimo, perchè il rango dell'ipoteca non dipendeva dall'iscrizione.

Quando l'autore delle Madureri prese iscrizione, di conformità alla Legge dell'11 brumajo anno VII, che cosa fece egli di meritorio, onde sorpassare i diritti già radicati del Basetti? Ubbidì alla Legge e pagò le tasse. Ma il Basetti non fece egli pure lo stesso, sebbene un po' più tardi? Che i creditori del Bruschi posteriori al sistema della pubblicità delle ipoteche potessero dire al Basetti, che avevano affidato il loro denaro nell'ignoranza, in cui erano, del credito di lui, ciò s'intende; ma l'autore delle Madureri era perduto sin dall'origine rimpetto al Basetti, nè poteva utilmente opporgli di aver ignorato il suo credito anteriore.

Ho toccata quest'idea nell'Opuscolo VI del vol. 4. (1824-1825) pag. 236.

(1) L. *In traditionibus* 48, *ff. de pact.*, ,, In traditio-
,, nibus rerum quodcumque pactum sit, id valere, ma-
,, nifestissimum est ,,.

L. *Sancimus* 7, *C. de reb alien. non alien.* ,, Sanci-
,, mus, sive lex alienationem inhibuerit, sive testator
,, hoc fecerit, sive *pactio contrahentium hoc admiserit*,
,, non solum dominii alienationem vel mancipiorum ma-
,, numissionem esse prohibendam, sed etiam ususfructus
,, dationem, vel *hypothecam*, vel pignoris nexum pe-
,, nitus prohiberi . . . . . . nisi in his tantummodo casi-
,, bus in quibus constitutionum auctoritas, vel testato-
,, ris voluntas, vel *pactionum tenor* qui alienationem
,, interdixit, aliquid tale fieri permiserit ,,.

(2) Già sino da' primi anni della dominazione francese in questi Ducati il Tribunale di prima istanza di Fiorenzola a cui io presedeva giudicò costantemente, che

il venditore *con riserva di dominio*, giusta l'antico stile, *fino a prezzo interamente soddisfatto* non abbisogna d'iscrizione ipotecaria per far valere siffatta riserva contro i creditori anche ipotecarj del compratore. Posso citare le sentenze del 13 dicembre 1809 tra Marocchi, Pizzamiglio e Pastori; del 3 gennajo 1810 tra lo stesso Pizzamiglio e l'Amministrazione del Demanio: son certo che ve ne furono altre di tempo anteriore, e tra queste quella fra la Campioni, Brunoni e Della-Negra.

Si vedrà nel Numero seguente una Decisione del supremo Tribunale, a cui io presedei allora, che si attiene allo stesso principio additandone ben a lungo i fondamenti.

Quanto è al *patto reale* apposto dal venditore nell'atto della vendita, che in pregiudizio de' suoi diritti di credito pel prezzo non si possa dal compratore fare alcun contratto, è celebre la sentenza proferita dalla cessata Corte di appello e di cassazione di questi Ducati sotto la presidenza del Giurisperitissimo fra i Giurisperiti dell'età nostra Signor Commendatore Cavaliere Pietro Fainardi, il 14 aprile 1815 nella causa tra i creditori dello Stato Gibertini ed Antonio Bertamini.

Eccone le considerazioni:

„ Che il diritto di regresso e dominio, l'inalienabiltà del fondo venduto, e la pattuita sua immunità dalle ipoteche del compratore, sono restrizioni del diritto di proprietà trasferito dal venditore al compratore;

„ Che una tale specie di restrizione del diritto di proprietà, benchè sia un onere reale del fondo venduto; onere che le Leggi permettono ai contraenti d'imporvi, concedendo loro di modificare la tradizione della cosa venduta con oneste convenzioni a lor talento, non per questo è un onere identico all'ipoteca ed al privilegio competente ai venditori su i fondi venduti, poichè l'oggetto immediato e diretto dell'ipoteca e del privilegio si è quello d'assicurare al venditore con un'azione sul fondo venduto il pagamento del residuo prezzo, e

l'oggetto immediato e diretto di una tale restrizione del primo diritto di proprietà è quello di rendere il fondo incapace di passare in dominio altrui, e di ricevere ipoteche, od altri oneri qualora siffatte cose pregiudicassero ai diritti del venditore;

„ Che tale è l'importanza legale della convenzione ogni qualvolta il venditore, oltre di essersi riservata a garantia del prezzo la speciale ipoteca sul fondo, ha pattuito ben anche il regresso al medesimo, e la sua inalienabilità e immunità da ipoteche ulteriori, non potendosi altrimenti intendere, che questi altri oneri imposti al fondo si risolvano in una sola ipoteca, giusta la formola, con cui i Dottori e i Tribunali comunemente hanno indicato l'efficacia di una tale riserva, più a maniera d'esempio e di paragone coll'ipoteca, che per ispiegare la natura dei diritti riservati, poichè ripugna alle regole di una sana interpretazione, che vieta l'ammortizzare i concetti, molto più se energicamente espressi, il giudicare che siasi riservata una sola ipoteca, quando oltre l'ipoteca si è riservato un altro diritto, e che un diritto riservato avente un oggetto diverso da quello dell'ipoteca sia solamente un'ipoteca;

„ Che in conseguenza di tutto questo, essendo tra sè distinti il diritto d'ipoteca, e l'onere d'inalienabilità e immunità da ipoteche imposte al fondo, e di questo secondo onere non essendosi altrimenti comandata l'iscrizione dalla legge degli 11 brumajo anno VII, ragion vuole che il venditore, anche senza valida iscrizione del suo privilegio e della sua ipoteca, sia in virtù di tal onere reale preferito sui beni venduti a tutti i creditori ed aventi-causa dal compratore „;

N.° V

CAUSA CIVILE

Ricorso de' fratelli Sgorbati
contro la Candita Pozzi

AVVERTENZA

La qui presente Decisione è dell'agosto 1822; ma si pone in questo luogo, sia ad illustrazione della precedente, alla quale può servire come Nota, sia quasi a compimento del sistema relativo alla prelazione da darsi al venditore che contrattò, secondo le antiche forme, pel residuo del prezzo.

VENDITORE – Crediti ipotecarj – Prelazione – Prezzo – Residuo del prezzo – Riserva del dominio.

LOI DU 11 BRUMAIRE AN VII.

Art. 37, 39. (si leggono in fronte al n.° precedente).

MASSIMA.

Il venditore con riserva del dominio sino a prezzo intieramente pagato si preferisce, anche senza aver inscrizione, ai creditori ipotecarj ed inscritti del compratore, quando si distribuisce il prezzo del suo fondo.

Fatto.

Giuseppe, Don Francesco, Luigi ed Angelo fratelli Sgorbati di Piacenza vendettero nel 30 agosto 1803 a Don Carlo e Giacomo Antonio zio e nipote Sgorbati la porzione loro spettante in un fondo denominato *la Barattiera*, riservandosi il dominio di quella porzione fino a tanto che fossero interamente soddisfatti del prezzo dai compratori.

Il fondo *Barattiera* fu pignorato ad istanza della Candita Pozzi creditrice ipotecaria ed iscritta per la sua dote verso Don Carlo e verso Giacomo Antonio Sgorbati, ch'era suo marito.

Venduto quel fondo all'asta pubblica vennero in concorso sul prezzo la Candita Pozzi, che pretendeva di essere preferita comechè inscritta anteriormente agli Sgorbati all'uffizio delle ipoteche, ed i fratelli Sgorbati che pretendevano la prelazione in virtù della riserva del dominio stipulata nell'atto della vendita da essi fatta.

Aggiungevano i fratelli Sgorbati altre ragioni, e quella, fra le altre, che la Pozzi, avvenuta la morte di suo marito, si era appropriata tanti effetti di lui da rimanere pagata della sua dote. Ma su ciò riesce inutile l'intertenersi a discorso.

Essendo stata definitivamente conceduta alla Pozzi la prelazione con sentenza del Tribunale d'appello 2 marzo 1819, i fratelli Sgorbati ebbero ricorso a S. M., secondo i regolamenti d'allora, indi la Causa venne agitata innanzi il Tribunale supremo.

Motivi e Decisione.

Considerando sul mezzo proposto dai Ricorrenti per *la riserva del dominio* da essi fatta nel rogito di vendita del 30 agosto 1803,

Che sebbene il Tribunale d' appello abbia fatta menzione *della volontà delle Parti* dando così colore d'interpretazione di contratto al capo di decisione che risguarda a questo mezzo; pure sostanzialmente, ed in effetto ha esso dato giudizio su di un punto di puro diritto da lui medesimo ridotto nella sentenza sua a questi termini „ che la tradizione de' beni venduti „ senza l'espressione di farla a titolo di pre„ cario o di affitto, la cessione delle ragioni „ ed azioni, il costituto possessorio, e la pro„ messa di evizione sono cose incompatibili „ colla riserva del dominio, e la fanno risol„ vere in una speciale ipoteca privilegiata a „ favore del venditore sui beni venduti „;

Che però il Tribunale supremo può occuparsi sul merito di siffatto mezzo:

Considerando sul merito del mezzo stesso;

Che le Leggi romane vigenti nel giorno 30 agosto 1803 decidevano esse medesime non trasferirsi il dominio nel compratore quando o il prezzo non fosse stato sborsato al venditore, o non si fosse supplito alla mancanza di quello sborso sia con pegno, sia con sigurtà, sia con altro somigliante modo; od almeno il venditore non avesse dato segno di seguire la fede dell'acquirente; e dichiaravano di più, che questo principio derivava non solo dalle XII Tavole, ma dallo stesso Diritto delle genti e di natura, ch'è quanto dire dalle prime fonti dell'umana ragione. L. *Procuratoris* 5. §. *Sed si dedi.* 18,

ff. de trib. act. L. *Quod vendidi* 19 *Ut res.* 53, *ff. de contrah. empt.* §. *Venditæ* 41, *Inst. de rer. divis.* (1).

Che la *tradizione vera*, molto più poi la *finta* derivata dal *costituto possessorio*, ben lungi dall'essere incompatibile colla non traslazione del dominio nel compratore, fino al pagamento del prezzo, si combinava piuttosto perfettamente con essa, siccome danno a vedere le succitate Leggi *Procuratoris*, *e Quod vendidi*; e decisamente lo prova l'accennato §. *Venditæ* dalle Instituzioni, che in tal guisa si esprime „ Ven- „ ditæ vero res et *traditæ* non aliter emptori „ acquiruntur, quam si is venditori prætium „ solverit, vel alio modo ei satisfecerit „;

Che anzi, per dar luogo alle disposizioni delle leggi qui sopra indicate, per fare, che quelle disposizioni non fossero superflue, irrisorie e di falsa applicazione, bisognava, che la tradizione fosse di fatto seguita tra il venditore ed il compratore; giacchè nel caso di *non tradizione*, siccome pe' principj allora adottati „ traditio- „ nibus non nudis pactis dominia rerum trans- „ ferebantur „ non vi poteva esser disputa, se il dominio fosse stato, o no, trasferito nell'acquirente, nè la non traslazione in lui del dominio sarebbe più stata l'effetto del non pagamento del prezzo, come accennano quelle leggi;

Che dunque per l'una parte non può porsi in dubbio la validità e l'efficacia del patto della riserva di dominio apposto dal venditore, sia perchè era lecito anche allora ad ogni contraente d'imporre al contratto le condizioni che a lui più piacessero; sia perchè non può mai agire nullamente o inutilmente chi si con-

forma ne' patti alle disposizioni della legge, e ripete con essi ciò ch'è naturale al contratto; e d'altra parte la tradizione o vera o finta della cosa venduta non faceva ostacolo a quel patto, se piuttosto essa tradizione era indispensabile, onde il patto medesimo prendesse forza, e non rimanesse superfluo;

Che la L. *Ea quæ* 20, *ff. de præcar.*, e la L. *Servi emptor* 16, *ff. de peric. et com. rei vendit.*, citate dal Tribunale d'appello (2) parlano del caso in cui dal venditore siasi trasferito nel compratore il possesso o a titolo di *precario*, o a titolo di *affitto* fintanto che sia pagato il prezzo; ma non escludono, che sianvi anche altri casi ne' quali il dominio della cosa venduta e data in possesso non si trasferisca nel compratore; quelle due leggi in somma, co' loro esempi particolari e fuori d'ogni disputa, non derogano alle manifeste disposizioni generiche e quindi applicabili ad ogni specie contenute nel testo delle più volte ricordate LL. *Procuratoris*, e *Quod vendidi*, e in singolar modo del §. *Venditæ;*

Che l'altra L. *Qui ea lege* 3, C. *de pact. inter emt. et vend.* pure citata da' Giudici di appello (3), si riferisce unicamente al caso del patto di specie *commissoria*, cioè a dire al caso in cui il venditore abbia trasferito puramente e semplicemente il dominio della cosa venduta, ma abbia convenuto, che, se il compratore non paghi il residuo prezzo entro certo tempo, quel dominio a lui si tolga e ritorni al venditore medesimo; e perciò quella legge è affatto straniera al fatto in quistione, ove si tratta anzi di dominio non trasferito, nè voluto trasferirsi se non all'atto del pagamento del

prezzo, e dove si assumerebbero invano le ispezioni sulla qualità dell'obbligazione del compratore di restituire la cosa già fatta sua, e sulla distinzione fra le parole *dirette* e le *oblique;* ispezioni, di cui si fecero carico i Commentatori della suindicata L. *Qui ea lege* per combinarla colla seguente del titolo medesimo, che sembrò a lei opposta (4);

Che fra le limitazioni portate dalla L. *Quod vendidi,* e dal §. *Venditæ* alla regola di non trasferirsi il dominio nel compratore se prima questi non pagasse il prezzo, vi era quella, che *il venditore avesse seguita la fede del compratore medesimo* pel conseguimento di esso prezzo non soddisfatto; ma egli è troppo evidente, che il venditore, il quale riservava a suo favore il dominio della cosa venduta insino a che questa gli fosse pagata, non del compratore nè de' beni di questo, ma sibbene seguiva unicamente la fede e la garantía che gli procurava il suo patto o piuttosto la cosa sua;

Che il motivo, per cui le cose anche consegnate dal venditore non passavano in proprietà del compratore sino a che questi ne pagasse il prezzo, non altro esser poteva eccetto quello, che, essendo il conseguimento del prezzo il fine unico od almeno l'idea dominante dello stesso venditore e del contratto, che prendeva la Legge da lui, la tradizione diveniva subordinata e pedissequa, ed era necessariamente sospesa ne' suoi effetti ordinarj o da condizione, o da altra modificazione, che le impediva di subito operare con tutta l'originaria sua forza; il qual motivo si applica egualmente al *costituto possessorio,* ch'è fra le specie della tradizione, alla *cessione di ragioni,* alla *promessa di*

evizione ed a tutte le altre o clausole o circostanze, la cui efficacia dipendeva sempre, come il dominio, dall'avveramento della o sottintesa o pattuita soddisfazione del prezzo;

Che veramente la Giureprudenza di que' tempi non fu pura come la Legge, e la naturale ragione cui la Legge positiva dichiarò di prendere per appoggio; e ciò avvenne per non essersi considerato da alcuni Dottori più antichi potersi ritenere come perfetta la vendita quanto sia al pericolo ed agl'incrementi della cosa venduta, alla percezione de' frutti e ad ogni altro effetto, che immediata ed assoluta translazione non fosse di proprietà, sebbene essa proprietà non fosse stata dal venditore trasfusa nel compratore, siccome dimostrarono poi senza replica i Dottori più recenti colla scorta segnatamente de' Testi romani nella L. *Si ita* 25 *ff. de contrah. empt.*, e nella L. *Alienatum* 67 *ff. de Verb. signif.* (5);

Che però non potendo opporsi di fronte alle chiare disposizioni della romana legislazione allora in vigore, nè sottrarsi direttamente alle conseguenze le quali da que' legislativi principj derivavano, la stessa vecchia Giureprudenza, nell' asserire che vi fosse ipoteca là dove la Legge diceva *dominio*, e il venditore non d'ipoteca ma di *dominio* aveva parlato, temperò l'intollerabile suo arbitrio col chiamare il diritto competente al venditore in virtù della riserva „ una tal quale ipoteca speciale privi-
„ legiata ..... una qualità, una condizione,
„ un carico, una legge, che accompagna la
„ cosa venduta in modo da non permettere al
„ compratore, nè ai creditori di lui, nè ai
„ terzi di conseguire una vera irretrattabile

„ ragione su di lei finchè essa qualità, essa „ condizione, essa legge sia adempita col pa- „ gamento del prezzo „, e finì col conchiudere, che sull'esempio della donna, alla quale la *L. Rebus.* 30 *C. de jur. dot.* attribuiva tanto l'ipotecaria, quanto l'azione vindicatoria per ottenere la dote data al marito in cose stimate, il venditore con riserva potesse esercitare o il privilegio ipotecario, oppure la vindicazione o quasi, coi relativi rimedj possessorj *manus injectionis, mandati de associando* e somiglianti (6).

Considerando, che la legge dell'11 brumajo anno VII nel tit. 3 pubblicato in questi Stati a forma del Decreto 20 pratile anno XIII (9 giugno 1805) assoggettava alla formalità dell'iscrizione entro certo tempo le ipoteche consentite in passato, e sì pure i *privilegj*, sotto il qual nome comprender potevasi l'ipoteca speciale privilegiata conceduta dalla vecchia Giureprudenza al venditore con riserva di dominio, ma non assoggettava a siffatta formalità nè il diritto di dominio accordato dalle Leggi romane, nè gli altri diritti reali, o quasi reali inventati dalla Giureprudenza a favore del venditore riservatario, che col mezzo di essi o direttamente o per indiretto conseguiva il pagamento del dovutogli prezzo anche a fronte de' creditori anteriori del compratore;

Considerando, che dunque il Tribunale d'appello, nell'avere mantenuta puramente e semplicemente la collocazione della Candita Pozzi creditrice de' compratori Don Carlo e Giacomo Antonio zio e nipote Sgorbati nell'ordine apertosi sul prezzo della *Barattiera*, e ciò o pel motivo, che ad essa Pozzi competeva la legale ipoteca sui beni di essi Don Carlo e Giacomo

Antonio, o per l'altro motivo, che la Pozzi ha inscritta la sua ipoteca anteriormente ai ricorrenti fratelli Sgorbati venditori con riserva di dominio di una porzione di detta possessione *Barattiera*, e venuti in concorso per conseguirne il prezzo, esso Tribunale, si disse, ha violate le testuali disposizioni delle Leggi romane *Procuratoris* 5 §. *Sed si dedi* 18 *ff. de tribut. act. Quod vendidi* 19 *ff de contrah. empt.* e del §. *Venditæ* 41 *Inst. de rer. divis.*, non che i principj ricevuti dalla Giureprudenza pratica vigente al tempo del contratto di vendita de' ricorrenti Sgorbati, se tali principj si avessero a tenere in luogo di leggi, ed ha falsamente applicate le Leggi, parimente romane *Ea quæ* 20 *ff. de precar. Servi emptor.* 16 *ff. de peric. et commod. rei vend. Qui ea lege* 3 *C. de pact. inter. empt. et vend.*, come altresì gli *art.* 38 e 39 della Legge francese dell' 11 brumajo anno VII.

Considerando, che fatto diritto al mezzo de' Ricorrenti, del quale è detto, ogni ulteriore disamina diviene superflua;

Per questi motivi

Il Tribunale supremo ammette il ricorso ecc.

23 agosto 1822.

MELEGARI f. f. di Presid. e Relat.

Cav. GODI
SICORÉ
FOCHI
SALATI } Surrogati.
BRICOLI
SCHIZZATI

PIETRO BRUZZI e MAESTRI Avvocati.

NOTE

(1) L. *Procuratoris* 5 §. *Sed si dedi.* 18 *ff. de trib. act.* ,, Sed si dedi mercem meam vendendam, et extat, ,, videamus, ne iniquum sit in tributum me vocari? ,, Et si quidem in creditum ei abiit, tributio locum ,, habebit: enim vero si non abiit, quia *res venditæ non* ,, *alias desinunt esse meæ, quamvis vendidero, nisi ære* ,, *soluto, vel fidejussore dato, vel alias satisfacto, di-* ,, *cendum erit vindicare me posse* ,,.

L. *Quod vendidi* 19 *ff. de contrah. empt.* ,, Quod ,, vendidi *non aliter fit accipientis* quam si aut *pretium* ,, *nobis solutum sit,* aut satis eo nomine factum, vel etiam ,, fidem habuerimus emptori sine ulla satisfactione ,,.

L. *Ut res.* 53 *ff. eod.* ,, *Ut res emptori fiat*, nihil ,, interest, utrum *solutum sit pretium*, an eo nomine ,, fidejussor datus etc. ,,.

Il §. *Venditæ* 41 *Inst. de rer. divis.* è nella decisione.

(2) L. *Ea quæ* 20 *ff. de precar.* ,, Ea quæ distracta ,, sunt, ut precario penes emptorem essent quo ad præ- ,, tium universum persolveretur, si per emptorem stetit, ,, quo minus persolverentur, venditorem posse consequi ,,.

L. *Servi emtor.* 16 *ff. de peric. et commod. rei vend.* ,, Ser- ,, vi emptor si eum conductum rogavit donec pretium sol- ,, veret, nihil per eum servum acquirere poterit, quoniam ,, non videtur traditus is, cujus possessio per locationem ,, retinetur a venditore. *Periculum ejus servi ad emptorem* ,, *pertinet;* quod tamen sine dolo venditoris intervenerit ,,.

(3) L. *Qui ea lege* 3 *C. de pact. inter emt. et vend.* ,, Qui ea lege prædium vendidit, ut nisi reliquum præ- ,, tium intra certum tempus restitutum esset, *ad se re-* ,, *verteretur*, si non precariam possessionem tradidit, rei ,, vindicationem non habet, sed actionem ex vendito ,,.

(4) L. *Commissoriæ* 4 *C. eod.* ,, Commissoriæ ven- ,, ditionis legem exercere non potest, qui post præsti- ,, tutum pretii solvendi diem, non *vindicationem* rei ,, eligere, sed usurarum pretii petitionem sequi maluit ,,.

(5) L. *Si ita* 25 §. 1 *ff. de contrah. empt.* „ Qui vendidit necesse non habet *fundum emptoris facere*, ut „ cogitur qui fundum stipulanti spopondit „.

L. *Alienatum* 67 *ff. de verb. signif.* „ Alienatum non „ propriè dicitur, quod adhuc in dominio venditoris „ manet; *venditum* tamen rectè dicetur „.

Si veggano l'Altogradi *cons.* 9 *dal n.°* 27, *lib.* 1, il Venturini *cons.* 33 ed i molti altri citati e seguiti dal Costantini *Vot. dec.* 365, *tom.* 3.

(6) Argel. *de acquir. possess. quæst.* 8, *n.°* 1112. Fontanel. *de pact. nupt. claus.* 7, *gloss.* 2 *part.* 9, *n.°* 15. Card. de Luca *de Dote disc.* 166 *n.°* 39, *et de Credit. disc.* 6 *sub n.°* 7.

Prima che si trattasse la causa Sgorbati-Pozzi, il Tribunale di Piacenza aveva proferita una sentenza tra Don Luigi Cremonini Prevosto della chiesa di Santa Maria degli Speroni e la Barbara Lentoni sull'esempio della proferita dalla Corte di appello, contro la quale i fratelli Sborgati ebbero ricorso. L'Avvocato della Pozzi, nè verun altro fecero parola mai della sentenza piacentina, che mi fu poi spedita solamente alcune settimane dopo pronunciato il giudicato riferito sotto questo numero, e forse per farmi pentito di lui.

Mi permetterò d'inserirla qui e di aggiungere qualche osservazione a sostegno di quanto opinò all'opposito il supremo Tribunale; la qual cosa servirà di una confutazione più ampia della sentenza di appello nella qui presente causa Pozzi-Sgorbati.

Considerando che a determinare giustamente l'importanza della clausola, o patto della riserva del dominio, solita apporsi ai contratti di compra e vendita *habita fide de pretio* che si si stipulavano in questo paese avanti le Leggi che presentemente lo reggono, è necessario di stabilire, dietro un accurato esame delle parti tutte di quei contratti, se fosse intenzione de' contraenti, che il dominio della cosa venduta venisse o no veramente trasferito al compratore;

imperciocchè se consti che veramente si voleva il dominio al compratore trasferito, sarà pur forza che alle parole di quella clausula si dia altro significato di quel che presentano, non potendo essere ad un tempo, che il dominio della cosa venduta passi al compratore e rimanga al venditore; così che ne sia contemporaneamente padrone e questi e quegli;

Considerando che nella compilazione del diritto romano due clausule si trovano adattate onde impedire che colla tradizione passasse nel compratore il dominio della cosa venduta, che pur vi passava quando il venditore aveva avuta fede del prezzo §. 41 *Instit. de rerum divis.*; quella cioè che nel contratto fosse stato dichiarato che a solo titolo di precario il compratore, infino a che della cosa venduta avesse pagato il prezzo, la possedesse, e l'altra che la possedesse insino al pagamento siccome fittajuolo. Infatti in questi due casi non può dirsi trasferito dominio nel compratore che possiede a nome del venditore, nè seguita vera tradizione. Nella prima delle suddette due clausule così Ulpiano nella *Legge* 20 *ff. de Precario* „ Ea „ quæ distracta sunt ut precario penes em„ ptorem essent, quoad pretium universum per„ solvetur, si per emptorem stetit quominus „ persolveretur venditorem posse consequi „ E della seconda così Giavoleno nella *legge* 16 *ff. de peric. et com. rei vendit.* „ Servi emptor si „ eum conductum rogavit donec pretium solve„ ret nihil per eum servum adquirere poterit, „ quoniam non videtur traditus is cujus possessio „ per locationem retinetur a venditore [1].

Considerando che ben lungi che i contratti, di cui si parla, simili clausule contenessero, e

che le contenga quello segnatamente, con cui a rogito del Notajo Giuseppe Antonio Pizzati del giorno 24 ottobre 1803, il Signor D. Luigi Cremonini Prevosto della parrocchiale chiesa di Santa Maria degli Speroni, a nome della sua Chiesa vendette a Domenico Genocchj la casa, della distribuzione del prezzo della quale si tratta, onde potersi dire non trasferito al compratore il dominio della cosa venduta, altre ivi se ne leggono che persuadono il contrario. Tali sono le clausule di *cessione d'ogni ragione ed azione; di costituire il compratore procuratore come in cosa propria*, e del *costituto possessorio*, clausule queste importanti vera e perfetta tradizione, e conseguentemente traslazione di dominio e possesso quando vi sia titolo abile a trasferirlo. E di fatti le ragioni che può cedere un venditore al compratore non sono che quelle di dominio, e se il venditore dichiara di possedere la cosa venduta a nome del compratore, dichiara per ciò stesso di spogliarsi del dominio che ne aveva, non potendo possedere la cosa propria a nome di un altro [2].

Considerando che tali clausule sono sì ampie, e le espressioni sono così generali, che è impossibile di portarvi modificazione e di ristringerne il significato, tanto più se si ritenga come già sopra è stato osservato che, quando s'abbia avuta fede del prezzo, è principio di diritto, che colla tradizione passi nel compratore il dominio della cosa cadente nel contratto, indicandosi dalle suddette clausule ben precisa la intenzione de' contraenti di volere, che quanto dispone in questo caso la Legge abbia il pieno suo effetto: Merlin *de pignor. et hypoth., lib.* 4, *tit.* 1.°, *quest.* 41, *n.°* 67 *e seg.* Nè è da am-

mettersi l'opinione di taluno che volesse differito l'effetto di tali clausole dopo seguito il pagamento del prezzo; si leggono tali clausole assolutamente ed in tempo presente espresse e non futuro, e così facendo sarebbe un prestare ai contraenti un'intenzione contraria a quella che vogliono le parole del contratto. Merlin *ubi supra* (3).

Considerando, che, ciò posto, per quanto avanti si è detto, è forza conchiudere che i contraenti colla clausula della riserva del dominio abbiano inteso tutt'altro che quello che ne portano in apparenza le parole;

Considerando, che niente altro in tal caso si sarebbe potuto convenire a vantaggio del venditore, che una ipoteca speciale privilegiata con diritto di prelazione sul fondo venduto a qualunque altro creditore del compratore, od un patto di risoluzione del contratto in caso di non seguito pagamento, un patto di legge commissoria (4);

Considerando quanto a quest'ultimo, che, ommessa anche l'osservazione, che mal si confanno le espressioni di riserva di un diritto colla condizionale futura risoluzione di un contratto, era solito di restringersi la riserva di dominio, in caso di pagamento di parte di prezzo, a tanta parte del fondo venduto, quanto corrispondeva al residuo prezzo, e così è la cosa nel caso presente: nel suddetto rogito Pizzati si legge: „ con patto che sia e s'intenda riservato a fa- „ vore del detto signor Prevosto e sua Chiesa „ il dominio di tanta parte della suddetta casa, „ quanta corrisponde al prezzo residuo da pa- „ garsi, e dei frutti „. Ora se questo patto avesse ad interpretarsi siccome contenente il

patto commissorio, avrebbe a dirsi, che nel caso presente, non essendosi pagato il residuo prezzo, avesse il contratto a risolversi per quella parte del fondo venduto, che corrisponde a questo prezzo, e mantenersi fermo quanto alla parte di prezzo già pagato corrisponde. Assurdo questo da non ammettersi;

Considerando, che dunque è conseguente, che il patto di riserva di dominio abbia a risolversi per volontà de' contraenti in una speciale ipoteca privilegiata, in virtù della quale il venditore sia da preferirsi sulla cosa venduta a qualunque altro creditore di chi la comprò, e tale in fatti è stata la costante non mai contraddetta Giurisprudenza [5]; questo nella fattispecie si conferma poi anche dalla circostanza di essere stato riservato il dominio di tanta parte della casa venduta, quanta corrisponde non solo al prezzo residuo, ma anche *ai frutti.* Nessuna parte certo di dominio, ossia della cosa venduta, corrisponde all' importare de' frutti; è dal solo prezzo, che può essere rappresentata la cosa venduta; dall' importare de' frutti non mai: perciò quanto ai frutti è impossibile di dare a quel patto altro significato, che quello di convenuta speciale ipoteca privilegiata. Ma se così è rapporto ai frutti, lo stesso dev' essere per il prezzo, una essendo l' orazione che comprende e questi e quelli;

Considerando, che, se la cosa è così, non può considerarsi il Prevosto Cremonini che come creditore munito pel suo credito di un privilegio. Ora, perchè questo privilegio fosse conservato, era d' uopo, secondo che prescrive l'art. 2 del Decreto 20 pratile anno XIII, che fosse stato inscritto; lo che non essendo stato fatto, ha do-

vuto degenerare in semplice ipoteca avente rango dal giorno dell'inscrizione stessa, giusta il disposto dell'art. 39 del titolo 3.° della legge dell'11 brumale anno VII sul regime ipotecario, e per conseguenza non poteva il suddetto signor Prevosto essere per il suo credito anteposto al credito dotale ed antifatto della Barbara Lentoni, che prescindendo dalla quistione di validità, o invalidità dell'inscrizione da lei presa li 9 giugno 1806, e da qualunque altra quistione, è certo che ebbe rango almeno dal giorno della pubblicazione del Codice Civile a termini dell'art. 2435 del Codice stesso;

Considerando, che ad ovviare una tale conseguenza sarebbe inutile di obbiettare, che sia a distinguersi la natura del diritto proveniente dal patto di riserva di dominio da' suoi effetti, e che infino a che non è stato imposto l'obbligo dell'inscrizione delle ipoteche e privilegj era indifferente, perchè il venditore ottenesse con prelazione a tutti il prezzo della cosa venduta, che si presentasse come creditore, o come padrone della cosa stessa; poichè la cosa non è più così dopo quell'obbligo imposto, e quindi a sottrarlo da un tal obbligo non può valere la natura di quella clausula la quale, giusta l'intenzione de' contraenti, non era che di attribuire al venditore un privilegio sulla cosa venduta energicamente espressa colla frase di riserva di dominio (6);

Considerando, che al suddetto sistema non è contrario il disposto della legge 5 *ff.* 18 *ff. de tribut. actione*, chè anzi il conferma. Imperciocchè questa legge altro non dice, se non che il venditore di merci ancora esistenti presso il compratore, al quale nè sia stato trasferito il

dominio avuta fede del prezzo, deve andare in contributo cogli altri creditori, e che, se al contrario il dominio non ne sia stato trasferito, può vindicarle. Ora nel nostro caso, per quanto sopra è stato detto, il dominio della cosa venduta è stato trasferito al compratore, che solo su di essa si riservò un privilegio, la necessità dell'iscrizione del quale è stata già dimostrata;

Considerando che al sistema stesso non è pur contrario quanto si legge all'art. 49 del suddetto tit. 3 della legge dell'11 brumale anno VII ove sta scritto „ Il n'est rien innové pour les „ mutations antérieures à la présente aux lois, „ et usages, qui auraient pu obliger le nouveau „ propriétaire à la représentation, et au payement de son prix, ni aux droits, et actions „ des créanciers, soit pour l'exiger, soit pour „ suivre l'immeuble dans les mains du tiers possesseur „ *Il Merlin nelle sue quistioni di diritto. Hypothèque* §. 6 ha dimostrato insino all'evidenza, che quest'articolo non è che un appendice dell'art. 15 di quella legge. Quest'articolo dispone che „ La vente soit volontaire, „ soit forcée de l'immeuble grévé, ne rend „ point exigibles les capitaux aliénés ni les „ autres créances echues „ e che „ en conséquence l'acquéreur, et l'adjudicataire jouiront des mêmes termes et délais qu'avaient „ les précédens propriétaries de l'immeuble „ pour acquitter les charges, et dettes hypothécaires inscrites „;

Era vana in Francia la giurisprudenza e l'uso di obbligare o no l'acquirente di un fondo gravato d'ipoteche a pagare i debiti anche inesigibili e dovuti a termine non ancora arrivato: non si volle che il disposto del suddetto art. 15

retroagisse sui casi avvenuti avanti che fosse pubblicato, e ciò volle spiegarsi a rimovere ogni dubbio coll'altro art. 49. Questo è il senso che chiaro si raccoglie anche dalla sola lettura de' suddetti due articoli, se si approssimano; lo che conviene ritenere, perchè le diverse parti di quella legge non sieno in contraddizione, e al quale ci guida la discussione che la precedette al Corpo legislativo. Merlin *ubi supra.*

Considerando, che invano si direbbe che anche dato, che la riserva di dominio si abbia a risolvere per volontà de' contraenti in un'ipoteca privilegiata, che abbisogni per essere conservata di iscrizione, avendola il signor Prevosto Cremonini inscritta, debba questi essere preferito ad ogni altro creditore, tale essendo l'effetto del privilegio, qualunque sia la data dell'iscrizione, art. 2095 del Codice civile, e particolarmente del privilegio competente al venditore-creditore del prezzo della cosa venduta, per l'iscrizione del quale il Codice civile non prescrive alcun tempo; imperciocchè si è già sopra veduto che, giusta il disposto dall'art. 39 del tit. 3 della legge dell'11 brumajo anno VII, combinato coll'art. 2 del Decreto imperiale del 20 pratile anno XIII, che di quel titolo ordinò la pubblicazione, i privilegi anteriori al primo luglio 1805 degenerarono in semplice ipoteca avente rango dal giorno dell'iscrizione, se questa non aveva luogo entro l'anno a datare dall'epoca stessa, ond'è che il disposto del Codice civile non è applicabile che a privilegj posteriori a quell'epoca. *Corte di Cassazione presso il Denevers* an 1806 pag. 59 e seg., e 259 e seg. (7);

Considerando inoltre, che, quand'anche avesse ad ammettersi che la clausola della riserva del

dominio contenesse implicitamente il patto commissorio, non potrebbe il Prevosto Cremonini ritrarne alcun vantaggio. Egli si è presentato in Giudizio come creditore del prezzo, è il prezzo che ha dimandato e pel quale ha chiesto di essere graduato, e con ciò stesso avrebbe rinunciato a quel patto senza facoltà di poter più variarc. Chiare sono sul proposito le disposizioni della Legge 6, §. 2 e della L. 7, *ff. de Lege Commissoria* e della Legge 4, *Cod. de pact. inter empt., et vendit.*, la seconda delle quali così si esprime: „ Post diem commissoriæ legi „ præstitum, si venditor pretium petat, legi „ commissoriæ renuntiatum videtur, nec variare „ et ad hanc redire potest. „ Ma se si è presentato il signor Prevosto come creditore, onde essere a qualunque altro preferito, deve provare di avere conservato il suo privilegio; lo che, come sopra si è veduto, non è;

Considerando infine, che la Corte d'appello nella Causa Piacentina dell'ordine Sgorbati adottò nella sua sentenza del 2 marzo 1819 i principj qui sopra sviluppati.

5 giugno 1820.

OSSERVAZIONI.

(1) La decisione nella causa Sgorbati-Pozzi risponde a tutte quante le considerazioni contenute in questa parte della sentenza piacentina, la quale ripete ciò che disse anche la Corte d'appello nel 2 marzo 1819 intorno alla stessa causa Sgorbati-Pozzi.

1.° Snppone snbito la sentenza, che una vendita fatta con dar respiro al compratore per pagare il prezzo sia una vendita *habita fide de pretio* nel senso delle Leggi romane. In massima ciò è vero, ma ciò è poi

Vendita *habita fide de pretio.*

falso nel caso particolare in cui il venditore si è riservato il dominio fino a che siagli pagato il prezzo, perchè allora, dice la decisione, il venditore non ha *avuta fede* nel compratore, ma l'ha avuta nel suo fondo. Ora; la L. *Quod vendidi* 19 *ff. de contrah. empt.* richiede, che *si abbia*, ossia *si presti fede* al compratore senza l'aggiunta di altra cautela o sicurezza. „ Quod vendidi „ non aliter fit accipientis quam si .... *fidem habueri-* „ *mus emptori sine ulla satisfactione* „.

Analizziamo la cosa alcun poco.

Il venditore *a respiro* può acquistare due azioni, onde conseguire il prezzo, la *personale* e la *reale*. Quando il venditore si contenta della promessa e dell'obbligazione che a lui fa il compratore, non conseguisce se non l'azione *personale*, come è chiaro: *fidem habet emptori* alla guisa di qualunque altro il quale si affida alle promesse. Quando il venditore si reca più avanti, ed all'obbligazione assunta dal compratore di pagarlo, vuol aggiunto un vincolo sulla cosa venduta, conseguisce anche l'azione *reale*: *fidem non habet emptori*, od almeno *non plenam fidem habet emptori*, *sed habet rei*, la qual cosa è fuori de' termini della L. *Quod vendidi*, e delle altre.

Di fatti, nella L. *Ea quæ.* 20 *ff. de precar.* si fa il caso, che il venditore non accordi al compratore se non il possesso precario della cosa venduta infinchè questi non abbia pagato l'intiero prezzo. Egli è pur vero, che il venditore ha accordato un respiro al compratore; ciò non di manco, dice quella Legge, se il compratore è in mora, cioè se non salda il conto, il venditore può agire coll'*azione vindicatoria*, ch'è azione *reale*. Per l'opposto, nella L. *Qui ea lege* 3 *C. de pact. inter empt. et vend.* se il venditore pattuisce soltanto, che non pagandosi dal compratore il prezzo la cosa venduta ritorni a lui venditore, non vi ha luogo all'azione *vindicatoria*, e tutto si restringe all'azione personale, perchè chi vendette *habuit fidem emptori* tanto pel pagamento, quanto per la restituzione della cosa, allor quando non abbia aggiunto, che questa rimarrà solamente a titolo precario nelle mani del compratore sino al saldo del prezzo; la qual cosa sarebbe una riserva di un diritto *reale*, cioè del dominio.

Clausole romane nella vendita.

2.° Quanto è alle due clausule, l'una del possesso solamente *precario* trasfuso dal venditore nel com-

pratore, l'altra del possesso *a titolo di affitto*, parimente trasfuso dal venditore nel compratore, risponde la decisione, che questi sono esempi del come il venditore può conservare il suo dominio a fronte del compratore fino a che questi paghi il prezzo; non sono restrizioni della facoltà dello stesso venditore di riservarsi in altre maniere il dominio sulla cosa venduta.

A buon conto le Leggi 20 *ff. de precario*, e 16.*ff. de pric. et commod. rei vendit.* ammettono, che si può vendere in modo da non trasferire il dominio nel compratore sino a che questi non paghi il prezzo; la qual cosa vien confermata dalle LL. *Si ita ff. de contrah. emt.*, *ed Alienatum ff. de verb. signif.* citate e riferite nella Nota (5) alla decisione di questo numero. Dunque la quistione che può farsi non è di *facoltà*, ma sibbene di *volontà*, vale a dire la quistione in tutte le cause di simil fatta è questa: „ Il venditore ha egli voluto „ o no riservarsi il dominio della cosa venduta insino „ a che siagli stato pagato il prezzo? „ E così per l'appunto opinarono anche i Giudici piacentini.

La decisione nella causa Sgorbati e Pozzi risponde alla quistione: „ Il venditore ha detto espressamente „ *di riservarsi il dominio;* che cosa doveva o poteva dire „ di più? „ Questa risposta non ammette replica.

(2) Intorno alle clausule ponderate nella sentenza osserva la decisione, che se *la tradizione* a titolo di vendita non bastava, secondo le Leggi romane, a trasferire il dominio nel compratore, quando il venditore non aveva seguita puramente e semplicemente la fede del compratore pel conseguimento del prezzo – *Venditæ res et traditæ non aliter emptori acquiruntur quam si is venditori pretium . . . . . solverit vel etiam fidem habuerimus emptori* –, neppure lo clausule del *costituto possessorio*, della *cessione di ragioni* ed altre somiglianti dovevano bastare per quella traslazione. Il ragionamento si riduce a questo: – La tradizione VERA non trasferiva il dominio; dunque molto meno lo trasferiva la tradizione FINTA, derivante cioè da nude clausule –. I Dottori danno bensì come assioma che *fictio idem operatur quod veritas*, che *fictio tantum operatur in casu ficto*, *quantum veritas in casu vero;* ma non giungono mai ad insegnare, che *più della verità operi la finzione*.

Clausole più moderne nella vendita.

(3) La sentenza piacentina considera le clausole isolatamente e da sè; fa poi gran punto sulla circostanza che quelle clausole sono concepite nel tempo presente non nel futuro.

Combinazione delle clausole colla riserva del dominio.

Si avrebbe, per avventura, in conto di uomo, che volesse evitare anzichè sciogliere la difficultà, chi facesse riflettere in genere quanto inconcludente sia l'argomento tratto dalle clausole notarili, le quali, comechè di una forza del tutto ignota alle Parti contraenti, erano in que' tempi opera meccanica ed arbitraria del Notaro e del formolario ch'egli aveva adottato, e che applicava soventi volte fuor di proposito e positivamente a sproposito (1).

Rispondasi dunque direttamente:

Le clausole vi sono, ma vi è del pari la *riserva del dominio*.

Se si voglia considerare chi preceda nell'ordine della scrittura o *la riserva* o *le clausole*, lo stesso Autore, che viene citato dalla sentenza piacentina quasi fosse il corifeo dell'opinione da lei seguita e dalla Corte d'appello, il Merlin *de Pignorib. cit. lib.* 4 *tit.* 1 dal n.° 75 riprova questa ispezione dicendo „ Sed hæc sen-„ tentia nullo modo probanda est quia in contractibus „ omne id quod eodem concluditur instrumento, quod „ factum respicit partium principalium ad invicem di-„ citur factum unicum . . . . . et ideo non datur prius „ et posterius . . . . . et pacta omnia dicuntur inesse „ unum alteri tanquam pars intrinseca principalis di-„ spositionis; adeo ut licet præcedat translatio dominii „ rei venditæ, quæ videtur esse pura in cortice verbo-„ rum tamen, ex quo subsequitur in eadem scriptura „ reservatio dominii, ex ista modificatur præcedens do-

(1) *Non so dimenticare di aver veduto il rogito della vendita di una mula* sotto i confini ben noti alle Parti, *e colla clausola* del costituto possessorio, *sebbene la mula fosse consegnata sull' istante al compratore.*

Ma per comprendere, anche da filosofo non sottile, in qual conto si avessero a tenere in que' tempi le clausole notarili, sulle quali fa tanto rumore il Merlini de Pignoribus, *e lo fanno i suoi seguaci, basta riflettere, che tutti i venditori per atto del notaro* A *vendevano* con riserve del dominio; *per atto del notaro* B *vendevano* con riserve del dominio e delle speciale ipoteca; *per atto del notaro* C *vendevano* con sole riserve dell'ipoteca speciale ecc. ecc., *tutto effetto dell'adozione irretrattabile del formolario.*

„ minii translatio ut in ea contineatur tacite, *ut do-*
„ *minium dicatur esse translatum citra jus quærendum*
„ *creditoribus, nisi soluto pretio venditori promisso,* et
„ ista qualitas debet censeri inesse ipsi translationi tan-
„ quam pars intrinseca et formalis, quum ista sit na-
„ tura actuum correspectivorum in eodem instrumento
„ appositorum . . . . . unde sublato effectu dictæ clau-
„ sulæ ad favorem venditoris dicitur sublatus effectus
„ etiam translationis dominii, „ e proseguo poi a di-
mostrare ciò col fare il dilemma o se le Parti si sono
presentate al Notaro a contratto perfetto, o se vi si
sono presentate a contratto non ancora perfetto e col-
l'intenzione che si perfezioni col rogito, e come al n.° 80.

Bisogna dunque considerare le clausole e la riserva come fatte contemporaneamente e nel medesimo concetto, di guisa che il contratto si abbia come combinato nella seguente maniera. – *Io venditore cedo al compratore ogni ragione sulla cosa venduta, ma mi riservo il dominio di essa sino a prezzo intieramente pagato: costituisco il compratore come procuratore in cosa propria, ma mi riservo il dominio* ecc.: *protesto di possedere d'ora innanzi la cosa venduta a nome del compratore, ma mi riservo il dominio &c.* –. Saranno le clausule che distruggeranno la riserva, o sarà la riserva che distruggerà le clausole, massime nella circostanza, che le une e l'altra sono concepite *per verba præsentis temporis?* Questo è ciò che verrà detto fra poco.

Segue.

(4) L'autore qui sopra riferito, e che, come si annotò, fu il modello copiato prima dalla Corte d'appello nella causa Sgorbati-Pozzi, indi dal Tribunale di Piacenza nella causa Cremonini e Lentoni, il succitato Merlini, non attribuisce, siccome fecero e l'Appello ed i giudici di Piacenza, *una vera e propria ipoteca speciale e privilegiata* al venditore, il quale siasi riservato il dominio sino all'intiero pagamento del prezzo. Egli così si esprime *loc. cit. n.* 63. - *Unde pactum subsequens reservationis dominii* (*ut non detur manifesta contradictio* (colle clausole *ad habendum*, del costituto possessorio, della cessione di ragioni) *erit interpretandum ex partium intentione ut importet dumtaxat specialem* quandam *hypothecam quæ ad exclusionem anteriorum creditorum* (e molto più *posteriorum*) *idem importare videatur* ac si

quo ad eos non esset translatum dominium ad finem ut in eorum non incidant venditæ res hypothecam, *et ita ut pinguius sit consultum venditori ad consequutionem pretii contra anteriores creditores*–. Meglio il Cardinale De Luca *de Dote disc.* 166 sotto il *n.°* 39–. *Idque non ratione veri dominii in venditore continuantis, atque ab eo non abdicati, neque in emptorem transluti . . . . sed ob declarationem animi non transferendi dictum dominium, neque habendi fidem de pretio, nisi quatenus istius solutio sequatur; unde propterea* bona vendita cum ista qualitate vel conditione transeunt ad manus debitoris atque ita reincidunt *cum tali lege* in ejus creditorum hypothecas –; la qual cosa consuona col parere del Senato di Mantova riferito dal Sordi *dec.* 305 *n.* 39 –. *Nam pactum reservationis dominii reddit conditionalem venditionem.. et si pretium non solvitur datur venditori* rei vindicatio–; e con quanto ne scrisse il medesimo De Luca *de credito disc.* 6, *n.°* 6 – *Venditor potioritatem obtinet, quatenus accedat cautela reservationis dominii, cum istud semper vincat hypothecam quæ per alios creditores acquiri non potuit* in re aliena, atque adhuc non effecta de bonis debitoris –.

Osserva dunque assai bene la Decisione nella causa Sgorbati-Pozzi, che la riserva del dominio, sebbene combinata colle solite clausole notarili, produceva in que' tempi tale diritto al venditore, che, se non era dominio vero e proprio, era però di siffatta natura da non confondersi colla nuda ipoteca anche privilegiata, e quindi non sottoposto alle regole ordinarie della iscrizione, messa in corso dalle nuove Leggi.

Non pare quindi, che la sentenza Piacentina abbia esattamente annoverati i diritti derivanti al venditore dalla riserva del dominio col ridurli o *ad una ipoteca speciale privilegiata, o ad una facoltà di far annullare il contratto;* poichè la turba de' Dottori d'allora, e fra essi coloro che più si credono favorevoli al sistema della detta sentenza, attribuirono a quel venditore un diritto che non è d'ipoteca, nè di patto commissorio – *quo ad creditores non est translatum dominium . . . . dominium dicitur translatum citra jus quærendum creditoribus* – Il Merlin – *bona vendita cum ista qualitate vel conditione* (solvendi pretium) *reincidunt cum ea in creditorum hypothecas* – De Luca – *si pretium non solvitur*

datur venditori rei vindicatio - Sordi - *Creditores non possunt acquirere hypothecam in re aliena et adhuc non effecta de bonis debitoris* -. De Luca.

(5) Io veramente ignoro con quali fondamenti potrebbe sostenersi che *il patto di riserva di dominio* stipulato ne' tempi addietro abbia a risolversi *per costante non mai contraddetta giurisprudenza* in una ipoteca speciale privilegiata. Mi sembra anzi, che al solo leggere la più volte citata questione 41, tit. 1, lib. 4 di Mercuriale Merlini, ogni uomo abbia a persuadersi di due verità; 1.° che una turba di Dottori sta contro un' altra turba di Dottori; 2.° che que' medesimi, i quali si allegano fautori della supposta costante giurisprudenza, dicono o cose contraddittorie, o cose conformi all'opinione che professano di combattere, e come si è notato di sopra. Ripeto il passo del Merlin n. 75 ,, licet ,, præcedat translatio dominii rei venditæ (*in forza delle* ,, *clausole* del costituto, etc.), quæ videtur esse pura, ,, tamen ex quo subsequitur in eadem scriptura *reser-* ,, *vatio dominii*, ex isto modificatur præcedens dominii ,, translatio ut in ea contineatur tacite, ut dominium ,, dicatur translatum citra jus quærendum creditoribus, ,, nisi soluto pretio venditori promisso... unde sublato ,, effectu dictæ clausulæ ad favorem venditoris, dicitur ,, sublatus effectus etiam translationis dominii ,, etc.

Se il patto di riserva di dominio si risolva in ipoteca?

In questo inviluppo di cose di quale criterio dovrà prevalersi il giureconsulto *filosofo*, cioè il giureconsulto *vero?* Eccolo in brevi note.

La vendita non è in sostanza se non la permuta di una cosa col prezzo. Il diritto del permutante, che non può conseguire il pattuito contraccambio, o, dopo conseguito, lo perde (lo che vale lo stesso) è quello del ritorno suo alla cosa da lui data in permuta come se mai non fosse stata così data. *L. 1, §. 1 et ult. ff. de rer. permut. arg. L.* 1, §. 3, *L.* 4 *et L. ult ff. de condict. sine caus. Art.* 1704, 1705 *Cod. civ. fr. Art* 1519, 1520, 1521 *Cod civ parm.* Dunque il diritto del venditore, che non consegue il prezzo, debb'essere quello del ritorno suo alla cosa venduta. Così la intesero anche i Romani. *LL. Procuratoris*, ed altre citate nella Nota 1. Ma perchè questi medesimi Romani, non sempre scevri da cavilli, lasciarono de' dubbi in certi

La permuta è il prototipo della vendita.

casi, i venditori solevano dedurre in patto ciò, che avrebbe dovuto essere sanzionato come regola generale. Qualunque sia stata la formola adoperata, è manifesto che l'intenzione del venditore coll'apporre que' patti fu quella di conseguire il prezzo, finchè lo poteva; quando no, di riavere la cosa sua libera ed immune dal qualsiasi vincolo da lui medesimo non imposto. Tale sia dunque l'interpretazione quale comporta questo naturale e giustissimo intendimento, ben sicuro l'interprete, che la sua operazione troverà sostegno nell'autorità o dell'Altrogradi, o del Ciriaco, o del Graziani, o del Fabro, o del Merlini, o della Ruota Romana, o di qualch'altro.

L'ispezione odierna debb'essere più scrupolosa.

(6) L'indifferenza con cui, secondo la Romana Legislazione, si poteva riguardare la clausola della *riserva del dominio* in quanto agli effetti, giustifica, in certo modo, gli antichi Dottori sia per rispetto alla poca profondità, cui hanno recato l'esame della quistione, sia per rispetto alle contraddizioni, nelle quali, facendo quell'esame, sono caduti. Ora la cosa è divenuta importantissima: ciò c'impegna ad uno scandaglio più scientifico ed esquisito, ma non ci consiglia punto a confondere co' privilegi e colle ipoteche pure e nitide, di cui parla la Legge di brumajo, la *quædam species hypothecæ privilegiatæ*, alla quale si attribuiva e la forza d'impedire la vera, propria, assoluta traslaziono del dominio, fino a tanto che il prezzo della vendita non fosse intieramente pagato, e la garantía de' rimedii possessorii, e perfino della *rivendicazione*.

Cumulo d'ingiustizie.

(7) Pur troppo all'intrinseca ingiustizia di togliere a' creditori aventi anteriorità o privilegio su gli altri secondo le Leggi vigenti al tempo de' rispettivi contratti, si aggiunse anche l'altra ingiustizia di porre i venditori del tempo passato in condizione peggiore che non sarebbero per essere i venditori in futuro; perchè i primi perdevano il loro privilegio e rango anche a fronte de' creditori del passato, qualora non iscrivessero entro l'anno; i secondi per l'opposto conservavano e privilegio e rango anche iscrivendo in qualsiasi tempo.

Questo concorso d'ingiustizie, od almeno di stranezze, debbe consigliare vie maggiormente il Giureconsulto

filosofo a giovare i venditori del passato, per quanto può, con benigna interpretazione.

Ma (si suol dire) che mai avverrà del sistema ipotecario, tanto benemerito della sicurezza de' cittadini, se si ammettono questi principii?

Non istarò a porre sotto gli occhi altri difetti, che pur s'incontrano in quel sistema, e quello tra gli altri, che, trattandosi di venditori anteriori a lui, eglino possono far valere contro chiunque il *patto commissorio* stipulato nell'originario contratto; trattandosi di venditori posteriori e contraenti sotto l'impero del Codice civile francese possono far valere del pari contro chiunque la risoluzione del contratto per mancanza di adempimento. Non istarò neppure ad avvertire, che la prima cura di chi compra, o affida denaro con ipoteca, debb'esser quella di esaminare attentamente i titoli per cui le proprietà vendibili o ipotecabili sono pervenute in chi vuol vendere o ipotecare.

Giureprudenza recentissima.

Mi limiterò solamente a riferire l'oracolo della Corte suprema di Francia, la cui voce autorevole ammanserà anche i più accaniti protettori del sistema ipotecario, e li convincerà di cosa da loro forse non pensata, che, vale a dire, anche le vendite accconsentite sotto il Codice civile francese possono corredarsi di tali patti da deludere i creditori ed i terzi senza iscrizione. Con questo darò fine alla materia relativa al precedente N.° ed al qui presente, sulla quale ho trattenuti i Leggitori forse di soverchio.

FATTO.

Appena dopo pubblicato il Codice civile francese Joly de Fleury ed i consorti Boulaye vendono a respiro una proprietà a Bravard-Faure e compagni. Alla vendita si appone il patto seguente „ I compratori faranno trascrivere il „ presente contratto a loro spese all'uffizio delle „ ipoteche, e ciò entro sei settimane a contare „ da questo giorno, prima di qualsiasi aliena- „ zione de' beni ora venduti, lo che è stipu-

„ lato come condizione essenziale e sospensiva
„ della vendita sino all'adempimento di questa
„ formalità „.

Non trascrizione per parte de' compratori; non pagamento del prezzo alle scadenze convenute.

Rivendita a Grellet del fondo come libero da ipoteche, ed a contanti.

Gli eredi de' venditori, dopo alcuni anni, fanno inscrivere il credito del prezzo, indi dirigono l'azione ipotecaria contro Grellet. Questi oppone l'estinzione del privilegio de' venditori originarj per mancanza d'iscrizione prima della rivendita.

Li 30 aprile 1807 sentenza del Tribunale di prima istanza di Puy, che dichiara conservato il privilegio de' venditori col mezzo delle clausole inserite nel contratto.

Sull'appello, la Corte di Riom, divisa da prima ne' voti, conferma quella sentenza.

„ Considerando, ella dice, che la clausola
„ inserita nella vendita non poteva aver altro
„ scopo eccetto quello di assicurare la conser-
„ vazione del privilegio de' venditori pel paga-
„ mento del prezzo, e non solamente di pro-
„ curarsi un mezzo di far risolvere la vendita,
„ poichè la sola mancanza di pagamento bastava
„ per farne pronunciare la risoluzione; essa clau-
„ sola fu stipulata a motivo de' cangiamenti ope-
„ rati dal Codice civile allora allora promulgato,
„ e che apportava de' cangiamenti nella giu-
„ risprudenza stabilita dalla legge dell'11 bru-
„ majo anno VII; quella clausola modificava
„ la proprietà trasmessa alla compagnia Bravard;
„ questa Compagnia non ha potuto trasmettere
„ la stessa proprietà al secondo compratore, che
„ sotto la medesima modificazione; così, quan-

„ d'anche si potesse pensare che il privilegio
„ del venditore non può essere conservato se
„ non col mezzo dell'iscrizione, il compratore
„ Grellet, essendo l'avente-causa della compa-
„ gnia Bravard, non poteva opporre la man-
„ canza d'iscrizione, la quale non sarebbe che
„ una infrazione formale di una clausola essen-
„ ziale del contratto, da cui era stata trasmessa
„ la proprietà agli autori di lui; che quindi
„ gli eredi della Boullaye, avendo presa iscri-
„ zione nel 1806, questa iscrizione, benchè
„ posteriore alla rivendita fatta a Grellet, ha
„ dato diritto agli eredi della Boullaye di rivol-
„ gersi, coll'azione ipotecaria, contro i fondi
„ acquistati da Grellet dalla compagnia Bravard „.

Ricorso di Grellet alla Corte di cassazione per contravvenzioni agli art. 1583, 2106, 2108, 2113, 2116, 2182, 2183 e 2184 del Codice civile.

Molti e dotti ragionamenti, che si leggono presso il Sirey tom. 21, part. 1, pag. 128 e segg., vengono fatti dagli Avvocati dell'una Parte e dell'altra.

Decisione.

La Cassazione, sotto il dì 22 novembre 1820.

„ Vidant le partage prononcé le 22 août pré-
„ cédent - Attendu que la Cour royale de Riom
„ n'a pas décidé, en thèse générale, que le
„ vendeur d'un immeuble fût dispensé sous
„ l'empire du Code civil, et avant la publica-
„ tion du Code de procédure, de faire inscrire,
„ avant la revente, sa créance privilégiée pro-
„ venant du prix de la vente, lorsque la trans-
„ cription du contrat de vente n'aurait pas
„ lieu - Que cette Cour s'est uniquement fon-

„ dée sur la clause principale du contrat de
„ vente consenti le 23 frimaire an XIII par les
„ héritiers de la Boulaye à la compagnie Bra-
„ vard-Faure - Que par cette clause les héri-
„ tiers de la Boulaye, ont imposé à la compa-
„ gnie Bravard-Faure l'obligation de faire trans-
„ crire le contrat de vente, et lui ont interdit
„ d'aliéner les biens vendus avant d'avoir fait
„ cette transcription; qu'ils ont fait de cette
„ transcription, dans l'intérêt de la conserva-
„ tion de leurs droits, une condition suspensive
„ de la vente, et en ont fait dépendre la trans-
„ mission de la propriété - Que lors de la
„ revente faite au sieur Grellet par la compa-
„ gnie Bravard-Faure, les immeubles revendus
„ n'ont pu être transmis que grévés de la même
„ charge et de la même condition; que le sieur
„ Grellet a été lié par cette clause, comme la
„ compagnie Bravard-Faure, qui n'avait pas pu
„ lui transmettre plus de droits, qu'elle n'en
„ avait elle-même; qu'il n'a pas été par con-
„ séquent recevable à opposer le défaut d'in-
„ scription avant la revente, puisque la compa-
„ gnie Bravard-Faure n'avait pas pu aliéner
„ avant la transcription - Que la propriété con-
„ ditionnellement conférée par les héritiers de
„ la Boulaye n'a reposé purement et simple-
„ ment sur la tête du sieur Grellet, que lors-
„ que ces héritiers l'ont reconnu pour tiers-ac-
„ quéreur en faisant inscrire sur lui leur cré-
„ ance en juin 1808 et en juin 1811 - Qu'à
„ l'aide de ces inscriptions, et dans l'espèce
„ particulière de la cause, la poursuite hypo-
„ thécaire a été légalement exercée; qu'en le
„ décidant ainsi, la Cour royale de Riom n'a
„ violé aucune des lois invoquées; - Rejette etc. „.

LEGISLAZIONE.

Già nel precedente Volume (1) ho dato alcun cenno intorno a' miglioramenti che avrebbero a farsi nel sistema ipotecario.

Se vivo, non saprò forse resistere al desiderio di pubblicare su questo importantissimo subjetto alcuna cosa, sia poi ella o di trovato mio, o d'altri, o mista.

---

(1) *Decisioni* 1824-1825 *part.* 2, *pag.* 246.

N.° VI

CAUSA CRIMINALE

Ricorso del Ministero pubblico e di Benecchi Antonio

1.° QUALIFICAZIONE di crimine - Dichiarazione - Intenzione di ferire - Omicidio.
2.° SENTENZA - Circostanze.

CODICE PENALE.

Art. 313. *L'omicidio meramente volontario non accompagnato da alcuna delle circostanze o qualità annoverate negli articoli precedenti è punito co' lavori forzati a vita.*

Art. 351. *Per qualunque omicidio volontario, e non premeditato sarà minorata la pena ordinària, quando in esso si verifichi alcuna delle circostanze seguenti:*

1.° *Se è stato commesso nell'impeto dell'ira dietro grave provocazione per violenze personali, o percosse, o per minacce a mano armata* . . . .

. . . .

In tutte queste circostanze l'omicidio di cui sopra sarà punito colla reclusione . . . . .

. . . .

Art. 354. *Se taluno nell'intenzione soltanto di urtare, percuotere o ferire commetta un fatto*

più grave, che sorpassi nelle sue conseguenze l' avuto disegno, egli incorrerà nella pena dovuta al fatto stesso diminuita di uno a due gradi.

Tale diminuzione non avrà mai luogo quando il delinquente, giusta la natura delle circostanze, avesse dovuto prevederne le gravi conseguenze.

Massime.

1.° *Quando è dichiarato dai Giudici, che l' omicida ha avuta la sola intenzione di ferire, nè doveva prevedere l' omicidio poscia avvenuto, non vi ha bisogno di ripetere quest' ultima circostanza nella qualificazione del crimine.*

2.° *Non è necessario di esprimere nella sentenza, che l' omicidio non fu commesso dietro grave provocazione.*

Fatto.

Antonio Benecchi armatosi di fucile si avviò verso le spagge di Sanguigna per richiamare suo figlio Vincenzo, che munito pur esso di fucile si era recato colà per contendere con tre individui di Coltaro.

Giunto sul luogo, mentre il figlio Benecchi minacciava col proprio fucile taluno di que' Coltaresi, Bartolommeo Azzi impugnando un pennato mosse incontro ad Antonio il quale gli scaricò sul petto un colpo, e gli portò una ferita estesa fino alla clavicola, prodotta dall' introduzione di alcuni piccoli pallini da caccia, per effetto della quale l' Azzi traboccò sul suolo e spirò.

Il Tribunale criminale di Parma ritenne, sia dal poco volume della carica, sia dal minuto grano di essa, sia dalla situazione e sia dalla sorpresa dopo il fatto dimostrata dall'accusato, che il medesimo non avesse l'intenzione di uccidere, ma soltanto quella di ferire, come pure, che trovavasi in circostanze tali di non dover prevedere sull'atto le gravi conseguenze che ne riuscirono: e considerando che questo fatto costituiva un omicidio volontario, ma commesso soltanto nella sola intenzione di ferire, dichiarò il Benecchi Antonio colpevole di omicidio volontario, senza che però l'intenzion del medesimo fosse quella di spingersi oltre al semplice ferimento, e lo condannò ad otto anni di lavori forzati.

Ricorso del Vice-Procuratore Ducale, ed anche del condannato, pei motivi che appariscono dalla sentenza.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 414, 432, 448 e 449 del Codice di processura criminale, e gli art. 313, 351, 354 del penale;

Quanto sia al ricorso del Vice-Procuratore Ducale per l'annullazione della sentenza proferita dalla Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Parma gli undici novembre 1825 contro Benecchi Antonio, e per la conseguente qualificazione del crimine del Benecchi da farsi dal Tribunale supremo coll'applicazione della pena corrispondente:

Considerando, che, sebbene tanto nella qualificazione del crimine costituito dal fatto esposto nella sentenza, come nella dichiarazione di reità

del Benecchi non sia stato altrimenti espresso ciò ch'era stato dichiarato in tale esposizione del fatto; il che forma il motivo unico del ricorso, vale a dire, che il Benecchi, avente soltanto l'intenzione di ferire l'Azzi, non era in circostanze tali da dover prevedere l'omicidio che produssero le sue ferite, non per questo nè la qualificazione del crimine, nè la dichiarazione di reità, nè l'applicazione della pena imposta dall'art. 354 del Codice penale, la quale è minore dell'imposta dall'art. 313, sono contrarie all'art. 414 del Codice di processura criminale, e quindi tali da render nulla la sentenza conformemente allo stesso art. 414, e da far sì, che, secondo l'art. 449 dello stesso Codice processuale, il Tribunale supremo abbia a qualificare il crimine esso medesimo ed applicarvi la pena;

Che difatti l'art. 354, applicato nella sentenza, stabilisce la minorazione della pena imposta agli omicidi volontarj dall'art. 313, autorizzando i Giudici a scemarla sino ai due gradi, allorquando l'omicida non aveva intenzione che di ferire, e però basta che concorra questa limitata intenzione, perchè i Giudici abbiano a qualificare l'omicidio come commesso colla sola intenzione di ferire, ed a minorare la pena secondo lo stesso art. 354, senzachè sia mestieri che nella qualificazione del crimine esprimano che poi l'omicida non doveva prevedere che dalle sue ferite ne sarebbe derivato l'omicidio. Questa ulteriore circostanza a nulla giova per la minorazione della pena, abbenchè l'opposta valga a sottrarre il crimine dall'art. 354 e lasciarlo soggetto al 313, giacchè il terzo membro dell'art. 354 ristringe la regola della mino-

razione della pena quando il colpevole aveva bensì la sola intenzione di ferire, ma doveva prevedere che dalle ferite sarebbe derivato l'omicidio.

Quanto sia al ricorso del condannato Benecchi, considerando, che l'esposizione suddetta del fatto esclude che l'omicidio fosse commesso con alcuna delle circostanze annoverate nell'art. 351 del Codice penale, e valevoli a dar luogo all'applicazione della pena di reclusione in luogo di quella dei lavori forzati, e perciò non sussiste l'unico motivo di esso ricorso esposto dal Difensore del Ricorrente in questa udienza, e tratto dal non avere i Giudici qualificato il crimine come capace di minorazione di pena per alcuna delle circostanze espresse nell'or detto art. 351;

Considerando poscia, che nessuno di tali ricorsi è appoggiato ad alcuno dei motivi annoverati nell'art. 432 del Codice di processura criminale come valevoli a dar luogo a revisione di sentenze criminali;

Per queste considerazioni il Tribunale supremo applicando l'art. 448 dello stesso Codice processuale rigetta i due ricorsi, l'uno del Vice-Procuratore Ducale, l'altro del Benecchi per la revisione della suddetta sentenza.

15 dicembre 1825.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
CONSIGLIERI.

N.° VII

CAUSA CRIMINALE

Il Procuratore generale di S. M.
contro
A. B. Notaro, per l' interesse della Legge.

1.° FALSO - Notaro - Scienza - Volontà.
2.° e 3.° Sezione delle accuse - Atto falso - Cancellazione - Dichiarazione - Falsità - Notaro - Pena - Soppressione.

Code pénal du 1810

Art. 146. *Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. (Art. 465 Cod. pen. parm.).*

Massime.

1.° *Il Notaro commette un falso, quando negli atti del suo uffizio altera il vero scientemente e di proposito.*

2.° *Appartiene al Tribunal criminale, non alla Sezione delle accuse il dichiarare, se il Notaro, alterando il vero scientemente in un atto del suo uffizio, abbia agito con frode e sia punibile come falsario.*

3.° *La Sezione delle accuse non può ordinare la cancellazione nè in tutto nè in parte, o la soppressione di un atto che sia falso.*

FATTO.

La Sezione delle accuse del Tribunale civile e criminale di Piacenza nel giorno 8 ottobre 1822 proferì la seguente sentenza, dietro l'istruzione fatta contro il Notaro A. B.

„ Quanto alla soppressione del preteso primo testamento fatto dal S. D. P. C. circa otto giorni prima del 28 luglio 1817 nella di lui casa d'abitazione:

„ Considerando che risulta dal processo, che quest'atto non fu sottoscritto che dai testimonj e dal testatore; che prima della sottoscrizione del testatore essendo nata questione sulla validità del medesimo in causa dei testimonj intervenuti, il Notaro stesso si astenne dal sottoscriverlo, e fu convenuto che sarebbe stato rinovato;

„ Che, ciò posto, quest'atto, non autenticato dal Notaro, non può ritenersi, che come un informe scritto, e tutt'al più un progetto normale delle disposizioni di ultima volontà del testatore C., la cui soppressione non può in alcun modo costituire il crimine di cui si tratta.

„ Quanto alla seconda questione *(cadeva sulla firma del testatore; e si dice constare, che ve l'appose)*.

„ Quanto alla terza questione, che, cioè vi sia falsità per avere il Notaro certificato che il suddetto testamento 28 luglio 1817 a lui sia stato dettato dal testatore in presenza continua degli testimonj ivi nominati, e compilato *uno contextu* qual si ritrova, e nel medesimo luogo;

„ Considerando che dal processo emerge, che il testamento di cui si tratta non fu altrimenti dettato dal testatore in presenza de' testimonj, ma bensì, che, finito ch'ebbe il Notajo di scrivere, dette lettura al testatore del contenuto in quello scritto; ed, interpellato esso signor C., confermò quella essere l'ultima sua volontà, per lo che passò il Notaro a chiudere e sottoscrivere il detto atto di testamento;

„ Che emerge pure, che lo stesso Notajo recossi nella canonica di quella parrocchia portando seco l'informe testamento fatto precedentemente; che ne levò il primo ed ultimo foglietto, e quelli (dopo di averli copiati in altri foglietti, e cambiati i nomi de' testimonj) lacerò, ed annessovi il foglio di mezzo del precedente progetto di testamento, ne formò il testamento di cui si tratta;

„ Considerando inoltre, che da tutto il processo non risulta che il Notaro B. nel riunire il foglio di mezzo del precedente progetto di testamento, e nell'avere scritto il restante del testamento stesso senza che il testatore glielo dettasse, abbia avuto di mira di recar danno di sorta ad alcuno, ma che ciò fece puramente a risparmio di tempo, e perchè, forse attesa l'intelligenza fatta precedentemente all'atto che si compilò, il progetto primo del testamento si doveva realmente rinovare; il che esclude qua-

lunque idea di frode, compresavi quella di eludere la prevveggenza della Legge.

„ Per questi motivi il Tribunale, visto l'art. 465 del Codice penale dichiara

1.° Non esservi crimine di soppressione ecc.

2.° Non sussistere la pretesa falsità nel secondo testamento circa la firma del testatore.

3.° Esservi falsità nel secondo testamento suddetto in ciò, che dal Notaro è stato certificato essere il predetto testamento stato tutto fatto e chiuso in detto giorno, e nella casa canonica della parrocchia:

„ Dichiara però, che il suddetto Notaro nel certificare veri li suddetti fatti come sopra falsi non ha agito frodolentemente, nè con intenzione di recare danno ad alcuno, nè di eludere la prevveggenza della Legge, e perciò non esservi luogo all'accusa.

„ Quanto all'originale del testamento suddetto 28 luglio 1817.

„ Il Tribunale, visto l'art. 497 del Codice di processura criminale *(Ordina la riforma di alcune parti di esso testamento ecc.)* „.

Con Sovrana Risoluzione del 7 aprile 1825 S. M. incaricò il Procuratore generale di sottoporre, per l'interesse della Legge, al giudizio del Tribunale supremo la sentenza della Sezione delle accuse.

Requisitoria del Procuratore generale di S. M. nel 9 maggio 1825, così motivata:

„ Che dichiarando falso il testamento, e nel tempo stesso non accusabile il Notajo autore della falsità rinvenuta in quel testamento, ed ordinando che questo fosse corretto e riformato, la Sezione delle accuse oltrepassò i limiti delle sue competenze e commise un eccesso di potere.

1.° Perchè dopo aver detto, che il Notaro B. aveva nel testamento dichiarati come veri dei fatti falsi, non poteva poi dichiararsi non esservi luogo ad accusa contro di lui pel motivo ch' egli non aveva *agito frodolentemente*, essendo certo, che ciò dichiarandosi davasi dalla Sezione delle accuse una sentenza di assoluzione; la quale non poteva darsi che in favore di chi già fosse stato posto in accusa, e quindi dal Tribunale criminale, premesso il pubblico dibattimento voluto dalla Legge.

2.° Perchè il fatto dichiarato nella detta sentenza una falsità commessa *volontariamente* dal Notaro B. aveva sostanzialmente i caratteri del crimine di falso, qual è definito nell' art. 465 del Codice penale; poichè un uffiziale pubblico che compilando un atto del suo ministero abbia dichiarato come veri de' fatti falsi *volontariamente*, cioè sapendo ch' erano falsi, non può non avere agito *frodolosamente*, e trasgredito così il primo ed il più sacro de' suoi doveri.

Quindi la Sezione delle accuse coll' escludere il carattere di dolo, o di frode, essenzialmente inerente al fatto di falsità dalla Sezione medesima dichiarato, e per cui riguardar si doveva come un crimine qualificato dall' art. 465 del Codice penale, non solo contravvenne alla disposizione del detto articolo, ma con vero ed evidentissimo eccesso di potere violò anche l' art. 320 del Codice di processura criminale.

3.° Perchè la Sezione delle accuse cui in conformità dell' art. 313 di esso Codice apparteneva solo di esaminare e decidere se esistevano contro il Notajo inquisito prove o indizj di fatto qualificato crimine, e se gli indizj erano abbastanza gravi per porre l' inquisito in istato

d'accusa, non era competente a giudicare sulla falsità dell'atto ricevuto dal Notajo stesso e ad ordinare, come ordinò, che fosse riformato e corretto applicando ad esso un articolo della Legge processuale la cui applicazione spettava esclusivamente al Tribunale criminale. *(Istanza, che la sentenza per l'interesse della Legge venga annullata secondo l'art.* 459 *del Codice di processura criminale).*

Informata la Sezione delle accuse del Tribunale di Piacenza, che la sua sentenza dell'8 ottobre 1822 era stata sottoposta alla censura del supremo Tribunale per l'interesse della Legge, fece pervenire col mezzo del signor Procuratore ducale di colà al signor Procuratore generale di S. M. la notizia, che quella Sezione aveva prese per guida del suo giudicato le conclusioni del signor Merlin e la conforme decisione della Corte di cassazione 18 febbrajo 1813, che si leggono nel Repertorio universale alla parola *Faux,* sect. 1 §. XV nelle *Additions,* ossia nel tom. 15 della 4.^me^ *édition.*

Ma il signor Procuratore generale pose sotto gli occhi del Tribunale supremo un dottissimo scritto per dimostrare e che la Corte di cassazione nella decisione allegata aveva declinato, senza motivo, dalle precedenti massime da lei medesima stabilite nel 9 nevoso anno XII., 16 gennajo 1806 presso Sirey, nel 22 gennajo 1807 nella causa Lanternier, che si vede nello stesso Repertorio *Faux,* sect. 1 §. XV, e nel 21 giugno 1810 nella causa Gibory *Repertorio. Exploit* pag. 32, e che l'avverbio *frauduleusement,* di cui fa uso l'art. 146 del Codice penale francese, e che non si leggeva nel precedente Codice penale del 1791 (part. II, tit. 1, sect. 5,

art. 15) equivale in sostanza al *volontairement* sottinteso sempre quando si fa menzione di *un crimine* o di *un delitto*.

Conchiudeva da ciò, che le Camere, ossiano Sezioni delle accuse, debbono in via di regola rimettere al Tribunal criminale la cognizione della moralità delle alterazioni commesse volontariamente contro la verità dai pubblici uffiziali nègli atti del loro ministero.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 313, 320, 321, 432, 459, 497 del Codice di processura criminale; l'art. 352 del Codice di processura civile; l'art. 146 del Codice penale francese; ed in fine gli art. 464 e 465 del Codice penale parmense;

Considerando che la Sezione delle accuse presso il Tribunale civile e criminale nella sentenza degli 8 ottobre 1822, di cui si tratta, dichiarò risultare dal processo, che alcuni giorni prima del 28 luglio 1817, era stato compilato uno scritto a foggia di testamento del fu P. P. C. che lo sottoscrisse unitamente ai testimonj; ma, insorta questione sulla validità del medesimo in causa di essi testimonj intervenuti a tale compilazione, il Notaro B., che ne fu il compilatore, si astenne dal sottoscriverlo, e fu convenuto che l'atto sarebbe stato rinnovato;

Che la medesima Sezione dichiarò pure emergere dal processo, che, allorquando si venne all' atto della posteriore compilazione del testamento dei 28 luglio 1817, il medesimo Notaro B. recossi nella canonica di L. portando seco l'or detto informe testamento, da cui levò il primo ed ultimo foglietto, e quelli lacerò

dopo di averli copiati in altri foglietti, cambiati i nomi de' testimonj, e congiungendo a questi il foglio di mezzo del precedente progetto di testamento, ne formò il testamento di cui si tratta colle debite sottoscrizioni;

Che dichiarò eziandio non risultare altrimenti, che il Notaro B. nell' unire ai nuovi foglietti il foglio di mezzo del precedente progetto di testamento, e nell' avere scritto il restante del testamento stesso senza che il testatore glielo dettasse, avesse avuto di mira di recare danno di sorte ad alcuno, ma che ciò fece puramente a risparmio di tempo, e perchè forse, attesa l' intelligenza fatta precedentemente nell' atto che si compilò il progetto primo del testamento, si doveva solamente rinnovare;

Che da questi fatti la detta Sezione delle accuse dedusse rimanere esclusa qualunque idea di frode del Notaro B. compresa pure quella di preveggenza della Legge, e, posta questa esclusione di frode, dichiarò bensì esservi falsità nel secondo testamento (in quello cioè del 28 luglio 1817 di cui si tratta) riguardo alla sua legale scrittura; ma non avere il Notaro agito frandolentemente, nè con intenzione di recar danno ad alcuno, nè di eludere la preveggenza della Legge, e però non esservi luogo ad accusa contro di lui;

Considerando però, che la storia del fatto, quale è esposta nella sentenza, non lascia luogo a dubitare che il Notaro B. non abbia volontariamente e scientemente unito il foglio di mezzo del primo progetto di testamento ad altri due foglietti sostituiti al primo e all' ultimo lacerati del progetto medesimo, e non abbia in questa maniera compilato il testamento 28 lu-

glio 1817, facendolo munire della sottoscrizione del testatore, e dei testimonj, e munendolo della propria; il che anche secondo la dichiarazione fatta nella sentenza, costituisce la falsità;

Che l'art. 146 del Codice penale francese, ch' era in vigore tra noi nel 28 luglio 1817, epoca di queste operazioni, volendo distinguere, come era giusto, gli errori e le operazioni affatto involontarie e meramente materiali, che si commettessero dagli Ufficiali pubblici nel compilare atti del loro ministero, dalle operazioni conosciute da essi, ma contrarie alla verità, stabilì per elemento essenziale del crimine di falso la frode del compilatore dell' atto, cioè dichiarò crimini le alterazioni della verità commesse non per errore, e senza volontà di commetterle, ma di proposito, e con iscienza della falsità; e queste tracce medesime le ha tenute l'art. 465 del Codice penale parmense che era in vigore anche all' epoca della sentenza della Sezione delle accuse;

Che quindi non poteva una tale Sezione delle accuse non riconoscere nel fatto del Notajo B. l'elemento del crimine qual è stato considerato dai detti due art. 146, 465 dei due Codici penali or or nominati;

Che l'avere la Sezione giudicante dichiarato che le operazioni di esso Notaro furono fatte a risparmio di tempo, e perchè il primo progetto di testamento si doveva forse, secondo l'intelligenza precedente, rinnovare, e furono pur fatte senza animo di nuocere e di eludere la Legge, non toglie la volontà del Notaro di farle con iscienza, che il loro risultamento, cioè di essere stato dettato il testamento dal testatore alla presenza dei testimonj, e di essere stato

fatto con continnità di azione, era contrario alla verità;

Che per error di diritto la Sezione ha giudicato mancare la frode considerata negli art. 146, 465 qui sopra citati, mal intendendo il senso loro e la vera intenzione della Legge;

Che al solo Tribunal criminale competeva il riconoscere, dietro i risultati del pubblico dibattimento, se sussistevano le operazioni contrarie alla verità, e se queste contenevano, o no l'elemento di frode voluto da essi articoli, e infine se le particolari circostanze del caso l'escludevano (1);

Che in conseguenza di ciò la Sezione delle accuse, col giudicare non avervi frode nel Notaro B. e col non ordinarne l'accusa, commise un eccesso di potere, e violò detti art. 146, 465, non che l'art. 320 del Codice di processura criminale che le prescriveva di farlo porre in istato d'accusa e di rimetterlo al Tribunale criminale;

Considerando inoltre, che la stessa Sezione delle accuse colla detta sua sentenza ordinò, che l'originale del testamento 28 luglio 1817, da restitnirsi al Notaro B., venisse riformato, cancellandone le parole esprimenti la dettatura fatta dal testatore C., la continuità dell'atto ed il luogo della sua compilazione, e sostituendone altre scritte in essa sentenza;

Che a queste disposizioni era affatto incompetente la Sezione delle accuse, non appartenendo a lei, in virtù dell'art. 313 del Codice testè citato, che il giudicare se il fatto è qualificato crimine dalla Legge, e se esistano prove o indizj bastantemente gravi tanto di un crimine, come della reità dell'incolpato, laddove

il giudicare definitivamente dell' esistenza del crimine, e della reità o non reità degli accusati, è di esclusiva competenza del Tribunale criminale, come di sua pari competenza, a forma dell' art. 497 dello stesso Codice di processura criminale, si è ne' giudizj criminali di falso, e lo è dei Tribunali civili nei giudizj incidenti di falso essi pure l' ordinare, secondo l' art. 352 del Codice di processura civile allorchè pronunziano la falsità d' un atto, ch' esso venga o distrutto onninamente, o riformato nelle parti giudicate false;

Che quindi la Sezione delle accuse, anche con le or dette sue disposizioni, ha commesso un eccesso di potere:

Per questi motivi il Tribunale Supremo, facendo diritto alle dimande del Procuratore generale di S. M., annulla pel solo interesse della Legge la sentenza proferita gli 8 ottobre 1822 dalla Sezione delle accuse presso il Tribunale civile e criminale di Piacenza nel processo criminale allora pendente contro il Notaro B. A.

19 dicembre 1825.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI } CONSIGLIERI.
PAZZONI
RELAT. CAV. GODI

NOTA

Fonti del giudicare: le Leggi vigenti.

Le prime fonti, da cui hanno a trarsi le regole del giudicare, sono le Leggi vigenti. I nostri Codici seguono assai da vicino le orme de' Codici francesi, ma non ne copiano letteralmente ciascuna disposizione. Si fanno delle modificazioni, de' cangiamenti, delle innovazioni.

Illustrazione dell' art. 321
del Codice di processura criminale.

Dice l'art. 229 del Codice francese d'istruzione criminale: ***Si la Cour*** (cioè la Camera ossia Sezione delle accuse) ***n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisans de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu.*** Dice l'art. 322 del Codice nostro di processura criminale: ***Se il fatto risultante dal processo non sia dalla legge qualificato per crimine o delitto, o l'azione pubblica sia prescritta, o non vi abbiano indizj bastevoli di colpa, la Sezione ordina che sia posto immediatamente in libertà l'incolpato, quando non sia ritenuto per altra causa.***

Qnanto è al porre in accusa, così si esprime l'art 231 francese: ***Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la Cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu etc.***; ed a lui corrisponde l'art. 320 nostro: ***Se il fatto è qualificato crimine dalla Legge, e la Sezione trovi indizj bastevoli per fondare la sentenza di accusa, la Sezione stessa rimette l'accusato al Tribunale criminale ecc.***

Fin qui somiglianza perfetta, o piuttosto identità tra le due Legislazioni.

È chiaro in amendue, che la Sezione delle accuse deve occuparsi prima di tutto dell'indagine di sapere, se il *fatto materiale* risultante dal processo presenta o no i caratteri di crimine o delitto. ***L'uomo fu ammazzato? Fu commessa la sottrazione della roba? Fu rapita la donna?***

Ma in rispetto alla *colpabilità o no* del prevenuto, si parla qui di atti *materiali* o di atti *morali*, ossia di *vera imputabilità punibile?* In altri termini: *la Sezione, che vede provato in processo il fatto materiale di un crimine o di un delitto, debb' ella occuparsi a scandagliare se l' azione commessa sia poi veramente crimine o delitto in riguardo alla persona che lo commise?*

A questa dimanda non rispondono gli articoli di legge qui sopra trascritti, nè vi rispondeva il precedente Codice penale francese; ed è forse per ciò, che la Cassazione nella causa dell' usciere Lanternier (Répert *Faux*, sect I, §. XV n.° 3) cassò la sentenza della Corte speciale sulla competenza, che nel crimine di *falso* equivaleva alla sentenza della Camera delle accuse, perchè quella Corte aveva apprezzata la *moralità* dei fatti imputati all' Usciere; mentre, dice il Bullettino, che riferisce la decisione, doveva essere riservato di ciò fare dopo il pubblico dibattimento; poi la stessa Cassazione mantenne nella causa del Notaro D. di G. (Répert. Additions *Faux* §. XV n.° 3) la sentenza della Camera delle accuse di Rouen, sebbene quella Camera avesse del pari apprezzata la *moralità* dei fatti imputati al Notaro, e ne avesse ordinato il rilascio

Il nostro Codice soggiunge nell' art. 321 *l' autore di un crimine sarà sempre posto in accusa e giudicato da un Tribunale criminale ancorchè per le circostanze che avessero accompagnato il crimine stesso, o per l' età, o lo stato di chi lo ha commesso dovesse questi o andar esente da pena, o soggiacere a pena correzionale soltanto;* disposizione questa, che non trovasi punto ne' Codici della Francia.

Sarebbe mai, che il Legislatore de' Ducati avesse voluto dissipare il dubbio da me accennato? Io lo penso.

Art. 321 Cod. proces. crim. Sua importanza.

Le prime espressioni *l' autore di un crimine* si prestano del pari al senso, che l' agente abbia commessa l' azione criminosa *volontariamente* e *maliziosamente*, ed al senso, che quell' agente abbia commessa l' azione criminosa *senza volerlo, senza dolo*, o non col dolo *vero* e *pieno* che si richiede all' imputabilità di tutto il crimine quanto esso è.

Non è però così delle rimanenti espressioni e della disposizione dell' articolo presa nel suo complesso.

Qual è l'autore di un crimine, che *va esente da pena o soggiace a pena correzionale soltanto?* Non certamente chi lo commise con pieno discernimento, con libertà piena di non commetterlo, con piena scienza che il commetteva, con perfetta malizia, con vero dolo. Ma dunque la Legge disgiunge qui l'azione dall'agente. Quanto all'azione, ella la vuole un crimine da per sè e materialmente *(un omicidio, un furto qualificato, un incendio)*; quanto all'agente, ella ne considera la malizia e la imputabilità, indipendentemente dall'azione materiale.

Accenna la Legge, che l'esenzione da pena o il soggiacimento a pena correzionale soltanto possono derivare *dalle circostanze che abbiano accompagnato il crimine stesso, dall'età, o dallo stato di chi l'ha commesso.*

Circostanze.

Non v'ha nè crimine, nè delitto, e, di coerenza, v'ha esenzione da qualsiasi pena, allorchè l'omicidio, le ferite o percosse avvengano durante la necessità attuale di legittima difesa, sia di sè stesso, sia d'altrui, *art.* 356 Cod. pen.; oppure avvengano ne' casi pareggiati a quello di legittima difesa. *Art.* 357.

Non vanno soggette a pena le trasgressioni della legge, se una forza esterna ed irresistibile spinse l'autore all'atto, non ostante il dissenso della sua volontà. *Art.* 62.

Per qualunque omicidio volontario e non premeditato possono i Tribunali condannare anche alla sola prigionia, quando fu commesso nell'impeto dell'ira, dietro grave provocazione, ed in altri casi annoverati nell'*art.* 351; debbono poi ciò fare allorchè, in circostanze pari, non si tratti se non di ferimenti, contusioni ed altre personali violenze, *art.* 352, oppure il fatto sorpassi nelle sue conseguenze l'avuto disegno. *Art.* 354.

Età.

Non vanno soggette a pena le trasgressioni della Legge, se l'autore di esse non aveva ancor compiuto il decimo anno. *cit. art.* 62.

Quando l'accusato di crimine non abbia ancor compiuta l'età di quindici anni, e sia deciso che egli ha agito senza discernimento, verrà assoluto e consegnato a' suoi parenti ecc. *Art.* 64.

Ove sia deciso che il minore di quindici anni abbia agito con discernimento, e si tratti di un fatto a cui sarebbe applicabile la pena di morte, o dei lavori forzati a vita, egli sarà condannato alla pena della custodia in casa di correzione da cinqne a venti anni ecc. *Art*. 65, 66, 67.

Stato.

Non vanno soggette a pena le trasgressioni della Legge, se l'impntato trovavasi quando commise l'azione in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di furore morboso. *cit. art.* 62.

Pe' sordi-muti dalla nascita, o dalla infanzia, avrà sempre luogo, in qualunque età si ritrovino, la ricerca se abbiano o no agito con discernimento, e, quando venga deciso affermativamente, sono pareggiati a coloro che non hanno ancora compinto il qnindicesimo anno ecc. *Art.* 68.

Sono questi, cogli altri cho possono a loro eguagliarsi, i casi ne' quali la Sezione delle accuse, provato che sia nel processo scritto *il crimine in genere*, non ha da ommettere di porne l'autore in accusa per farlo giudicare dal Tribunale criminale, sebbene a lei consti manifestamente, che quell'antore verrà assolnto, o non sarà punito se non con pena correzionale.

Ma, diranno taluni: un infante, un sordo-muto, nn imbecille, nn pazzo, un furioso in dibattimento? Che farne? Come e con qual frntto interrogarlo nel cospetto del pubblico?

Eppure la cosa è così, nè può essere diversamente, secondo la Legge.

Ordina questa, che si ponga in accusa e si giudichi da un Tribunale criminale chi ha commesso un crimine, cioè nn atto degno materialmente di pena criminale, ancorchè siffatto commettitore debba andar esente da pena *per l'età;* e non è forse vero, che l'età infantile esenta dalla pena? *per lo stato*, e non è forse vero che esenta da pena lo stato d'imbecillità, di pazzia, di morboso furore, ed il difetto di discernimento nel sordomnto dalla nascita o dalla infanzia? Così del resto. Dunque gl'infanti, gl'imbecilli, i pazzi, i furiosi, i sordi-muti dovranno esser posti in accusa e rimessi al pubblico dibattimento.

O non vi sarà mai un caso, in cui la Sezione delle accuse avrà da rimettere al Tribunale criminale l'autore

di un'azione criminosa, il quale o *per l'età*, o *per lo stato*, o *per le circostanze* dovrà rimanere impunito, oppure essere condannato correzionalmente, e allora convien cancellare dal Codice l'art. 321; o vi ha pure alcun caso, in cui siffatta rimessa ba da aver luogo, e allora, per necessaria conseguenza, la rimessa debbo farsi in tutti quanti i casi contemplati negli art 62, 64, 65, 66, 67, e negli altri, ne' quali l'impunità, o la diminuzione della pena sino al grado correzionale, deriva *dalle circostanze*, poichè la disposizione dell'art. 321 è generale per sè, si fa più generale ancora, *s'è possibile*, dall'avverbio *sempre*, e come disposizione *unica* non può scindersi arbitrariamente in due parti; affermativa l'una, negativa l'altra.

Qual cosa poi abbia a farsi nel dibattimento di un infante, di un pazzo ecc. ecc. lo indica la retta ragione.

Da poi che un infante, un pazzo non possono essere propriamente giudicati, si giudicherà dal Tribunale criminale sull'*età* del primo, sullo *stato di mente* del secondo, e sarà questo il giudizio, che i Romani denominavano *Judicium status*, *Judicium præjudiciale;* giudizio voluto dalla Legge nostra e perchè non è conveniente, che i tre soli Giudici della Sezione delle accuse, anzi che i sei Giudici della Sezione criminale decidano sovranamente della incolpabilità radicale di un prevenuto, e perchè tiene al sistema della pubblicità de' dibattimenti, che si pongono sotto gli occhi di tutti i motivi e le prove per cui l'autore di un fatto materiale criminoso va esente da pena, o è punito con pena correzionale soltanto.

Dietro questi principj la causa del Notaro B riferita in questo numero soffrir non poteva difficoltà.

La Sezione delle accuse trovò nel processo le prove del *delitto in genere*, cioè del *falso;* trovò nel processo le prove in *ispecie*, che quel falso era stato commesso dal Notaro B. Quella Sezione doveva porre in accusa e rimettere il Notaro al Tribunale criminale, alla cui ispezione apparteneva poscia il decidere se colui aveva o no agito *frauduleusement*, e vale a dire, se le *circostanze del caso* rendevano o no punibile l'autore del crimine materiale.

N.° VIII

CAUSA CIVILE

Ricorso della Ferma Mista
contro l' Annunziata Bonardi Scelsi

AVVERTENZA

La decisione segnata qui *I.ª* avrebbe dovuto riferirsi nel Volume 1.° (1823-1824) della qui presente Raccolta, ma ho creduto meglio di riservarne la pubblicazione al tempo in cui verrebbe inserita la decisione sul merito: la qual cosa si fa ora sotto il segno *II.ª*.

I.ª

PROCESSO - Contravvenzione - Finanza - Prova.

DECRETO SOVRANO

SUL MODO DI PROCEDERE IN FATTO DI CONTRAVVENZIONI

A DIVERSE LEGGI DI FINANZA

(17 dicembre 1820)

Art. 14. *La contravvenzione deve risultare da un processo nel quale si enunzia.*

. . . .

6.° *Il fatto che costituisce la contravvenzione.*

. . . .

Art. 29. *I processi così come sopra compilati, affermati e depositati faranno fede in giustizia fino a che non si promova contro di essi querela di falso.*

Massima.

Il fatto della contravvenzione alle leggi di Finanza deve risultare direttamente dal processo compilato dagli Agenti, od almeno deve risultare da circostanze tali narrate in quel processo, l'esistenza delle quali renda impossibile o assai inverisimile la non esistenza della contravvenzione.

Fatto.

Con processo verbale compilato dagli Agenti della Finanza nel 21 dicembre 1822 fu stabilita ed intimata all'Annunziata Bonardi Scelsi una contravvenzione al Sovrano Decreto del 5 novembre 1820, che proibisce la vendita clandestina di vino al minuto.

I fatti allegati da quegli Agenti a prova della contravvenzione si riferiscono nella decisione del Tribunale supremo, che verrà trascritta.

Tanto il Pretore, quanto la Sezione civile del Tribunale civile e criminale di Parma condannarono la Scelsi Bonardi per applicazione del ricordato Decreto del 5 novembre 1820.

Sul ricorso della Scelsi Bonardi, che il signor Procuratore generale di S. M. opinò doversi rigettare, il supremo Tribunale proferì la seguente sentenza.

Motivi e Decisione.

Quanto sia a quello de' motivi del ricorso della Bonardi Scelsi che è fondato sulla insuficienza del processo verbale degli Agenti della Ferma-Mista a far prova dell'attribuitale contravvenzione:

Considerando che nel regolamento che stabilisce il modo di procedere in fatto di contravvenzioni alle diverse leggi di Finanza comprese le riguardanti la vendita del vino, e approvato con Sovrano Decreto del 1820 (17 dicembre) si prescrive che la contravvenzione deve risultare da un processo compilato almeno da due impiegati, od agenti della Finanza aventi le qualità ivi prescritte (art. 12, 13, 14) e nel qual processo siensi osservate tutte le formalità individuate in esso regolamento;

Che all' opposto la contravvenzione alle vigenti Leggi sulla vendita del vino al minuto, che venne imputata all' Annunziata Bonardi, moglie di Luigi Scelsi, dagli agenti della Finanza Sozzi, Galassi e Nottini non risulta dal processo da essi compilato li 22 dicembre dell' anno 1822;

Che difatti il processo non contiene l' atto della vendita del vino al minuto che costituisce la contravvenzione o come veduta farsi dagli autori di esso processo o come confessata dalla pretesa contravventrice, nè contiene fatti tali, l' esistenza de' quali renda moralmente impossibile o assai inverosimile la non esistenza della vendita;

Che tal vendita è stata dai processanti conghietturata semplicemente, avendo essi valutati per dati sufficienti a conghietturarla i fatti seguenti: 1.° essersi veduta entrare nella casa della Bonardi Scelsi la Teresa Grisenti con una boccia vota ed averla veduta uscire poco dopo colla stessa boccia piena di vino e con una fascina sotto al braccio; 2.° l' aver loro dichiarato essa Grisenti di esserle stato venduto tal vino dalla Bonardi Scelsi; 3.° l' aver essa con-

fermata tal vendita in faccia a questa medesima non ostante la sua negativa; 4.° l'aver indicato un *vascello* esistente nella cantina della Bonardi Scelsi come quello dal quale era stato estratto il vino vendutole; 5.° l'avere i verbalizzanti assaggiato il vino del *vascello*, e fatto assaggiare al Commissario di Polizia, ch'era entrato con loro in detta casa della Bonardi Scelsi, e l'averlo essi trovato perfettamente simile a quel della stessa boccia tanto nella qualità, quanto nel colore; 6.° l'aver ricusato la Bonardi Scelsi di assaggiare il vino apprestatole; 7.° l'essere la medesima caduta in una contraddizione, e così aver mentito quando ha detto a' verbalizzanti prima di non conoscere e di non avere mai veduta la Grisenti, poi di averle venduto la sola fascina di cui sopra;

Che però tutti questi fatti non sono tali che immediatamente portin con seco la vendita clandestina ch'è il soggetto della contravvenzione, e che rendono moralmente impossibile, o assai inverosimile l'inesistenza di una tal vendita, e così non sono tali che costituiscano la prova scritta diretta della contravvenzione, checchè fosse di una prova indiziaria non voluta dalla Legge, la quale nei processi verbali vuole la prova della prima specie, assoggettandoli alla querela di falso, giacchè possono sussistere tutti i detti fatti, e non essere attaccabili con tal querela, senza che sussista la contravvenzione. Difatti ammesso anche che il vino del *vascello* fosse perfettamente simile a quel della boccia (dato questo d'altronde non provato col solo assaggio dei verbalizzanti non autorizzati a giudicare di identità di liquori, se pur lo sono a giudicare della specie de' liquori soggetti a diversi dazj

secondo le specie diverse) ammesso anche, si ripiglia, che il vino del *vascello* fosse perfettamente simile a quello della boccia, circostanza altrimenti non confessata dalla Bonardi Scelsi col non dir nulla intorno ad essa, e col ricusare l'assaggio, può stare che il vino della boccia non fosse venduto, ed anche che non procedesse da quel *vascello*, nè dalla Bonardi Scelsi;

Considerando quindi, che il Tribunale civile e criminale ammettendo per provante il processo-verbale di cui si tratta, e così per compilato secondo la volontà della Legge, cioè con tutti quei dati che costituiscono la prova scritta diretta della contravvenzione da non elidersi che colla querela di falso, ha violato il detto Regolamento dei 17 dicembre 1820 che stabilisce e le forme e l'essenza di tali processi verbali;

Che le eccezioni dirette a dimostrare che il processo-verbale è imperfetto nell'essenza, e non ha carattere di prova scritta, sarebbero sempre salve alla Bonardi Scelsi, quantunque essa avesse fatto quell'uso della querela di falso che l'avrebbe privata, secondo l'art. 78 del citato regolamento, delle eccezioni intorno alla forma di esso processo-verbale:

Per questi motivi il Tribunale Supremo di Revisione senza occuparsi degli altri addotti nel ricorso, sentite le conclusioni del Procuratore generale di S. M., ammette il ricorso della Bonardi Scelsi per la revisione della Sentenza in grado d'appello del Tribunale civile e criminale di Parma (Sezione civile) li 7 luglio 1823, ed ordina che la causa sarà nuovamente discussa sul merito ed esaminata, condanna l'Am-

ministrazione della Ferma Mista nelle spese di questo giudizio da liquidarsi dal Consigliere Barbugli Relatore della Causa.

18 marzo 1824.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI } Consiglieri.
Relat. BARBUGLI
PAZZONI
GUADAGNINI Assessore.

II.ª

Causa sul merito fra le stesse Parti

Massima.

Giudicare se un processo compilato dagli Agenti di Finanza provi o no la contravvenzione, è giudicare in diritto e non in fatto.

Fatto.

Nella discussione sul merito, l'Avvocato della Finanza premise, che la sentenza dell' ammissione del ricorso è una mera *preparatoria*, e quindi, a termine dell' art. 518 del Codice di processura civile non obbliga il Tribunale ad attenersi a lei quando pronuncia definitivamente sul merito. Proseguì poi coll' osservare, che, essendo quasi impossibile di cogliere *infragranti* i venditori del vino al minuto, era sicuramente

nell' intenzione del Legislatore, che questo genere di contravvenzione potesse dedursi anche da presunzioni e conghietture derivanti dai fatti assicurati dal processo degli agenti; e, che d' altronde il dichiarare se da que' fatti derivassero presunzioni e conghietture bastanti a far prova della contravvenzione appartiene esclusivamente ai primi Giudici, ai quali può bensì opporsi, che hanno mal giudicato, ma non che hanno giudicato con manifesta violazione della Legge.

Il signor Procuratore generale di S. M. si attenne egli pure a queste tracce (esclusa qnella di pretendere *preparatoria* la sentenza di ammissione del ricorso), e riflettè, che, posto un processo degli Agenti di Finanza compilato validamente secondo le forme *estrinseche* prescritte dalla Legge, la contestazione che nasca fra le Parti per sapere, se dai fatti allegati come constanti in quel processo derivi o no la prova della contravvenzione, è *una contestazione di mero fatto*, come può esserla qualunque altra di genere somigliante. Aggiunse, che il Decreto Sovrano del 5 novembre 1820 intorno alla vendita del vino ammette come prova di essa vendita clandestina la testimonianza di due persone, le quali depongano di aver comperato vino al minuto separatamente e in una stessa giornata da un particolare, salva la prova contraria; ed autorizza l' Amministrazione a far procedere alla visita domiciliare e ad altre verificazioni, qnalora si abbia la testimonianza di un solo, che comprò o vide vendere il vino al minuto; circostanze queste che dimostrano esser qui caso di tal contravvenzione, che la Legge assoggetta, in quanto alle prove, alle regole della processura ordinaria.

A dimostrare, che veramente il decidere se i fatti addotti nel processo degli agenti costituiscano o no la prova della contravvenzione, è decidere *in fatto*, non in diritto, il signor Procuratore generale riferì molte decisioni della Corte suprema di Francia, ed in singolar modo quelle del 6 fruttidoro anno VIII nell'affare Hache, del 25 luglio 1806 nell'affare del Brich prussiano il *Tryverdriff*, del 13 gennajo 1817 che rigettò il ricorso dell'Amministrazione delle Dogane contro la sentenza del Tribunale civile di Thionville.

Osservò in fine, che il processo compilato dagli agenti della Ferma Mista era perfettamente conforme al modello proposto in Francia agl'impiegati dal Direttore generale dei Diritti riuniti.

Conchiuse a che la contravvenzione venisse dichiarata, e si condannasse la Scelsi Bonardi.

Motivi e Decisione.

Considerando, che col regolamento, approvato da S. M. con Decreto dei 17 dicembre 1820, si è prescritto il modo di provare le contravvenzioni a diverse leggi di Finanza compresavi la legge del 1.° novembre precedente riguardante alla vendita del vino a minuto e all'ingrosso, e si è pure stabilito il modo di procedere per la punizione de' contravventori, essendosi dettati riguardo alle prove delle contravvenzioni il titolo unico della parte 2.ª inscritto – *del modo di stabilire le contravvenzioni* –, e riguardo a' procedimenti i titoli 1, 2 e 3 della parte 1.ª, e i titoli 1, 2, 3 e 4 della parte 3.ª disponenti della prima istanza, della querela di falso, dell' appellazione e della revisione;

Che tutti questi titoli dimostrano aver voluto il regolamento dei 17 dicembre 1820, che le contravvenzioni si provino in un modo speciale ed egualmente in un modo speciale si provi quali sono i contravventori; e così ha stabilito il modo di provare il delitto *in genere* anche per fatti non permanenti (altre volte chiamato *Corpo di delitto*), senza di cui non v'ha procedimento diretto a scoprire il delinquente ed a punirlo; ed ha pure stabilito il modo di provare chi è il contravventore, e così l'altre volte chiamato delitto *in specie;*

Che il modo speciale di tali due prove è determinato nel titolo unico, parte 2.ª, qui sopra citato congruentemente a diversi casi ivi considerati. Vi è prescritto nell'art. 14, che la contravvenzione deve risultare da un processo verbale compilato dalle persone indicate nel 12 e nel 13, nel qual processo si enunziano varj fatti, e, tra gli altri (n.° 4), l'indicazione del preteso contravventore, e (n.° 6) il fatto che costituisce la contravvenzione e la risposta del preteso contravventore e la sua assenza o presenza (n.° 9) nell'atto della descrizione degli effetti. Nell'art. 29 poscia è prescritto che „ i „ processi, così come sopra compilati, affermati „ e depositati, faranno fede in giustizia fino a „ che non si promova contro di essi querela di „ falso „. Finalmente nell'art. 30 è ordinato che „ non potranno ammettersi contro detti „ processi altre nullità tranne le risultanti dal- „ l'ommissione delle formalità prescritte nel „ presente titolo agli art. 13, 14, 15, 17, 19 „ 20, 21, 23, 24 e 26 „;

Che tanto è vero che, osservati questi modi speciali di prove prescritti nel detto titolo uni-

co, il regolamento canonizza provata la contravvenzione (il delitto *in genere*) e la persona del contravventore (il delitto *in specie*) che, oltre alla disposizione testè riportata dell'art. 29, ha poi prescritto nell'art. 36 che fa parte del titolo I della parte 3.ª che, passato il termine senza contraddizione della Parte scritta come contravventrice, il Pretore deve senz'altra discussione di causa (prescrizione questa ben diversa dalla regola generale che obbliga i Giudici a conoscere la giustizia delle dimande non ostante che il reo convenuto non contraddica) deve, si ripiglia, approvare il processo-verbale e ordinarne l'esecuzione secondo il suo tenore; approvazione ed ordinazione che secondo l'art. 39 importano esecuzione pronta a guisa di qualunque altro titolo esecutivo o d'una sentenza, senza bisogno d'alcun'altra formalità; e la importano così, che secondo l'art. 41 „ non è ammessa replica od eccezione alcuna; „ ed ove qualcuno si permettesse di farla, non „ se ne avrà alcun riguardo e si procederà oltre „ senza bisogno d'alcun atto, o dichiarazione di „ Giudice, come se l'eccezione non fosse stata „ data „ tranne l'eccezione (art. 42) contro le condanne alle multe espresse o ne' processi-verbali o nelle ordinazioni del Pretore; eccezione che unicamente, in ciò che riguarda a tali multe e forme stante l'esecuzione delle altre condanne, è riservata allo scritto contravventore;

Che in conseguenza di ciò il regolamento ha voluto che il corpo del delitto, ossia il fatto della contravvenzione, quantunque per lo più di fatto non permanente, sia provato in iscritto e non con prove indiziarie risultanti da atti staccati e successivi gli uni agli altri, ed

ha pur voluto che i processi-verbali compilati secondo le sue prescrizioni non sieno altrimenti semplici atti di denunzie uffiziali o di querele, all'essenza dei quali non è necessario ch'essi sieno accompagnati da prove e neppure da indizj del delitto e della persona deliquente; ma ha voluto che sieno atti di prova diretta scritta della contravvenzione e del contravventore;

Che quindi ha voluto il regolamento che tali processi-verbali contengano tutto ciò che è atto a far prova diretta, e tale che non possa elidersi se non se mediante la querela giustificata di falso, secondo il di sopra citato art. 29 e successivi, e basti alla condanna ordinata nel testè riferito art. 36, contro la quale non si ammetta replica od eccezione secondo l'art. 41 pur esso testè citato e colle modificazioni qui sopra indicate;

Che perciò il Tribunale supremo rettamente ha dichiarato nei motivi premessi alla sua sentenza dei 18 marzo 1824 colla quale fu ammesso il ricorso della Bonardi Scelsi seguendo le massime altre volte da lui proclamate secondo la genuina importanza del regolamento, che i processi-verbali per avere il carattere di prova scritta e diretta della vendita clandestina di vino a minuto devono esporre i fatti che costituiscono tal vendita, o almeno fatti tali, l'esistenza dei quali renda moralmente impossibile od assai inverisimile l'inesistenza di essa vendita clandestina;

Che difatti se bastasse che siffatti processi verbali contenessero alcuni fatti portanti semplicemente indizj di vendita clandestina onde vi abbisognassero prove ulteriori di altri fatti per compiere la prova principale della contrav-

venzione, i processi-verbali non potrebbero avere che il carattere di denunzie uffiziali, o di querele che aprirebbero la via (se questa fosse permessa in fatto di contravvenzioni a leggi di Finanza) ad un procedimento per giustificare e il delitto in genere e il delitto in specie, come accade per crimini e delitti comuni, e per le contravvenzioni non finanziere; mai potrebbero avere il carattere di prova provata ed atta di per sè sola alla condanna senza replica prescritta dai citati art. 36 e 41, e della qual prova non potesse declinarsi la forza che col rimedio unico autorizzato dal regolamento, quello cioè della querela di falso presentata e giustificata ne' tempi e modi stabiliti nell'art. 61 e più successivi;

Che inoltre se bastasse che i processi-verbali presentassero fatti dai quali non risultasse direttamente nè la contravvenzione nè il contravventore, ma o l'uno o l'altro od amendue si avessero a conghietturare, il regolamento non avrebbe altrimenti prescritto in modo assoluto, che il Pretore ordinasse il pagamento della multa e l'esecuzione delle condanne intimate in essi processi, sforzandolo così a conghietturare anche contro l'intimo sentimento, *e il delitto in genere e il delitto in specie,* ed a seguir ciecamente le conghietture degli autori dei processi;

Che poi tanto è vero, che il regolamento concentra la prova delle contravvenzioni, che ne formano il soggetto, nei soli processi-verbali compilati secondo i suoi dettami, che nell'art. 136 permette la prova o per testimonj, o per qualunque altro mezzo permesso dalla Legge allora quando i processi-verbali sono infetti di nullità, e così non hanno quel carattere di atti autentici che loro ha impresso il regolamento, e su cui risiede la virtù di far prova di per sè stessi;

Che questi ragionamenti vengono avvalorati dal confronto del Decreto Sovrano del 1.° novembre 1820, citato da principio e riguardante alla vendita del vino a minuto e all'ingrosso col regolamento dei 17 dicembre successivo, di cui si tratta. Nel Decreto del 1.° novembre all'art. 37 si permette la prova tanto della contravvenzione, come del contravventore, ed anche dell'esistenza e dell'inesistenza loro, col mezzo di testimonj, disponendosi che due testimonj che abbiano comprato vino al minuto da un particolare separatamente in una stessa giornata faranno fede della vendita clandestina salvo la prova contraria; si permette quindi in tale art. 37 una prova desunta da atti separati e successivi sia dell'esistenza, come dell'inesistenza della contravvenzione e del contravventore. Ma dove si abbia a far la prova senza testimonj, il regolamento 17 dicembre tiene un altro sistema, e vuole un processo-verbale individuo e così un atto solo che costituisca una tal prova, e contro cui non possa altrimenti farsi prova alcuna, tranne la connaturale alla querela di falso;

Che il giudicare se un processo verbale di contravvenzione finanziera contenga tutti que' fatti che costituiscono la contravvenzione e ne provano l'autore, è un giudicare se il processo verbale sia compilato nel modo voluto dal regolamento, cioè nel modo che non sia semplice denunzia, o querela, o argomento, o conghiettura, ma sia prova scritta diretta, e quella che basti alla condanna anche senza discussione;

Che il giudicare che un processo-verbale di contravvenzione finanziera è compilato nel modo voluto dal regolamento, è giudicare più del diritto, che del fatto, come lo è il giudicare

s' esso sia nullo per mancanza di forme estrinseche essenziali;

Che quindi appartiene al Tribunale supremo di revisione il giudizio sulla forma intrinseca dei processi-verbali, vale a dire sulla loro compilazione atta o no a fare di per sè la prova loro attribuita, come gli appartiene il giudizio sulla forma *estrinseca*, vale a dire sulla loro compilazione fatta dalle persone annoverate negli art. 12 e 13 e colle altre formalità stabilite dall' art. 14, e da altri del citato titolo unico della parte 2.ª;

Che come al Tribunale supremo apparterrebbe il giudicare se un atto dichiarato autentico dal Tribunale di appello lo sia realmente, perchè l' autenticità dipende dalle forme stabilite dalla Legge, ed è sempre la Legge che rimane violata se un Tribunal di appello dichiara autentico un atto che non sia disteso colle forme dalle quali la Legge stessa fa dipendere l' autenticità, così al Tribunale supremo appartiene il giudicare se i processi-verbali, di cui si tratta, sieno stati snaturati dal Tribunale di appello, dando loro la natura, che non avessero di atti provanti e valevoli a condanna; natura che la Legge ha fatto dipendere necessariamente dall' esposizione integra dei fatti costituenti la contravvenzione e dimostrantine l' autore;

Che applicando al caso attuale questi principj, il Tribunale supremo ha già dimostrato nei motivi premessi alla citata sua sentenza 18 marzo 1824, con cui ammise il ricorso della Bonardi Scelsi, che i fatti esposti nel processo-verbale contro di lei compilato dagli agenti di Finanza li 22 dicembre del 1822 non costituiscono altrimenti la prova scritta diretta della

vendita clandestina di vino al minuto a lei attribuitavi, e tali dimostrazioni del Tribunale supremo non sono punto venute meno.

Per questi motivi il medesimo Tribunale supremo giudicando sul merito della causa, sentite le conclusioni del Procuratore generale di S. M., dichiara essersi mal giudicato tanto dal Supplente della Pretura settentrionale di questa città nel giorno 4 febbrajo 1823, come dal Tribunale civile e criminale di Parma (Sezione civile) in qualità di Tribunale di appello li 7 luglio dello stesso anno, e annullate como annulla tali due sentenze, facendo ciò che far dovevano essi Giudici, assolve l' Annunziata Bonardi Scelsi dall' incolpazione di vendita clandestina di vino a minuto e dalle condanne tutte contro di lei pronunciate nelle due sentenze di prima istanza e di appello testè citate,

Condànna la Ferma Generale Mista delle Finanze, ritenuta la condanna già datale colla citata sentenza 18 marzo 1824, la condanna, si dice, anche nelle spese tanto dei due giudizj che precedettero tali due sentenze dei 4 febbrajo e 7 luglio 1823, come in quelle del giudizio attuale da liquidarsi tutte dal Consigliere Relator della causa.

29 dicembre 1825.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI } Consiglieri.
Relat. BARBUGLI
PAZZONI
FOCHI Assessore surrogato.

NOTA

Bisogna leggere le Conclusioni del signor Merlin e la Decisione della Corte di cassazione del 5 gennajo 1810 riferite nelle *Questions de droit*. art. *Douanes* §. XII e citate nelle sue Conclusioni dal sullodato signor Procuratore generale di S. M. Ivi si vede come la stessa Corte di cassazione dichiarò provata *in fatto* una contravvenzione, che due Corti imperiali avevano dichiarata non provata.

Quando gli agenti della Finanza avessero assicurato, a maniera di esempio, che nella casa abitata dalla Scelsi Bonardi altre persone non dimoravano; quando, veduto e gustato il vino della botte indicata dalla Grisenti, ne avessero estratto un saggio nelle debite forme, per farne poi seguire il confronto da' Periti col vino appreso, e questo vino fosse risultato identico con quello della botte stessa, in verità che la contravvenzione si avrebbe dovuta dire provata anche dai più rigorosi e difficili.

N.° IX

CAUSA CIVILE

Ricorso di Fortunato Canepari
contro Domenico Adorni

SPESE giudiziali - Appello - Parte vincitrice.

Codice di procedura civile

Art. 512. *La parte soccombente viene condannata nelle spese già liquidate nella stessa sentenza, o da liquidarsi in seguito.*

Art. 607. *Le altre regole stabilite pei Tribunali di prima istanza si osservano anche nel Tribunale d'appello.*

Art. 613. *Se il Tribunale che giudica in appello revoca la sentenza definitiva siccome nulla o per difetto di forma, o per altro motivo, e la causa si trovi in istato di esser decisa, deve colla sentenza, con cui annulla quella de' primi Giudici, decidere anche sul merito.*

Nel caso però, in cui la sentenza, da cui è appello, sia confermata sul merito, la Parte vincitrice vien sempre condannata nelle spese di prima istanza.

Massima.

Il soccombente sul merito dell' appello vien condannato anche nelle spese del precedente giudizio, abbenchè la sentenza che impugnò sia stata annullata per difetto di forma.

Fatto.

28 agosto 1823. Pignoramento mobiliare in danno di Adeodato Canepari ad istanza di Adorni Domenico: e sentenza del Pretore di Langhirano 15 gennajo 1824 che stabilisce il giorno per la vendita.

Opposizione di Fortunato Canepari figlio di Adeodato alla vendita suddetta; allegando appartenere a lui la proprietà dei mobili pignorati, come ne convenne anche lo stesso padre.

25 maggio 1824. Sentenza del Pretore che toglie di mezzo siffatta opposizione.

Appello dei Canepari: quanto alla forma, perchè la sentenza pretoria non conteneva le conclusioni prese dal Canepari padre in quel giudizio: quanto al merito, per essere giustificata la proprietà dei mobili pignorati nell' opponente.

9 febbrajo 1825. Sentenza del Tribunale di prima istanza giudicante in grado d'appello, che annulla la sentenza pretoriale pel difetto di forma allegato dagli appellanti: e quanto al merito la conferma in ogni sua parte togliendo nuovamente di mezzo la fatta opposizione; con condanna in oltre del Canepari alle spese del giudizio di appello, ed eziandio a quelle di prima istanza giusta l'art. 613 del Codice di processura civile.

Ricorso di Fortunato Canepari al Tribunale di revisione contro la parte di sentenza riguardante la condanna nelle spese per pretesa violazione del succitato art. 613 del Codice processuale.

Il signor Procuratore generale di S. M. conchiuse perchè il ricorso venisse rigettato.

Motivi e Decisione.

Quanto sia al motivo unico allegato da Fortunato Canepari a sostegno del ricorso da lui fatto contro quella parte soltanto della sentenza del Tribunale civile e criminale di Parma, proferita in grado di appello li 9 febbrajo dell'anno testè finito 1825, con cui egli è stato condannato nelle spese di prima istanza, pretendendo esso Ricorrente, che con siffatta condanna siasi violato l'art. 613 del Codice di processura civile, perchè colla or nominata sentenza di appello è stata bensì annullata per vizio di forma la sentenza di prima istanza, proferita li 25 maggio 1824 dal Pretore di Langhirano a favore del suo contraddittore Adorni, ma poi questo medesimo n'è risultato Parte vincitrice mercè la conferma fattavi di detta prima sentenza pretoria:

Considerando che in un caso semplice, cioè in quello in cui non vi fosse stata alcuna nullità della sentenza di prima istanza, ma si fosse discussa soltanto la sua giustizia, il Canepari condannato con quella sentenza e appellante trovato ingiusto, avrebbe dovuto essere condannato non solo nelle spese del giudizio di appello, ma anche in quelle di prima istanza, così prescrivendo gli art. 512 e 607 del Codice di processura civile;

Che la circostanza di essere stata trovata nulla per vizio di forma la prima sentenza di condanna del Canepari, che poi è stata riconosciuta giusta dai Giudici di appello, non libera questo dall'obbligo di un ingiusto litigante, di pagare le spese di quel giudizio, che ha fatto

sostenere indebitamente al suo avversario Adorni, e così anche di quegli atti che si son fatti per colpa sua, sieno pur essi nulli ed imperfetti per colpa altrui;

Che difatti la nullità della sentenza pel vizio di forma non ha altrimenti renduto giusta la pretensione del Canepari contro l'Adorni, come l'hanno dichiarato i Giudici di appello nel condannarlo conformemente alla sentenza del Pretore; e però il nuovo tentativo da lui fatto colla sua appellazione aveva agli occhi della Legge un oggetto riprovevole nel merito della pretensione, quello cioè di sostenere un'ingiustizia;

Che se il Canepari avrebbe avuto anche senza il concorso della nullità della sentenza pretoria il diritto di appellarsene, perchè la Legge permette, fuori dei casi da lei eccettuati, nuove disamine delle controversie decise in prima istanza, però egli, trovatasi poi dai Giudici di appello ingiusta la sua pretensione, avrebbe dovuto sostenere la condanna nelle spese del primo giudizio, aggiuntevi quelle del secondo, non ostante che, col promuovere quest'ultimo, egli non avesse fatto che usare del diritto di appellazione accordatogli dalla Legge, e ciò perchè la Legge nel permettere le appellazioni, non disobbliga punto gl'ingiusti pretensori dal rifonder tutte le spese fatte per essi sostenere ai loro avversarj;

Che se oltre il diritto generale di appellare dalle sentenze di prima istanza, toltone le eccettuate, concorreva nel caso attuale anche il diritto speciale del Canepari nascentegli dalla nullità della sentenza pretoria, neppure questo speciale suo diritto lo disobbligava dal rifondere

all' Adorni le spese di prima istanza, e perchè è sempre vero che la sua pretensione contro di lui, che formava il soggetto principale del giudizio, era ingiusta, sebbene il Pretore l'avesse dichiarata tale con una sentenza nulla, e perchè la nullità di questa sentenza pretoria non era che un mezzo di più per usare del diritto generale di appellazione, la quale non cambia l'ingiustizia della pretensione, e perchè finalmente se Canepari aveva diritto di far dichiarare la nullità della sentenza pretoria, onde schivare gli effetti di un atto esecutivo, qual si è una sentenza valida passata in giudicato, è sempre vero che la sua pretension principale contro l'Adorni era ingiusta, e ch'egli avrebbe dovuto e non promoverla, e, promossala, non sostenerla con un giudizio di appellazione, ma receder da lei onninamente;

Che collo spirito di queste massime è dettato l'art. 613 del Codice di processura civile. Questo articolo ha per soggetto principale il caso di un'appellazione appoggiata al mezzo speciale della nullità della sentenza definitiva per difetto di forma, o per altro motivo, ed anche al mezzo generale della pretesa sua ingiustizia, e supponendo che una tale sentenza venga rivocata ed annullata, come lo deve essere, per siffatta nullità, ordina che venga deciso il merito della causa colla stessa sentenza annullatrice della prima, qualora però essa causa si trovi in istato di esser decisa, e così vuole che venga giudicato l'altro fondamento dell'appellazione, la pretesa ingiustizia di essa prima sentenza. Considera quindi, che l'appellante riesca parte vincitrice nel primo suo intento di fare dichiarare nulla la sentenza da cui ha appellato,

e con questo carattere necessario di parte vincitrice lo sottopone al giudizio contestuale sul secondo suo mezzo fondato sulla pretesa ingiustizia;

Che se questo mezzo si trovi insussistente perchè sia giusta l'opinione esposta nella prima sentenza nulla, l'articolo suppone, come deve, che i Giudici di appello dieno un giudizio pari a tale opinione, e in questa supposizione determina il destino delle spese di prima istanza, e nel determinarlo segue le massime sovraesposte della retta ragione, ridotte in legge positiva dagli anteriori art. 512 e 607 citati da principio, condannando in esse spese chi ha sostenuto l'ingiustizia, e invano è risultato parte vincitrice nel primo mezzo di sua appellazione, in quello cioè della nullità della prima sentenza;

Ch'egli è ben vero che l'intimato in appello, il quale ha avuto favorevole l'opinione dei primi Giudici, e insieme quella dei secondi, riesce poi nella sostanza parte vincitrice contro l'appellante; ma l'art. 613 ha avuto per soggetto principale della sua disposizione la revoca e l'annullazione della sentenza prima per difetto di forma,. od altro pari portante nullità, e quindi il carattere con cui esso articolo ha risguardato l'appellante, che ha ottenuto tal revoca ed annullazione, è carattere dominante in tutta la sua disposizione, di maniera che, considerato tal appellante necessariamente nel punto principale come parte vincitrice, lo ha indicato con tal carattere anche nel punto secondario, ove lo suppone perdente sul merito, qual se lo avesse indicato colle parole di - *parte appellante* -;

Che poi, quand' anche considerar si volesse che l'art. 613 avesse riguardato due parti vincitrici, cioè l'appellante, quanto al mezzo della nullità, e l'intimato, quanto al merito, ed avesse voluto per ignoti motivi superiori togliere a questo secondo il diritto inerente alla sua sostanziale vittoria, e datogli dalla retta ragione e dagli art. 512 e 607, quello cioè di ottenere il rimborso delle spese ingiustamente sofferte, lo avrebbe detto in que' termini indubitati che sarebbero stati necessarj ad una tanto singolare disposizione, ed avrebbe dichiarato tra le due parti vincitrici, che necessariamente s' incontrano in questi casi, cioè la parte vincitrice sul punto della nullità, e la parte vincitrice sul merito, che esso intende di parlare di questa seconda, non ostante che l'ovvio intendimento s' indirizzi soltanto alla prima;

Che dunque, abbenchè la parte Adorni sia rimasta vincitrice nel merito della causa, rettamente i Giudici di appello hanno inteso essere il Canepari quella parte vincitrice che l'art. 613 assoggetta alle spese di prima istanza; e quindi, ben lungi ch' essi abbiano violato un tale articolo, vi si sono anzi saggiamente conformati.

Per questi motivi il Tribunale supremo, sentite le conclusioni dell' Assessore Fochi facente le veci di Procuratore generale di S. M., e senz' occuparsi di altre quistioni a vicenda promosse, rigetta il ricorso di Fortunato Canepari per la revisione della parte di sentenza proferita in grado di appello dal Tribunale civile e criminale di Parma li 9 febbrajo 1825, con cui egli è stato condannato nelle spese di prima istanza a favore di Domenico Adorni intimato.

Condanna lo stesso Canepari nelle spese del presente giudizio da liquidarsi dal Cavaliere Consigliere Godi Relator della Causa.

12 gennajo 1826.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
RELAT. CAV. GODI

CONSIGLIERI.

NOTA

È questa la Decisione, che indicai nelle Note al numero XXXIII. della Raccolta 1824-1825, pag. 457.

La prima parte dell'art. 613 considera isolatamente la sentenza definitiva de' primi Giudici come annullata da' Giudici di appello o per difetto di forma o per altro motivo; ed è evidente, che allora la *parte vincitrice* è quella cui riesce di far annullare la sentenza, e così l'appellante.

Con questa idea dell'appellante, *parte vincitrice*, passa l'art. 613, nella seconda parte, a considerare, che la sentenza de' primi Giudici venga annullata per difetto di forma o per altro motivo, ma si confermi sul merito. Vi sono qui propriamente *due parti vincitrici*, ma già l'idea della parola è fissata nella mente, in rispetto a chi vince per la forma.

N.° X

CAUSA CIVILE

Ricorso della Domenica Piazza Tebaldi
e di suo marito
contro Pietro dall' Argine

1.° MINISTERO pubblico - Curatore alla lite - Ordine pubblico - Procuratore del Governo.
2.° SENTENZA - Deposizioni de' testimonj - Menzione.
3.° SENTENZA - Decisione implicita - Ommissione di giudicare.
4.° SENTENZA - Dichiarazione di fatto - Interesse - Marito - Vantaggio.
5.° SPESE - Arbitrio - Compensazione.
6.° COPIA - Originale - Sottoscrizione - Verificazione.

CODICE CIVILE

Art. 55. *Negli atti giudiziali, in cui gl' interessi del marito potessero essere in opposizione con quelli della moglie, non basta il consenso del marito, ma il Giudice inoltre provvede, come è detto nell' art.* 53 (colla nomina di un curatore a lite).

Art. 56. *Negli atti estragiudiziali, ne' quali il marito avesse direttamente o indirettamente*

interesse, la moglie non avrà bisogno del consenso del marito, ma non potrà contrattare senza ordinazione del Pretore del proprio domicilio.

Art. 1286. *I contratti fatti dai minori, dagl' interdetti e dalle donne maritate senza il concorso delle legittime solennità, possono a loro richiesta essere rescissi.*

. . . .

Art. 1619. *È proibito l' impiego del denaro ad interesse o senza, formato o in tutto o in parte col valore di cose mobili di qualunque specie, eccettochè o dalla privata scrittura, che abbia data certa, o dall' atto pubblico dell' impiego non sia provato.*

. . . .

Che i mobili sieno stati stimati distintamente a capo per capo da due periti ecc.

Art. 1620. *Ancorchè apparisca dall' atto pubblico o dalla privata scrittura, che l' impiego è stato fatto con solo danaro, potrà il debitore farlo dichiarar nullo col mezzo di prove contrarie, ed anche col deferire il giuramento decisivo.*

. . . .

Art. 2299. *Anche ne' casi, in cui la Legge richiede la scrittura per prova, semprechè non si chiegga esclusivamente un atto pubblico, si ammettono i testimionj, quando vi sia un principio di prova per scritto.*

. . . .

Codice di procedura civile

Art. 80. *Si può domandare la revisione ne' seguenti casi.*

. . . .

6.° *Quando siasi ommesso di giudicare sopra alcuno dei capi della dimanda.*

Art. 90. *Essi* (i Procuratori del Governo) *debbono essere sentiti in tutte le cause che riguardano*

1.° *L' ordine pubblico . . . .*

6.° . . . . *tutti coloro che vengono rappresentati da un curatore . . . .*

. . . .

Art. 308. *Quando il reo neghi che la scrittura a lui attribuita sia sua . . . . il Tribunale ne ordina la verificazione . . . .*

Art. 514. . . . . *Il Tribunale può ordinare la compensazione delle spese o intera o parziale, se le Parti soccombono respettivamente in qualcuno de' punti di controversia. (Art. 131 Cod. fr. proc. civ.).*

Art. 571. *Alloraquando la sentenza sia inappellabile non si forma processo dell' esame: soltanto vien fatta menzione nella sentenza dei nomi, cognomi, della professione dei testimonj e del giuramento da essi prestato e del risultamento delle loro deposizioni.*

Massime.

1.° *Perchè il Procuratore del Governo debba essere necessariamente sentito nelle cause a forma dell' art. 90 del Codice di processura civile non basta, che si tratti di applicare delle leggi* di ordine pubblico, *o che una delle Parti sia* assistita *da un curatore.*

Quando l' azione compete direttamente *anche al Procuratore del Governo; o quando una delle Parti è* rappresentata *da un curatore, allora è caso, che il Ministero pubblico sia sentito.*

2.° *Il risultamento delle deposizioni de' testimonj, del quale l'art.* 571 *del Codice di processura civile vuol fatta menzione nelle sentenze inappellabili, è bastantemente enunziato col dirsi nella sentenza, che con quelle deposizioni nulla fu provato, o non fu abbastanza provato.*

3.° *Quando è rigettata la domanda principale sul merito, è implicitamente deciso, che le prove o le verificazioni proposte si reputano o inammissibili, o inconcludenti; tanto più, se i Giudici hanno ciò espresso ne' motivi.*

4.° *È decisione di mero fatto il dichiarare, che il marito non ha avuto interesse in un contratto di sua moglie.*

Il marito ha interesse *nel contratto della moglie a senso dell' art.* 56 *del Codice civile, sol quando da quel contratto ritrae qualche* vantaggio.

5.° *La compensazione delle spese, o intera o parziale, è cosa dipendente affatto dall' arbitrio de' Tribunali.*

Non deve essere in facoltà di una delle Parti il ritardare all' altra il conseguimento delle spese fatte da questa nel giudizio.

6.° *Se in una copia non si trova la menzione delle sottoscrizioni necessarie, si deve ordinare la verificazione sull' originale di questa circostanza sull' asserzione di una delle Parti, che le sottoscrizioni esistono.*

F a t t o.

Da Atto pubblico risultava che la Domenica Piazza moglie Tebaldi, autorizzata da suo marito, si costituiva debitrice, verso Pietro Dall' Argine negoziante, della somma di lire vec-

chie 2000, e prometteva restituirla entro un certo tempo. La numerazione del denaro dicevasi fatta ai *conjugi Tebaldi*, ed il marito si obbligava solidariamente alla restituzione; il fondo ipotecato a sicurezza del Dall'Argine era proprio della Domenica.

Spirato il tempo prefisso alla restituzione, il Dall'Argine introdusse giudizio davanti il Pretore. L'eccezione de' conjugi Tebaldi fu che il debito venne costituito non già per denaro, come diceva il rogito, ma per mercanzie ricevute; pretendevasi quindi che il contratto fosse nullo comechè mancante de' requisiti voluti dall'art. 1619 del Codice civile. Aggiungevasi che il contratto doveva rescindersi, perchè la Tebaldi non era stata autorizzata a farlo dall'ordinazione pretoria. La Domenica Piazza Tebaldi fu assistita da un curatore in quel giudizio, quasi che gl'interessi di lei potessero essere in opposizione con quelli del marito.

Il Pretore condannò la Piazza Tebaldi al pagamento.

Sull'appello si ripeterono le stesse eccezioni; si fecero ammettere ed esaminare alcuni testimonj per provare che il debito era stato contratto per merci; si produsse una nota di mercanzie che si allegò scritta dallo stesso Dall'Argine, al quale si disse di voler deferire il giuramento in rispetto a certa partita.

Il Tribunale civile e criminale di Parma, Sezione civile, nella qualità di Tribunale d'appello confermò la sentenza del Pretore, e condannò i conjugi Tebaldi in tutte le spese.

Il ricorso de' Tebaldi in revisione fu appoggiato a sei motivi che si riferiscono e si valutano nella Sentenza.

Motivi e Decisione.

Quanto al primo motivo, che nelle conclusioni dei Ricorrenti è collocato in secondo luogo, ed è derivato dal non essere stato sentito il Procuratore del Governo nel giudizio d'appello, tuttochè la causa *riguardasse all' ordine pubblico,* perchè trattavasi di riconoscere se la cessione, fatta dalla Domenica Piazza Tebaldi al Dall' Argine, ascrivere si dovea alla classe de' contratti proibiti, e dichiarati nulli dagli articoli 1619 e 1620 del Codice civile, e riguardasse una *persona assistita da curatore,* giacchè nel detto giudizio interveniva un curatore speciale dato dal detto Tribunale alla Piazza Tebaldi, pretendendosi che per ciò sieno stati violati gli art. 90 n.° 1 e 6, e 485, 523 n.° 4, e 153 del Codice di processura civile:

Considerando, che il distintivo caratteristico delle Cause d'ordine pubblico, in cui a forma dell' art. 90 n.° 1 del Codice di processura civile deve essere sentito il Procuratore del Governo, non può essere determinato dalla sola circostanza, che vi si tratti di applicazione di leggi d'ordine pubblico;

Che difatti, sebbene sieno leggi d' ordine pubblico quelle che riguardano all' interesse del Patrimonio dello Stato, de' Comuni, de' pubblici stabilimenti, quelle che sono relative allo stato della persona, e quelle che determinano la competenza de' Giudici, tuttavia il Legislatore, volendo che nelle cause in cui si trattasse dell' applicazione di siffatte leggi, fosse sentito il Procuratore del Governo, lo ha nel detto articolo 90 del Codice di processura civile espressamente prescritto; ed ha con ciò manife-

stata la sua intenzione di non avere comprese tali cause del Patrimonio dello Stato, de' Comuni ed altre tra quelle risguardanti all'ordine pubblico, in cui aveva ordinato collo stesso art. 90 che fosse sentito il Procuratore del Governo. Quindi, quand'anche la disposizione degli art. 1619 e 1620 del Codice civile potesse riputarsi legge d'ordine pubblico, non riguarderebbe per ciò all'ordine pubblico la Causa in cui si facesse questione sull' applicazione di questi articoli, e non sarebbe quindi necessario di sentire in essa il Procuratore del Governo, in esecuzione dell'art. 90 n.° 1 del Codice processura civile;

Che inoltre nel successivo art. 92, dove si prescrive il modo con cui i Procuratori del Governo esercitano le loro funzioni, essendo dichiarato che queste si esercitano in via di requisizione, eccettochè nelle Cause riguardanti all'ordine pubblico, in cui possono esercitarvi anche in via d'azione, risulta chiaro essere stato mente del Legislatore di riguardare d'ordine pubblico quelle sole Cause in cui l'azione è concessa tanto ai privati, quanto al Procuratore del Governo, e che quindi quest'ultimo deve essere sentito in queste Cause, ove promosse vengano dai privati;

Che in conseguenza i Procuratori del Governo, non essendo autorizzati ad esercitare il loro ministero in via d'azione nelle Cause aventi per iscopo di fare annullare un contratto fatto in contravvenzione degli art. 1619, 1620 del Codice civile, quale si pretendeva essere la cessione fatta al Dall'Argine dalla Piazza Tebaldi, la Causa da lei promossa per fare dichiarare nulla siffatta cessione non può comprendersi tra quelle risguardanti all' ordine pub-

blico, ed in cui, perchè tali, giusta l'art. 90 n.° 1 del Codice di processura civile, deve esser sentito il Procuratore del Governo (1);

Considerando poi, che sono cose essenzialmente diverse tra loro il rappresentare in giudizio una persona, e l'assisterla, giacchè la prima riguarda colui che deve essere rappresentato nell'assoluta impossibilità di sostenere i proprj diritti, mentre riputandone non del tutto incapace la persona che vuole assistita, supplisce all'imperfetta di lei capacità col darle un assistente che ne diriga le operazioni (2), ed in conseguenza di ciò il rappresentante interviene in giudizio egli solo, mentre la persona dell'assistente non toglie la necessità dell'intervento della persona assistita: il rappresentato non può fare utilmente alcuno tra gli atti giudiziali, de' quali tutti è incaricato il suo rappresentante, mentre la persona assistita deve necessariamente intervenire in giudizio, e concorrervi col suo assistente a tutti gli atti che fatti soltanto dall'uno o dall'altro sarebbero di niun valore, e perciò tanto nel Codice civile, quanto in quello di processura civile, veggonsi con precisione distinti i casi in cui la Legge ingiunge la piena rappresentanza d'una persona, da quelli in cui la vuole soltanto assistita;

Che, attesa l'indicata essenziale diversità, non potendosi le disposizioni della legge relativa alle persone rappresentate estendersi a quelle che vi sono soltanto assistite, e prescrivendosi costantemente ne' menzionati Codici, che la donna maritata esser deve assistita in giudizio dal marito, o da un curatore speciale, nè trovandosi mai stabilito che essa vi sia da quest' ultimo rappresentata, non deve estendersi

alle cause, che la riguardano, la disposizione dell'art. 90 n.° 6 del Codice di processura civile, ov'è ingiunto che debba sentirsi il Procuratore del Governo nelle cause che riguardano bensì le persone rappresentate da un curatore, ma non le persone che da un curatore sono assistite;

Che la Piazza Tebaldi, essendo intervenuta col mezzo del suo Causidico nel giudizio d'appello promosso contro il Dall'Argine, ed essendovi stata assistita, ma non rappresentata dal curatore, non vi si doveva, a forma del citato art. 90 n.° 6, sentire il Procuratore del Governo.

Quanto al secondo motivo, che nelle conclusioni del Ricorrente è riferito in terzo luogo, ed è tratto dal non essere fatta menzione nell'impugnata sentenza del risultamento delle deposizioni de' testimonj esaminati all'udienza nel giudizio d'appello; menzione che in essa far si dovea a forma dell'art. 571 del Codice di processura civile, essendo la medesima inappellabile, e proferita in una causa d'appello da sentenza pretoria, ed essendo tale menzione un requisito costitutivo dell'essenza e della prova della sentenza medesima:

Considerando, che *la Legge non determina punto di quali risultamenti di deposizioni di testimonj ella intenda parlare;* che però il fare esse deposizioni o non fare una prova è il risultamento ultimo, e il solo valutabile pel quale esse sono state chieste e ordinate; per lo che si soddisfa al vóto della Legge, di cui nell'art. 571, subito che si dichiara dai Giudici, che chi ha intrapresa la prova con tali deposizioni ne ha, o non ne ha altrimenti ottenuto il risultamento, che si era proposto;

Che in fatto sussiste, che i Giudici hanno fatta menzione nella loro sentenza ora impugnata, che gli appellanti Tebaldi Piazza non hanno fatta la prova del loro assunto, e ne' fogli inseriti in tale sentenza si legge che la prova essi l'avevano intrapresa anche col mezzo degli esami de' testimonj ivi indicati in modo speciale, e realmente esaminati, e però colla menzion or or detta e fatta dai Giudici si è adempita la prescrizione dell'art. 571;

Quanto al terzo motivo indicato nelle conclusioni sotto il N.° quattro, e dedotto dall'avere i Giudici d'appello ommesso, nell'impugnata sentenza, di giudicare sulla dimanda loro fatta dai Ricorrenti, che venisse ordinata la verificazione della nota con cifre numeriche da essi prodotta, e pretesa scritta dal dall'Argine, e dall'avere con ciò violata la disposizione dell'art. 80 n.° 6 del Codice di processura civile, e dall'avere pure violato l'art. 2299, §. 2 del Codice civile, e 308 del Codice di processura civile, avendo ne' motivi della sentenza medesima canonizzata la massima, che, anche risultando tale foglio scritto dal dall'Argine, non proverebbe cosa alcuna contro di lui, perchè mancante di firma:

Considerando che i Giudici d'appello, nel rigettare coll'impugnata sentenza la domanda principale de' Ricorrenti, hanno pure tacitamente deciso, che la domandata verificazione della scrittura di detta nota non poteva aver luogo, e che una tale intenzione di que' Giudici è comprovata dal motivo premesso al dispositivo di quella sentenza, dicendosi in esso, che i medesimi riputarono inconcludente la detta verificazione, e quindi non sussistendo l'obbiet-

tata ommissione preveduta nell'art. 80, n.° 6 del Codice di processura civile non v'ha luogo per questo motivo alla revisione della sentenza impugnata;

Che la disposizione dell'art. 308 del Codice di processura civile, essendo subordinata alla regola generale di diritto, che deve ammettersi una prova sol quando essa venga giudicata utile e concludente; i Giudici di appello, avendo opinato, com'è detto ne' Motivi, che la nota ancorchè scritta di mano di Pietro Dall'Argine non proverebbe cosa alcuna contro di lui, e che quindi era inutile il farne la verificazione, potevano e dovevano rigettare la domanda di detta verifica senza contravvenire al detto art. 308 del Codice di processura civile;

Che due circostanze dovendo concorrere, affinchè uno scritto privato possa riputarsi atto a somministrare un principio di prova, e vale a dire: 1.° che provenga da quello contro cui si propone, e 2.° che renda verosimile il fatto allegato; se que' Giudici avessero dichiarato essere in qualunque caso assolutamente necessaria la firma della persona da cui emana lo scritto, onde contro di lui somministri un principio di prova, avrebbero per avventura erroneamente interpretata la disposizione dell'art. 2299 del Codice civile: ma eglino vanno esenti da questa taccia, essendosi riferiti soltanto allo scritto di cui si chiedeva la verificazione, e giudicando che, per la mancanza della firma di Pietro Dall'Argine e di qualunque dichiarazione, quello scritto era insufficiente a rendere verosimile il fatto allegato dagli attori.

Quanto sia al quarto motivo indicato nelle conclusioni al n.° 5 dedotto dal non essere

stata rescissa nell'impugnata sentenza, a termine dell'art. 1286 del Codice civile, dietro la dimanda della Piazza Tebaldi, la cessione da lei fatta al Dall'Argine; cessione rescindibile per non esservi stata la Piazza Tebaldi autorizzata dall'ordinazione pretoria, che era necessaria nel caso giusta l'art. 56 del Codice civile, non potendovi essere autorizzata dal marito che in tale cessione risulta interessato per avere egli colla moglie ricevuto il prezzo della cessione, e per essersi reso di lei garante solidale:

Considerando che il Tribunale civile e criminale nell'avvisare colla sua sentenza d'appello, che Antonio Tebaldi non aveva interesse nella cessione fatta dalla moglie al Dall'Argine, proferì sopra una questione di mero fatto il suo giudizio, che parlando in massima non può essere soggetto alla censura del Tribunale di revisione, e che decidendo dietro tale suo avviso non può essere stata necessaria l'ordinazione del Pretore per avvalorare la detta cessione, e questa essere stata convalidata dall'assenso del marito, non ha altrimenti violato i due articoli del Codice civile invocati dai Ricorrenti;

Che dall'essere stato detto nell'atto di cessione, che il prezzo della medesima era stato pagato ai conjugi Piazza Tebaldi, non ne deriva necessariamente la conseguenza, che al marito Tebaldi sia pervenuta una parte del detto prezzo, e che quindi l'avviso del Tribunale d'appello non avervi avuto esso marito alcun interesse sia in contraddizione col fatto risultante dall'istromento di cessione; giacchè, spettando a quel Tribunale esclusivamente l'interpretazione dell'espressioni contenute nel detto istromento, poteva egli senza incorrere la censura

del Tribunale supremo giudicare, che con esse espressioni enunciandosi il pagamento fatto dal cessionario Dall'Argine, e dicendosi in seguito, che i detti conjugi fecero al Dall'Argine le fini e *quietanza* del detto prezzo, si volle indicare solamente, che i pagamenti erano stati eseguiti, presenti tanto la moglie, quanto il marito, ciascheduno con que' rispettivi caratteri coi quali si erano enunciati nel principio dell'istromento, cioè la moglie per ricevere il denaro e farne quietanza, ed il marito per autorizzarla a questi atti; ma non già che il prezzo sborsato pervenne in qualche parte alle mani del marito; il che poi, quand'anche fosse, non avrebbe indotto quell'interesse nella cessione, che avesse impedito al marito di autorizzare la moglie;

Che poi il Tribunale d'appello ha rettamente interpetrato l'art. 56 del Codice civile ritenendo, che in esso la parola *interesse* equivale a *vantaggio*, e che perciò giusta quell'articolo il marito è inetto ad avvalorare col suo assenso que' soli atti della moglie da cui ridondi al di lui patrimonio qualche vantaggio diretto o indiretto, giacchè in essi può facilmente temersi, che il marito, dimentico del dovere ingiuntogli dall'art. 50 del Codice civile, di assistere e proteggere la moglie, ed abusando della maritale influenza e della inesperienza di lei, s'induca a trascurarne, o ad impedirne l'utilità per avvantaggiare sè stesso (3);

Quanto sia al quinto motivo, che nelle conclusioni dedotte all'udienza è riferito in sesto luogo, ed è derivato dall'avere il Tribunale d'appello nell'impugnata sentenza definitiva condannati i Ricorrenti nelle spese consideran-

doli soccombenti, sebbene nella precedente sentenza del 25 febbrajo 1824 gli avesse ricevuti appellanti, ed avesse ordinata la prova per testimonj, da essi dimandata anche avanti il Pretore e da esso negata, e sebbene avesse loro riservato il diritto di deferire il giuramento decisivo relativamente ad un capo della dimanda, e dall'essersi quindi in essa sentenza definitiva violati gli art. 512 del Codice di processura civile e 1620 del Codice civile:

Considerando non sussistere altrimenti, che nell'impugnata sentenza sia stato violato l'art. 1620 del Codice civile, giacchè non fu in essa rigettata alcuna domanda di prova, se si eccettui la verificazione della scrittura della nota con cifre numeriche pretesa fatta dal Dall'Argine; verificazione che il Tribunale non poteva ordinare, come sopra si è detto, giudicandola inconcludente;

Che, sebbene nella sentenza del 25 febbrajo 1824 il Tribunale civile e criminale avesse fatta ragione alla dimanda incidente de' conjugi Tebaldi diretta a far ammettere l'esame de' testimonj a prova di fatti da essi articolati, tuttavia da tale esame non essendo stati, giusta ciò che ne dice il Tribunale, provati detti fatti, i Ricorrenti rimasero soccombenti nella loro dimanda principale, tanto in prima, che in seconda istanza, e perciò a termine dell'art. 512 del Codice di processura civile essere devono condannati nelle spese;

Che, se per essere stati vincitori i Ricorrenti nella detta dimanda incidente, il Tribunale avrebbe potuto a termine dell'art. 514 del detto Codice di processura ordinare la compensazione delle spese o intiera o parziale, non può egli

tuttavia tacciarsi di aver violato il detto art. 514, non essendo in esso ingiunta la detta compensazione, ma sendovi solamente accordato al Tribunale l'arbitrio di ordinarla;

Che alla condanna nella totalità delle spese non poteva essere d'ostacolo la sospensione della sentenza definitiva relativamente a vecchie lire duecentocinquanta, rapporto alle quali, oltre la nullità del contratto per mancanza dell'ordinazione pretoria, i Ricorrenti avevano allegata la simulazione del pagamento; sospensione derivante dalla riserva, loro accordata dal detto Tribunale, di deferire su ciò alla Parte contraria il giuramento decisivo; giacchè il partito di detto giuramento, essendo stato accettato da Pietro Dall'Argine mentre pendeva la causa avanti il Pretore, e non essendosi curati i Ricorrenti nè allora, nè poi, di deferirglielo, riservandosene soltanto il diritto; e così avendo col loro fatto cagionata una tale sospensione e deferita la discussione relativa alla pretesa simulazione del detto pagamento ad altro giudizio, non era giusto, che per un loro capriccio il Dall'Argine rimanesse in isborso delle spese che poi gli Appellanti avrebbero potuto, e potrebbero ricuperare, almeno in parte, secondo il successo di tale delazione di giuramento. Una massima diversa aprirebbe un facile adito ai litiganti di eludere la disposizione del citato art. 512 col dedurre un motivo a sostegno della loro dimanda od eccezione, e riservarsi in seguito di discuterlo in altro giudizio;

Quanto al sesto motivo, che trovasi riferito in primo luogo nelle conclusioni dedotte all'udienza, e derivato dall'essere inseriti nell'impugnata sentenza i fogli che contengono le

conclusioni de' rispettivi Causidici colla trascrizione delle loro firme, ma senza la trascrizione della firma de' Giudici e del Cancelliere, e dell'essersi quindi violato l'art. 2 della Risoluzione Sovrana del 23 dicembre 1821, e l'art. 153 del Codice di processura civile:

Considerando che le sottoscrizioni de' Giudici e del Cancelliere ne' fogli separati portanti il fatto, le conclusioni e le questioni dedotte da' Causidici, i quali formano parte dell'originale della sentenza, sono prescritte dalla citata Risoluzione Sovrana a prova dell'identità de' fogli medesimi, e perciò la mancanza di quelle sottoscrizioni a termine dell'art. 153 del Codice di processura civile rende nulla la sentenza in cui que' fogli sono inseriti, senza che possa supplirvi la dichiarazione fatta dal Cancelliere nella copia della sentenza prodotta nanti questo Tribunale dalla parte dell' Avvocato Balesterieri-Faelli, in cni si certifica, che il fatto, le questioni e le conclusioni ivi inserite sono quelle stesse dedotte dai rispettivi Causidici;

Che essendo in essa copia trascritte letteralmente le sottoscrizioni apposte dai Giudici, e dal Cancelliere ai motivi, ed al dispositivo della sentenza, la mancanza della trascrizione delle firme de' Giudici, e del Cancelliere appiedi delle conclusioni, indicherebbe un forte argomento di *discretiva* valevole a far presumere la mancanza delle dette sottoscrizioni eziandio nell'originale;

Che però avendo la parte Dall'Argine asserito che nei fogli originali delle dette conclusioni esistono le sottoscrizioni de' Giudici, e del Cancelliere, sebbene non trascritte, nè mentovate

nella copia predetta, ed essendosi offerta di farne prova, non si può giudicare in fatto del valore di questo sesto motivo del ricorso, se prima non è giustificata l'esistenza, o la mancanza di dette essenziali sottoscrizioni;

Per queste considerazioni il Tribunale supremo, sentite le conclusioni dell'Assessore pel Procuratore generale prima di decidere sull'ammissione del ricorso dei conjugi Tebaldi Piazza, ordina, che il Dall'Argine entro 15 giorni da quello della significazione della presente sentenza faccia prova coi mezzi permessi dalla Legge, che i fogli contenenti le questioni e le conclusioni de' rispettivi Causidici, e che sono inseriti nell'originale della sentenza, contro cui è fatto il ricorso, sono sottoscritti dai Giudici che hanno proferita la sentenza medesima, e dal Cancelliere del Tribunale civile e criminale, a forma della Sovrana Risoluzione 23 dicembre 1821.

30 gennajo 1826.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
} Consiglieri.

NOTE

Cause d'ordine pubblico.

(1) Tutte le Leggi, quante sono, hanno per base fondamentale l'*ordine pubblico;* da poi che la stessa civile società, in cui e per cui le leggi si fanno, non ha per iscopo se non di promuovere l'ordine e mantenerlo a vantaggio di tutti e di ciascuno. Ragionando quindi, come i Difensori de' conjugi Tebaldi ragionavano, ne verrebbe, che niuna Causa potesse trattarsi in giudizio senza l'intervento ed il voto del pubblico Ministero, a motivo che in ciascuna Causa si tratta necessariamente dell'applicazione ed esecuzione di qualche legge.

Dopo l'enumerazione, che vien fatta dall'art. 90 del Codice di procedura civile de' casi ne' quali debbono essere sentiti i Procuratori del Governo, negli affari meramente civili, non è forse agevole l'indicare una specie in cui abbiano ad essere sentiti per ciò solo, che la Causa riguardi l'*ordine pubblico,* quando non fosse nelle *controversie matrimoniali,* sulla scorta dell'art. 184 del Codice civile francese ecc.

Il pubblico Ministero è in facoltà, ne' Tribunali inferiori, di prender parte in qualsiasi Causa. Ma io giudico difficile assai il far annullare un giudizio ed una sentenza, per la ragione che il Ministero pubblico non fu sentito; eppure doveva esserlo, perchè la Causa risguardava all'*ordine pubblico.*

Donne maritate. Capacità.

(2) Nell'Opuscolo II del volume 4 ho azzardato di negare, che il motivo, per cui la Legge vuole autorizzate, o assistite le donne maritate dal marito, oppure dalla giustizia, sia quello dell'incapacità o della quasi incapacità dell'intelletto. Fino a tanto che avrò sotto gli occhi tanti esempi di ottime madri di famiglia, non accorderò che le donne manchino di attitudine, in via di regola, pel maneggio degli affari; fino a tanto che vedrò le vedove madri e le avole essere tutrici de' loro figli o nipoti senza bisogno di conferma, e vedrò le

donne nubili o vedove libere affatto nella direzione delle loro sostanze, ripeterò sempre essere per lo meno fuor di proposito il dir cosa conducente a conchiudere, che il matrimonio trae o quasi trae di senno le femmine.

(3) Se la possibilità di profittare de' danari, che la moglie percepisce, debb'essere un impedimento a contrattare colla sola autorizzazione del marito, si rende quasi inutile la disposizione dell' art. 54 del Codice civile. Qual è il marito che non possa metter la mano sulle somme sborsate da un terzo alla moglie o per prestito, o per prezzo di vendita, o cose somiglianti a queste?

Serva la considerazione del Tribunale supremo, qui riferita, di commentario all'art. 56 del Codice civile e di aggiunta a quanto dissi nell'Opuscolo *sulla giurisdizione volontaria de' Pretori* pag. 74, 1824-1825 part. 2.

N.° XI

CAUSA CRIMINALE

Ricorso del Ministero pubblico contro D. G. Cassiere

AVVERTENZA

Cadrebbe qui la Decisione proferita nel dì 30 gennajo 1826, colla quale fu ammesso il ricorso del Vice-Procuratore Ducale presso il Tribunale civile di Parma nella causa di appello correzionale contro il Cassiere D. G.

Ho creduto far meglio unendo questa all'altra Decisione posteriore, che ha rigettato il ricorso di D. G. Quando quest'ultima verrà riferita, presenterà, corredata da tante altre cose, un colpo d'occhio di non lieve interesse; almeno io lo penso.

N.° XII

CAUSA CRIMINALE

Ricorso d' Ignazio Piga

PENA - Arma - Diminuzione di Pena.

CODICE PENALE

Art. 354. *Se taluno nell' intenzione soltanto di urtare, percuotere o ferire commetta un fatto più grave che sorpassi nelle sue conseguenze l' avuto disegno, egli incorrerà nella pena dovuta al fatto stesso diminuita da uno a due gradi*

. . . .

. . . .

Tale diminuzione non avrà mai luogo quando il delinquente, giusta la natura delle circostanze, avesse dovuto prevederne le gravi conseguenze.

MASSIMA.

La natura dell' arma con cui il delinquente urtò, o percosse, basta a far supporre che egli doveva prevedere le conseguenze che ne potevano nascere, ed a toglierlo dal benefizio della diminuzione della pena.

F a t t o.

Il fatto ed i motivi del ricorso appariscono chiaramente dalla sentenza.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 432, 448 e 449 del Codice di processura criminale, e gli art. 315 e 354 del Codice penale:

Considerando che nella impugnata sentenza viene esposto avere il ricorrente Piga dato al Cariatta, che si difendeva col badile, un colpo al petto colla bocca del fucile con animo di urtarlo e percuoterlo, essersi il fucile scaricato in quel mentre ed avere prodotta al Cariatta stesso una pericolosa ferita al costato destro, in conseguenza della qual esposizione il Tribunale di Piacenza ha poi condannato lo stesso Piga alla reclusione senza la diminuzione da uno a due gradi, a termine dell' eccezione portata dall' art. 354 del Codice penale;

Che l' atto solo di dare tal colpo impetuoso basta a poter far supporre che l' autore di esso dovesse prevedere le conseguenze che ne derivarono; ed il Tribunale, ciò supponendo, e dichiarando in conseguenza, che la pena dovuta al fatto criminoso di cui sopra non poteva essere diminuita, non ha malamente qualificato tal fatto, e vi ha giustamente applicata la pena;

Che quindi non sussiste il motivo del ricorso dedotto dalla pretesa violazione dell' art. 414 del Codice di processura criminale e pretesa male applicazione dell' art. 354 del Codice penale;

Che poi il ricorso del Piga non è fondato sopra alcuno degli altri motivi annoverati nell'art. 432 di detto Codice di processura criminale come atti a dar luogo a revisione.

Rigetta il ricorso ecc.

20 Febbrajo 1826.

MONZA f. f. di Presidente.
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI } Consiglieri.
PAZZONI
Cav. GODI
FOCHI Assessore.

N.° XIII

CAUSA CIVILE

Vescovini e Ferretti sul merito

REVISIONE - Merito - Prove.

Codice di procedura civile

Art. 632. *Essendo ammessa la dimanda di revisione per motivi indipendenti da violazione di Leggi sopra la processura, si cita per trattare la causa sul merito.*

Questa senza ulteriore istruzione sarà decisa col solo esame degli atti de' giudizj anteriori e di quelli che si sono fatti dinanzi lo stesso Tribunale di revisione.

Massima.

L'art. 632 *del Codice di processura civile non si applica al caso in cui sia stato ammesso il ricorso sopra la mancanza ne' giudizj anteriori di operazioni o di fatti che non si possono più far seguire o giustificare avanti ad alcun altro Tribunale* - in altri termini - *Nel giudizio sul merito si ammettono le prove, anche non mai fatte, quando senza di loro il giudizio medesimo riuscirebbe illusorio ed inutile* - in altri termini ancora - *Nel giudizio*

sul merito si ammettono le prove anche non mai fatte, che sono di esso giudizio il compimento necessario.

FATTO.

I fatti della Causa furono narrati distesamente sotto il N.° XXIV della Raccolta vol. 3 (1824-1825) pag. 351 e seguenti, part. 1.

Giovanni Maria Ferretti diede cominciamento alla Causa sul merito col produrre alcuni documenti non prodotti ne' primi giudizj, e col deferire al Vescovini il giuramento su di alcuni fatti. Vescovini si oppose allegando la disposizione dell' art. 632 del Codice di processura civile.

Sul promosso incidente così pronunciò il Tribunale supremo:

MOTIVI E DECISIONE.

Considerando che il merito della Causa decisa dal Tribunale d'Appello colla sentenza del 17 gennajo 1825, contro la quale è stata accordata la revisione richiesta dal Prete Vescovini appellante, poi ricorrente in contraddizione di Giammaria Ferretti intimato e vincitore in appello, dipende dalle rispettive dimande ed eccezioni da esse Parti fatte e in prima istanza e in appello intorno all' oggetto principale della controversia:

Che la domanda fatta dal Ferretti avanti al Tribunale civile e criminale di Parma contro il Vescovini si fu che venissero confermati i sequestri fatti ad istanza di lui presso varj debitori del Vescovini medesimo, e che questi

venissero condannati a pagare al Ferretti le somme sequestrate, e ciò per essersi egli allegato creditore verso il Vescovini del prezzo totale di merci vendutegli a rogito Bassi 1.° marzo 1817;

Che le eccezioni del Vescovini si furono, tanto in prima istanza, come in appello, che le merci vendutegli non gli erano state consegnate se non se in parte, e perciò la dimanda della conferma dei sequestri e della conseguente condanna dei sequestratarj era irricevibile, e che, riguardo al prezzo di tutte le merci vendnte, questo non poteva pretendersi senza la consegna loro; e in fine (ma questo fu dimanda aggiunta dal Vescovini solamente in appello) che la vendita doveva dichiararsi risoluta appnnto per la mancanza della consegna totale;

Che la dimanda dell' attore Ferretti fu secondata, rigettate le conclusioni del Vescovini tanto dal Tribunale civile e criminale di Parma colla sentenza del 7 aprile 1824, come da quel d'appello colla qui sopra citata sentenza dei 18 gennajo 1825;

Che ammessosi dal Tribnnale supremo di revisione il ricorso del Vescovini contro questa sentenza dei 4 luglio 1825, e per l'illiquidità del credito Ferretti pel prezzo della porzion di merci da lui consegnate al Vescovini, e per la mancanza di disposizione valevole a non disgiungere il pagamento totale del prezzo chiesto dal Ferretti dalla consegna pur totale delle merci da lui vendute, spirati già i termini accordati al Vescovini a pagarlo, l'oggetto principale che forma il merito della causa, si è se abbiano o no a confermarsi i sequestri, e condannarsi i sequestratarj a pagare al Ferretti le somme sequestrate;

Che per la conferma e conseguente condanna de' sequestratarj, il Ferretti intende di rimuovere le tre opposizioni del Vescovini, l'una che il suo debito sarebbe illiquido, perchè illiquida si è la quantità della porzion di merci consegnatagli, l'altra che il pagamento del prezzo debb' essere contemporaneo alla consegna, e quello non si può dimandare se non facendosi la seconda, ed infine che la vendita è risoluta per la mancanza della consegna totale a tempo debito delle merci vendute;

Che come queste tre opposizioni del Vescovini appartengono al merito, cioè alla conferma o no de' sequestri, così allo stesso merito appartengono le repliche del Ferretti per rimoverle, cioè, la liquidazione, ch' egli si accinge a far seguire delle merci già consegnate, e le prove da lui allegate che legittimano in suo senso la mancanza del compimento della consegna, e quindi dimostrano inutile la disposizione che si è deciso avrebbe dovuto dare il Tribunale di appello per congiungere il pagamento del prezzo totale alla consegna pur totale delle merci vendute;

Che se, avendo per avventura il Ferretti i mezzi di far ora seguire la liquidazione della porzion di merci consegnate al Vescovini, la mancanza della quale liquidazione potrebbe determinare il Tribunal supremo a rivocare i sequestri, come lo ha determinato ad ammettere il ricorso, ed avendo per avventura lo stesso Ferretti i mezzi di dimostrare che a lui non si può opporre dal Vescovini la mancanza della consegna, sarebbe d'irreparabile suo pregiudizio, e ingiustamente lo sarebbe, s' egli non potesse valersi di tali mezzi, onde rimuovere le opposi-

zioni del Vescovini, compresa tra queste la dimanda della risolnzione della vendita;

Che realmente il Ferretti sarebbe costituito in una tale impotenza assoluta e perpetua di far seguire la liquidazione delle merci già consegnate, e del conseguente suo credito, e di fare la prova, che a lui non è opponibile dal Vescovini la mancanza della consegna totale per ogni effetto di ragione, se gli fosse interdetto di produrre avanti al Tribunale supremo i documenti e i mezzi valevoli e a liquidare e a far tali prove, giacchè questa liquidazione e queste prove il Ferretti non le potrebbe fare avanti ad alcun altro Tribunale, divenuti tutti incompetenti per essere la causa concentrata sul merito avanti al solo Tribnnale snpremo;

Che egli è ben vero, che l'art. 632 del Codice di processura civile prescrive, che avanti ad esso Tribunale supremo la causa sul merito s'abbia a decidere col solo esame degli atti de' giudizj anteriori, ma questa disposizione si deve necessariamente intendere non aver luogo quando la violazione della Legge, per cui è stato ammesso il ricorso, ed è stato riaperto il giudizio sul merito, è fondata sopra la mancanza ne' giudizj anteriori di operazioni, o di fatti, che non si possono più far seguire, o giustificare avanti ad alcun Tribunale, se nol si fa avanti il Supremo; il che appunto accade nel caso, di cui si disputa, nel quale la violazione di Legge, dichiarata dal Tribunal supremo colla sentenza 4 luglio 1825, è fondata sulla mancanza della liquidazione della porzione di merci consegnata dal Ferretti al Vescovini, e snlla mancanza di disposizioni atte a congiungere il pagamento del prezzo alla consegna;

Che a questa liquidazione delle merci sono conducenti tanto i documenti depositati per Ferretti nella Cancelleria del Tribunal supremo, e che non erano stati prodotti nei giudizj anteriori, e di cui nella significazione e citazione fatta all' Avvocato Mazza li 13 dicembre 1825 (Miel Usciere), come le dimande di ricognizione di scritture contenute nell' atto stesso e nelle conclusioni presentate all' udienza dei 29 dello stesso mese, e infine la delazione del giuramento decisivo fatta nell' atto stesso e nelle stesse conclusioni del Ferretti al Vescovini;

Che per conseguenza ingiustamente si è promossa dal Vescovini, colle conclusioni date nell' udienza medesima 29 dicembre 1825, la questione incidente alla principale, opponendosi non essere ammissibile nè la produzione di detti documenti, nè la dimanda di ricognizione di scritture, nè la delazione di giuramento decisivo, e richiedendosi che vengano rigettate le correlative dimande del Ferretti, e si ristringa la causa al giudizio principale sul merito;

Per questi motivi il Tribunale supremo, sentito l' Assessore Fochi pel Procuratore generale di S. M., e giudicando sull' incidente, primieramente dichiara ammissibile nel presente giudizio sul merito i documenti prodotti dal Ferretti depositati nella Cancelleria, e indicati nel suo atto di significazione e citazione all' Avvocato Mazza rappresentante il Vescovini in data dei 13 dicembre 1825 (Miel Usciere), quantunque alcuni di essi non sieno mai stati prodotti nei giudizj anteriori;

2. Ordina che il Vescovini riconosca o neghi, entro otto giorni da quello della significazione, la scrittura e la sottoscrizione delle due sen-

tenze l'una colla data del 26 febbrajo 1817 e l'altra con quella del 1 marzo 1817, di cui nel detto atto di significazione Ferretti all'Avvocato Mazza in data dei 13 dicembre 1825 ai n.ri 2 e 4, passato il qual termine senza risposta tali due scritte si avranno per riconosciute, ed in caso di negativa si procederà alla verificazione nelle debite forme;

3. Dichiara esservi luogo al giuramento decisivo deferito dal Ferretti al Vescovini nel detto atto 13 dicembre 1825, e nelle pur dette conclusioni 29 dello stesso mese, e quindi ordina che il Vescovini alla seconda udienza dopo la significazione di questa sentenza giurerà secondo la formola di cui appresso, e nei debiti modi.

4. Si riserva di decidere ciò che sarà di ragione dietro le ulteriori conclusioni delle Parti o di alcuna di esse.

Condanna il Vescovini nelle spese del presente incidente, da liquidarsi dal Consigliere Federici Relatore.

La formola del giuramento è come segue:
(si ommette).

27 febbrajo 1826.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA, MELEGARI, Relat. FEDERICI, BARBUGLI, GODI — Consiglieri
FOCHI Assessore.

Avvocati MAESTRI e MAZZA.

NOTA

Revisione sul merito. Prove nuove.

Nell'Opuscolo 3.° *Sulla pluralità de' suffragj*, che si legge nel vol. 2.° della Raccolta, ho manifestato il desiderio mio, che nella causa sul merito si rendesse lecito alle Parti di addurre e provare tutto quanto può addursi e provarsi in un giudizio di appello.

Ho sentita somma soddisfazione nel vedere che, nella causa di cui si tratta qui, il mio desiderio doveva recarsi a effetto per ragione di necessità e di giustizia.

L'art. 630 del Codice di processura civile ordina, che, ammessa la domanda in revisione per violazione delle leggi della processura, il processo si ricominci dal primo atto in cui la violazione si dichiara avvenuta. E perchè ciò? Certamente per la ragione che, troncata la processura a causa della nullità, non si potrebbe far diritto alle Parti come conviene, quando la processura non venisse ripresa e portata al suo termine.

Il caso di Vescovini e Ferretti è identico a questo, o poco diverso da lui.

Disse il Tribunale supremo nella decisione del 4 luglio 1825 sull'ammissione del ricorso, che il Tribunale d'appello avrebbe dovuto 1.° ordinare previamente una liquidazione del valore delle merci consegnate; 2.° ordinare che le Parti si mettessero in regola, quanto alle merci da consegnarsi, per non disgiungere il pagamento del prezzo dalla consegna delle cose vendute. Disse dunque in sostanza, che il processo, nello stato delle cose, non fu compito nè in prima istanza, nè in appello. Come farebbesi a giudicare rettamente sul merito di una controversia a processura non compita?

N.° XIV

CAUSA CIVILE

Ricorso di Pelizzari Lorenzo
contro Mattioli Giuseppe ed altri

AVVERTENZA

Questa Decisione, ch'è del 2 marzo 1826, si leggerà più oltre, unitamente a quella sul merito al N.° XXXVIII.

N.° XV

CAUSA CIVILE

Ricorso della Ferma-Mista
contro Tononi e Raggi

AVVERTENZA

Si ommette questa Decisione ch'è del 13 marzo 1826, perchè è fondata su due massime troppo evidenti, e così:

1.° che giusta gli art. 57 e 93 del Regolamento del 27 dicembre 1820 intorno alla processura sulle contravvenzioni alle leggi di Finanza non si ammette nelle cause relative, nè in prima istanza, nè in appello, nè per parte de' pretesi contravventori, nè per parte della Finanza medesima l'opposizione contro le sentenze contumaciali:

2.° che l'opposizione illegale, fatta cioè in onta delle disposizioni de' due succitati articoli non impedisce il decorso de' trenta giorni stabilito dall'art. 100 del medesimo Regolamento per ricorrere in revisione.

N.° XVI

CAUSA CIVILE

Ricorso di Varesi Giuseppe
contro la Cecilia Varesi-Oddi ed altri

1.° DOTE – Assegnazione – Dichiarazione di fatto – Fondo dotale – Permuta.
2.° SOLENNITA' – Donne – Eccezione – Interesse.
3.° CONTUMACIA – Dichiarazione.

LEGGI ROMANE
12 C. DE JUR. DOT., 26, 27 E 55 D. EOD.

DECRETI FARNESIANI
(del 26 ottobre 1585, e 14 novembre 1586) (1)

MASSIME.

1.° *Secondo le Leggi romane il fondo, assegnato alla donna in restituzione della sua dote pecuniaria, poteva divenire dotale. Se lo sia divenuto è una quistione di mero fatto.*

2.° *L'eccezione di nullità per difetto delle solennità volute da' Decreti Farnesiani ne' contratti delle donne compete a loro sole od ai loro eredi.*

(1) Si veggono nel volume 1824-1825 part. 2, pag. 48.

3.° *Non è necessario di dichiarare espressamente la contumacia; basta che questa sia indicata e ritenuta come esistente nella sentenza.*

FATTO.

Antonio Varesi nel dì 23 maggio 1781 a rogito Salsi ricevette e si obbligò di restituire la dote pecuniaria dell' Agnese Zurla moglie di Giacomo Varesi suo figlio.

Nel 20 aprile 1786 a rogito Costamezzana Antonio Varesi assegnò a Giacomo Varesi ed alla Zurla sua nuora una casa ed alcune pertiche di terra a titolo di pagamento e restituzione di quella dote.

Morti già i due conjugi Varesi-Zurla, la Cecilia e la Domenica loro figlie cedono nel 1802 e 1803 i loro diritti ereditarj sulla successione di Giacomo loro padre a Giuseppe Varesi che si trova poi posteriormente nel godimento della casa e terra assegnata come sopra da Antonio Varesi.

Li 9 marzo 1822 la Cecilia Varesi ed il padre e tutore de' figli minori della fu Domenica Varesi chiamano in giudizio davanti il Pretore Giuseppe Varesi, affinchè dimetta loro il godimento e possesso della casa e terra da lui tenute (dicono essi) in affitto, e spettanti alla successione della fu Agnese Zurla. Giuseppe Varesi oppone ch' egli è proprietario di que' beni comechè compresi nella successione di Giacomo Varesi, della quale gli sono state cedute le ragioni. Il Pretore si dichiara incompetente per trattarsi di quistione di proprietà.

Innanzi al Tribunale di prima istanza si pone la quistione „ Se i beni ceduti da Antonio „ Varesi coll'atto Costamezzana 20 aprile 1786

„ fossero divenuti di proprietà di Giacomo Va-
„ resi figlio, o dell' Agnese Zurla nuora di esso
„ Antonio „. Il Tribunale dichiara que' beni
di proprietà dell' Agnese. Il Tribunale d'appello
a tre voti, in contumacia degl' intimati, dice
ben giudicato.

Ricorso di Giuseppe Varesi:

1.° per violazione della L. 12 C. *de jur. dotium*, e de' Decreti Farnesiani del 26 ottobre 1585, e del 14 novembre 1586;

2.° per mala applicazione delle LL. 26, 27 e 55 ff. de jur. dot.;

3.° per isnaturamento del contratto 20 aprile 1786 nell' interpretarlo;

4.° per ommissione di giudicare sulla contumacia degl' intimati, siccome aveva richiesto l' appellante Varesi.

Il signor Procuratore generale di S. M. opinò, che dovesse rigettarsi il ricorso.

Motivi e Decisione.

Quanto sia ai tre primi motivi del ricorso fondati sulla pretesa violazione della legge 12 del Codice Giustiniano titolo *de jure dotium*, sulla pretesa mala applicazione delle leggi 26, 27 e 55 del Digesto dello stesso titolo *de jure dotium*, non che sulla pretesa violazione dei due decreti Farnesiani del 26 ottobre 1585, e 14 novembre 1586 relativi ai contratti delle donne, ed in fine sull' avere il Tribunale di appello snaturato il contratto di restituzione di dote seguito a rogito Costamezzana nel dì 20 aprile 1786 tra Antonio Varesi, e la fu Agnese Zurla di lui nuora, ed il fu Giacomo Giuseppe di lui figlio, marito della stessa Agnese:

Considerando che il Tribunale d'appello nella detta sua sentenza confermativa di quella del Tribunale civile e criminale di Piacenza 11 aprile 1823 ha pienamente adottati i motivi dei primi Giudici, senza aggiungerne nuovi, ed ha quindi ritenuto, come questi, che giusta la legge 26 e 27 del Digesto *de jure dotium* si può, in pendenza di matrimonio, da chi ha ricevuto la dote farne un' assicurazione speciale sopra di uno stabile, nel cui caso, qualora la moglie acconsenta di ricevere lo stabile in pagamento della sua dote costitnita in denaro, esso stabile diventa fondo dotale;

Che ha ritenuto altresì, che appunto allorquando Antonio Varesi passò a rogito Costamezzana 20 aprile 1786 ad assegnare a sua nuora Agnese Zurla ed a suo figlio Giacomo diversi stabili in restituzione delle rispettive loro ragioni dotali, risultanti da atto notarile Salsi 23 maggio 1781, ed altre, e gli assegnatarj gli accettarono in pagamento, seguì la trasmutazione della dote pecuniaria in un fondo dotale sopra una corrispondente parte di essi stabili assegnati;

Considerando che il Tribunale di appello ciò ritenendo ha, senza snaturarlo, interpretato il contratto Costamezzana, ed ha giudicato di un fatto che tutto è di sua competenza, ed immune della censura del supremo Tribunale, per non essersi, nell'interpretare la volontà delle Parti e nel determinare la natura dell'atto, seguite massime contrarie alla Legge;

Che la legge 12 del Codice Giustiniano sotto il titolo *de jure dotium*, la quale ne' Motivi vi si pretende violata, non dispone altrimenti del caso in cui le Parti abbiano voluta la tras-

mutazione, che potevan volere della dote pecuniaria in un fondo dotale [1];

Che dietro a ciò non sussistono nè la pretesa violazione di quest'ultima legge, nè la pur pretesa mal' applicazione delle altre sopra citate del Digesto;

Considerando poscia, che i Decreti Farnesiani sulle obbligazioni e contratti, che si fanno delle doti dalle donne maritate, vogliono le solennità per essi prescritte pel solo interesse delle donne, e quindi da queste sole, e dagli aventi-causa da loro, si può eccepire la nullità dei contratti seguiti senza tali solennità; per lo che nel caso attuale non poteva un tal difetto armarsi dal ricorrente Varesi non avente-causa dalle donne suddette Cecilia e Domenica pei beni della loro madre, e quindi non sussiste che siansi violati tali due Decreti [2].

Rispetto al quarto motivo di revisione, che verte sull'ommissione fatta dal Tribunale d'appello di dichiarare la contumacia dei detti Varesi-Oddi, e Zambianchi, come l'appellante aveva richiesto:

Considerando che nella prima parte della sentenza d'appello si dice, che gli stessi intimati Varesi-Oddi, e Zambianchi erano contumaci, e che nell'esposizione del fatto, che è parte della sentenza medesima, si legge che da essi intimati non era stato costituito Causidico; che ciò prova abbastanza, che quella fu contumaciale, e che non era necessaria una più precisa dichiarazione di contumacia;

Per questi motivi il Tribunale supremo, sentite le conclusioni del Procuratore generale di S. M., e dichiarata la contumacia de' conjugi Cecilia Varesi e Domenico Oddi e di Felice

Zambianchi qual padre e tutore come sopra, rigetta il ricorso interposto dal mentovato Giuseppe Varesi, e lo condanna nelle spesse da liquidarsi dal Consigliere Federici Relatore della Causa.

13 marzo 1826.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
MELEGARI
RELAT. FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
} CONSIGLIERI.

NOTE

(1) L. 12 C. de jur. dot. - *Ex pecunia dotali fundus a marito comparatus non tibi quæritur, cum neque maritus uxori actionem empti possit acquirere: at dotis tantum actio tibi competit* -.

Leggi romane.

L. 25 ff. eod. - *Ita constante matrimonio permutari dotem posse dicimus, si hoc mulieri utile sit: si ex pecunia in rem, aut ex re in pecuniam. Idque probatum est* -.

L. 26 eod. - *Quod si fuerit factum, fundus vel res dotalis efficitur* -.

L. 55 eod. - *Res, quæ ex dotali pecunia comparatæ sunt, dotales videntur* -.

La legge del Codice sembra opposta affatto alle leggi contenute nel Digesto.

Si osservi però, che nel caso della L. 12 il solo marito compra con denari dotali; non si sa neppure se si convenga nel contratto, che il fondo comprato diverrà dotale.

Nella succitata L. 55 del Digesto si fa uso della espressione modificativa *dotales videntur*, e nelle LL. 25 e 26 si dichiara valida la permuta del denaro dotale con un fondo, o del fondo dotale con denaro, se però siffatta permuta *riesca di utilità alla donna;* la qual cosa viene ripetuta nella L. 21 *ff. de pact. dotal.* ivi „ *Nam constat, posse inter uxorem et virum conveniri,* „ *ut dos, quæ in pecunia numerata esset, permutaretur* „ *et transferatur in corpora, cum mulieri prodest.*

Giurepru-denza che le concorda.

Dal complesso delle quattro leggi riferite qui sopra, e dalle altre a loro somiglianti, deducevano i Giureconsulti: 1.° che il marito non poteva da solo convertire la dote pecuniaria in un fondo, nè viceversa; 2.° che bisognava a tal effetto il concorso della moglie, fosse poi desso simultaneo o successivo; 3.° che non ostante il concorso suo poteva la moglie impugnare la permuta se le era stata dannosa. Si veggano Azon. ad L. 12, C. de jur. dot. Gratian. disc. for. 435. Rot. Rom. rec. part. 17 dec. 349. *Répert. univ. Dot* §. 10, ove si osserva, che in oggi a forma dell'art. 1553 del Codice civile (1340 *nostro*) non diviene dotale il fondo comprato coi denari dotali, se nel contratto di matrimonio non sia stato stipulato siffatto cangiamento.

Dovendosi la quistione promossa dal Varesi decidere co' principj delle Leggi romane, non poteva essere diversa da quella, che fu, l'opinione de' tre Tribunali giudicanti; poichè l'Agnese Zurla aveva accettato l'assegno del fondo in luogo del denaro dotale, nè essa o altra persona mai aveva mossa lagnanza di lesione o di pregiudizio qualsiasi.

Decreti farnesiani.

(2) Il Decreto del 26 ottobre 1585, che fu del Duca Ottavio, lo dice espressamente — *Contractus autem, distractus, conventiones, obligationes, et omnes alii actus prædicti aliter gesti et celebrati non valeant nec teneant, sed pro simulatis, fictitiis, meticulosis, et dolo extortis habeantur, simulatique, fictitii, meticulosi et dolosi sint et esse intelligantur ipso jure quantum ad personas, obligationem et præjudicium ipsarum mulierum* —. Il successivo Decreto del 14 novembre 1586, che fu del Duca Ranuccio, si riferisce pienamente a quanto, in questa parte, venne disposto nel primo.

N.° XVII

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Anguissola Pasquale

AVVERTENZA

Si trattava di una contravvenzione. Pasquale Anguissola comparve davanti il Pretore, e fu sentito in dibattimento. Il Pretore si riservò di proferire la sentenza nella prima udienza successiva, ed ordinò all'Anguissola di comparire in quel giorno senza bisogno di ulteriore citazione. Anguissola non comparve, ed il Pretore sentenziò in assenza di lui.

Anguissola dichiarò di ricorrere in revisione ventisette giorni dopo la sentenza pretoria.

Il supremo Tribunale dichiarò non ricevibile il ricorso, perchè la sentenza fu contraddittoria; quindi decorsero subito i dieci giorni per l'appello; poi decorsero dopo quelli i tre giorni pel ricorso.

N.° XVIII

CAUSA CRIMINALE

Ricorso del Ministero pubblico
contro Maggi Gaetano

1.° ABUSO di confidenza - Creditore - Furto.

2.° TRIBUNALE supremo - Fatto - Rimessa - Sposizione di fatto.

CODICE PENALE

Art. 418. *Il carpire con raggiri e maneggi l'altrui è truffa; il rivolgerlo a proprio profitto, quando già si abbia nelle mani con giusto titolo, costituisce l'abuso di confidenza.*

Sì la truffa, che l'abuso di confidenza entrano nella classe de' furti semplici.

Art. 453. *Chiunque nella qualità di privata persona avrà consumato, dissipato, alienato, o in qualsiasi modo rivolto a profitto proprio, e con danno del proprietario o possessore o detentore, robe ..... le quali ...... fossero state a lui consegnate coll'obbligo di restituirle, di presentarle, o di farne un uso o impiego determinato, sarà punito colla prigionia non minore di un mese. (Art.* 408 *Cod. pen. fr.)*

Art. 522. *Chiunque abbia usato violenza al debitore per costringerlo all'esecuzione di una obbligazione qualunque, sebbene legittima, se*

la violenza sia fatta con armi, ed accompagnata da percossa o ferita, sarà punito colla reclusione, salva la maggior pena che meritar potesse di per sè sola la percossa o ferita.

Art. 523. *Se nella violenza di cui nell' articolo precedente non sia intervenuta nè percossa nè ferita, il colpevole incorrerà la pena di prigionia.*

Se la violenza siasi fatta senza percossa o ferita, e senz' armi, la pena sarà quella della prigionia, non maggiore di un mese, oppur anche d' una multa non maggiore di 300 lire.

Massime.

1.° *La sottrazione o conversione clandestina a proprio profitto di oggetti mobili appartenenti ad altrui non cessa di essere delitto, per ciò solo che chi sottrae, o converte in vantaggio proprio que' mobili, è creditore del padrone di loro.*

2.° *Quando una sentenza criminale è nulla, perchè fondata su di una massima storta di diritto, il Tribunale supremo rimette la causa ad altro Tribunale criminale, se il fatto esposto nella sentenza può sembrare incompleto.* - In altri termini - *Il Tribunale supremo non giudica esso medesimo sul fatto esposto, se non quando è certo che la sposizione è perfetta.*

Fatto.

Gaetano Maggi, cameriere al servigio dell'oste Ferdinando Gallinari, fu accusato di alcuni lievi furti commessi in pregiudizio del suo padrone, ed anche di avere impegnati al Sacro Monte

di Pietà due cucchiai d'argento a lui dati in custodia dal padrone medesimo.

La Sezione criminale del Tribunale di Piacenza li 14 febbrajo 1826 condannò correzionalmente il Maggi pe' piccoli furti; ma in rispetto al pegno de' cucchiai lo assolse da qualsiasi pena ragionando come segue: „ Essere risultato che il Maggi abbia nel giugno 1824 „ messi in pegno due cucchiai d'argento al „ Sacro Monte di Pietà, che erano a lui stati „ dati in consegna unitamente ad altre posate „ dal di lui padrone, verso il quale andava „ creditore di una somma per salarj „.

„ Che il fatto stabilito non costituisce nè „ crimine nè delitto, perchè non venne accompagnato da alcuna violenza, e non è che in „ caso di violenza che sia punita l'azione esercitata dal creditore sulla persona del debitore „ per costringerlo all'esecuzione di un'obbligazione qualunque, sebbene legittima „.

Ricorso del Procuratore Ducale per mala applicazione degli art. 522 e 523, e violazione degli art. 418 e 453 del Codice penale.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 414, 432, 433, 449 e 451 del Codice di processura criminale 46, 47, 416, 418, 428, 444, 453, 522 e 523 del Codice penale;

Considerando, che la sentenza, contro la quale è diretto il ricorso, ha dichiarato constare in fatto, che Gaetano Maggi cameriere da oste abbia nel giugno 1824 messi in pegno al Sacro Monte di Pietà due cucchiai d'argento, i quali erano stati a lui dati in consegna unitamente

ad altre posate d'argento da Ferdinando Gallinari suo padrone;

Che a termine dell'art. 453 del Codice penale il fatto di aver rivolto a proprio profitto con danno del proprietario i due cucchiai d'argento costituisce di per sè un delitto punibile con pena correzionale a carico di Gaetano Maggi consegnatario di essi, quand'anche si potesse non considerare nel Maggi stesso la qualità aggravante di cameriere, e così di domestico salariato del proprietario, a cui pregiudizio l'azione fu commessa (1);

Che non ostante ciò la Sezione criminale del Tribunale di Piacenza non ha riconosciuto nè crimine nè delitto nel fatto, di cui ha dichiarato autore il Maggi, perchè costui era creditore dell'oste suo padrone per salarj, e non fece uso di violenza quando impegnò i due cucchiai;

Che niuna legge ha mai riputata azione indifferente, e non punibile, la sottrazione o la conversione clandestina a proprio profitto di oggetti mobili appartenenti ad altrui per ciò solo che chi sottrae, o converte in vantaggio proprio que' mobili, era creditore del padrone di essi (2);

Che se gli art. 522 e 523 del Codice penale puniscono bensì nel creditore la violenza da lui usata, ma non puniscono come furto l'atto di farsi pagare dal debitore, ciò avviene, perchè il pagamento eseguito dal debitore medesimo è in sostanza un atto di giustizia, che rende legittimo possessore e proprietario della somma riscossa o della cosa conseguita il creditore; caso questo che nulla ha di comune coll'altro, in cui il creditore si appropria clandestinamente

gli effetti del debitore, o clandestinamente trae vantaggio da essi, li possiede o ne usa senza esservi autorizzato dal legittimo padrone, e si colloca in tale stato di cose da poter tuttavia riscuotere il suo credito, se la sottrazione o l'abuso da lui fatti non vengono scoperti [3];

Che possono per avventura cumularsi alcuna volta circostanze tali, per cui la sottrazione o l'abuso commessi da chi è creditore abbiano a riputarsi scusabili, ed anche esenti da qualsiasi pena, perchè sieno praticati o senz'ombra di frode, o non con quel grado di frode, che richiedesi a costituire o il vero furto o il delittuoso abuso di confidenza; ma la sentenza, di cui si tratta, non dà alcuna indicazione se tali circostanze abbiano o no accompagnato il fatto commesso dal Maggi [4];

Che dunque la sentenza, contro la quale il Procuratore Ducale è ricorso, o è mancante della sposizione di circostanze sostanziali di fatto, che ne giustifichino l'implicito dispositivo dell'assoluzione dell'accusato Maggi, o contiene una violazione manifesta degli art. 416, 418, 428 e 453 del Codice penale, disponente quali del furto propriamente tale, quali dell'abuso di cose affidate, e contiene pure una falsa applicazione degli art. 522 e 523 del Codice stesso; e quindi vi è luogo ad annullarla a termine degli art. 432 e 449 del Codice di processura criminale, per essere la ridetta assoluzione del Maggi tutta fondata sopra la mancanza di una legge penale, che peraltro esiste negli articoli or ora citati 418 e 453 del Codice penale;

Che però tra le due alternative, or ora indicate, può sussistere la prima, cioè che nella sentenza non sieno state esposte le circostanze

valevoli a togliere al fatto il carattere delittuoso, e così ad indurre quell' assoluzione dell' accusato Maggi ch' è implicita nel dispositivo, come si è detto, contenta la Sezion giudicante di fondare l' assoluzione solamente sopra la massima storta di diritto, che, mancando nel fatto la violenza, manchi la legge penale, e quindi il titolo di condanna, senz' occuparsi poi di altre circostanze;

Che dunque se deve il Tribunal supremo annullare la sentenza in virtù della seconda di dette alternative, cioè perchè falsamente si è supposto non aver luogo nel caso giudicato gli articoli penali di sopra citati, non può però esso applicare l' art. 449 del Codice di processura criminale, e ritenere la causa, e deciderla egli medesimo sul fatto esposto nella sentenza, sendovi dubbio che questo fatto sia incompleto; e quindi lo stesso Tribunal supremo annullando la sentenza, nella parte che contiene l' implicita assoluzione, deve rimandar la causa al Tribunale civile e criminale di Parma, a termine dell' art. 451 di esso Codice:

Considerando inoltre, che con un tale invio al Tribunal di Parma, per la sola parte assolvente della sentenza, non si deve togliere all' accusato Maggi il diritto di non essere condannato a due pene in un giudizio unico, diritto di cui avrebb' egli goduto nel giudizio di Piacenza, se fosse stato dichiarato delittuoso, e punibile anche il pegno dei due cucchiai d' argento, oltre i furti ai quali si è imposta una pena correzionale;

Che in conseguenza il Tribunale di Parma, se la nuova sua sentenza fosse di condanna, e portasse pena più grave della già data al Maggi

pei detti furti, dovrebbe attenersi alle disposizioni dell' art. 46 del Codice penale proibente la cumulazione delle pene, e seguire lo spirito dell' art. 47 avente lo stesso oggetto anche ne' casi di doppia sentenza;

Per questi motivi il Tribunal supremo facendo diritto al ricorso del Procuratore Ducale presso il Tribunale civile e criminale di Piacenza, annulla la sentenza proferita dallo stesso Tribunale (Sezione criminale) li 14 febbrajo ultimo scorso, in quella parte che riguarda il pegno fatto dal Maggi de' due cucchiai d' argento, e rimette la causa al Tribunale civile e criminale di Parma perchè vi si proceda su tal parte della sentenza ad un nuovo dibattimento, e ad una nuova decisione di conformità alle leggi.

6 aprile 1826.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA
MELEGARI
RELAT. FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
} CONSIGLIERI.

NOTE

Abuso di confidenza commesso da un salariato.

(1) Nella particolare discussione fra i Magistrati si disputò alquanto, se il pegno de' due cucchiai fatto dal Maggi si avrebbe a considerare come un *abuso di confidenza*, e perciò come un *furto semplice* a forma dell'art. 418 del Codice penale, o piuttosto come un *furto qualificato* a tenore dell'art 428, n.° 1 del Codice stesso.

Si allegava per la prima opinione,

1.° che il fatto del Maggi non presentava punto i caratteri del *furto*, perchè egli non aveva tolti con frode e contro la volontà del padrone i cucchiai, e molto meno gli aveva tolti, in origine, con animo di approfittarne. *Art.* 416 *Cod. pen.*;

2.° che per l'opposto il fatto del Maggi presentava tutti i caratteri dell'*abuso di confidenza*, giusta la definizione contenuta nell'*art.* 418, perchè come eravi *rivolgimento a proprio profitto* del danaro ritratto dal pegno, e così dei due cucchiai, eravi del pari *pervenimento* di essi cucchiai *nelle mani a giusto titolo* per la circostanza, che il padrone di quegli effetti gli aveva egli medesimo affidati e consegnati allo stesso Maggi;

3.° che avendo l'*abuso di confidenza* le sue qualità caratteristiche dalla Legge, ed essendo da questa posto in via di regola, nella classe de' *furti semplici*, non può mai per le circostanze accidentali che lo accompagnano, come è quella di esser commesso da un salariato, far passaggio alla classe de' *furti qualificati*;

4.° che ciò è vero molto più, perchè l'art. 454 del Codice penale lo punisce colla reclusione, considerandolo perciò come crimine, sol quando l'importare della cosa carpita oltrepassi il valore di 1000 lire nuove;

5.° che, nel dubbio, è d'uopo di preferire l'interpretazione più mite, quella cioè che impone una pena minore.

Si allegava per la seconda opinione,

1.° che nell'azione del Maggi concorrevano gli estremi componenti il *furto*, dal momento in cui aveva portati i cucchiai al Sacro Monte, ponendoli colà in

pegno, e convertendo a profitto proprio il denaro ritrattone. In siffatta circostanza egli aveva tolta al padrone la cosa mobile, l'aveva tolta con frode e contro la volontà di quello, l'aveva tolta con animo di approfittarne;

2.° che le azioni somiglianti a quella commessa dal Maggi erano riputate e ritenute veri *furti* dalle leggi romane, come può vedersi nel §. 6 *Inst. de oblig. quae ex delict nasc.* conforme *alle LL.* 40, 48, §. 4, 54 *in pr.*, 76 *pr. ff. de furt.* ed altre „ Furtum autem fit, „ non solum cum quis intercipiendi causa rem alienam „ amovet, sed generaliter cum quis alienam rem invito „ domino contrectat. Itaque sive creditor pignore, sive „ is apud quem res deposita est, ea re utatur, sive is „ qui rem utendam accepit in alium usum eam transferat, quam cujus gratia ei data est, furtum committit, veluti si quis argentum utendum acceperit, quasi „ amicos ad cœnam invitaturus, et id peregre secum tulerit etc. „;

3.° che di vero i Forensi, mossi dal riflesso, che altra cosa è il togliere a principio contro la volontà del padrone, altro è il servirsi in progresso, contro tal volontà, di ciò che si è avuto in origine da lui o di suo consenso, denominarono i fatti somiglianti a quello del Maggi *furti improprj*, e li giudicarono punibili con pena minore. Bonifac. *de furt.* §. 12, *n.*° 36 *e segg.* Mathæu Sanz. *de re crim. contr.* 37, *n.*° 35. Cabal. *res. crim. cas.* 136. Raynald. *lib.* 2, *obs.* 14, *dal n.*° 13 (1); ma il Legislatore nostro li seguì solamente alcuna volta quanto è al minimo della pena, la quale comincia in quelli da un mese, mentre negli altri furti comincia da sei mesi di prigionia, *art.* 453 *e* 445 *Cod. pen.*; altre volte alla prigionia, ch'è pena del furto, aggiunse ancho la multa, *art.* 448, 451; sempre poi annoverò que' fatti nella classe de' furti, *cit. art.* 418, e dispose, che come il furto prende la qualità di *crimine* se il valore di lui ascende a 1000 lire, così, e nella circostanza me-

(1) *Ragionando da filosofo parrebbe che, almeno l'abuso di confidenza dovesse aversi in conto di furto qualificato, stante la perfidia che lo accompagna. È solamente rimarcabile la circostanza, che negli altri furti il ladro può rimanere occulto; nell'abuso e nella truffa nol può.*

desima la prendono *le truffe e gli abusi di confidenza; art.* 427, 444, 454 *Cod. pen.*;

4.° che, come qualsiasi altro furto *semplice* dalla sua origine, diviene *qualificato* per ciò solo, che chi lo commette è servitore, in qualunque modo stipendiato o domestico di chi fu derubato, *art.* 428, debbono del pari la *truffa*, *l'abuso di confidenza* e le altre azioni somiglianti a queste divenirli, commessi che siano da siffatte persone; la qual cosa viene non equivocamente indicata dal succitato art. 444, quando dice, che è furto *semplice* quello il quale *non è accompagnato da alcuna delle qualità accennate nella Sezione precedente*, mentre in quella Sezione si ritiene e punisce come *qualificato* il furto commesso dagli stipendiati o domestici in pregiudizio de' loro padroni;

5.° che poi, sostenendo l'opposta opinione, si verrebbe a rendere poco meno che inutile la disposizione dell'*art.* 428 *n.°* 1, stantechè ai servitori e domestici possono dirsi in tal qual modo affidate tutte le robe e masserizie del padrone o de' padroni, e sono sicuramente e necessariamente affidati, onde li custodiscano e li curino, gli abiti, gli ornati ed altro a' camerieri ed alle cameriere, le stoviglie a' guatteri ecc. ecc., senza di che a nulla servirebbero quegli stipendiati;

6.° che per lo meno, ammessa l'altra opinione, nascerebbe l'assurdo, che il cameriere, a maniera d'esempio, commetterebbe *un furto qualificato* sottraendo le biancherie o le vesti della padrona a lui non date specialmente in custodia, e commetterebbe un solo *abuso di confidenza*, un *furto semplice* sottraendo gli abiti, le tabacchiere, i denari, che il padrone a lui particolarmente consegnò a fine di conservarli e guardarli più precisamente;

7.° che nel sistema del Codice penale francese, eguale affatto al nostro nel parlare separatamente della *truffa* e dell'*abuso di confidenza*, e diverso dal nostro nel non porli espressamente nella classe de' furti, si giudica, che il salariato è reo di furto domestico quando riscuote de' crediti per commissione del padrone e si appropria que' danari, e quando si appropria le robe consegnategli dal padrone all'effetto di portarle a' suoi avventori. *Répert. univ. vol. sect.* 2, §. 3, *art.* 4, *n.°* 1 *e* 2, *pag.* 742, 744 *e* 745 4^me^ *édit.*, ove si noti fra le

altre cose l'espressione della Corte suprema nella decisione del 9 ottobre 1812 (*Raoul Riffaut*) „ *qu'une soustraction frauduleuse, faite par un domestique, d'objets* „ *qu'il transporte pour le compte de son maître, soit* „ *que celui-ci en soit le propriétaire, ou qu'il en soit* „ *responsable, rentre dans l'applications du* §. 3 *de* „ *l'art.* 386 *du Code pénal, puisque dans l'un et l'autre cas* il y a l'abus d'une confiance nécessaire, seul „ motif de la sévérité de la loi, relativement aux vols „ commis par les domestiques „;

8.° che a fronte di siffatte considerazioni poco rileva che la truffa e l'abuso di confidenza, per disposizione dell'art. 454 del Codice penale, passino nella classe de' crimini e siano puniti colla reclusione quando l'importare della cosa o della obbligazione carpita oltrepassi il valore di 1000 lire nuove, quasi che in tutti gli altri casi, e perciò anche quando l'azione è commessa da un salariato, non si faccia questo passaggio. Sono tanti e sì gravi gli sconci derivanti dall'opposto partito, ed è questo sì strano in sè stesso e contrario a' sani principj, che non si fa alcun torto al Legislatore supponendo commessa coll'art. 454 una leggiera superfluità, ed ecco in qual modo. Già l'art. 418 ha avvertito, che la truffa e l'abuso di confidenza entrano nella classe de' *furti semplici*. Dice l'art. 444, ch'è furto semplice quello, il cui valore non ascende a 1000 lire, e che non è accompagnato nè da violenza, nè da alcuna delle qualità accennate nella Sezione precedente, ove si parla delle qualificazioni che acquista il furto anche *per la persona, pel tempo, pel luogo ecc.* Dunque la truffa e l'abuso di confidenza siccome facenti parte nella classe de' furti lasciano di esser *semplici* quando sorpassano il valore stabilito (e così anche quando sono commessi da certe persone), e questo per la disposizione generale dell'art. 444. Dunque l'art. 454 dice cosa già detta. Nè ciò rechi meraviglia. L'art. 427 non ha già espresso, che il furto è qualificato, quando il valore della cosa rubata ecceda 1000 lire nuove? Eppure si vede ripetuto questo stesso nell'art. 444, sebbene in altri termini ecc.

Interpretazione più mite.

9.° che infine la regola dell'interpretazione più mite va applicata al fatto, non mai al diritto. Quando sia veramente dubbio, se l'azione criminosa sia stata commessa, o se sia stata commessa con piena malizia,

allora è il caso di piegarsi verso la dolcezza, onde non porsi al pericolo di condannare un innocente. Ma quando l'ambiguità consiste nella legge, non si ha più da consultare se non il rigorosamente giusto, prudente, provvido, che sono i fini unici di ogni legge per l'appunto. Ma il giusto, il prudente, il provvido consigliano di pensare, per quanto si può, alla sicurezza delle famiglie, e vi si pensa assai male, quando non si guarentisce con pene alquanto gravi la necessaria, forzata, indispensabile fiducia, ch'elleno aver debbono ne' loro stipendiati o domestici.

Se fosse stato d'uopo di venire a voti, forse nessuno, o un solo al più si sarebbe fatto aderente alla prima opinione, che poi vedrassi nel n.° XXI qui appresso positivamente rigettata.

(2) La Corte suprema di Francia nella causa di Antonio Fabre, riferita nel Repertorio (*vol.*), *sect.* 1, *n.*° 6, *pag.* 714, così laconicamente si espresse li 22 dicembre 1808 „ Attendu qu'une créance ne peut légitimer un vol..... rejette „.

(3) Si noti bene la differenza tra il farsi pagare dal debitore, anche usando di violenza, ed il sottrarre clandestinamente al debitore alcuna cosa, e dir poi, scoperto il fatto, che si è inteso di pagarsi del credito.

(4) Il Pacioni *de locat. et conduct. cap.* 42, *n.*° 17 *e segg.* così annovera le circostanze, per cui non sarebbe da considerarsi reo di furto il servitore che sottraesse alcuna cosa o somma al padrone per pagarsi de' salarj „ Prima est, quod creditum famuli sit omnino certum, „ tam in substantia, quam in quantitate - Secunda est, „ ut non possit alia via per juridica remedia, seu alia, „ salarium consequi, saltem sine magno periculo seu „ præjudicio - Tertia, quod non adsit periculum scan„ dali, puta, quod dominus cognoscens subtractionem „ eam publicet et forsan alteri imputet, eumque inju„ ste molestet - Quarta, ut res quam accipit sit pro„ pria domini debitoris, non autem aliena - Quinta, „ quod curet reddere dominum certum, quod aliquid „ amplius non debeat sibi, ne maneat in peccato in „ quantum crederet se teneri in conscientia et adhuc „ nollet solvere - Sexta, ut caveat ne postea ab ipso „ debitore vel hærede, aut aliter quid iterum pro eodem „ credito recipiat „.

N.° XIX

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Magistrati Pietro e Pezzini Giuseppe

1.° CORRUZIONE - Concussiono - Donativi - Estorsione - Uffiziali pubblici.
2.° COMPLICITA' - Agente principale - Autore - Corruzione - Istigatore.

CODICE PENALE

Art. 174. *Qualunque pubblico uffiziale, qualunque esattore de' diritti, tasse, contribuzioni, danari, rendite pubbliche o comunali, non che qualunque loro incaricato o commesso, che si renda colpevole di concussione, incorrerà nella pena di prigionia non minore di sei mesi, o nella interdizione temporanea dal suo impiego. Queste due pene potranno essere cumulate secondo i casi.*

Si commette concussione allorchè si esige, o si riceve, o si ordina di esigere quanto non è dovuto, o eccede il dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, rendite, mercede o stipendio. (art. 174 *Cod. pen. fr. imit.).*

Art. 175. *Se l' esazione indebita di cui nel precedente articolo abbia i caratteri di estorsione per essersi fatto uso di minacce, o di ec-*

cesso di potere, la pena sarà quella della reclusione.

Art. 177. *Qualunque uffiziale pubblico dell'ordine amministrativo o giudiziario, qualunque agente, impiegato o incaricato d'una pubblica amministrazione che avrà ricevuto donativi od offerte, od anche solo avrà accettate promesse, per fare un atto, sebben giusto, del proprio uffizio od impiego, ma non soggetto a retribuzione, sarà punito colla interdizione temporanea da' pubblici uffizj, e con una multa che agguagli il doppio del valore delle cose promesse o ricevute, e che non potrà in qualsiasi caso esser minore di cento cinquanta lire. (art.* 177 eod.*)*

Art. 178. *La disposizione dell'articolo precedente è applicabile alle persone ivi annoverate, le quali per doni od offerte ricevute, o promesse accettate, si saranno astenute dal fare un atto di particolare loro attribuzione, o non l'avranno fatto iu valida forma.* (eod.).

Art. 181. *Gli autori della corruzione di cui nella presente sezione sono puniti colla medesima pena respettivamente dovuta a' giudici, uffiziali, agenti o incaricati corrotti ecc. (art.* 179 eod. imit.*)*.

Art. 82. . . . .
. . . .

Quelli che immediatamente concorrono coll'opera loro all'esecuzione del crimine, o che nell'atto stesso in cui si eseguisce prestano ajuto efficace a consumarlo, sono agenti principali.

Art. 83. *Coloro che usano d'istigazioni, o danno istruzioni a commettere un'azione qualificata crimine* . . . .
. . . .

Sono complici.

Art. 84. . . . .
. . . .

I complici sono puniti anch' essi come gli autori principali, quando la dolosa loro cooperazione fu tale che senza di essa il crimine non sarebbe stato verisimilmente commesso ecc.

M a s s i m e.

1.° *Il ricevere che fa un pubblico uffiziale de' donativi per fare o non fare atti del suo ministero non soggetti a retribuzione, costituisce la* corruzione, *non la* concussione, *o la* estorsione.

2.° *Non è autore della corruzione nè agente principale in essa chi solamente istiga e dà istruzioni per ottenerla.*

F a t t o.

La sentenza, contro cui ricorsero il Magistrati ed il Pezzini, fu concepita come segue:

„ La Commissione mista, composta nel modo prescritto dall' articolo 196 del Codice militare, giudicando a termini dell' articolo 98 del detto Codice dichiara:

„ Essere risultato dal pubblico dibattimento che il Dragone Magistrati Pietro chiamato dalla residenza di Borgotaro a quella di Parma si mise in cammino il giorno 29 ottobre 1825 in compagnia di Giuseppe Pezzini dal detto Borgo, il quale portava in sacco l' equipaggio del detto Dragone, e pel quale trasporto da Borgotaro a Fornovo erasi convenuta la mercede in sei lire vecchie di Parma;

„ Che questi cammin facendo verso Fornovo, passata che ebbero l'osteria delle Ghiare, e precisamente alla distanza di un miglio circa dal molino detto di *Don Teodoro*, incontrarono un'ora prima dell'*Ave Maria* un paesano carico di pollame, cognito solamente di vista al Pezzini, il quale procedente da Fornovo si avviava verso Borgotaro;

„ Che questo paesano fu fermato dal Magistrati, ed interrogato del suo nome e cognome e se avesse carte di Dogana, cui rispose: chiamarsi Domenico Zecca di Albareto, che portava pollame a Borgotaro, ma che per ciò non occorreva bulletta. Replicò il Magistrati - se aveva patente -; al che rispose Zecca di non averne, perchè non era necessaria;

„ Che dietro tali risposte il Magistrati intimò allo Zecca di seco retrocedere a Fornovo; che una tale disgustosa intimazione mise in agitazione lo Zecca, e conscio di non essere caduto in alcuna contravvenzione si mise a pregare il Magistrati acciò lo lasciasse proseguire il suo cammino;

„ Che allora si interpose il Pezzini, dicendo allo Zecca - Dagli a bere l'acquavite, che tutto sarà finito -: che in ciò sentire lo Zecca, cavata di tasca una lira, l'esebì al Dragone, il quale la rifiutò dicendo che era bastantemente pagato da S. M.; che dietro tale rifiuto, rivoltosi lo Zecca al Pezzini gli pose in mano la lira, il quale, dopo averla accettata, gliela restituì, dicendo che non bastava; che in quel mentre il Dragone rinnovò allo Zecca l'intimazione di andar seco a Fornovo;

„ Che in tale angustie lo Zecca, tratta di tasca una piccola borsa, ove aveva soltanto un'al-

tra lira le mise amendue in mano al Pezzini, il quale accettandole, disse – un' altra volta porta teco le tue carte, e non parlare di questo con alcuno – e ciò detto, gli fu tosto permesso di proseguire il suo cammino; che il Magistrati fu sempre presente a quanto si disse e si operò dal Pezzini;

„ Che finalmente la mattina seguente giunto in vicinanza di Fornovo, volendo il Magistrati rendere soddisfatto il Pezzini della convenuta mercede pel trasporto, gli mise in mano lire quattro vecchie di Parma, dicendogli – due lire le hai avute dal Pollajuolo; queste sono quattro che fanno sei, e così tu sei pagato –.

„ Considerando che quantunque il Dragone per istruirsi della persona dello Zecca potesse esercitare in principio un atto di sua legale attribuzione, tuttavia nella di lui persistenza, dopo aver verificate le qualità dell' intimato, e le merci di cui era portatore, ha fatto in progressso degenerare quest' atto medesimo in arbitrario ed illegittimo;

„ Che il Magistrati non ha dimesso lo Zecca se non in forza e dopo che il medesimo ha rimessa la seconda lira alle mani del Pezzini, che affettava le parti di interpositore in questo fatto avvenuto pienamente sotto i di lui occhi, ed in continua di lui presenza ed approvazione;

„ Che poi il medesimo Dragone ha convertito in personale suo profitto il danaro ottenuto dal Pezzini, imputandoglielo nelle sei lire di Parma, delle quali andava egli verso di lui debitore precedentemente, e mediante la sua qualità coattiva ha potuto conseguire dal medesimo il danaro di cui sopra;

„ Considerando, quanto alle qualità che veste il Dragone, che l'agente della forza pubblica in varj luoghi del Codice penale qualificato sotto questa denominazione specifica, è tnttavia compreso sotto la generica appellazione di *pubblici Ufficiali*, di cui parlano in senso amplo gli art. 174 e 175 di esso Codice; appellazione in questo caso dimostrativa e non tassativa;

„ Che pure, in senso dei precitati articoli, la concussione si commette eziandio da coloro che non hanno missione di legge, o di governo per la pubblica esazione del denaro, o per conto proprio, o per conto dell' erario; poichè la Legge specifica evidentemente e distingue nel suo contesto il *pubblico Uffiziale* in genere, che riscuote ciò che a lui non è dovuto, dall' altra classe speciale di coloro che per ragione d' ufficio sono destinati ad esigere, e che ricevono pur essi o l' eccedente, o l' indebito;

„ Considerando, che questo fatto costituisce il crimine di esigenza indebita, mediante eccesso di potere, e così di *estorsione*, preveduto dall' art. 175 del Codice penale;

„ Dichiara Pietro Magistrati del fu Francesco d' anni 34 nato a Motaziana Piacentina, e stazionato in Parma, Dragone Ducale a piedi, colpevole di esazione indebita di denaro mediante eccesso di potere, e così di estorsione; e Ginseppe Pezzini del fu Agostino d' anui 33 nato e dimorante a Borgotaro di professione agricoltore, agente principale in detto crimine per essere immediatamente concorso coll'opera sua all'esecuzione e consumazione del medesimo; ed applicando al caso, quanto al Magistrati, l'art. 175 del Codice penale, e quanto al Pezzini, lo stesso art. 175 combinato coll'art. 82 del medesimo Codice;

„ Ha condannato e condanna Pietro Magistrati e Giuseppe Pezzini qualificati come sopra a tre anni di reclusione per ciascuno; ed amendue solidalmente nelle spese;

„ Quanto a voi Pietro Magistrati a termine degli art. 11 e 200 del Codice criminale militare siete da questo istante, e per sempre spogliato d'ogni carattere militare.

16 marzo 1826 „.

Il principale motivo del suo ricorso lo deduceva il Magistrati dal non essere i *Dragoni Ducali* que' *pubblici Uffiziali* di cui parla l'art. 174 del Codice penale; lo deduceva il Pezzini dal non essere nella sentenza impugnata espressi fatti tali per cui avesse egli potuto considerarsi come *agente principale*, e neppure come *complice*. Pretendevano poscia amendue, che non si riscontrassero nel fatto esposto gli estremi nè della *concussione*, nè dell' *estorsione*.

Il signor Procuratore generale di S. M. scorgeva ne' Dragoni Ducali una classe di *agenti del Governo*, e di *Uffiziali ausiliarj della Polizia*, in quanto riguarda al vegliare sulle persone sospette o non munite di passaporto, e al procedere in detta qualità ne' casi di contravvenzione al Regolamento d'acque e strade e in materia di Finanze. E appunto (diceva egli) così procedendo e facendosi dal Dragone Magistrati la dimanda allo Zecca della presentazione di carte di Dogana che lo autorizzassero al trasporto d'un carico di pollame, è innegabile, che il Magistrati esercitava legalmente le funzioni d'Uffiziale ausiliario in detta materia di Finanze. Quanto al Pezzini, il signor Procuratore generale trovava nella sposizione del fatto annove-

rate circostanze tali da ritenerlo come *agente principale* nell' azione commessa dal Magistrati.

Rivolgevasi poscia a considerare se la qualificazione data dalla Commissione mista al fatto esposto potesse sostenersi.

E qui ponderando le espressioni colle quali son concepiti gli art. 174 e 177 del Codice penale, applicando la definizione della *concussione,* che si trova inserita nello stesso art. 174, ponendo sotto gli occhi la Decisione della suprema Corte di Francia del 22 ottobre 1813 nella causa del Guardia campestre Vandervelde, conchiudeva che la Commissione mista aveva errato nell' applicare al caso la disposizione dell' art. 174 in vece di applicarvi la disposizione, dell' art. 177, che parla della *corruzione* de' pubblici Uffiziali.

Non lasciavasi altresì dall' illustre Magistrato di far plauso all' Avvocato de' Ricorrenti, il quale osservava, che nell' ipotesi dell' annullazione della sentenza della Commissione mista, il Tribunale supremo avrebbe a giudicare egli medesimo sul fatto stabilito nella sentenza annullata, a forma dell' art. 449 del Codice di processura criminale, perchè questo Codice fu pubblicato posteriormente al Codice criminale militare, il quale, avendo trovato in corso un ordine di cose affatto diverso, dispose nel suo art. 201, che il Tribunale supremo di revisione, cassando, manderà gli accusati davanti ad un' altra Commissione mista.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 174, 175, 177, 178, 181, 83, 84, 85, 22 e 38 del Codice penale, e 432, 449, 460 del Codice di processura criminale:

Considerando che per disposizione dell'articolo 174 del Codice penale la concussione precisamente consiste nell'esigere o ricevere o nell'ordinare di esigere quanto non è dovuto, o eccede il dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, rendite, mercede o stipendio;

Che la definizione somministrata da questo articolo, presentando un solo ed unico senso continuativo, non può essere disgiunta in modo da ritenere colpevole quegli che semplicemente esige o riceve od ordina di esigere ciò che non sia dovuto, quantunque esiga, riceva od ordini di esigere per tutt'altro titolo diverso da quelli ivi spiegati;

Che difatti equiparandosi in esso articolo l'esigenza del tutto indebita, e l'esigenza eccessiva, non vi sarebbe ragione per ritenere sempre colpevole di concussione il pubblico Uffiziale che esiga o riceva a qualsiasi titolo cosa non dovuta, e non lo ritenere poi tale ove esiga o riceva più del dovuto, se non quando ciò avvenga a causa dell'esigenza di diritti, tasse, contribuzioni, rendite, mercede o stipendio;

Che inoltre interpretandosi, come ha fatto la Commissione mista, il disposto dell'articolo precitato, il solo esigere o ricevere qualunque cosa non dovuta, sebbene vi concorresse la volontà della persona che la presta, nè v'intervenisse alcuna causa illecita per riceverla, avrebbe nel pubblico Uffiziale a ritenersi per concussione;

Che infine dando al ripetuto articolo l'estensione che pur vi ha data in effetto l'impugnata sentenza, ammettendo che, rapporto al pubblico Uffiziale, il solo ricevere cosa non dovuta importi concussione, più non potrà verificarsi

il delitto di corruzione previsto e definito dal successivo art. 177 (1);

Che però, non avendo lo Zecca rimesse alle mani del Pezzini per alcuno de' titoli espressi nell'art. 177 le due lire vecchie di Parma, ma sì bene per mancia; titolo che anzi dinota nello Zecca la scienza di fare lo sborso di somma non dovuta per alcuna maniera, il fatto ritenuto nella sentenza contro cui è ricorso, non presentando altrimenti il delitto di concussione, poteva molto meno caratterizzarsi per estorsione;

Considerando però, che il ricevere donativi od offerte per fare un atto sebben giusto del proprio uffizio od impiego, ma non soggetto a retribuzione, costituisce a termine dell'articolo 177 del Codice penale il delitto di corruzione; lo che appunto si eseguì dal Magistrati lasciando proseguire il cammino allo Zecca dopo che questo ultimo ebbe rimesse alle mani del Pezzini le due lire vecchie di Parma a titolo di mancia;

Che a termine dell'art. 181 dello stesso Codice penale i soli autori della corruzione sono puniti della stessa pena cui soggiacciono le persone corrotte, o coll'altra che vi è sostituita, allorchè gli autori non sieno suscettivi della pena da infliggersi alla persona corrotta;

Che per avere il Pezzini istigato, e date istruzioni allo Zecca, onde ottenere di essere lasciato in libertà dal Dragone Magistrati mediante una mancia, non prese egli in questo fatto che una parte secondaria ed accessoria, nè può quindi riguardarsi come autore della corruzione medesima, giusta l'art. 83 dello stesso Codice;

Considerando che il fatto esposto com'è nella sentenza impugnata non somministra argomenti

bastevoli a dedurre che tal operazione del Pezzini fosse tale che senza di essa il delitto non sarebbe stato verisimilmente commesso;

Che dunque dietro la narrativa del fatto esposto nella sentenza 16 marzo 1826 la Commissione mista ha malamente qualificato il delitto del Magistrati, nonchè il concorso del Pezzini nel delitto medesimo (a).

Per questi motivi il Tribunale supremo annulla la sentenza proferita il 16 marzo 1826 dalla Commissione mista, e di coerenza facendo diritto al ricorso de' condannati Pietro Magistrati Dragone e Pietro Pezzini agricoltore,

Dichiara il detto Pietro Magistrati colpevole di corruzione, e complice della corruzione medesima il nominato Giuseppe Pezzini, ed applicando quanto al primo la disposizione degli art. 177, 178, 32, 33, e quanto al secondo gli art. 181, 83, 87, 85, 27, 28 insieme combinati del Codice penale, e ad ambidue l'art. 61 dello stesso Codice; i quali articoli sono così concepiti. . . . .

Ha condannato e condanna Pietro Migistrati alla pena d'interdizione da' pubblici uffizj ed a centocinquanta lire di multa, ed il Pezzini ad un mese di prigionia, ed alla multa di lire trenta, e tutti due solidalmente nelle spese.

17 aprile 1826.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI } CONSIGLIERI

AVVOCATO MONTI.

NOTE

(1) Già la derivazione, tanto diversa delle due parole *concussione* e *corruzione*, doveva persuadere i Giudici, ch'elleno costituiscono due crimini essenzialmente separati, e da non confondersi l'uno coll'altro.

Concussione. Corruzione.

Della *concussione*, che, procedendo dal verbo *concutere* (*scuotere*, *sbattere*), indica legalmente *timore incusso* per astringere alcuno a dare, o fare alcuna cosa, parla in rispetto a' pubblici uffiziali l'apposito titolo del Digesto *de concussione;* parla la L. 3 del Codice *de condictione ob turpem causam;* parlano altri testi romani: siccome della *corruzione*, che seco porta col nome l'idea di *pervertimento*, *subornazione*, *seduzione*, onde si faccia o si ommetta di fare alcnna cosa relativa al debito proprio, parlano, e sempre in rispetto agli Uffiziali pubblici, i due titoli, l'uno del Digesto, l'altro del Codice *ad Legem Juliam repetundarum*.

Bisogna però confessarlo: questi due crimini riferiti a chi esercita un pubblico uffizio, se non si confondono in uno, si trovano non rade volte insieme, a tale che i Compilatori del Codice Giustinianeo inserirono nel titolo *ad Legem Juliam repetundarum*, che risguarda alla corruzione, non poche specie di fatto attenenti alla concussione, e Giacomo Gottofredo, nelle note alla rubrica del sovraccennato titolo, assicura che nel comune discorso sotto il nome di *concussione* s'intende del pari la *corruzione*.

Gli Scrittori accurati della criminale Giurisprudenza trattano separatamente de' due crimini, il secondo de' quali, cioè la corruzione si denomina anche *baratteria* e *maccatelleria*, siccome può vedersi, oltre in tanti altri, nel Bonfini, *ad Bannimenta generalia*, e nel Rainaldi, *Observationum criminalium* ecc., il quale chiama *concussione piena* quella del pubblico uffiziale che esige a nome dell'uffizio quanto non è dovuto, e *quasi concussione o concussione non piena* se l'uffiziale esiga solamente più del dovuto.

Ma a che perdersi a scuotere la polve de' vecchi volumi?

Il recente Repertorio universale definisce la *concussione* ,, le crime que commet un officier public ou un ,, homme revêtu d'une autorité quelconque, en exi- ,, geant de ceux, qui dépendent de son ministère, de ,, plus grands droits que ceux que les règlemens lui ,, ont attribués ,, e reca una decisione della Corte suprema di Francia, che cassò una sentenza per aver condannato come concussionario un Guarda-campi, che aveva ricevuti denari per non fare alcune operazioni del suo mestiere, definisce poi la *corruzione* ,, le crime dont ,, se rendent coupables tous ceux qui sont revêtus de ,, quelque autorité, lorsqu'ils succombent à la séduc- ,, tion, et le crime en même temps de ceux qui cher- ,, chent à les corrompre ,,.

In fine l'art. 174 del nostro Codice penale, a schiarimento maggiore dell'articolo francese a lui corrispondente, aggiunge la definizione della *concussione,* che poi, in sostanza, combina con quella proposta dal Repertorio.

L'equivoco preso dalla Commissione mista fu prodotto: 1.° dall'aver considerate le parole della definizione, data dall'art. 174 alla *concussione*, come divise in due membri separati, quasi ivi si dicesse, che ,, si ,, commette concussione allorchè si esige quanto non è ,, dovuto ..... si commette concussione allorchè si esige ,, quanto eccede il dovuto per diritti, tasse, contribu- ,, zioni, rendite, mercede o stipendio ,,; 2.° dal non riflettere che il Codice penale contempla divisamente la *corruzione* de' pubblici Uffiziali, e dà tali connotati di essa che convengono del tutto all'azione commessa dal Magistrati e dal Pezzini.

L'essenza della *concussione,* che poi passa ad essere *estorsione,* se facciasi uso di minacce o di eccesso di potere, consiste nell'esigere, o ricevere, o ordinare di esigere, a titolo di diritti, tasse, contribuzioni, rendite, mercede, o stipendio, quanto realmente non è dovuto o eccede il dovuto: l'essenza della *corruzione* consiste nel ricever donativi od offerte o accettar promesse per fare o per ommettere di fare un atto del suo ministero.

Sarebbe stato il Magistrati reo di *concussione* quando avesse richieste ed esatte le due lire dallo Zecca col fargli credere, che gli erano dovute come a Dragone ecc.

E qui parmi di udire qualcuno de' leggitori a riflettere: come mai ne' tre Militari chiamati a comporre la Commissione mista, per quanto si vogliano supporre avveduti ed istrutti (e lo erano di certo al sommo grado), avrebbesi potuto ragionevolmente pretendere il corredo delle qui indicate nozioni positive, della precisione dialettica, del tatto in somma sì fino, tutto scienziale, tutto particolare, e proprio unicamente di chi si è esercitato per lungo tratto e sin da' teneri anni a svolgere i tortuosi inviluppi della Giurisprudenza? Era parte de' Giudici, de' Professori cioè dell'arte (diranno i leggitori) il conoscere le ulteriori disposizioni della legge dall'art. 177 in avanti, d'illuminare e condurre que' tre Colleghi pel buon sentiero della retta interpretazione e dell'applicazione esatta e giusta.

Nè io a ciò m'oppongo, e sol mi riserbo di dirne alcuna cosa più oltre.

(2) L'art. 460 del Codice di processura criminale, rendendo comuni alle sentenze delle Commissioni miste le disposizioni del titolo *della Revisione*, deroga, senz'ombra di dubbio, a quanto si trova ordinato nell'art. 201 del Codice militare, pubblicato nell'agosto del 1820, e così anteriormente ad esso Codice di processura criminale che fu approvato nel dicembre del medesimo anno 1820 e posto in attività nel 1 gennajo 1821.

LEGISLAZIONE.

Commissioni miste.

Quando il succumbente in un giudizio poteva provocare il Giudice a provargli colla spada alla mano, che la proferita sentenza era giusta [1], allora fu tempo di chiamare i Prodi a giudicare.

In oggi che le sentenze si sostengono e si accreditano co' ragionamenti tratti dalla scienza delle Leggi, i Prodi da chiamarsi ne' giudizj sono i Giurisperiti, e non altri.

(1) Montesquieu Esprit des lois, liv. 28, chap. 27.

Se i Regolamenti associassero alcuni Magistrati civili al Consiglio di guerra, onde deliberare a pluralità assoluta di suffragj sul tempo e modo di regolare una marcia, una ritirata, un blocco, un assalto, o quant' altro dipende da' principj della difficile Arte della guerra, direbbero a tutta ragione i bravi Militari „ A „ che fra noi questa gente di toga? O il pudore e la coscienza consiglieranno costoro ad „ astenersi dal dare il voto su cose che non „ intendono, e l' intervenzione rimarrà inutile; „ o la vanità li farà ostinati a ragionare ed „ a votare, e la deliberazione da prendersi cumulando le loro voci potrà divenire stramba „ e fatale; sarà poi ella sempre ridicola pel „ mezzo con cui fu combinata, quand' anche „ riesca a buon effetto „.

Ecco l' equivoco, per quanto io penso.

I criminali giudizj hanno due parti; *di fatto* l' una, *di diritto* l' altra.

Pietro Magistrati ha egli ricevuto il denaro per lasciar proseguire lo Zecca nel suo viaggio? E se l' ha ricevuto, merita egli il sommo, il il medio, il minimo della pena che la Legge minaccia? Chi fia il temerario e l' ingiusto che niegli ai Militari tal senno da rispondere rettamente alle due quistioni? Ed è qui, che l' uomo, il soldato, il dovere e l' onore militare subiscono il giudizio *de' Pari* (1).

(1) Nelle Commissioni miste, che giudicano di persona militare e di persona non militare, nessuno degli accusati è propriamente giudicato da' suoi *Pari*. Suppongasi composta la Commissione di sette Giudici, quattro de' quali civili, tre militari. A giudizio unanime, il militare è giudicato anche da quattro non militari, come il non militare è giudicato da tre non ci-

Pietro Magistrati prendendo il denaro dallo Zecca, ha egli commessa una *concussione*, o piuttosto è egli reo di *corruzione?* Qui l'uomo, il soldato, i riflessi particolari di malizia e di tutt'altro spariscono, perchè subentrano come subjetto particolare e proprio di questa parte di giudizio gli art. 174, 175 e 177 del Codice penale. Questi articoli hanno il diritto essi pure di essere giudicati da' loro *Pari*, come lo ebbero l'art. 428 n.° 1 nella causa del Borlenghi, gli art. 521 e 522 nella causa del Carrani, l'art. 312 nella causa di Tommaso Faddi, e vadasi dicendo; nè possono riputarsi *Pari* al giudizio loro i Militari come nol potrebbero nè eglino, nè gli stessi Giudici togati, quando si trattasse di decidere se la ferita fu mortale, se il parto nacque vitale, se la scrittura fu falsificata, perchè queste, sebbene indagini di

---

vili. Se il giudizio riesce a pluralità, il militare può essere giudicato dal voto di quattro non militari; e l'altro accusato, che non è militare, può esserlo da tre militari, più un solo Giudice civile.

Nella legislazione francese la Commissione mista è riservata ad atterire i vagabondi, e pochi crimini speciali indicati nel lib. 2 tit. 6 del Codice d'istruzione criminale. Può ragionevolmente dubitarsi se la Commissione mista, anche circoscritta com'è a questi casi, sia un buon trovato.

Le Leggi di quel Regno distinguono *il delitto militare*, che assoggettano al giudizio tutto militare, dal *delitto non militare*, che assoggettano ai Giudici ordinarj, quantunque commesso da' militari. *Avis du Conseil d'Etat approuvé par l'Empereur le* 30 *thermidor an* XII. Quando per lo stesso fatto vengono incolpati un militare ed un non militare, il giudizio appartiene colà ai Tribunali ordinarj. *LL. du* 30 *septembre* 1791, *et* 22 *messidor an* IV. Répertoire *Délit militaire.*

puro fatto, appartengono per essenza a certa classe di Professori [1].

Si offenderebbe forse la giustizia o la convenienza, se ne' giudizj criminali, verificato il fatto, ed il grado di malizia dai *Pari*, si rimettesse ogni decisioue di diritto, soppressi del tutto i nomi e sotto la forma di problema accademico, a chi professa la scienza legale? [2]

---

(1) ,, Qui plus ingenio et doctrina possunt, rectius ,, omnia judicant; qui utroque aut altero destituuntur, ,, offendunt sæpissime: ut in cantu multa qui sunt in ,, eo eruditi, exaudiunt, quæ fugiunt imperitos: et ,, plurima non videmus in picturis, quæ vident ejus ,, generis artifices: neque tamen alia est pictura indo- ,, ctis, alia doctis hominibus: sed ab iis, cum sit ea- ,, dem, non eadem illorum aspectu sentitur ,,. Conan. *Comment. jur. civ. lib.* 1 *cap.* 1 *sub. n.*° 6.

(2) Quanto amerei che tutti i giudizj sì civili, che criminali si avessero a istituire, soppressi i nomi e le qualità delle persone interessate! L'Areopago ascoltava le Parti al bujo; io non vorrei che neppure la loro voce potesse darle a conoscere al Giudice. Questi sono bei sogni, dirà taluno, e sogni da non potersi *realizzare* giammai per la natura stessa delle cose. Eppure, quando l'affare è ridotto al solo punto di diritto, io reputo che un progetto di tanta conseguenza per l'imparzialità e vera e presunta potrebbe, almeno in moltissimi casi, esser messo ad esecuzione.

N.° XX

CAUSA CRIMINALE

Ricorso del Ministero pubblico
contro Duca Guglielmo

1.° e 2.° TENTATIVO - Complicità - Mandato - Pentimento - Rivocazione.
3.° Mezzi - Idoneità - Omicidio.

Codice penale

Art. 77. *È punibile il tentativo, il quale sia stato manifestato con atti esterni, e susseguito da un principio di esecuzione, se questa non sia stata sospesa o priva d'effetto che per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà dell'autore.*

Art. 81 *Se il crimine o il delitto tentato dal mandatario sia stato sospeso dal solo suo pentimento, il mandante sarà considerato e punito come colpevole di vero tentativo del detto crimine o delitto.*

Art. 82. *Coloro i quali con doni, promesse, minacce, abuso di potere o di autorità, con macchinamenti o artifizj colpevoli, od anche con semplice mandato abbiano determinato taluno a commettere un crimine . . . .*
. . . . .
Sono agenti principali.

Art. 314. *Chi avendo il proposito di commettere un omicidio si procura i mezzi necessarj, e adatti per consumarlo, ma o per errore, o per non previsto accidente, o per opera altrui usa poi di mezzi non idonei alla consumazione del medesimo, sarà punito colla reclusione.*

MASSIME.

1.° *Non vi è tentativo di crimine quando l'esecuzione si sospende per volontà di chi voleva commetterlo.*

2.° *Non vi ha mandato punibile, o complicità quando non vi sia delitto tentato od eseguito.*

3.° *La disposizione dell'art. 314 del Codice penale non si applica a chi non si procurò fin da principio i mezzi adatti a commettere l'omicidio.*

FATTO.

Duca Guglielmo di Brugneto, posto in accusa per tentativo d'omicidio premeditato, o almeno per avere avuto il proposito di commettere un omicidio, al qual effetto si procurò i mezzi necessarj e adatti per consumarlo, ma per non previsto accidente, e per opera altrui, usò di mezzi non idonei alla consumazione del medesimo, fu tratto al criminale dibattimento, ed il Tribunale di Parma nel dì 8 aprile 1826 dichiarò constare in fatto;

„ Che per odio diuturno ed intenso che esisteva tra Duca e Don Ilario Capilupi pure di Brugneto; odio nato da gare di commercio, avesse quegli ad insinuare certo Gaetano Tagliatori a dare un' archibugiata al detto Capilupi;

„ Che il Tagliatori accettata fintamente la commissione, avesse prima di ogni altra cosa a rendere avvertito il Capilupi della trama che si ordiva alla sua vita, e che indi munito dal Duca di fucile carico a grossi quadrettoni avesse per sei sere consecutive a fingere di porsi in agguato nel luogo in cui passare doveva il Capilupi suddetto, per eludere l'intenzione del mandante, e per iscroccare a questo il danaro che doveva essere mercede del suo misfatto;

„ Che dopo le sei sere suddette di appostamento senza che niun effetto fosse ancora seguito, il Duca licenziasse il Tagliatori, e nel soddisfarlo di 12 lire d'Italia, gli dicesse che non gli occorreva più altro, e, se avesse avuto bisogno di lui, l'avrebbe poi richiamato;

„ Sui quali risultati

„ Considerando, che il mandato di crimine essendo uno dei generi di complicità, non può sussistere da sè, senza l'esistenza del delitto avvenuto ovvero tentato;

„ Considerando inoltre, che tanto l'art. 81 che il 314, esigono atti prossimi di esecuzione costituenti il legale tentativo; e che quindi i soli atti di prestazione di arma e di appostamento, di cui è caso, sono in sè atti di preparazione remota, non di tentativo legale „:

Dichiarò non punibile il fatto di cui fu accusato il Duca ed ordinò che fosse prosciolto.

Ricorso dell'Assessore presso il Tribunale civile e criminale di Parma facente funzioni di pubblico Ministero contro tale sentenza, pretendendo con essa violati gli art. 77, 81, 82, 314 del Codice penale ed altri relativi alla materia.

L'art. 82 del Codice penale (disse l'Assessore) ritiene il mandante come un *agente prin-*

cipale del crimine: dunque se senza l'opera di lui il crimine non esisterebbe, e se d'altronde il suo fatto non è accessorio a quello del mandatario, ma anzi è principale e stante di per sè solo, ne viene che esso mandante non può già considerarsi un complice, ma bensì è il vero autore del crimine medesimo, indipendentemente dal fatto di tutt'altra persona.

Ciò difatti è sì vero che giusta l'art. 81 del Codice penale il mandante non è giovato dal pentimento spontaneo del mandatario, e ciò sicuramente, perchè il mandante col dar la commissione non lascia dubbio della sua volontà criminosa, e già ha fatti tutti quegli atti che da lui dipendevano per eseguirla. Dunque siccome nel fatto della sentenza impugnata si stabilisce che il Duca diede mandato ad uccidere, e di più fece tutte quelle operazioni che per lui erano necessarie onde l'omicidio avesse luogo; così fu violata la Legge quando costui venne assoluto dal tentativo d'assassinio di cui era accusato. Anche supposto però, che il Duca non potesse ritenersi colpevole di tentato assassinio, sta almeno in fatto di avere egli avuto il proposito di uccidere il Capilupi, di essersi procurati i mezzi necessarj e adatti per consumare l'omicidio, ritrovando un mandatario, armandolo di fucile carico a quadrettoni, appostandolo in agguato; e se il proposito non ebbe effetto non fu che per volontà del mandatario il quale non vi corrispose e rese inidonei i mezzi che si procurò il Duca mandante. I mezzi, di cui parla l'art. 314 del Codice penale, riguardano tanto le cose, che le persone: dunque colla detta sentenza si sarebbe almeno violato l'art. 314 ora citato.

Il signor Procuratore generale di S. M., nelle sue conclusioni, non fu dell'avviso dell'Assessore quanto al tentativo d'assassinio: egli disse mancare tutti gli estremi stabiliti dall'art. 77 del Codice penale per costituire il tentativo; imperocchè i preparativi non furono tali se non nell'opinione del Duca, ma non reali e di fatto; che il principio d'esecuzione non vi fu mai, e che per ciò tutta la cosa si vede ridotta al solo pensiero di delinquere: che inoltre l'art. 81, allegato dall'Assessore, esigendo accettazione vera per parte del mandatario, se si deve verificare il pentimento di lui all'atto del principio di esecuzione del crimine, siccome questa vera accettazione non vi fu, così l'articolo stesso non può essere che inapplicabile. E qui allegava le osservazioni fatte a difesa della Levaillant nella celebre causa di tentato avvelenamento, decisa di conformità a Parigi nell'11 maggio 1811.

Quanto all'applicazione dell'art. 314 Egli opinò come l'Assessore per le ragioni allegate da questo, e chiese quindi che fosse applicata la pena da esso articolo prescritta, ritenuto il fatto stabilito nella sentenza impugnata.

L'Avvocato di Guglielmo Duca insistendo pel rigetto del ricorso, sia pel caso del tentativo, sia per quello del citato art. 314, così per quest'ultima parte ragionava:

Gli art. 81, 82, 84 del Codice penale parlano specialmente del crimine di mandato e ne regolano la pena: dunque l'art. 314 non può parlare di un caso già specificamente contemplato dalla Legge ed esaurito. L'art. 314 poi esige idoneità di mezzi fin da principio per commettere l'omicidio: dunque da chè il mandatario Tagliatori non accettò che fintamente

la commissione, non vi fu mai mezzo atto per consumar l'omicidio, perchè mancò la volontà; ed il fucile carico in sua mano divenne istrumento inutile, e fu sempre inutile, anzi non fu mai mezzo atto alla consumazione. In oltre la revoca del mandato fatta dal Duca *re integra* in quella guisa che rendeva il tentativo sospeso non per circostanze fortuite, ma per volontà del committente, così rendeva anche inutili i mezzi di cui parla l'art. 314 per volontà propria, non per errore o volontà straniera, onde l'articolo stesso non può mai essere applicabile. Conchiudeva quindi pel rigetto del ricorso (1).

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 432, 433, 448 del Codice di processura criminale, e gli art. 77, 79, 81, 82, 84, 306 e 314 del penale:

Quanto sia al primo motivo del ricorso fondato sulla pretesa violazione degli art. 77, 79, 82, 84 e 306 del Codice penale,

Considerando, che le operazioni eseguite da Giuglielmo Duca e da Gaetano Tagliatori, secondo l'esposizione del fatto contenuta nella sentenza del Tribunale civile e criminale di Parma (Sezione criminale), impugnata col detto ricorso, non costituiscono punto il crimine di tenta-

---

(1) L'aringo per Guglielmo Duca fu del giovine Avvocato Livio Testi. La mia affezione per lui renderebbe per avventura sospetto l'elogio che ne facessi. Parlino dunque in mia vece i rispettabilissimi Colleghi che tanto ne encomiarono l'acume, la profondità, la chiarezza, il bel porgere, e lo collocarono sin d'allora tra gli alunni di Temi di non mediocri speranze.

tivo di assassinio, perchè l'esecuzione di questo non è stata sospesa per circostanze fortuite, e indipendenti dalla volontà degli autori, ma anzi la è stata per volontà tanto del Duca come del Tagliatori; del Duca, perchè egli ha rivocata la commissione a questo di uccidere il Capilupi, e del Tagliatori, perchè fintamente l'aveva accettata nè aveva l'animo di eseguirla, ed anzi aveva opposto egli stesso gli ostacoli al suo eseguimento, avvisando il Capilupi dei divisamenti contro la sua vita;

Che la cosa si rende più manifesta figurando che Duca, determinato ad uccidere il Capilupi, in vece di valersi dell'opera altrui, si fosse posto egli stesso in quell'agguato per sei sere consecutive ove aveva appostato il Tagliatori, e con quel fucile carico a grossi quadrettoni che aveva all'uopo apprestato al Tagliatori medesimo, e poi senza mai vibrare colpo si fosse ritirato desistendo dall'idea del crimine, o sospendendola; certamente in questa figurata ipotesi non concorrerebbero gli estremi, prescritti dall'art. 77 del Codice penale come essenziali a costituire il crimine di tentativo, appunto perchè l'esecuzione del crimine non avrebbe avuto effetto per volontà del Duca, e non per circostanze fortuite;

Che l'unione della persona del Duca a quella del Tagliatori, nel fare le operazioni preparatrici dell'assassinio, non cambia altrimenti gli estremi del tentativo punibile, rendendo punibile nel Duca ciò che nol sarebbe stato se egli avesse agito da solo;

Che siffatta unione dei due non induce neppure una complicità del Duca in un crimine del Tagliatori, poichè non vi può essere compli-

cità ove non è delitto, ed è già dimostrato che nel caso reale non vi è il crimine di tentativo;

Ch'egli è ben vero che l'art. 82 del Codice penale dichiara *Agenti principali* di un crimine coloro i quali anche con semplice mandato abbiano determinato taluno a commetterlo; ma in primo luogo quest'articolo suppone che siasi realmente commessa un'azione criminosa dal mandatario o coll'eseguire pienamente il mandato, o col tentarne punibilmente l'esecuzione, anche perchè esso articolo fa parte della Sezione 4.ª intitolata *dei Complici,* cioè di que' rei che non possono rinvenirsi ove non vi abbia gli autori dell'azione punita; e in secondo luogo nel caso reale, secondo l'esposizione della sentenza, il Tagliatori non accettò che fintamente il mandato, e ben lungi dall'essere stato determinato dal mandante Duca a commettere l'assassinio, si è anzi determinato a non commetterlo e ad impedirne l'eseguimento;

Ch'egli è vero altresì, che il precedente art. 81, l'ultimo della Sezione 3.ª, la quale non tratta punto dei complici, ma del *crimine o delitto tentato,* dispone, che sta tuttavia il tentativo punibile nel mandante, quand'anche l'eseguimento sia stato sospeso pel solo pentimento del mandatario; per lo che si argomenta nel ricorso, che il mandato costituisce un crimine o delitto di per sè stesso, quand'anche non vi sia l'autore dell'azione reale delittuosa che doveva commettersi dal mandatario. Ma oltrechè questo articolo suppone che v'abbia realmente un mandatario, e nel caso attuale esso non v'ha in guisa alcuna, per ciò che si è detto dietro l'esposizione della sentenza, la letterale disposizione poi di esso articolo porta

che il mandatario abbia realmente *tentato* il crimine, o il delitto di cui il mandante lo aveva incaricato, e così che la mancanza dell'eseguimento non provenga già dalla mancanza di due volontà, di quella cioè del mandante e del mandatario, ma dalla mancanza di una volontà sola, cioè di quella del secondo; mancanza questa che può eguagliarsi ad una circostanza fortuita, persistendo sempre il mandante nella volontà propria. In sostanza tale letterale disposizione dell'art. 81 porta, che v'abbia un vero tentativo manifestato con atti esterni, e susseguito da un principio di esecuzione, la quale non sia stata sospesa che per circostanze fortuite indipendenti dalla volontà dell'autore; e quindi non sussiste che da quest'articolo si possa argomentare avere l'art. 82 considerato come crimine il solo mandato a commetterlo. In fine, nel caso attuale, non la sola volontà del mandatario Tagliatori è mancata all'eseguimento, essa non vi è mai stata da principio, ma vi è mancata pur quella del mandante Duca, che prima dell'esecuzione ha rivocato il mandato;

Che in conseguenza di ciò non sussiste che siano stati violati gli art. 77, 79, 82, 84 del Codice penale, disponenti quali del tentativo, quali della complicità, nè l'art. 306 dello stesso Codice prescrivente la pena dell'assassinio, e sarebbe stato inapplicabile al caso l'art. 81 testè citato disponente della combinata volontà del solo mandatario.

Quanto sia al secondo motivo del ricorso, fondato sulla pretesa violazione dell'art. 314 del Codice penale, che punisce di reclusione colui che, procuratisi i mezzi necessarj e adatti, non consuma poi un omicidio già da lui deliberato

perchè o per errore, o per non previsto accidente, o per opera altrui usa di mezzi non idonei alla consumazione;

Considerando, che l'essersi il Duca procurato il mezzo del Tagliatori per commettere l'omicidio non è stato certamente un procurarsi un mezzo adattato per consumarlo, giacchè il Tagliatori non accettò altrimenti il mandato, secondo l'esposizione della sentenza, e perciò l'articolo che suppone preparazione di mezzi idonei da principio, ma renduti poi inetti per errore, o per non previsto accidente, o per opera altrui, è inapplicabile al caso reale in cui, oltre a ciò, per opera del Duca stesso, che rivocò il mandato prima che si facessero atti di lor natura portanti immediatamente l'esecuzione, il mezzo del Tagliatori diventò non idoneo, anzi cessò di esser mezzo, come cessò di essere preparato all' omicidio l'archibuso carico a grossi quadrettoni ch' egli, il Duca, aveva somministrato al Tagliatori.

Per questi motivi il Tribunale supremo rigetta il ricorso fatto dall'Assessore facente funzione di pubblico Ministero presso il Tribunale civile e criminale di Parma per la revisione della sentenza otto aprile prossimo passato, proferita nella causa criminale promossa contro il suddetto Duca Guglielmo.

16 maggio 1826.

Commend. FAINARDI Presidente.
Relat. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
} Consiglieri.
FOCHI Assessore.
BORSANI Consigliere d'Appello.

Avvocato LIVIO TESTI.

NOTA

L' apparato imponente de' testi di Legge penale, che sembravano accerchiare l'accusato Guglielmo Duca, venne dissipato dalla decisione coll'esaminare que' testi ad uno ad uno.

Quando si avesse voluto ***laconizzare***, parmi che ne fosse somministrato il mezzo dalla circostanza, che Duca aveva rivocato il mandato ***a cose perfettamente intiere***.

Se il mandante non è punibile, quando il mandato non fu sufficiente a determinare il mandatario a commettere il crimine o il delitto, ***arg. art.*** 82, e quando il crimine o il delitto non fu neppure tentato dal mandatario, ***arg. art.*** 81, a più forte, od almeno a pari ragione, non debb'essere punibile quando prima di qualsiasi tentativo per parte del mandatario, chi a costui diede la commissione revoca il mandato, spogliandosi di tal guisa della sua qualità di mandante. In fatti qual cosa colpirebbe la Legge, se il mandato non esiste più, nè alcun chè di sinistro avvenne alla società?

LEGISLAZIONE.

Mandato ad uccidere.

Balestrato troppe volte dalla fortuna io non amo che questa pazza Dea venga dal Legislatore stesso renduta arbitra delle pene o delle assoluzioni. Ma costei ne diviene arbitra, quando la punizione o no del mandante dipende dall'esecuzione o dal tentativo di esecuzione per parte del mandatario.

Il mandato ad uccidere vuolsi, o no, che sia un'azione criminosa e punibile per sè, e indipendentemente dall'esecuzione o dal tentativo di esecuzione del mandatario?

Se vuolsi; perchè dunque non si punisce il mandante allor quando non è riescito a determinare efficacemente il mandatario ad eseguire, o avendolo determinato, manca poi, per qualsiasi accidente, perfino il principio di esecuzione?

Se non vuolsi; perchè sospeso che sia l'eseguimento pieno dal pentirsi del mandatario si punisce il mandante come colpevole di vero tentativo?

Secondo l'antica generale consuetudine attestata dal Farinaccio, pract. crim. de inquisit. quæst. 3 n.° 7, *dal Cavalli,* res. crim. 242 n.° 21, *dal Rainaldi,* obs. 7, §. 2 et 3, n.° 6, *e da altri, il solo mandato a delinquere, e massimamente ad uccidere, non rivocato in modo espresso, veniva punito almeno con pena straordinaria, sebbene niun cominciamento si fosse dato all' esecuzione; e ciò pel motivo, che il mandante colla sua commissione aveva fatto quanto era in sè onde il crimine o il delitto fosse eseguito.*

Non sarebbe per avventura fuor di proposito, che nel Codice nostro penale, in cui si è migliorata alquanto la legislazione francese cogli art. 81, 82 *e* 314 (1), *s' inserisse una disposizione particolare per punire il mandato per sè, almeno quando riguarda ad un omicidio, ben inteso, che la revoca, fatta in tempo, salvasse da qualsiasi pena, e allorchè una pena avesse ad infliggersi, questa fosse mite anzichè no, poichè, essendo grave, potrebbe la sua gravità indurre il mandante ad insistere ostinatamente onde l' esecuzione seguisse ed anche ad eseguire egli medesimo.*

Forse non sarebbe incongruo, che si ritoccasse l' art. 314 *per fargli dire, che sarà punito chi avendo il proposito di commettere un omicidio non lo consuma per solo errore dell' inefficacia de' mezzi, e cose somiglianti.*

---

(1) *Nell' art.* 81 *si dovrebbe per altro sostituire altra parola al* tentato, *che non può combinarsi col pentimento del tentante, giusta l' idea del* tentativo *somministrata dall' art.* 77.

N.° XXI

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Carlo Arioli

1.° FATTO - Complesso - Furto - Sentenza - Sposizione del fatto.
2.° Abuso di confidenza - Furto - Luogo - Palazzo Ducale - Stipendiato.

Codice di procedura criminale

Art. 414. *(si legge alla pag.* 184 *e* 392 *del vol.* 1824-1825 *part.* 1*).*

Codice penale

Art. 418 *e* 453. *(si leggono nel qui presente vol. alla pag.* 160*).*
Art. 428. *(si legge alla pag.* 38 *del vol.* 1823-1824 *part.* 1*).*
Art. 430. *È qualificato pel luogo ed è punito colla reclusione:*
1.° *Il furto commesso ne' Palazzi Ducali, e nelle loro immediate dipendenze ecc.*

MASSIME.

1.° *Basta che dal complesso della sentenza di condanna si possa rilevare il fatto avvenuto e l'autore di esso fatto: non è necessario, che quella sentenza contenga separatamente e distin-*

tamente le parti richieste dall' art. 414 *del Codice di processura criminale.*

2.° *L' abuso di confidenza può divenire furto qualificato quando si commetta da uno stipendiato, oppure in certi luoghi.*

FATTO.

La Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Parma con sentenza del 3 aprile 1826 dichiarò:

Che Carlo Arioli impiegato ne' Ducali Palazzi in qualità di Scopatore intraprendendo il suo servigio nel dì 3 gennajo 1826 ricevette in consegna da certo Sacchelli, altro Scopatore che terminava il servigio, la chiave di un armadio esistente negli uffizj del Custode stabiliti nel Palazzo Ducale, e nel qual armadio erano riposti de' pacchi di denaro;

Che nella mattina del giorno successivo 4 gennajo, non essendosi potuto ritrovare l'Arioli ricercato pur anche per la città, si dovette far aprire per mano di artefice l'armadio ove erano stati riposti i detti pacchi, e si riconobbe involato il pacco di lire nuove 250 destinato al signor Parroco di Colorno, e più non vi esisteva;

Che il fatto costituisce un crimine di furto qualificato e commesso nel Palazzo D. di Parma, contemplato dall' art. 430 del Codice penale;

Che perciò il prenominato Carlo Arioli è colpevole del furto medesimo.

Dietro tale dichiarazione Carlo Arioli per applicazione del succitato art. 430, n.° 1, letto all' udienza, fu condannato alla pena della reclusione per anni tre.

Ricorso dell' Arioli al supremo Tribunale: 1.° perchè non risulta dal fatto esposto nella

sentenza nè che il furto del denaro sia veramente avvenuto, non essendo escluso che quel denaro fosse stato inviato al Parroco cui apparteneva, nè che, supposto avvenuto il furto, autore di quello sia stato l'Arioli; 2. perchè si vedrebbe al più al più nell'Arioli *un abuso di confidenza*, il quale, a forma dell'art. 418, è sempre considerato come un *furto semplice* da qualsiasi persona ed in qualsiasi luogo venga commesso.

Il signor Assessore Fochi pel pubblico Ministero osservò, quanto al primo motivo,

1.° che dal fatto esposto ricavasi ottimamente la preesistenza del pacco di denaro nell'armadio e la successiva deficienza di quel pacco; nel che consistono gli estremi del furto in genere;

2.° che dal fatto esposto si ricavano pure la qualità d'impiegato nell'Arioli, il luogo preciso dove fu fatta la sottrazione del denaro, e la custodia di questo affidata all'Arioli medesimo; circostanze queste che valgono a qualificare il furto come venne qualificato nella sentenza;

3.° che non fu necessario di dichiarare l'Arioli autore del furto, poichè egli fu dichiarato colpevole di esso;

4.° che, per disposizione dell'art. 414 del Codice di processura criminale, il fatto costitutivo del delitto debb'essere distinto dalla sua qualificazione; ma ciò è necessario perchè la qualificazione va soggetta alla censura del supremo Tribunale. Non è così della colpabilità, essendo che il giudizio delle prove e della qualità della colpa è di esclusiva competenza del Tribunal criminale;

5.° che la sentenza è un atto individuo; l'una parte deve giovare a chiarire ciò che rimane dubbio nell'altra. La narrazione del fatto contenuta nella sentenza lasci pure incerti se l'Arioli sia l'autore del furto; ma ogni dubbio svanisce colla dichiarazione della sua colpabilità e coll'applicazione a lui della pena.

Osservò poi, quanto al secondo motivo,

che tutti i furti commessi dai servitori nelle case de' loro padroni possono denominarsi e sono di fatto altrettanti *abusi di confidenza* o generale o particolare, e ciò nulla meno sono dalla Legge, e ben giustamente, posti nella classe de' furti qualificati, perchè questa confidenza, essendo necessaria, bisogna guarentirla col timore di pene gravi incusso a chi ne fa abuso;

che l'*abuso di confidenza* da annoverarsi tra i furti semplici giusta gli art. 418 e 453 debbe avere questi tre caratteri: 1.° che il proprietario siasi spogliato del possesso della cosa mobile; 2.° che se ne sia spogliato con un titolo atto a trasmettere in chi lo riceve quel possesso della cosa stessa, che i giuristi chiamano possesso naturale; imperocchè *aver nelle mani una cosa con giusto titolo* non vuol dir altro che averne almeno il naturale possesso; 3.° che la trasmissione di questo possesso sia un atto di libera volontà. Ora nessuno di questi requisiti si riscontra in quell'abuso di confidenza, di cui si fanno colpevoli i servi che si appropriano le cose del padrone. Non il 1.°, perchè i padroni continuano nel possesso naturale delle cose che consegnano ai servi. Non il 2.°, perchè il padrone, che consegna, ciò fa *jure domini*, e il servo, che riceve, ciò fa per obbligo del suo servigio. Non il 3.°, perchè la

necessità, in cui trovasi il padrone di affidare le sue cose al servo, esclude la libera volontà, la libera scelta, le quali guidando la confidenza negli altri casi, se questa fu mal collocata, prende il carattere d'imprudenza.

E qui l'Assessore citò diverse decisioni della Corte suprema di Francia, le quali (egli diceva) sono da prendersi in considerazione anche da noi, stante che gli art. 386 e 448 del Codice penale francese sono il tipo delle disposizioni contenute negli art. 428 e 453 del Codice penale nostro.

Conchiuse quindi a che il ricorso dell'Arioli venisse rigettato.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 414, 432 e 448 del Codice di processura criminale, e gli art. 418, 428, 430 e 453 del Codice penale;

Quanto al primo dei motivi dedotti dal ricorrente nella Memoria presentata alla Cancelleria di questo supremo Tribunale nel giorno 3 del corrente maggio, in cui si asserisce non risultare dal fatto esposto nella detta sentenza, che il furto ivi dichiarato sia avvenuto, nè che sia stato commesso dall'Arioli:

Considerando, che dal fatto esposto nella sentenza suddetta risulta la preesistenza del denaro nel tempo in cui furono consegnate all'Arioli le chiavi dell'armadio in cui era riposto, e la mancanza del denaro medesimo avvenuta mentre le dette chiavi erano tuttavia affidate all'Arioli, e che tale armadio era collocato nel Palazzo Ducale di Parma, e quindi il fatto, in essa sentenza esposto, contiene tali circostanze per cui il Tribunale poteva essere convinto e che il furto di quel denaro era stato commesso nel

Palazzo Ducale, e che l'autore di esso furto era stato l'Arioli (1);

Che quel Tribunale avendo poi dichiarato, che il fatto esposto costituisce un crimine di furto commesso nel Ducale Palazzo, e che ne è colpevole l'Arioli; ed avendo riferito successivamente il testo della legge penale applicata, la sentenza da esso proferita non manca di alcuna delle cose che a termine dell'art. 414 del Codice di processura criminale deve contenere sotto pena di nullità;

Quanto al secondo motivo derivato dall'errore preteso sfuggito al Tribunale criminale nel giudicare qualificato il furto commesso dall'Arioli, perchè doveva giudicarsi abuso di confidenza, appartenente per ciò all'art. 418 del Codice penale cioè alla classe de' furti semplici, e perchè come tale per niuna circostanza poteva essere reso qualificato e punito colla pena più grave stabilita dalla Legge pe' furti qualificati;

Considerando che l'art. 418 del Codice penale, che fa parte del capo primo del titolo secondo, il qual capo è intitolato - *dei furti* - annovera tra i furti l'abuso di confidenza, dicendo ch'esso entra nella classe de' furti semplici;

Che l'art. 428, nel n.° 3 dichiara furto e lo punisce di pena criminale l'abuso di confidenza di un locandiere, albergatore ecc. sulle cose a loro affidate (2);

Che lo stesso art. 428 nel n.° 1 non distingue se la cosa sottratta da un servitore stipendiato gli sia o no stata specialmente affidata, e generalmente la sottrazione commessa da tali servitori salariati in esso art. 428 n.° 1 è qualificato furto, e sarebbe pur assurdo, che la circostanza di una consegna speciale ad un servitore salariato rendesse semplice delitto la sot-

trazione della cosa consegnata, ed all'incontro una consegna generale che si fa alla custodia dei servitori salariati rendesse crimine la sottrazione della cosa del padrone;

Che sendo furto tal sorta di sottrazione commessa da' servitori stipendiati di cose loro specialmente affidate, esso furto può ricevere la qualificazione stabilita nell'art. 430 del Codice penale pel luogo ov'è commesso;

Che avendo la sentenza impugnata dichiarato in fatto, che la sottrazione fu commessa dall'Arioli servitore stipendiato da un luogo compreso nel Palazzo Ducale, e che una tal sottrazione si fu un furto, il fatto vi fu rettamente qualificato di furto commesso nel Palazzo Ducale.

Considerando quindi che i motivi, allegati dall'Arioli a sostegno del ricorso da lui fatto per la revisione della sentenza contro di lui proferita nel giorno 13 aprile prossimo passato dal Tribunale civile e criminale di Parma, sono inefficaci, e che d'altronde non si verifica nel caso alcuna delle circostanze annoverate nell'art. 432 del Cod. di proc. crim. come valevoli a dar luogo all'annullazione di sentenze criminali.

Per questi motivi il Tribunale supremo applicando l'art. 448 dello stesso Codice rigetta il ricorso dell'Arioli contro la detta sentenza.

22 marzo 1826.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MELEGARI, FEDERICI, PAZZONI, Cav. GODI — CONSIGLIERI.

BORSANI, Cav. CADERINI — Surrogati.

VACCARI Avvocato.

NOTE

Sposizione del fatto nella sentenza criminale.

(1) Sarebbe d'uopo, per avventura, che si ponesse maggior attenzione nel dar eseguimento alle disposizioni dell'art. 414 del Codice di processura criminale, e che segnatamente la sposizione del fatto fosse tale, non già da istruire chi legge degli argomenti pe' quali si operò ne' Giudici la convinzione, ma bensì da persuadere che questa si ottenne da motivi del tutto ragionevoli, od almeno ch'essa non fu l'effetto o di capriccio o di cattiva logica.

Nella sentenza, di cui è caso, si fa manifesto, che all'Arioli fu consegnata la chiave dell' armadio in cui custodivasi il pacchetto de' danari; che nel giorno seguente l'Arioli non comparve al servigio, nè lasciò trovarsi; che, aperto l'armadio, non vi si vide il pacchetto; ma chi è chi assicura non essere questo stato spedito alla sua destinazione? Dice la sentenza, che quel pacco ***si riconobbe involato e più non esisteva.*** La non esistenza di una cosa in un luogo è un fatto, di cui chiunque può fare testimonianza; ma l'***involamento***, ***la sottrazione***, ***il furto***, che qui consister doveva nel non essere stato il denaro spedito o consegnato al suo proprietario per rivolgerlo a proprio profitto, non poteva essere assicurato se non coll'asserzione del proprietario medesimo. Ora di siffatta asserzione, o di altro chè corrispondente o equivalente, niun cenno è fatto nella sentenza, la quale in sostanza giustifica bensì il sospetto, non il pieno convincimento determinante a punire.

Abuso di confidenza. Furto qualificato.

(2) Già nella Nota 1 del N.° XVIII. si è parlato, e ben a lungo, dell'abuso di confidenza commesso da uno stipendiato.

La qui presente sentenza alle cose colà dette aggiunge l'esempio dell'***abuso di confidenza***, che si commette dal locandiere, albergatore, oste, vetturale, barcaiuolo o da alcuno de' loro inservienti o impiegati qualisiensi ***sovra le cose ad essi affidate nella detta loro***

qualità, e che l'art. 428, n.° 3 punisce con pena criminale.

Può aggiungersi l'altro esempio della *truffa*, posta essa pure nella classe de' *furti semplici* dall'art. 418, e che l'art. 448 vuol trattata criminalmente, quando lo scritto falso sia della natura di quelli compresi *sotto il capo del falso*, e gli altri esempi della obbligazione carpita per truffa, ed anche per abuso di un foglio in bianco, o de' bisogni, della inesperienza, o delle passioni di un minore; Fatti questi, che si puniscono colla reclusione sol che sorpassino il valore di lire 1000. Art. 454.

In somma, quante volte il Legislatore trova nel furto, o nelle azioni da lui poste nella classe de' furti, alcuna delle qualità annoverate da lui medesimo nella Sezione 2.ª, tit. 2, part. 2, del Codice penale, tante volte considera come qualificati il furto e quelle azioni, ammaestrandoci così, che il suo sistema è unico; che ogni sottrazione dolosa è furto; che il furto passa sempre al grado superiore, e diviene qualificato quando così richieggono o il valore, o la persona, o il tempo, o il luogo, o il mezzo.

N.° XXII

CAUSA CIVILE

SUL MERITO

Minoja, Radini-Tedeschi,
Petrucci succeduto a Scoppini.

Già con decisione del 17 maggio 1824, riferita sotto il N.° XIII. della Raccolta 1823-1824, part. 1, pag. 115, venne ammesso il ricorso di Girolamo Minoja, perchè il Tribunale di appello aveva rigettata la domanda di lui di far prova di certi fatti col mezzo di testimonj.

Nella causa sul merito il Minoja ripropose la sua articolazione de' fatti, uno de' quali fu negato dal Conte Radini-Tedeschi e dal Marchese Petrucci succeduto allo Scoppini, morto in pendenza del giudizio, l'altro tendente a provare che la più gran parte de' proprietarj fronteggianti il rivo Borghetto hanno sempre fatto uso, come ne fanno, dell'acqua che decorre in detto rivo a fronte de' proprj beni in tempo di quindicena, si pretese inammissibile comechè riguardante a supposti diritti o supposto possesso di terze persone.

Il supremo Tribunale ammise il Minoja a far prova per testimonj di amendue i fatti, comechè pertinenti, il primo direttamente in ri-

spetto all' interesse dell' articolante, il secondo come congiunto al primo e serviente a schiarirlo in caso di qualche dubbiezza nelle deposizioni de' testimonj da esaminarsi sul primo medesimo, checchessia dell' influenza che potessero avere le desposizioni sul secondo nei diritti di essi proprietarj contermini al rivo Borghetto, i quali ora non sono in causa.

15 giugno 1826.

Avvocati GODI e MAESTRI.

N.° XXIII

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Giacomo Balordi

FATTO - Dibattimento - Nullità - Prova - Relazione.

MASSIMA.

Quando il fatto criminoso è risultato dal dibattimento, poco importa che la sentenza, per dar a conoscere più particolarmente quel fatto, si riferisca ad un atto nullo.

FATTO.

Giacomo Balordi condannato nel 3 maggio 1826 dalla Sezione criminale del Tribunale di Piacenza come colpevole di falso giuramento in materia civile ebbe ricorso al Tribunale supremo allegando per motivo, che la sentenza civile relativa al suo giuramento e della quale avevano fatto uso i Giudici criminali per condannarlo era nulla.

MOTIVI E DECISIONE.

Veduti gli art. 432 e 448 del Codice di processura criminale, e 406 del penale:

Considerando, che la sentenza, per la revisione della quale Balordi Giacomo ha fatto ricorso, assicura, che dal dibattimento pubblico è risultato avere il Balordi stesso prestato giuramento avanti il Delegato interinale alla Pretura del Ponte dall'Olio della verità d'un fatto che lo stesso Tribunale ha dichiarato essere risultato falso;

Che sebbene la sentenza medesima, nel riferire le cose giurate, si sia riportata ad altra sentenza del detto Delegato, proferita nel giorno 12 luglio 1825, tra Costa e Balordi, ciò non ostante sta fermo, che la prova del giuramento falso la Sezione giudicante l'ha tratta dalle risultanze del dibattimento, nè costa che l'abbia derivata dalla sola sentenza medesima dei 12 luglio 1825, cui si è riferita pei soli fatti giurati ivi espressi. Riescono quindi inutili i ragionamenti addotti nei motivi del ricorso per dimostrare che il processo del giuramento prestato è nullo, e quindi non fa alcuna prova;

Che d'altronde il ricorso non è appoggiato ad alcun altro dei motivi annoverati nell'art. 432 del Codice di processura criminale come valevoli a dar luogo a revisione di sentenze criminali;

Per questi motivi il Tribunale supremo applicando l'art. 448 del Codice di processura criminale or or nominato rigetta il ricorso del Balordi ecc.

15 giugno 1826.

Commend. FAINARDI Presidente.

MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI

} Consiglieri

N.° XXIV

CAUSA DI BUONGOVERNO

Ricorso di Cavanna Domenico

1.° PRESCRIZIONE - Contravvenzione - Termine.
2.° Armi insidiose - Confisca - Distruzione - Nullità.

Codice di processura criminale

Art. 610. *(Si riferisce nella decisione).*

Art. 19. *Il giorno della significazione e quello della scadenza non sono mai computati nel termine per le citazioni e per altri atti fatti alla persona o al domicilio, onde la Parte intimata debba comparire o prestarsi a fare od eseguire qualche cosa.*

Art. 20. *Nel termine accordato dalla Legge per l' esercizio di certi diritti, come per l' opposizione a sentenze contumaciali, per l' appello, per la revisione e simili, si computa il giorno in cui lo stesso termine finisce, ma non quello in cui comincia.*

Codice penale

Art. 42. . . . .
. . . .
Quando si tratti di cose di cui la Legge proibisca la ritenzione, l'uso o la delazione, queste saranno confiscate anche in caso di as-

soluzione, e qualora eziandio non appartengano alla persona giudicata.

Art. 341. *Ne' casi considerati da' tre articoli precedenti avrà sempre luogo la confiscazione e la distruzione delle armi ritrovate.*

MASSIME.

1.° *Il giorno, in cui si verifica legalmente la contravvenzione, si computa nell'anno conceduto dall'art.* 610 *del Codice di processura criminale a proferire la sentenza.*

2.° *Le armi* insidiose *si confiscano o si distruggono ancorchè sia nulla la sentenza di condanna.*

FATTO.

Nel dì 10 maggio 1825 verso le ore sei pomeridiane il Podestà di Carpaneto, incaricato dal pubblico Ministero presso il Tribunale di Piacenza, entrò nella casa di Domenico Cavanna, ed ivi distese processo dell' *invenzione* di una pistola corta e di un pistone snodato, che apprese come armi *insidiose* a termine degli art. 337, 340 e 341 del Codice penale.

Il Pretore proferì nel 10 maggio 1826 la sentenza inappellabile, con cui condannò il Cavanna alla multa di 12 lire nuove, non che alle spese, ed ordinò la confiscazione della pistola e la riduzione del pistone snodato allo stato di essere inservibile.

Domenico Cavanna ebbe ricorso al Tribunale supremo pretendendo nulla la sentenza comechè proferita dopo il termine prescritto dall'art. 610 del Codice di processura criminale.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 238, 432, 449 e 610 del Codice di processura criminale:

Considerando che la contravvenzione, per la quale il ricorrente Cavanna è stato condannato alla multa di 12 lire nuove, fu verificata legalmente nel dì *dieci* maggio 1825 circa alle ore sei pomeridiane colla invenzione ed apprensione dell'armi insidiose da lui ritenute, e la sentenza di condanna è stata proferita nel dì *dieci* maggio del corrente anno 1826;

Che se nel calcolo de' giorni componenti l'anno accordato dall'art. 610 del Codice di processura crimininale per l'esercizio dell'azion pubblica e la punizione delle contravvenzioni si deve calcolare, e calcolare per intero, il giorno della contravvenzione medesima, e così il *dieci* maggio 1825, è manifesto che al punto della mezzanotte del dì *nove* venendo al *dieci* maggio 1826 il Pretore non poteva più proferire la condanna; ed avendola proferita nel giorno *dieci* maggio egli ha violato il surriferito art. 610 e commesso un eccesso di potere siccome ha opposto il condannato Cavanna;

Considerando che l'art. 610 così sta scritto: „ L'azione pubblica e la civile per contravven-„ zione si prescrivono pel decorso di un anno „ compito dal giorno in cui fu commessa..... „ sempre che in tale frattempo non sia inter-„ venuta sentenza di condanna „.

O la Legge comincia il calcolo dall'ultimo giorno dell'anno per rimontare sino al giorno in cui quell'anno ha avuto principio; ed ella vuol dire allora coll'art. 610, che il giorno della contravvenzione sarà di *compimento* al-

l' anno medesimo, e quindi formerà esso il trecentesimo sessagesimo quinto. In tale supposizione non si richiederebbero che trecento sessantaquattro giorni da quello della contravvenzione; e nella soggetta specie l'anno spirò alla mezzanotte del giorno *nove* maggio 1826 andando al *dieci*.

O la Legge intende di cominciare il calcolo dal giorno in cui il decorso dell'anno ha principio, per proseguir poi sino al compimento di trecento sessantacinque giorni, e l'espressione „ pel decorso di un anno compito dal giorno „ della contravvenzione „ altro non può significare se non *a contare, a farsi, a cominciare* dal giorno in cui la contravvenzione fu commessa. In questo caso il giorno della contravvenzione è il punto disegnato dalla Legge come principio del calcolo, come il giorno primo dell' anno; e se non s' inchiude questo giorno per compir l'anno, non è più vero che da quel dì si sia contato; non è più vero che da quel dì sia cominciata la supputazione de' trecento sessantacinque giorni; ma è vero soltanto, che in onta della Legge si è cominciato a fare il conto dal giorno susseguente alla contravvenzione;

Che d' altronde in via di regola generale, dedotta dalla natura delle cose, il tempo della prescrizione per aver ommesso di fare deve aver principio dal momento preciso in cui si ha avuta facoltà di operare e non se n'è usato; poichè da quel preciso momento per l'appunto comincia l'altra parte ad essere nel quasi possesso di non ricevere molestia, trascorso che sia il termine destinato dalla Legge per l'esercizio di tal facoltà;

Che poi lo stesso Codice di processura criminale nell'indicare alcune eccezioni per certi casi speciali, e con lui la pratica giureprudenza de' Tribunali confermano vie maggiormente tale essere la regola quale venne qui sopra stabilita:

1.° l'art. 19 del ridetto Codice, conforme all'art. 162 del Codice di processura civile, dispone, che il giorno della significazione e quello della scadenza non sono mai computati nel termine per le citazioni e per altri atti di simil fatta.

Se la Legge si fa carico di avvertire espressamente che per le citazioni ed altri atti di specie eguale non si conta il giorno della *significazione;* quel giorno cioè, in cui la persona comincia ad essere astretta dal termine a comparire, ciò dà segno, che senza questo particolare avvertimento, e per tutti gli altri termini che non sono di citazione o d'altro somigliante, si ha a contare il giorno nel quale comincia la facoltà o l'obbligo di agire.

2.° l'art. 20 del detto Codice di processura criminale, conforme all'art. 165 del Codice di processura civile, fa computare nel termine accordato dalla Legge per l'esercizio di certi diritti, come di opporsi a sentenze contumaciali, di appellare, di ricorrere in revisione e simili, *il giorno in cui lo stesso termine finisce, ma non quello in cui comincia.*

Per costante pratica de' Tribunali di questi Paesi, dachè sono stati pubblicati i nuovi Codici, si è ritenuto e si ritiene, che, proferita una sentenza o in fatto di contravvenzione, o correzionale, o criminale, il termine ad opporsi, o ad appellare, od a ricorrere in revisione finisce nè più nè meno allo spirare dell'ultimo

de' rispettivi giorni tre o dieci conceduti dalla Legge dal dì della pronuncia o della significazione della sentenza medesima; cosicchè, a maniera di esempio, pronunciata che sia una sentenza criminale nel giorno 1 del mese, il condannato possa bensì ricorrere in revisione per tutto il giorno 4 di esso mese; ma non sia più ricevibile nel suo ricorso se tarda a farlo dopo la mezza notte di esso giorno 4 andando al 5.

Se, a forma del succitato art. 20, il giorno, in cui comincia il termine, non debb' essere computato, la pratica costante ha dunque interpretato che il cominciamento del termine ad opporsi, ad appellare, a ricorrere, si ha a prendere dal giorno stesso della pronuncia o della significazione; imperocchè in altra guisa e supponendo che quel termine avesse principio nel giorno dopo la pronuncia o la significazione, siccome questo giorno non sarebbe da computarsi, il fatale fissato dalla Legge scadrebbe alla mezza notte del giorno *undecimo* andando al *duodecimo*, od alla mezza notte del giorno *quinto* andando al *sesto*. Colla quale interpretazione si è venuto a stabilire di nuovo, che, fuori de' casi eccettuati, e sempre per modo di regola, hassi a calcolare nel termine anche il giorno in cui è nata la possibilità di agire e di provvedersi, ossia il giorno da cui la Legge dichiara decorrere esso termine e che comincia ad esser utile per provvedersi ed agire [1];

Considerando, che dunque il Pretore di Pontenure con Carpaneto nel condannare il Cavanna alla multa e alle spese, siccome ha fatto, ha violato l'art. 610 del Codice di processura criminale, così e come fu detto superiormente;

Considerando poscia, riguardo alle ulteriori disposizioni della sentenza di esso Pretore, che in virtù dell' art. 42 del Codice penale, anche in caso di assoluzione, debbono confiscarsi le cose di cui la Legge proibisce la ritenzione; e a termine dell' art. 341 di esso Codice debbe sempre aver luogo la confiscazione delle armi insidiose ritrovate presso qualcuno;

Che quindi il Pretore di Pontenure ordinando, siccome ha fatto, la confiscazione e distruzione della pistola, e la riduzione del pistone snodato allo stato di essere assolutamente inservibile, ed ordinandolo anche dopo che l' azion pubblica per far punire la contravvenzione era prescritta, lungi dal violare le Leggi, si è anzi ad esse pienamente conformato.

Per questi motivi

Il Tribunale supremo

Annulla la sentenza, proferita dal Pretore di Pontenure con Carpaneto li 10 maggio 1826, in quella parte che condanna Domenico Cavanna alla multa ed alle spese; e decidendo sul fatto, stabilito in essa sentenza, dichiara prescritta l' azion pubblica contro il Cavanna, e quindi non potersi a lui inferire molestia per la contravvenzione ch' egli ha commessa.

26 giugno 1826.

Commend. FAINARDI Presidente.

MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
} Consiglieri.

NOTA

(1) La qui presente decisione può sembrare contraria all'antica massima stabilita dal Glossatore nella L. 3, §. *ult. ff. de act. empt.*, e nel *cap. Statutum. de præbend. in* 6, ripetuta da tutti i Forensi *Dies termini non computatur in termino*, ed applicata in singolar modo ai casi, ne' quali siasi fatto uso delle dizioni *da*, *dal*, che si denominano *esclusive* e *separative*.

Giureprudenza antica.

Ma, oltrechè non mancarono anche in que' tempi Dottori insigni, i quali la dissero accettata nel Foro, però contraria a' veri principj di diritto, siccome furono Bartolo, Angelo, Paolo di Castro, Giasone, Fulgosio, Alberico, Alessandro ed altri; tante poi furono le limitazioni, che a lei si apposero, da non lasciarle più il nome di assioma e di regola.

Tra le limitazioni, allora di comune consenso adottate, vi era, se la non computazione del giorno del termine recasse pregiudizio a colui in favore del quale il termine medesimo era determinato Bald. in L. *A caligato*, *n.° 4 C. de nupt.*, Felin. *in cap.* 1, *sub. n.°* 4 *de præscript.* Tiraquel. *de retract. lign.* §. 1, *gloss.* 11, *n.°* 30. Gratian. *discept.* 161, *n.°* 19. Rota *divers. part.* 2, *dec.* 75, *n.°* 11. Ora, siffatta restrizione sarebbe stata fuor d'ogni dubbio appropriata anche al Cavanna, perchè la prescrizione dell'azione pubblica per contravvenzione non ha altro motivo se non il favore del contravventore.

Se non che la causa doveva decidersi sulle tracce delle Leggi nuove e de' principj da loro riconosciuti e proclamati, e parve al supremo Tribunale, che la cosa ridotta a questo punto non soffrisse molta difficultà.

Fuvvi però tra i Votanti chi propose alcune obbiezioni desunte dal Codice di processura criminale per l'appunto, e dal naturale ragionamento. Volevansi quelle e le rispettive risposte inserire nella Decisione, ma per amore della brevità vennero ommesse le une e le altre, che però io ho conservate, e promisi di riferire, siccome fo, nella presente Nota.

Obbietti e risposte.

Giunti i motivi della decisione al punto segnato (1) si avrebbe proseguito così:

„ Che direbbesi invano essere da ritorcersi nel caso in discorso la stessa disposizione dell'art. 20, perchè si tratta di prescrivere l'esercizio del diritto, competente alla Parte pubblica, di far punire le contravvenzioni, e lo stesso art. 20 vuol tolto dal computo il giorno in cui il termine comincia, ossia, nell'ipotesi, il giorno 10 maggio 1825. L'art. 20 parla del termine conceduto dalla Legge per l'esercizio di *certi* diritti; dà per modello l'esercizio de' diritti di opporsi alle sentenze contumaciali, di appellare, di ricorrere in revisione, di fare in somma degli atti di processura, ed estende la sua disposizione agli altri atti simili, i quali per conseguente essere debbono anch'essi di mera processura. Ma due sole sono le specie per le quali il Codice prescrive de' termini; la processura che riguarda alla forma; la prescrizione che riguarda al fondo. Se la disposizione dell'art. 20 si estende anche alla prescrizione propriamente tale, allora comprende tutti quanti i diritti contemplati del Codice di processura criminale per restringerli a certo termine, ed è falso allora, che la disposizione medesima ferisca *certi diritti* solamente, ed in ispecie i diritti di processura. Si aggiunge che, quando la Parte pubblica procura la punizione delle contravvenzioni e sì pure de' delitti, e de' crimini, e quando il Giudice pronunzia la condanna per essi, nè l'uno nè l'altro esercitano propriamente un diritto, ma eseguiscono un dovere. In fine l'art. 610 manifesta ben chiaramente, che non tiene in alcun conto il supposto diritto della Parte pubblica, di far gli atti processuali, e di provocare la sentenza punitrice delle contravvenzioni, giacchè fa prescrivere l'azione pubblica e la civile, purchè dentro l'anno non sia intervenuta sentenza di condanna, quantunque entro l'anno vi abbiano avuti atti di procedimento, e così le rispettive istruzioni, ed anche le istanze per la sentenza, e quindi la Parte pubblica non sia stata in ritardo, ma lo sia stato il solo Giudice;

„ Che sarebbe pur vano l'osservare, che, comprendendo nel calcolo l'intiero giorno della contravvenzione verificata soltanto circa alle ore sei pomeridiane come nel caso, l'azion pubblica non durerebbe pel corso di

un anno, e così per lo spazio di trecento sessantacinque giorni, siccome vogliono gli art. 2346 del Codice civile, 166 del Codice di processura civile e 40 del Codice penale; perchè nel calcolo di essi ridotti ad ore ne mancherebbero diciotto.

In primo luogo, anche nell'altro sistema di non computare il giorno della contravvenzione, si avrebbe in senso contrario il preteso assurdo, perchè l'anno si comporrebbe di trecento sessantacinque giorni di ventiquattro ore per ciascuno, e più sei ore. In secondo luogo, quando l'anno si avesse a contare esattamente per ore, e dirlo compito allorchè si fosse giunti all'ora medesima dell'ultimo giorno in cui venne verificata la contravvenzione, sarebbe stata improvvida la Legge nell'aver ommesso di prescrivere la menzione dell'ora precisa della sentenza, o di qualunque altro atto da cui la prescrizione potrebbe avere cominciamento. Terzo, non è senza ragione che la Legge in fatto di prescrizione ha definito il numero de' giorni da' quali si compone l'anno ed il mese, non ha definito il numero delle ore dalle quali componesi il giorno, come lo ha definito quando si tratta di pene. Legalmente parlando, non poche volte il giorno cominciato si ha per finito, o si conta come giorno uno spazio di tempo che, al giungere della mezza notte, non comprende le ventiquattro ore, ed è poi certo per espressa dichiarazione delle *LL. 6 e 7 ff. de usurp. et usuc. e 134 ff. de verb. sign.* non contraddette dalle Leggi nostrali, che l'anno civile si compone di trecento sessantaquattro giorni, e più qualche momento del trecentesimo sessagesimo quinto. Nasce da ciò, nella soggetta materia, o che il giorno della verificata contravvenzione si conta per intiero, sebbene naturalmente parlando abbia cominciato a decorrere dalle sei ore dopo il mezzodì, o che i trecento sessantaquattro giorni dalla contravvenzione in poi siano spirati alle ore sei pomeridiane del giorno nove maggio 1826; e le restanti ore sei sino alla mezza notte dello stesso giorno *nove* abbiano compito il trecentesimo sessagesimo quinto giorno dell'anno civile. Ed è per questo motivo che l'art. 2347 del Codice civile nostro, trascritto dall'art. 2260 del Codice civile francese, dichiara che – *spirato l'ultimo giorno del termine resta compiuta la prescrizione* – dichiarazione questa da aversi

per lo meno come superflua quando non voglia indicare che, giunto l'ultimo giorno del termine alla mezza notte, la prescrizione è compiuta, sebbene quel giorno, materialmente parlando ed avuto riguardo al momento in cui il precedente giorno del termine è finito, non comprenda lo spazio di ventiquattre ore.

LEGISLAZIONE.

Termini. Costanza di massima.

Di quanta importanza esser possa il computare o no nella prescrizione un giorno, o le ore di un giorno, si fa manifesto dal caso qui riferito al quale si potrebbero aggiungere infiniti altri.

Più sono importanti gli effetti che derivano da certe disposizioni legislative, più il Legislatore ha da aver cura di parlar chiaro.

Dirò inoltre: in tutte quante le materie, ma molto più se interessanti e produttive alcuna volta di perdite irreparabili, a motivo di lievissime circostanze, la legislazione debbe attenersi ad un metodo uniforme, in quanto può; perchè l'uniformità di massima allontana gli equivoci, e tien più viva l'attenzione comechè esercitata in numero maggiore di casi.

Non so quindi approvare di troppo che nel termine per le citazioni ed altri atti simili non si computi il giorno della significazione nè quello della scadenza, e nel termine per l'opposizione, l'appello, la revisione, e simili, si computi il giorno in cui lo stesso termine finisce, ma non quello in cui comincia.

Oltrechè, quale è il giorno determinato dalla Legge nel quale comincia il termine per far opposizione, per appellare ecc.? E' il giorno stesso in cui viene significata la sentenza, o è il giorno dopo? Qualunque poi sia quel giorno, come può dirsi ch' esso sia cominciamento del termine, se nel termine non va computato?

Ma de' termini e del loro calcolo mi occuperò per avventura in altro luogo

N.° XXV

CAUSA CRIMINALE

I.° Ricorso del Vice-Procuratore Ducale contro Rinaldo Ferrari dalla Torre di Parma

PERCOSSE - Atti di violenza - Morte - Pericolo - Periti.

CODICE PENALE

Art. 315. *Gli atti di violenza volontarj che non avendo il carattere di tentato omicidio avranno prodotto ferimenti, contusioni, lacerazioni e offese simili, saranno puniti colla reclusione, quando siavi il concorso delle due seguenti circostanze,*

1.° *Se per giudizio delle persone dell' arte le offese di cui sopra seco portino pericolo di vita;*

2.° *Se la malattia che ne deriva oltrepassi la durata di trenta giorni. (Art.* 309 *Cod. pen. fr. cang.).*

Art. 319. *Gli atti di violenza volontarj o premeditati, che avranno per sè medesimi portata la morte entro i quaranta giorni che immediatamente succedono, saranno agguagliati all' omicidio, od all' assassinio, e saranno puniti colle pene corrispondenti.*

Se la morte ne sarà avvenuta dopo i quaranta giorni, la pena sarà inferiore di un grado.

Art. 320. *Quando le ferite, contusioni, lacerazioni, e simili offese siano giudicate semplici, o almeno non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni, saranno punite colla prigionia da un mese a due anni, e colla multa da* 30 *lire a* 300.

Se vi sarà stata premeditazione, la prigionia non sarà minore di sei mesi, e la multa potrà estendersi da 50 *lire a* 500. *(Art.* 311 *cang.)*

MASSIMA.

Gli atti di violenza e le percosse, che non hanno di per sè stesse prodotta la morte, nè da' Periti dell' arte sono state giudicate pericolose, entrano nella classe delle percosse semplici.

FATTO.

Rinaldo Ferrari dalla Torre fu posto in accusa come reo di omicidio volontario commesso nella persona dell' Anna Grisendi nata Pettenati; ma la Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Parma con sentenza del 9 luglio 1824 lo dichiarò colpevole di sole percosse semplici con premeditazione, e lo condannò al massimo della pena prescritta dall' art. 320 del Codice penale.

Il Vice-Procuratore Ducale ebbe ricorso in tempo utile al Tribunale supremo, al quale espose i motivi nella maniera seguente:

„ La qualità dell' accusa di omicidio volontario, che fu portata contro Ferrari Rinaldo di Parma; la gravità dei fondamenti ai quali era

quest' accusa raccomandata; l'attenzione particolare che tutto il Pubblico ha prestato a questa causa; e l'impressione segnatamente che ha potuto fare in non pochi la leggerezza di una semplice pena correzionale, all' accusato inflitta colla sentenza pronunciata dalla Sezione criminale nel dì 9 luglio 1824, non permettevano al sottoscritto di ommetter la cura di richiamarsi dalla predetta sentenza dinanzi al Tribunale supremo di revisione, e di promoverne quel giudizio che, a soddisfazione generale, può aspettarsi da un Superiore comprendimento.

„ Il ricorso è appoggiato singolarmente ad una mala qualificazione del delitto.

„ Si pone in fatto, nella sentenza impugnata, che il Ferrari, la sera del 26 settembre 1822, acceso d'ira passasse a percuotere la Grisendi con un bastone sì fortemente in tutte le parti del corpo, che il bastone si ruppe in varj pezzi, e lasciò nel di lei corpo molte contusioni, le quali dal Chirurgo, che la visitò, furono dichiarate sanabili entro venti giorni: che, *dopo tali percosse, cessò in lei lo stato florido di salute che godeva dapprima, ed ebbe a sentirsi abitualmente male, finchè nell' undecimo giorno successivo, sentendosi più aggravata, fu costretta chiamare il Medico; che, sviluppatosi da prima un flemmone nel braccio sinistro con febbre, le si manifestò poscia una pleuropneumonía, in conseguenza della quale nel giorno 12 novembre ebbe a morire.*

„ Se ci fermiamo a questo fatto, egli par chiaro che non sia giusta la qualificazione del delitto di *percosse semplici*, quantunque, in origine, siano state dichiarate sanabili entro

venti giorni. Il Chirurgo non fece allora, che un giudizio di *presunzione*, il quale deve cedere alla *verità*, essendosi verificato, che, dopo tali percosse, la Grisendi cessò dalla florida salute precedente; che si sentì abitualmente male; che sentendosi aggravata chiamò il Medico, e che finalmente, sviluppatasi la pleuropneumonía, dovette per questa morire. Se, dopo le percosse, svanì la floridezza di salute, e successe una serie di mali e di guasti che la portarono alla morte, non è più vero che quelle percosse fossero guaribili entro venti giorni, giacchè non si può moralmente da questi fatti dedurre, che altre cause abbian prodotti que' mali e que' guasti; anzi si deduce manifestamente che le percosse, ponendo la meta alla florida salute di prima, fossero la radice unica delle posteriori disorganizzazioni.

„ A queste induzioni naturali, che balzano agli occhi, intese forse il Tribunale criminale di far argine col seguente fatto: *non essere però risultato, che le contusioni prodotte dalle percosse suddette abbiano di per sè stesse prodotta la morte, nè che siano state dai Periti dell' arte dichiarate pericolose.*

„ Si accordi, che le percosse o le contusioni non abbiano per sè stesse prodotta la morte. Questo è un fatto positivo troppo, e che può combinarsi con tutto il fatto esposto precedentemente.

„ Ma, non così pare dell' altra circostanza – *nè che siano state dai Periti dell' arte dichiarate pericolose* – secondo questa maniera, pare che il Tribunale abbia creduto indispensabile che il *pericolo* debba essere materialmente dichiarato dai Periti dell' arte. Ma quando que-

sto pericolo risulta dal fatto stesso, quando i Giudici nella storia del fatto espongono circostanze tali, che traggono seco naturalmente l'idea del pericolo, (lo abbiano, o no, espresso materialmente i Periti) sembra che questa qualità debbasi ritenere indipendentemente dal loro silenzio. Al più al più, potrebbe dirsi altrimenti, quando i Periti avessero espressamente escluso il pericolo, perchè allora si avrebbe un positivo ed esplicito fatto de' medesimi: ma col dire il Tribunale, che non è risultato che i Periti le abbiano dichiarate pericolose, non hanno certo stabilito chiaramente in fatto, che non lo fossero: hanno stabilito soltanto che i Periti non le dissero tali; ma conveniva, a parer mio, che stabilissero che i Periti le dichiararono *non pericolose*.

„ Ora, se stanno queste cose, il pericolo emerge da tutta la narrativa della prima parte del fatto; la durata della malattia è espressa nel fatto stesso, il quale, sebbene porti le contusioni sanabili entro venti giorni, pure, in fatto più vero, la Grisendi continuò a restar malata per più di quaranta giorni, come si legge in detta narrativa.

„ Concludo quindi perchè sia dichiarato dal supremo Tribuuale di revisione malamente qualificato il delitto, annullata quindi la sentenza 9 luglio 1824, e, facendo quanto dovevan fare i primi Giudici, sia dichiarato che le contusioni essendo pericolose, e, la malattia avendo durato oltre i trenta giorni, il Ferrari è colpevole di questo misfatto, e che ha incorsa la pena dell'articolo 315 del Codice penale.

Fatto a Parma quest'oggi 21 luglio 1824 dall'uffizio del Vice-Procuratore Ducale.

Sottoscritto: G. BERTANI.

Motivi e Decisione.

Veduto l'art. 448 del Codice di processura criminale, e gli art. 315, 319 e 320 del penale:

Considerando che nella sentenza, per la revisione della quale si è fatto il ricorso, è stato dichiarato non essere risultato che le contusioni prodotte dalle percosse date con premeditazione dal condannato Ferrari all'Anna Grisendi, nata Pettenati, abbiano di per sè stesse prodotta la morte, nè che siano state dai Periti dell'arte dichiarate pericolose;

Che da questa dichiarazione ne deriva: 1.° che il fatto non costituisce altrimenti il crimine punito dall'art. 319 del Codice penale, il quale vuole per elemento essenziale al crimine punibile, che gli atti di violenza abbiano per sè medesimi portata la morte; 2.° ch'esso fatto non costituisce neppure l'altro crimine punito nell'art. 315, il quale vuole per elemento essenziale il concorso della circostanza, che per giudizio delle persone dell'arte, (se non già d'altri) le offese seco portino pericolo di vita;

Che quindi il fatto non poteva non dichiararsi costituire il delitto di ferite semplici come è stato dichiarato nella sentenza, e però non sussiste il motivo del ricorso fondato sulla mala qualificazione del delitto.

Per questi motivi il Tribunale supremo rigetta il suddetto ricorso del Vice-Procuratore Ducale per la revisione della mentovata sentenza proferita dal Tribunale criminale ecc.

16 agosto 1824.

Commend. FAINARDI Presidente.
Consiglieri MONZA, MELEGARI, FEDERICI, BARBUGLI, PAZZONI, Relat. Cav. GODI.

II.º Ricorso di Rinaldo Ferrari dalla Torre

1.º PENA – Durata – Quistione di fatto – Tempo.
2.º PENA – Casa di custodia – Casa di lavoro – Prigionia
3.º SENTENZA – Cosa giudicata.
4.º SENTENZA – Esecuzione – Ricorso.

CODICE PENALE

Art. 41. *La durata delle pene temporanee comincia dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.*

CODICE DI PROCESSURA CRIMINALE

Art. 428. *L'esecuzione della condanna rimane sempre in sospeso pendente il termine di cui nell'art.* 426 (a ricorrere in revisione): *spirato questo termine senza che il condannato abbia interposto ricorso, essa non può essere differita oltre quarantott' ore.*

Se fu interposto ricorso, l'esecuzione deve aver luogo entro quarantott' ore dall' istante in cui la sentenza che rigettò il ricorso venne depositata nella Cancelleria del Tribunale che proferì la condanna.

. . . .

MASSIME.

1.º *Il sapere se un condannato ad una pena temporanea l'abbia scontata, o no, è cosa di mero fatto, non ostante la disposizione dell'art.* 41 *del Codice di processura criminale.*

2.° *La permanenza del condannato nella casa di custodia non isconta, in via di regola, la pena di prigionia che si deve scontare nella casa di lavoro.*

3.° *Nessuna sentenza passa in giudicato fino a tanto che può essere legittimamente ritrattrata, o riformata da un' altra sentenza qualsiasi.*

4.° *L' esecuzione della sentenza di condanna rimane in sospeso pendente il termine a ricorrere conceduto tanto al condannato quanto al Ministero pubblico, e durante il ricorso o dell' uno o dell' altro.*

Fatto.

Rinaldo Ferrari, condannato come si vide di sopra, voleva liberarsi dalla prigionia biennale nel dì 9 luglio 1826, non ostante che nel registro della casa di lavoro si trovasse annotato come da ritenersi fino al 16 agosto di quell' anno.

Sul principio del mese di luglio egli si diresse alla Sezione criminale onde ottenere la dichiarazione, che il tempo della pena a lui imposta aveva cominciato a decorrere dal dì 9 luglio 1824, in cui fu proferita la sua condanna, poichè, essendosi egli acquietato alla sentenza, questa, in quanto a lui, era subito passata in giudicato, ed era perciò luogo all' applicazione dell' art. 41 del Codice di processura criminale: niente ostando l' art. 428 di esso Codice, il quale parla espressamente del ricorso del condannato, e con ciò stesso esclude dalla sua disposizione il ricorso che venga fatto, come nel caso, dal pubblico Ministero.

Nel 6 luglio la Sezione proferì in camera di consiglio la seguente deliberazione:

„ Considerando che l'art. 428 del Codice di processura criminale al secondo §. dispone genericamente, che – Se il ricorso sarà interposto, l' esecuzione deve aver luogo entro quarantott' ore *dall' istante in cui la sentenza che rigettò il ricorso venne depositata alla Cancelleria del Tribunale che proferì la condanna* –.

„ Che da ciò chiaramente ne segue che, in pendenza di ricorso per fatto di alcuna delle Parti, l'esecuzione della sentenza rimane necessariamente in sospeso anche per l'altra.

„ Nè, perchè la medesima sentenza riguardo all' una di queste Parti sia già passata in giudicato, può essa avere con ciò ricevuta esecuzione, altro non essendo il passare in giudicato che perimersi il solo esercizio dell' azione competente per impugnare utilmente la sentenza medesima.

„ Che poi nel soggetto caso non sarebbe imputabile nella pena inflitta al condannato un tale tempo di ditenzione da lui sofferta in quest'intervallo, sia perchè la ditenzione *preservativa* non è classificata nel *censo* delle pene, sia perchè ne' casi di crimini non potrebbe equivalere a quel genere più grave che può essere stato imposto dalla condanna stessa.

„ Che per questi motivi, e sentito il pubblico Ministero, rigetta la domanda formata da Rinaldo Ferrari dalla Torre „.

Ricorso del Ferrari alla Revisione nel 7 luglio. Egli ripropose i motivi allegati davanti la Sezione criminale, aggiungendo che l'art. 94 del Codice penale dimostra essere il *carcere stretto* considerato dalla Legge come la pena maggiore

fra le temporanee, giacchè il condannato a' lavori forzati a vita, se commetta un delitto, si pnnisce al più al più con diciotto mesi, se commetta un crimine, si punisce al più con dieci anni di qnel carcere. Intendeva dedurre da ciò, che la stretta custodia, in cui è tenuto un condannato, durante il ricorso del pubblico Ministero, tien luogo di prigionia riguardata come pena (*dimenticando peraltro che il condannato allo stretto carcere si tiene avvinto con una catena al piede. Art* 95).

Il signor Vice-Procuratore generale di S. M. conchiuse a che il ricorso venisse rigettato.

Motivi e Decisione.

Vedati gli art. 27 e 41 del Codice penale, 428 e 432 del Codice di processura criminale:

Considerando, che la qnistione, proposta dal Ferrari alla Sezione criminale nel dì 6 corrente luglio, era propriamente di mero fatto; poichè per sapere se i due anni di prigionia imposti per pena al Ferrari medesimo compiscono a tutto il dì 8 luglio, o piuttosto nel dì 16 agosto del corrente 1826, non altro abbisogna eccetto che di conoscere il giorno preciso in cui quel condannato fu rinchiuso nella casa di lavoro ed impiegato in alcuno de' lavori ivi stabiliti; nel che solo, e non in altro, consiste l'esecuzione della condanna alla pena di prigionia a termine dell'art. 27 del Codice penale;

Che il Ferrari ben lontano dal dimostrare alla Sezione criminale, ch'ei fu ricevuto e rinchiuso nella casa di lavoro nel giorno 9 luglio 1824, ed anzi, senza neppure allegare che così è avvenuto, asserì, che i registri della

casa centrale assegnano per termine della biennale sua pena il dì 16 agosto del corrente anno 1826; la qual cosa fa credere, almeno sino a prova contraria, ch'egli non fu ricevuto e rinchiuso nella casa di lavoro, e così non cominciò a scontare la sua pena se non nel dì 16 agosto 1824;

Che tutti i ragionamenti posti in vista dal Ferrari tanto davanti la stessa Sezione criminale, quanto davanti questo Tribunale supremo, tenderebbero in sostanza a persuadere, che debbasi porre nel conto dei due anni di prigionia anche il tempo in cui egli rimase nella casa di custodia dopo la sentenza di sua condanna, sino al tempo nel quale fu rigettato il ricorso in revisione interposto dal pubblico Ministero, e vuol dire dal giorno 9 luglio sino al giorno 16 agosto 1824;

Che però siccome non havvi alcuna disposizione di legge la quale autorizzi espressamente a fare questa imputazione; nè la natura delle cose la permette, altro essendo la casa di custodia, ed il modo con cui l'ivi custodito si tratta, altro la casa di lavoro, ed il modo con cui si tratta il condannato, bisognerebbe allo scopo propostosi dal ricorrente, ch'ei dimostrasse o che gli venne fatto aggravio dagli esecutori degli ordini di giustizia nel non rinchiuderlo nella casa di lavoro precisamente nel giorno 9 luglio 1824, oppure che la Legge fa decorrere il tempo della pena dal dì della condanna senza curarsi poi se questa sia stata o no eseguita di fatto nella maniera prescritta;

Che il Ferrari non ha giustificato e neppure allegato di aver fatta istanza nel dì 9 luglio, o in altro successivo anteriore al 16 agosto 1824

per essere tradotto nella casa di lavoro onde cominciar quivi a scontare la sua pena in esecuzione della sentenza contro lui proferita; sicchè la non traduzione sua a quella Casa non può dirsi, ned è un aggravio, poichè avvenne non solo senza richiamo suo, ma esso consenziente di rimanere nella Casa e nello stato di pura custodia;

Che, in riguardo alla Legge, l'art. 41 del Codice penale dà cominciamento alla durata delle pene *temporanee*, della quale specie fu quella imposta al Ferrari, dal giorno in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato;

Che già quest' articolo debb' essere necessariamente inteso nel supposto, che il condannato abbia soggiaciuto di fatto alla pena dal dì del passaggio della sentenza in giudicato; giacchè in altra guisa potrebbe accadere, che un condannato correzionalmente alla prigionia scontasse la sua pena anche rimanendo per sempre in libertà, o scontasse più anni di carcere rimanendovi unicamente per qualche giorno;

Che questo riflesso lascerebbe pur tuttavia sussistere la quistione, se lo stato di custodia, in cui rimase di fatto il Ferrari sino al 16 agosto 1824, possa considerarsi come stato di prigionia e di pena;

Che poi in via di regola clementare nessuna sentenza passa in giudicato fintanto che ella può essere legittimamente ritrattata o comunque alterata nelle sue disposizioni da un'altra sentenza; poichè vi sarebbe contraddizione manifesta ne' termini denominando *cosa giudicata*, e vuol dire cosa non più suscettiva di giudiziale discussione; cosa che impone perpetuo fine al giudizio tra le due Parti; ciò che può essere

pur tuttavia distrutto o cangiato, secondo le leggi, da un giudicato posteriore;

Che l'asserire l'opposto, l'asserire cioè che una sentenza passa in giudicato per l'una delle Parti, prima che vi passi anche per l'altra, porterebbe alle seguenti assurdissime conseguenze; 1.° che ne' giudizj criminali, e sippure ne' giudizj civili, vi potrebbero essere tra le stesse Parti, sull'affare medesimo, ed anzi sull'identico punto di controversia, due sentenze definitive anche in contraddizione dell'una coll'altra, e distruggentisi a vicenda, ed amendue con egual forza di cosa giudicata; 2.° che siccome la cosa giudicata ha da ricevere piena esecuzione, nel che consiste uno de' principali suoi effetti, avverrebbe, che nello stesso giudizio, fra le stesse Parti, e sul punto medesimo, potrebbero legalmente pretendersi due esecuzioni in opposizione l'una coll'altra; 3.° che le due esecuzioni contraddittorie o avrebbero a farsi contemporaneamente, e sarebbe impossibile; o avrebbero a farsi successivamente, e così per la prima sentenza fino a che venisse proferita la seconda e per questa a prendersi dalla cessazione degli effetti della prima, e sarebbevi allora nello stesso giudizio un'esecuzione cominciata in un modo e finita in un altro; 4.° che in fatto di giudizj criminali o la pena sofferta dal condannato in esecuzione della prima sentenza non si avrebbe a valutare in isconto della pena impostagli dalla sentenza seconda, ed in tal caso esso condannato soggiacerebbe a due pene diverse per un solo identico crimine o delitto; o la pena sofferta in esecuzione della prima sentenza si porrebbe in isconto della pena seconda, e si farebbe allora compensazione

tra cose di specie differenti, e così tra la prigionia e la reclusione od i lavori forzati, tra i lavori forzati ed il confino oppure il bando, e cose simili.

Che dunque a seconda del succitato art. 41 del Codice penale la durata delle pene temporanee comincia dal giorno in cui non sarebbe più ricevibile il ricorso in revisione, sì del condannato, sì del Procuratore Ducale, oppure dal giorno in cui essendovi stato ricorso, questo viene rigettato; o in fine dal giorno in cui il Tribunale supremo abbia egli stesso applicata la pena a forma degli art. 449 e 454 del Codice di processura criminale, giacchè per disposizione dell'art. 457 di esso Codice le sentenze di questo Tribunale non possono essere in verun modo nè per qualsiasi causa impugnate;

Che sulle tracce di questi principj va interpretato l'art. 428 della processura criminale, allegato dal Ricorrente; va interpretato cioè come disponente che l'esecuzione della condanna rimane sempre in sospeso pendente il termine accordato al condannato medesimo ed al Procuratore ducale dall'art. 426, e se fu interposto ricorso o dall'uno o dall'altro, l'esecuzione rimane in sospeso insino all'istante in cui la sentenza, che rigettò il ricorso, viene depositata nella Cancelleria ivi accennata; di guisa che la menzione, che fa esso art. 428 del solo condannato e del suo ricorso sia *dimostrativa*, non *restrittiva*, nè impedisca che le regole generali della materia e la regola speciale prescritta dall'art. 41 del Codice penale ricevano la loro applicazione nel caso in cui il ricorso venga legalmente interposto dal Procuratore Ducale;

Che in conseguenza di ciò la Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Parma col rigettare la domanda di Rinaldo Ferrari, tendente a far dichiarare di aver cominciato a scontare la pena di prigionia dal dì della pronunciata condanna, e non dal dì in cui venne rigettato il ricorso legittimamente interposto dal Procuratore Ducale, ben lungi dall'aver violata alcuna legge nel dispositivo della sua deliberazione in Camera di consiglio del 6 corrente luglio, si è anzi con quel dispositivo conformata alle leggi ed ai sani principj.

Per questi motivi il Tribunale supremo rigetta il ricorso di Rinaldo Ferrari dalla Torre.

13 luglio 1826.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Relat. Cav. GODI
} Consiglieri
FOCHI Assessore.

Pena temporanea. Durata.

1.º *Già ne' motivi della decisione è dimostrato che la disposizione dell'art* 41 *del Codice penale non può intendersi come materialmente sembrano importare le parole con cui fu concepita. La sentenza di condanna stabilisce la durata della pena temporanea imposta al condannato: l'esecuzione, ossia l'applicazione di fatto al condannato della pena temporanea a lui imposta può cominciarsi dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato, cit. art.* 41*, nè si ha a differire oltre quarantott'ore*, art. 428 Cod. pr. crim. *(ben inteso però, che il condannato sia in fortiis, nè si frapponga altro impedimento): il principio della durata è quando il condannato entra effettivamente nel luogo ove ha da subire la pena ecc. Questo, e non altro, poteva esprimersi nell'art.* 41*, che non ha corrispondenza con alcun articolo del Codice penale francese.*

2.º *La decisione dimostra del pari, che la prima parte del primo membro della disposizione del sovraccennato art.* 428*, desunta dall'art.* 375 *del Codice d'istruzione criminale francese, viene in certa maniera deformata e renduta ambigua dalla parte seconda, la quale, parlando del* condannato, *sembra restringere a lui solo ed al ricorso suo l'effetto di tener in sospeso l'esecuzione.*

Legislazione. Giureprudenza.

Questi due sono fra i casi ne' quali può dirsi veramente, che la buona giureprudenza va passo passo assettando la legislazione, e che convincono quanto strana e pericolosa sarebbe la massima proposta da alcuni d'interdire a' Magistrati ogni specie d'interpretazione.

3.º *Rinaldo Ferrari fu punito correzionalmente: eppure la misera donna da lui percossa morì entro i quaranta giorni, nè si sa che in questo tempo ella desse alcun segno di guarigione.*

Percosse. Giudizio de' Periti.

Ma le percosse non furono da' Periti dell'arte giudicate pericolose, nè que' Periti seppero accordarsi nell'affermare che la morte fu l'effetto immediato di quelle percosse.

In uno scritto eruditissimo e molto sensato in cui il signor Presidente del Tribunale del Valtarese Antonio Bonvicini fa delle osservazioni intorno a diversi articoli de' nostri Codici penale e di processura criminale, e del

quale scritto cedendo alle mie istanze, la cortesia di lui si compiacque spedirmi una copia, trovo annotato sull' art. 319 *penale quanto segue:*

,, *Che già al primo colpo d'occhio fa maraviglia come l'applicazione della pena dell'omicidio dipenda dal giudizio de' Periti sulla letalità o no delle ferite o percosse; giudizio, che nella soggetta materia, tranne pochissimi casi, non è, a dirittamente parlare, che di mera credulità, non di certa scienza* (Bassan. Raynald. Farinac. Fontanel. Calderò), *giudizio smentito non poche volte dall' esito del fatto.*

,, *Che poi quel giudizio è quasi sempre fondato sulla letalità o no della ferita nell' uomo soltanto* in genere *ed in astratto, e non già in* ispecie *e nell' individuo ferito: eppure la fisica costituzione, l'età, il temperamento, la debolezza o robustezza, il tempo, le circostanze, tutto in somma il* personale *influisce bene spesso a far sì, che la ferita sia o non sia mortale* (*Creman.* de jur. crim. lib. 2, cap. 5, art. 11, §. 3. *Boehmer.* Elem. jur. crim. sect. 2, cap. 16, §. 226, e nelle note);

,, *Che reca meraviglia del pari, come tra gli estremi costituenti od escludenti l'omicidio, e così tra gli estremi influenti sull' applicazione della pena si annoveri la maggiore o minore durata della malattia, che poi condusse il ferito o percosso alla morte, mentre i più ragguardevoli tra i cultori di Esculapio ci assicurano, che nulla si può con certezza concludere sulla letalità o non letalità delle ferite riguardo al tempo che correr possa da quello in cui furono inflitte a quello della morte del ferito, e non pochi esempi ci additano di feriti che sopravvissero più mesi e qualch' anno altresì a' colpi da lor riportati, a cui peraltro senz' esitare fu attribuita la loro morte, benchè così ritardata* (*Wansvieten* Comm. tom. 1, §. 254. *Morgagni* Epist. 37, 38 e 52. *Plenk* Elem. med. et chirurg. forens).

,, *Che i principj regolatori suggeriti dalla naturale ragione, additati dall' aureo rescritto dell' Imperadore Adriano nella L.* 1, ff. ad Leg. Cornel. de sicar., *e ripetuti dai più accreditati Scrittori di criminale giurisprudenza* (Cujac. in parat. 5 sententiar. 3. *Boehmer* de Jur. crim. sect. 2, cap. 16, §. 216. *Renaz.* elem. jur. crim. lib. 4, cap. 4, §. 2, tom. 4) *sono e che omicida dicesi ad ogni effetto chi mostrò nell' azione la decisa volontà di to-*

glier la vita a colui, che dopo seguito l'attentato, dovette soccombere, e chi diede prossima causa alla morte altrui;

„ *Che dunque allor quando contro il prevenuto sonosi cumulate in processo prove bastanti, onde concludere d'aver egli avuto l'animo di uccidere il suo nemico, sia poi la ferita giudicata da' Periti mortale o no, sia poi morto il ferito entro o passati i quaranta giorni, è il caso di applicare la pena dell'omicidio o perchè questo è veramente opera del feritore, od almeno perchè, avendo costui, col ferire, commessa un'azione non già da meri politici regolamenti vietata e per sè stessa indifferente, ma da tutte le leggi naturali e civili proibita, perchè intrinsecamente cattiva e dovunque punita, a tutta ragione diviene responsabile del male, qualunque siasi, che dall'azione medesima deriva ecc.* „ (1).

Quanto è al giudizio de' Periti nella soggetta materia mi permetterò di soggiungere ciò che ne scrisse Giulio Claro, alludendo però a' Periti del suo tempo „ *Sed* „ *certe apud nos non servatur, quod absolute standum* „ *sit in hoc judicio peritorum: quinimo sæpius vidi, nul-* „ *lam fidem adhibitam fuisse hujusmodi Peritis*, præser- „ tim deponentibus ad defensam, *quod vulnus non erat* „ *lethale, vel quod vulneratus decesserat ex malo regi-* „ *mine. Solent enim id de facili deponere, tum ut fa-* „ *veatur inquisitis, tum etiam ut ipsi effugiant culpam* „ *malæ curationis. Et, ut dicit Pract. Papiens.* in forma „ inquisitionis *in verbo* Ex quibus percussionibus *n.°* 2, „ *videmus quod circa tales protestationes medicorum so-* „ *lent committi fraudes, cum multi corrupti pecunia vel* „ *gratia protestentur contra veritatem. Propterea tutius* „ *est dicere, quod in hoc, an vulneratus decesserit ex* „ *vulnere vel non, standum est arbitrio judicis, qui con-* „ *siderata qualitate et loco vulneris et relatione medico-* „ *rum, præsertim illa quæ fieri solet quando denunciant* „ *vulnera illata ex debito eorum officii, considerata etiam* „ *longitudine temporis quo vulneratus supervixit post vul-* „ *nus illatum, et aliis probationibus æstimabit an ex ipso* „ *vulnere, an autem ex alia causa decesserit. Et ita te-* „ *nent Doctores omnes communiter etc.* „.

---

(1) *Non lascio di avvertire, che io ho presentato un semplice sunto delle più ampie e più sviluppate riflessioni dell'ottimo signor Presidente Bonvicini.*

N.° XXVI

CAUSA CRIMINALE

Ricorso del Procuratore Ducale di Piacenza contro Carlo Taffurelli

PENA - Cumulazione - Diminuzione - Furto - Pluralità - Tentativo.

CODICE PENALE

Art. 431. *Il furto è qualificato per riguardo al mezzo col quale si commette, ed è punito co' lavori forzati a tempo,*

1.° *Se è stato eseguito con rottura, o con iscalamento, o con false chiavi ecc.*

Art. 457. *In tutti i casi ne' quali è imposta per furti non violenti la pena de' lavori forzati a tempo o della reclusione, potranno i Tribunali, qualora il valore del furto non ecceda le dieci lire nuove, applicare al colpevole, che avrà incorso la pena de' lavori forzati a tempo, quella di uno a tre anni di reclusione . . . . .*

. . . .

Art. 458. *Dalla disposizione del precedente articolo vengono esclusi,*

1.° *Coloro che saranno dichiarati colpevoli di due o più furti anche solamente tentati;*

. . . .

. . . .

Massima.

Il furto cumulato col tentativo di un altro furto impedisce la diminuzione della pena conceduta dall' art. 457 *del Codice penale.*

Fatto.

Dalla Sezione criminale del Tribunale di Piacenza Carlo Taffurelli nel 30 maggio 1826 fu dichiarato colpevole del furto di robe del valore di poche lire e colpevole del tentativo di un altro furto di una quantità di denaro, l'uno e l'altro commesso successivamente, di notte, nella stessa casa abitata, e col mezzo di rottura interna.

Non ostante siffatta dichiarazione, la Sezione criminale condannò il Taffurelli ad un anno di reclusione, per applicazione, com' ella disse, dell' art. 457 del Codice penale.

Ricorso del Procuratore Ducale di Piacenza per falsa applicazione del ridetto art. 457, e violazione degli art. 458, n.° 1 e 351, n.° 1 del Codice pen.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 432 e 449 del Codice di processura criminale; 431, n.° 1, 457 e 458, n.° 1 del Codice penale:

Considerando, che la Sezione criminale del Tribunale di Piacenza ha dichiarato Carlo Taffurelli colpevole di furto e di tentato furto commessi di notte in casa abitata e mediante rottura interna;

Che la stessa Sezione ha ritenuto che il tentativo del Taffurelli aveva per oggetto di rubare una quantità di denaro;

Che se il tentativo unito al furto effettivamente commesso costituisce un furto solo, in tal caso non poteva applicarsi la disposizione dell'art. 457, poichè al valore delle cose rubate di fatto doveva cumularsi il valore indeterminato del furto tentato; valore quest'ultimo dichiarato di una quantità di denaro; e che anche per la sua sola qualità d'indeterminato impediva a' Giudici l'applicazione del ridetto art. 457; e se il tentativo costituisce per sè un furto distinto, non poteva applicarsi quell'articolo, perchè il susseguente art. 458 esclude dalla diminuzione della pena i dichiarati colpevoli di due o più furti anche solamente tentati;

Che dunque la Sezione criminale del Tribunale di Piacenza, dopo di aver ritenuto costante il fatto come sopra espresso, non ha potuto diminuire la pena ordinaria che doveva applicarsi al Taffurelli se non con mala applicazione del succitato art. 457, e manifesta violazione del successivo art. 458, n.° 1, e dell'art. 431, n.° 1 del Codice penale.

Per questi motivi

Il Tribunale supremo, sentita la relazione del Consigliere Barbugli; sentito il Procuratore generale di S. M.,

Ammette il ricorso del Procuratore Ducale di Piacenza contro la sentenza proferita dalla Sezione criminale del Tribunale pure di Piacenza li 30 maggio del corrente 1826, e facendo diritto allo stesso ricorso annulla la succitata sentenza in quanto riguarda all'applicazione della pena;

E di conformità al disposto nell'art. 449 del Codice di processura criminale.

Ritenuto il fatto esposto in detta sentenza del 30 maggio, ed applicando al caso l'art. 431, n.° 1 del Codice penale così concepito . . . . .
. . . .

Veduto, quanto alle spese, l'art. 414 del del Codice di processura criminale:

Ha condannato e condanna Carlo Taffurelli alla pena de' lavori forzati per tre anni, ed alle spese.

17 luglio 1826.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
RELAT. BARBUGLI
Cav. GODI
CONSIGLIERI.

NOTA

Si poteva dubitare, se l'azione commessa dal Taffurelli col rubare di fatto, poi tentar di rubare, nel tempo e luogo medesimi, costituisse un furto solo o due furti. Ma col dilemma, espresso nella decisione, ogni difficultà è superata: tanto più poi, che il valore del furto attuale si approssimava alle dieci lire, pel tentativo la sentenza esprimeva che ne doveva essere oggetto *una quantità di denaro*, e in quella sentenza dicevasi, che nel cassetto tentato erano riposte quattro mila e più lire vecchie.

N.° XXVII

CAUSA CIVILE

Ricorso di Agostino Botti
contro Antonio Maggi

1.° CONFESSIONE - Debito - Eccezione - Pagamento.
2.° PROVA - Atto scritto - Fatti.
3.° DILAZIONE - Interesse - Testimonj.
4.° APPELLO - Conferma - Ommissione di giudicare.
5.° LEGGE - Applicazione - Prova.

CODICE CIVILE

Art. 2298. *Non è però ammessa tampoco (la prova per testimonj) sì contro, come in aggiunta al contenuto negli atti scritti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posteriormente agli atti medesimi.*

. . . .
. . . . *(art.* 1341 *Cod. civ. fr.).*

CODICE DI PROCESSURA CIVILE

Art. 570. *I testimonj sono citati almeno un giorno avanti a quello dell'esame . . . .*
. . . . (art. 408 *Cod. pr. civ. fr.).*

Art. 755. *Il sequestro dei salarj annui delle persone addette al servigio pubblico, o del Sovrano ..... è valido solamente per un quarto, se non eccedono la somma di lire mille nuove; per un terzo se sorpassino questa somma sino a lire duemila; e per una metà se eccedano le lire duemila.*

. . . .

RISOLUZIONE SOVRANA

(17 dicembre 1821)

Art. 1. *Il titolo* VIII. *del libro* 3 *del Codice di processura civile sarà in avvenire applicabile anche a quei Militari pensionati che contraessero debiti.*

MASSIME.

1.° *L'eccezione di aver pagato contiene la confessione di essere stato debitore.*

2.° *La prova di fatti avvenuti posteriormente non è nè contro nè oltre il contenuto nell'atto scritto.*

3.° *Il giorno tra la citazione e l'esame si concede pel comodo de' testimonj, non per l'interesse delle Parti.*

4.° *Non ommette di giudicare sulla liquidazione delle spese il Tribunale d'appello che conferma la sentenza contenente quella liquidazione.*

5.° *Non si fa luogo ad applicare la legge fintanto che il fatto non è pienamente provato.*

FATTO.

A rogito del Notaro Piacentino Cocchi 10 giugno 1820 l'Amministrazione dell'Opera della

chiesa parrocchiale di san Giovanni affittò ad Agostino Botti solidalmente con Antonio Maggi una possessione sotto l'annuo affitto di lire vecchie di Parma 4000 per anni tre, che cominciavano l'11 novembre 1819.

Antonio Maggi, finita tale locazione, fece citare il Botti dinanzi il Pretore del Cantone *Sud* di Piacenza, affinchè fosse condannato a pagargli lire vecchie 1300 per altrettante ch'esso Maggi aveva sborsate a detta Opera pia a sgravio dello stesso Botti, e nel tempo medesimo fece sequestrare la metà della pensione, che Botti esige dal Governo come militare in ritiro.

Da quel Pretore fu ammesso il Maggi a provare per testimonj, ch'egli non intervenne nel contratto d'affitto se non come fidejussore; esaurita già tal prova, venne dallo stesso Pretore ammesso il Botti a provare, pure per testimonj, ch'egli aveva alla fine della locazione lasciati sul fondo tanti bestiami ed attrezzi rusticali, riconosciuti ed accettati dal Maggi, per un valore assai maggiore di quello cui ascendeva il preteso credito.

Nel giorno 4 agosto 1824 furono sentiti alcuni testimonj indótti dal Botti: il Maggi non fece citare alcun testimonio a contro-prova.

Fu prorogata l'udienza alla prima per sentire gli altri testimonj del Botti; ma questi, nell'udienza stabilita, rinunziò all'ulteriore esame, e fece istanza che il processo fosse chiuso. Il Maggi, che intanto aveva fatti citare de' testimonj, chiese che fossero sentiti: si oppose a ciò il Botti; ma il Pretore con sentenza del 25 agosto ne ordinò l'esame.

Il Botti aveva, nel decorso, conchiuso in sussidio, che il sequestro della sua pensione militare venisse ridotto al terzo.

Li 6 novembre, sentenza definitiva del Pretore che condanna Agostino Botti a pagare al Maggi lire nuove 557; dichiara valido il sequestro della metà della pensione militare; e condanna esso Botti nelle spese che vennero distinte in una nota di liquidazione.

Appello del Botti dalle sentenze interlocutorie, e dalla definitiva del Pretore.

Il Tribunale civile di Piacenza li 4 novembre 1825 rigetta l'appellazione dichiarando ben giudicato.

Ricorso del Botti in revisione, fondato su quattro motivi:

1.° Violazione degli art. 1341 del Codice civile francese e 2298 del Codice nostro, per essersi ammessa la prova testimoniale contro il contenuto nell'atto autentico Cocchi, ed ommissione di giudicare intorno all'appello dalla sentenza interlocutoria che ammise tal prova;

2.° Violazione dell'art. 570 del Codice di processura civile il quale dispone che i testimonj, da sentirsi nelle cause sommarie, devono essere citati almeno un giorno prima dell'esame;

3.° Ommissione di giudicare intorno la dimanda dell'appello interposto contro la nota di liquidazione delle spese fatta dalla sentenza definitiva del Pretore;

4.° Violazione della legge che dispone non potersi sequestrare se non la *terza parte* delle pensioni militari, e così in ispecie della Risoluzione Sovrana del 17 dicembre 1821 intorno i militari pensionati che contraggono debiti, e dell'art. 755 del Codice di processura civile.

Motivi e Decisione.

Quanto al primo motivo di revisione, per avere il Tribunale d'appello con sentenza del 4 novembre 1825 confermata quella interlocutoria del Pretore settentrionale di detta città 13 marzo 1824, che ammise Antonio Maggi a far prova per testimonj contro ed oltre il contenuto in un atto autentico:

Considerando, che il Botti nelle conclusioni da lui premesse alla sentenza pretoria 2 giugno 1824 fece istanza in modo assoluto, e non sussidiario e condizionato, com'egli asserisce in detto primo motivo, di voler provare col mezzo di testimonj, ch'egli aveva soddisfatto il Maggi del suo credito mediante la cessione di tante bestie bovine; ciò che gli fu permesso colla citata sentenza del 2 giugno nonostante opposizione del Maggi, testimonj in seguito esaminati.

Che da tale sentenza non avendo il Botti interposta appellazione, il Tribunale di Piacenza potè nella sua sentenza del 4 novembre 1825 ragionevolmente dire che era inutile di occuparsi della giustizia della precedente sentenza pretoriale del 13 marzo, e della di lei influenza sul merito, perchè il Botti, nell'affermare d'avere soddisfatto il suo debito, lo aveva egli stesso confessato, mentre non si paga se non quello che veramente è dovuto.

Considerando altresì, che i fatti articolati dal Maggi, ed ammessi dal Pretore colla detta sentenza del 13 marzo, tendevano a provare per testimonj, che, quantunque l'Amministrazione della Fabbrica di san Giovanni in Canale avesse affittato a rogito Cocchi 12 giugno 1820 un di lei fondo a detti Maggi e Botti soli-

dalmente obbligati verso la medesima, pure quest'ultimo solo ne aveva percetti e goduti i frutti: che perciò tali fatti non erano nè contrarj, nè oltre il contenuto in esso rogito, e quindi il Tribunale di appello colla conferma della detta sentenza pretoria non ha violata alcuna legge, nè ommesso di giudicare, come mal a proposito ha preteso il Ricorrente.

Sul secondo motivo di revisione che si fa consistere nella pretesa violazione dell'art. 570 del Codice di processura civile fatta dal Tribunale di Piacenza, confermando la sentenza del Pretore 25 agosto 1824, colla quale vennero ammessi i testimonj indótti dal Maggi a controprova degli esaminati ad istanza del Botti colla sentenza precedente 2 giuguo stesso anno, per essere i testimonj del Maggi stati citati posteriormente al giorno in cui aveva avuto principio l'esame di quelli del Botti:

Considerando, che non per altra ragione si prescrive nel menzionato articolo 570, che i testimonj sieno citati almeno un giorno prima di quello del loro esame, se non perchè abbiano essi testimonj un tempo congruo da presentarsi a chi deve csarminarli; che un tale motivo si rileva anche dall'art. 244 del detto Codice di processura civile, ove si dispone che i testimonj domiciliati entro quindici miglia dal luogo dell'esame debbono citarsi almeno un giorno prima di quello indicato per l'esame medesimo, e, se domiciliati a maggior distanza, abbiano l'aumento d'un giorno per ogni quindici miglia;

Che d'altronde trovando sul proposito ben fondati i ragionamenti del Pretore premessi alla succennata sentenza del 25 agosto adottati dal Tribunale con quella del 4 novembre 1825,

non può dirsi violata nè dall' uno nè dall' altro alcuna legge.

Riguardo al terzo motivo, desunto dalla pretesa ommissione del ricordato Tribunale di giudicare sull'appello interposto espressamente contro la nota di liquidazione delle spese dei giudizj di prima istanza, allegandosi per parte del Botti, che la detta nota comprende varj articoli, taluni eccedenti la tassa, altri di spese frustranee, senza però individuarne alcuno nè nell'atto d'appello, nè colle conclusioni prese all'udienza del Tribunale suddetto:

Considerando, che se il Tribunale di Piacenza, senza occuparsi, come disse, di altre quistioni promosse dal Botti, rigettò l'appellazione interposta dalle sentenze Pretorie pronunciate il 25 agosto e 6 novembre 1824, dichiarando ben giudicato colle dette sentenze, ed ordinandone la piena loro esecuzione, il Tribunale stesso con la conferma di detta sentenza 6 novembre 1824, della quale fa parte essa nota di liquidazione di spese ivi inserita, non può mai asserirsi che abbia in appello ommesso di giudicare anche su questo capo;

Rispetto finalmente al quarto motivo di revisione, ove si dice essersi dal Tribunale di Piacenza violata la legge, perchè colla sua sentenza del 4 novembre 1825 ha confermata la definitiva del Pretore, che dichiarò valido il sequestro della metà della pensione goduta dal Capitano Botti, sebbene la legge non permetta il sequestro che del terzo delle pensioni che si pagano dal Governo ai militari:

Considerando, che dalle leggi francesi, ancora vigenti all'epoca del contratto stipulato tra l'Amministrazione della Fabbrica di san Gio-

vanni in Canale il giorno 12 giugno 1820 con il Capitano Agostino Botti ed Antonio Maggi, ed in ispecie dall' avviso del Consiglio di Stato del 23 gennajo 1808, approvato con un successivo del 2 febbrajo, rimaneva vietata l'alienazione del soldo e delle pensioni militari, e quindi non poteva il Tribunale di Piacenza appoggiare il sequestro della metà di detta pensione alla cessione fattane dal Botti in favor della Fabbrica col mentovato rogito Cocchi;

Che non è stato posto in fatto, e molto meno provato ne' giudizj di prima istanza e d'appello, che la pensione del Botti oltrepassasse la somma di lire nuove di Parma duemila, e mancava quindi la prova della circostanza, dipendentemente dalla quale poteva il Tribunale di Piacenza ordinare il detto sequestro applicando al caso la disposizione dell'art. 755 dell' attual Codice di processura civile, e l'altra della Risoluzione Sovrana del 17 dicembre 1821 relativa ai militari pensionati che contraggono debiti;

Che inoltre essendo il Botti Capitano in ritiro, come lo qualifica il Maggi medesimo, deve presumersi che la di lui pensione sia minore di lire nuove duemila in conformità del Regolamento generale di Amministrazione militare approvato da S. M. il giorno 10 giugno 1816, e dei Decreti posteriori 2 aprile 1818 e 5 luglio 1822;

Che però il Tribunale di Piacenza, senza violare le disposizioni delle dette Leggi e Decreti, non poteva confermare la sentenza definitiva del 6 novembre 1824, in quella parte che riguardava il sequestro della metà della pensione militare goduta dal Capitano Botti.

Per queste considerazioni il supremo Tribunale di revisione, sentite le conclusioni del Procuratore generale di S. M., ammette il ricorso del Capitano Agostino Botti contro la sentenza del Tribunale civile e criminale di Piacenza (Sezione civile) del 4 novembre 1825 nella parte che ha confermato il dispositivo della sentenza Pretoria 6 novembre dell'antecedente anno 1824, nella quale era ordinato che la cessione e rilascio dell'intiera metà dello stipendio militare mensile del Botti in favore della Fabbrica della Chiesa di san Giovanni in Canale, posta in detta città di Piacenza, sortirebbe il suo pieno effetto nell'interesse del Maggi, e che il ricevitore Diati verserebbe liberamente alle mani del medesimo la metà dello stipendio suddetto sino all'intera estinzione delle somme dovute dal Botti, e al detto Maggi aggiudicate, e quindi lo stesso supremo Tribunale ordina per questo solo capo, che la causa venga nuovamente discussa ed esaminata sul merito.

Rigetta il suddetto ricorso quanto alle altre disposizioni date nella sentenza 4 novembre 1825 in conferma della Pretoria 6 novembre 1824.

20 luglio 1826.

MONZA f. f. di Presidente.
MELEGARI, FEDERICI, BARBUGLI, PAZZONI, Cav. GODI — Consiglieri.
FOCHI Assessore.

N.° XXVIII

CAUSA CIVILE

Luigi Pietrogiorgi
contro Domenico Spallazzi contumace

1.° COMPETENZA - Affitto - Comuni - Giurisdizione - Potere amministrativo - Potere giudiziario.

2.° SPESE - Condanna - Eccezione - Incompetenza - Riserva.

DECRETO SOVRANO

INTORNO ALL' AMMINISTRAZIONE DE' COMUNI

(30 aprile 1821)

Art. 184, 185. (*Si dichiara in essi, che, eccitandosi delle contestazioni intorno alla riscossione degli affitti fatti da' Comuni, questi debbono ottenere l'autorizzazione a stare in giudizio davanti i Tribunali competenti*).

DECRETO SOVRANO

RISGUARDANTE AD UN NUOVO RIORDINAMENTO
DEL CONSIGLIO DI STATO

(31 luglio 1822)

Art. 19. *La Sezione* del contenzioso *giudicherà in prima istanza, e salvo l'appellazione*

al Consiglio di Stato ordinario riunito in adunanza generale:

. . . .

6.° *Di tutte le contestazioni a cui faccian luogo i contratti d' affitto del Patrimonio dello Stato, a tenore dell' art.* 16 *del Decreto del* 23 *maggio* 1822.

. . . .

MASSIME.

1.° *Le contestazioni relative agli affitti fatti dai Comuni sono di competenza de' Tribunali civili ordinarj.*

2.° *Chi succombe nell' eccezione d' incompetenza debb' essere condannato nelle spese: è contro le regole di diritto il riservare ad altro tempo quella condanna.*

FATTO.

Sotto il N.° XXXI. del volume 1824-1825, part. 1, pag. 429 e seguenti vennero esposti i fatti della qui presente Causa.

Ammesso il ricorso con decisione del 1 agosto 1825, il Pietrogiorgi citò davanti il supremo Tribunale lo Spallazzi per discutere la causa sul merito, per vedere cioè se il Pretore di Rivergaro e con esso i Tribunali civili ordinarj fossero competenti per giudicare sulla contestazione insorta fra le Parti, relativa alla restituzione del battello, ed alla dimanda del rifacimento de' danni avvenuti per l' indebito spoglio di quello. Lo Spallazzi si rendette contumace anche questa volta.

Il signor Procuratore generale di S. M. opinò e conchiuse per la competenza del Pretore e delle Autorità giudiziarie civili.

Motivi e Decisione.

Considerando, che questo supremo Tribunale, con sentenza del primo agosto dell'ultimo scorso anno 1825 in contumacia di Domenico Spallazzi, ammise il ricorso di Luigi Pietrogiorgi per la revisione di quella del 5 maggio 1823, con cui il Tribunale civile e criminale di Piacenza (Sezione civile) in grado di appello ne rivocò una precedente di prima istanza del 5 luglio 1822, dichiarando il Pretore, che la proferì, e sè medesimo incompetente per conoscere e decidere sui rispettivi diritti dei contendenti di tragittare con barche sul torrente Trebbia persone ed altro, in virtù delle rispettive locazioni loro fatte dal Podestà del Comune di Travo, ritenendo esso Tribunale, senza veruna distinzione ne' suoi motivi, che l'interpretazione della determinazione dei rispettivi confini, sebbene enunciati ne' rogiti di locazioni come sopra fatte e ricevuti dal Notaro Giuseppe Antonio Anselmi, rispetto a quella del Pietrogiorgi, li 5 gennajo 1821, ed, all'altro dello Spallazzi, il primo giugno dello stesso anno, ritenendo, si disse, essere di privativa appartenenza dell'Autorità amministrativa, quasichè si trattasse di oggetto di pubblica amministrazione, piuttosto che di privata sostanza del Comune di Travo, quali si reputano i tragitti come sopra affittati, e dichiarati dal Pretore nel solo interesse de' litiganti chiaramente espressi in detti rogiti;

Che d'altronde i contratti dei Comuni non sono atti amministrativi del Governo, almeno di quella indole sulla quale le contestazioni siano riservate dall'art. 19 del Sovrano decreto

31 luglio 1822 pel riordinamento del Consiglio di Stato, alla Sezione del Consiglio ordinario, chiamata del Contenzioso, poichè anzi dal detto articolo si deduce che le sole contestazioni sugli affitti del Patrimonio dello Stato sono riservate alla Sezione mentovata, quando si trovi in causa il detto Patrimonio, non quando la lite verte tra soli particolari, di modo che le Cause nascenti dai Comuni, o dai loro contratti, ammettendo la massima del Tribunale civile e criminale, Sezione civile, non avrebbero Giudici che le definissero se fossero incompetenti i Tribunali giudiziarj, concorrendo a maggiore intelligenza di quanto si è superiormente osservato, il disposto dagli art. 184 e 185 del precedente Sovrano Decreto in data del 30 aprile 1821 relativo all'amministrazione dei Comuni, i quali articoli dimostrano anzi essere di privativa competenza de' Tribunali civili ordinarj le Cause dei Comuni, poichè ivi si dispone che i medesimi non possono sostenere senza opportuna autorizzazione neppure le loro ragioni contro conduttori che eccepissero all'esigenza delle pensioni da' detti Comuni giudizialmente richieste (1);

Che poi la Causa di cui si tratta è per natura sua di competenza del Pretore, atteso l'oggetto della dimanda giudiziale del Pietrogiorgi, che venisse cioè condannato lo Spallazzi a restituirgli un battello, due remi, ed una catena di ferro che teneva fermo il battello in detto torrente Trebbia per usarne nell'esercizio del tragitto a lui affittato; oggetti tutti da esso attore valutati 300 lire nuove, e ad altre lire nuove 60 per danni ed interessi, e più ancora ad altre lire 100 nuove per deteriorazione del battello

rimasto in secco, e tutto ciò oltre le spese del giudizio, cosicchè la competenza si sostiene tanto se si consideri l'azione reale, perchè diretta a cosa mobile, quanto il valore determinato, giusta il disposto dagli art. 50 e 51 del Codice di processura civile, violati dal Tribunale colla citata sentenza rivocatoria del 5 maggio 1823:

Considerando finalmente, che, se il Tribunale di Piacenza sull'appello dello Spallazzi del 19 luglio 1822, in vece di dichiarare il Pretore e sè medesimo incompetenti per decidere la quistione promossa circa la determinazione dei confini espressi nei rispettivi atti di locazione notarili superiormente citati, avesse deciso il contrario, sarebbe stato in obbligo di occuparsi anche dell'appello incidente interposto dal Pietrogiorgi il 7 agosto successivo, con cui chiese la riforma della sentenza pretoria del 5 luglio suddetto, per quel capo ove il Pretore riservò indistintamente e per intiero le ragioni tali e quali alle Parti riguardo *alle spese per tal causa sofferte sino all'esito della dichiarazione relativa al fondo dell'insorta contesa*, quando pel capo dell'eccezion pregiudiziale d'incompetenza allegata dallo Spallazzi, rimasto soccombente, avrebbe il Pretore seguendo il disposto degli art. 216, 541 e 575 del Codice di Processura civile insiem combinati, avrebbe, si disse, dovuto condannarlo; e, non avendo ciò fatto il Pretore, doveva farlo il Tribunale sull'appello incidente del Pietrogiorgi, rivocando in questo capo la sentenza pretoria. Per le addotte considerazioni il prefato supremo Tribunale, sentite le conclusioni del Procuratore generale di S. M., dichiara la contumacia dello Spallazzi, e giudicando sul merito annulla la sentenza del Tri-

bunale civile e criminale di Piacenza (Sezione civile) in grado d'appello proferita li 5 maggio 1823, e facendo ciò, che far doveva il detto Tribunale, dichiara competente il Pretore di Rivergaro, al quale perciò rimanda la Causa nello stato e grado in cui ritrovasi, affinchè le Parti possano avanti lo stesso Pretore proceder oltre, come crederanno del loro interesse, giusta le regole prescritte dall'attual Codice di processura civile, e salvo quanto in appresso;

Poichè rispetto all'appello incidente, interposto dal Pietrogiorgi, e che, rigettata l'eccezione d'incompetenza, il Tribunale civile e criminale di Piacenza (Sezione civile) avrebbe dovuto ammettere; questo supremo di Revisione, supplendo alla di lui mancanza, e facendo diritto alla domanda del Pietrogiorgi, dichiara mal giudicato dal Pretore, colla riserva generale di tutte le spese fatte dalle Parti sino all'esito della dichiarazione relativa al *fondo* della contesa insorta fra le medesime; revoca, per questo solo capo però, la sentenza pretoria del 5 luglio 1822, e condanna lo Spallazzi tanto nelle spese del primo giudizio relative all'eccezione d'incompetenza, quanto in quelle dell'appello, come in quest'ultima di revisione sul merito, da liquidarsi dal Consigliere Monza Relatore della Causa.

27 luglio 1826.

Relat. MONZA f. f. di Presidente.
MELEGARI, FEDERICI, BARBUGLI, PAZZONI, Cav. GODI — Consiglieri.
FOCHI Assessore.

NOTA

(1) L' argomento di cui fa uso la decisione è questo: Gli art. 184, 185 del Decreto organico dell'Amministrazione de' Comuni dimostrano che questi, qualora incontrino difficultà nell'esigenza de' loro affitti o nell'esecuzione di altri contratti, debbono ottenere l'autorizzazione amministrativa per recare la contestazione giudiziaria davanti i Tribunali: dunque questi Tribunali sono precisamente i civili ordinarj, non gli amministrativi; poichè ripugna, che l'Amministrazione abbia ad autorizzare chi poi dovrebbe agire davanti la stessa Amministrazione. In oltre la Sezione del *contenzioso*, ch'è il solo Tribunale amministrativo (salvi pochi casi) è circoscritto dal Decreto del 31 luglio 1822 a giudicare sulle contestazioni relative agli affitti del Patrimonio dello Stato; non dunque può estendersi a giudicare sulle contestazioni relative agli affitti de' Comuni. Come sostenere, dopo ciò, che le quistioni giudiziarie risguardanti a questi ultimi affitti non appartengono alla cognizione de' Tribunali civili ordinarj? Varrebbe lo stesso che dire: siffatte quistioni non hanno Magistrati che possano giudicarle.

Autorità amministrativa. Autorità giudiziaria.

Ho avvertito nella nota (2) alla precedente decisione sulla stessa causa Pietrogiorgi e Spallazzi (*cit. vol.* 1824-1825 *part.* I.ª *pag.* 434) in quale labirinto va ad avvolgersi chi si proponga di scoprire, secondo il sistema delle Leggi e della Giureprudenza francesi, la vera linea di confine tra l'Autorità amministrativa e l'Autorità giudiziaria in fatto di giurisdizione e competenza, e quanto noi dobbiamo esser grati allo zelo de' rispettabilissimi Concittadini nostri, i quali ci hanno, nel rifondere quella straniera legislazione, dato in mano il filo per uscire senza molta difficultà da que' tortuosi ed intrigati ravvolgimenti.

Laude a' Nostri.

Per quanto può comprenderne la meschina mia capacità, co' regolamenti fatti da' Nostri, si è migliorato il sistema francese nella soggetta materia:

Sezione del *contenzioso*.

1.° col render libera la Sezione del *contenzioso* da qualunque influenza imponente nella guisa medesima che sono liberi i Tribunali ordinarj civili, a differenza de' Consigli di Prefettura, a' quali può sempre presedere il Prefetto con voce preponderante; il Prefetto, che colle sue informazioni al Governo ha modo di far destituire i Consiglieri;

2.° coll'ordinare una forma certa di procedere davanti la Sezione, mentre non havvi alcun metodo determinato per portare i reclami a' Consigli di Prefettura, per esporre le rispettive ragioni, per ottenere il giudicato;

3.° coll'abilitare i ricorrenti a presentare le loro istanze direttamente alla Sezione senza dipendere, come si fa in Francia, dalla discrezione e diligenza di subalterni Uffiziali, che non di rado ne ritardano soverchiamente il rapporto, od anche lo tralasciano del tutto;

4.° coll'avere destinato un luogo di deposito, quasi Cancelleria, per gli atti e i giudicati, le quali cose rimangono in Francia nelle mani e sotto la domestica custodia ora di un Consigliere, ora di un altro;

5.° coll'avere nell'art. 19 del Decreto Sovrano del 31 luglio 1822 stabilito distintamente e chiaramente quali materie appartengano al giudizio della Sezione del *contenzioso*, con che ogni conflitto fra le Autorità amministrative e le Autorità giudiziarie va quasi a rendersi impossibile;

6.° col far sì, che alla Sezione del *contenzioso* si destinino tre provetti ed illustri Giureconsulti; la qual misura giova sperare, che sarà conservata di fatto anche pel tempo avvenire, onde non s'intrametta nel giudicare chi non è fornito de' mezzi opportuni per giudicare rettamente.

N.° XXIX

CAUSA CRIMINALE

Ricorso della Marianna Zuccheri

1.° CASA di prestito - Interesse - Pegno - Prestito - Pubblicità - Usura.
2.° PENA - Aggravamento.

CODICE PENALE

Art. 493. *Quelli, che fuori de' pubblici stabilimenti a ciò destinati s'arrogassero di tenere case di prestito con pegno, saranno puniti con prigionia non maggiore di sei mesi, e con multa da* 100 *lire a* 2000. *(Art.* 411 *Cod. pen. fr. limit.).*

CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE

Art. 303. *Ove il fatto conservi il carattere di delitto e l'appellazione sia stata interposta dal condannato soltanto, il Tribunale d'appello non può aggravare la pena.*

MASSIME.

1.° *È* casa di prestito con pegno *nel senso dell'art.* 493 *del Codice penale il luogo ove abitualmente si dà a prestito del danaro ricevendo e ritenendo alcuna cosa mobile del dibitore per pegno, cioè a sicurezza della restituzione.*

Se il prestito si facesse pure senza interesse, e senza pubblicità, vi sarebbe nullamanco casa di prestito.

2.° *Si aggrava la pena al condannato nel senso dell' art.* 303 *del Codice di processura criminale sol quando o se ne prolunga la durata, o si cumula un' altra pena, o si applica una pena di grado superiore* (1).

F A T T O.

La Sezione correzionale del Tribunale civile e criminale di Parma con sentenza del 31 gennajo 1826 dichiarò in fatto, che da qualche tempo la Marianna Zuccheri facea prestiti di denaro con pegno; che nella circostanza in cui dal Commessario di buongoverno fu fatta una visita nella casa di lei vi si rinvennero trentaquattro pegni corrispondenti ad altrettanti prestiti fatti per la maggior parte a persone o non note, o non comparse in giudizio; che essa Zuccheri interrogata opportunamente confessò di aver fatti que' prestiti, asserì di averli fatti senza stipulare alcun interesse, soggiungendo però di averli fatti *per vivere;* dichiarò pure, che la Zuccheri aveva scientemente ricettate alcune robe sottratte da un sarto agli avventori che gliele avevano affidate.

Quella Sezione si distese in lunghi ragionamenti per convincere, che i prestiti della Zuccheri erano stati fatti con istipulazione di un interesse; indi dichiarò essa Zuccheri colpevole di aver tenuta una *Casa di prestito con pegno* nel senso dell' art. 493 del Codice penale, e complice nell' *abuso di confidenza;* e la condannò ad un mese di prigionia ed alla multa di 100 lire nuove.

Appellatasi la Zuccheri da siffatta sentenza, la Sezione degli appelli correzionali in Piacenza nel dì 14 giugno dello stesso anno l'assolvette dall'imputazione di complicità nell'abuso di confidenza; ma confermò in tutto il resto, e così anche, in quanto alla pena, la sentenza di Parma.

Ricorso della Zuccheri al supremo Tribunale:

1.° Perchè i fatti a lei imputati non costituiscono il delitto di aver tenuta una *Casa di prestito con pegno* nel vero senso della Legge, e perciò i due Tribunali sono incorsi nella censura dell'art. 432 del Codice di processura criminale per avere, errando in diritto, assoggettati a sanzione penale fatti che non lo sono;

2.° Perchè il Tribunale d'appello, avendo esonerata la Zuccheri da uno de' delitti addossatile dal Tribunale di prima istanza, ed avendole nullameno lasciata a carico tutta quella medesima pena applicatale da quest'ultimo, che la risguardò colpevole di doppio delitto, esso Tribunale d'appello ha ecceduti i suoi poteri coll'aggravare, per modo indiretto, la pena imposta dal Tribunale a lui subalterno, e quindi ha violato l'art. 303 di detto Codice di processura.

Il signor Procuratore generale di S. M. opinò,

Sul primo motivo, che la dichiarazione risguardante al delitto di aver tenuta *Casa di prestito con pegno,* comechè di puro fatto, non poteva esser soggetta alla censura del supremo Tribunale, allegando anche ad esempio la decisione della Corte di cassazione di Francia del 9 dicembre 1808 nell'affare Rousset, che si legge nel Repertorio *Maison de prêt sur nantissement* n.° 2. Aggiunse, che, avendo il nostro

Codice penale proibito in modo generale ed assoluto di tenere case di prestito con pegno *fuori de' pubblici Stabilimenti destinati a siffatti prestiti*, il Legislatore mirò non solo al vantaggio degli Stabilimenti medesimi, ma ben anche ad antivenire ed a reprimere gli abusi inseparabili da tali case di prestito essenzialmente *usurario*;

Sul secondo motivo, che, non potendosi cumulare le pene in un medesimo giudizio, a forma dell' art. 46 del Codice penale, fosse un errore il supporre che il Tribunale correzionale imponesse la pena di un mese di prigionia e la multa di 100 lire alla Zuccheri per punirla de' due delitti, l' uno di aver tenuta la *Casa di prestito*, l' altro di essersi renduta complice nell' *abuso di confidenza*; e quindi il Tribunale d' appello aggravasse la pena quando ritenne la stessa condanna, non ostante che assolvesse essa Zuccheri dall' imputazione del secondo delitto, quel sapientissimo Magistrato si diffuse a porre sotto gli occhi le gravi assurdità che deriverebbero, quando si accreditasse la pretesa dell' Avvocato della Zuccheri, e segnatamente nel caso che il Tribunale correzionale avesse condannato al minimo possibile della pena dovuta per un solo de' due delitti.

Conchiuse quindi a che il ricorso venisse rigettato.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 432 e 448 del Codice di processura criminale, e gli art. 46, 85, 303, 453 e 493 del Codice penale:

Sul primo motivo del ricorso tratto dall'avere tanto il Tribunale correzionale, quanto il Tri-

bunale d'appello assoggettati a sanzione penale fatti, che non lo sono, perchè i fatti imputati alla Marianna Zuccheri, e dichiarati costanti, non costituiscono la *Casa di prestito con pegno* nel vero senso dell'art. 493 del Codice penale:

Considerando, che il succitato art. 493, nè altro qualsiasi del Codice penale definiscono a quali segni caratteristici avranno a riconoscersi e ritenersi le *Case di prestito con pegno* proibite e punite come in esso articolo;

Che però, prendendo argomento dalla significazione che si dà nel comune discorso alle parole *Casa di commercio*, e dall'essere nell'art. 493 poste a confronto le Case di prestito con pegno coi troppo noti pubblici stabilimenti conosciuti sotto la denominazione di *Monti di pietà, o di pegno*, è forza conchiudere, che la *Casa di prestito con pegno* proibita dal Codice penale è un luogo, ove abitualmente si dà a prestito del danaro ricevendo e ritenendo alcuna cosa mobile del debitore per pegno, cioè a dire per sicurezza della restituzione della somma prestata;

Che il motivo precipuo del Legislatore per proscrivere siffatti luoghi debb' essere stata la tema di vederli divenire il ricetto delle cose trafugate e il fomento del vizio per la facilità di trovarvi denaro; giacchè quanto all'usura veniva abbastanza provveduto dalla Legge coll'immediatamente successivo art. 494;

Che però fu affatto inutile l'indagare, siccome fecero i primi Giudici, se la Zuccheri nel prestare pattuiva l'interesse; e quanto meno di pubblicità e di regolare organizzazione ella dava alla sua casa di prestito, più era nello spirito della Legge, che ne fosse punita;

Che dunque i due Tribunali si sono perfettamente conformati alla disposizione dell'art 493 condannando la Zuccheri per ciò, ch'è risultato in fatto, aver ella prestato in più volte ed a diverse persone una quantità di denari, ricevendo dai così sovvenuti, per pegno e cauzione differenti, cose mobili in numero di trentaquattro;

Sul secondo motivo del ricorso tratto dalla pretesa violazione dell'art. 303 del Codice di processura criminale; perchè la Marianna Zuccheri, punita dal Tribunale correzionale colla prigionia di un mese, e colla multa di cento lire come colpevole del delitto di complicità in un abuso di confidenza, e dell'altro delitto di aver tenuto la casa di prestito con pegno, non doveva più essere condannata alla medesima pena dal Tribunale d'appello, che la ritenne unicamente colpevole di aver tenuta la casa di prestito, e l'assolvè dall'imputatale complicità;

Considerando che la pena applicata alla Zuccheri dal Tribunale correzionale fu precisamente la imposta dall'art. 493 del Codice penale più volte citato a chi tiene una casa di prestito con pegno;

Che il minimo possibile di questa pena è di cento lire di multa, e di sedici giorni di prigionia;

Che non essendo i Tribunali astretti a sempre applicare il minimo della pena, ed essendo d'altra parte proibito di cumulare le pene, rimaneva ignoto, se, nel caso, il Tribunale correzionale avesse condannata, come fece la Zuccheri per punirla de' due delitti, o solamente per punirla di aver tenuto la casa di prestito;

Che in questo dubbio, di puro fatto, potè il Tribunale d'appello, senza eccedere i suoi poteri, e senza violare l'art. 303 del Codice di processura criminale, consultare le circostanze che accompagnavano i fatti de' quali era da lui medesimo ritenuta colpevole la Zuccheri, e dichiarare, che la pena a lei imposta dai primi Giudici riguardava il solo delitto di aver tenuta la casa di prestito, e non il cumulo di esso colla complicità nell'abuso di confidenza;

Che poi riuscirebbe impossibile il determinare secondo la Legge sin dove e per lo spazio di quanti giorni di prigionia dai sedici ai trenta si estenderebbe l'aggravamento della pena, che la Zuccheri pretende a sè fatto dal Tribunale d'appello.

Considerando, che il ricorso della Marianna Zuccheri non è appoggiato ad alcun altro de' motivi indicati dall'art. 432 del Codice di processura criminale come valevoli a dar luogo alla revisione delle sentenze correzionali,

Per questi motivi il Tribunale supremo applicando l'art. 448 del Codice di proccessura criminale rigetta il ricorso della Marianna Zuccheri per la revisione delle due sentenze del 21 gennajo, e 14 giugno dell'anno corrente.

3 agosto 1826.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
RELAT. MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
} CONSIGLIERI.

BALESTRA Avvocato.

NOTA

(1) La massima qui stabilita non sembra corrispondere a quanto si contiene in proposito nella decisione; pure, penetrando ben addentro nella cosa, si scorge, sino all'evidenza, che l'aggravamento della pena non può consistere se non nell'augumento fatto ad essa o intorno alla durata, o intorno all'intensità, siccome si espresse il signor Procuratore generale; e che tutti gli altri vizj imputabili, nel subjetto, al Tribunale d'appello non potrebbero essere se non una mala applicazione della Legge penale; cosa diversa affatto dall'aggravamento della pena.

N.° XXX

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Giacinto Baldini

RICORSO – Definitiva – Interlocutoria – Preparatoria – Sentenza.

CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE

Art. 437. *Le sentenze preparatorie ed interlocutorie non aprono la strada al ricorso in revisione, che dopo la sentenza definitiva: l'esecuzione anche volontaria delle medesime non rende inammissibile il ricorso . . . . (Art.* 416 *Cod. fr. istr. crim.).*

MASSIMA.

Si richiede un ricorso speciale contro le sentenze preparatorie od interlocutorie proferite durante il dibattimento: il ricorso contro la sentenza definitiva non basta.

FATTO.

Nel pubblico dibattimento, che si tenne per giudicare Giacinto Baldini, il Ministero pubblico fece istanza a chè fosse data lettura delle

deposizioni scritte di certo Angelo Centenari morto poco dopo il suo esame; Baldini si oppose; ma la Sezione criminale di Piacenza rigettò l'opposizione di lui con sentenza interlocutoria, e la lettura venne fatta.

Condannato il Baldini a dieci anni di reclusione ebbe ricorso in tempo utile contro la sentenza definitiva di condanna; non fece alcun cenno dell'interlocutoria se non posteriormente e nella sposizione de' motivi del suo ricorso.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 432, 437 e 448 del Codice di processura criminale e gli art. 319 e 351 del penale:

Considerando, che il ricorso, fatto dal Baldini sotto il giorno 30 giugno ultimo scorso, risguarda unicamente la sentenza definitiva del 27 dello stesso mese, colla quale il Tribunale civile e criminale di Piacenza (Sezione criminale) ha condannato il medesimo Baldini alla pena di dieci anni di reclusione ed alle spese;

Che il motivo, da lui addotto posteriormente a sostegno di quel ricorso, si trae soltanto dalla pretesa nullità della sentenza interlocutoria, nella quale fu ordinato di dar lettura delle dichiarazioni fatte dal defunto Angelo Centenari; ma questa sentenza è passata in giudicato per non essere stato contro di lei interposto alcun ricorso;

Che d'altronde il ricorso del Baldini non è appoggiato ad alcun altro de' motivi valevoli a dar luogo alla revisione di sentenze criminali, a termine dell'art. 432 del Codice di processura criminale,

Per questi motivi il Tribunale supremo applicando l'art. 458 del Codice stesso di procesura criminale, rigetta il ricorso del detto Baldini per la revisione della sentenza del 27 giugno di cui sopra.

7 agosto 1826.

Commend. FAINARDI Presidente.

MONZA
MELEGARI
Relat. FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI

} Consiglieri.

LEGISLAZIONE.

L' art. 386 del Codice di processura criminale proibisce di leggere all'udienza le antecedenti deposizioni de' testimonj che fossero attualmente o morti o lontani. E perchè ciò? Sicuramente pel motivo, che nella convinzione da acquistarsi pubblicamente da' Giudici non entrino come elementi, deposizioni non sostenute di persona in faccia all'accusato con nuovo giuramento, ed a malgrado delle osservazioni da lui fatte, o da altri.

Interlocutorie. Ricorso speciale.

Quando la lettura vien data si apre l'adito a quelle deposizioni, onde facciano parte del convincimento de' Giudici, e fors' anche lo determinino esse sole. Ma il convincimento è poi quello che dètta la sentenza definitiva di condanna.

Chi ricorre contro la sentenza di condanna ricorre necessariamente anche contro il convincimento e la sua illegalità. A che dunque si richiede un ricorso speciale nel proposto caso, se non se per tesser lacci a' miseri condannati, e far dipendere la loro sorte dalla pazza fortuna, che abbia ad essi apprestato un patrocinatore più o meno esperto nelle forensi sofisticherie?

Il meglio sta in questo, che se l'accusato lasci leggere le deposizioni del morto senza opporsi, quasi che acconsentisse, ricorrendo contro la sentenza diffinitiva di condanna può farsi un mezzo vittorioso su quella lettura; e più nol può, allorchè si oppose, e il Tribunale gli fece l'aggravio di non dar retta alla sua opposizione.

N.° XXXI

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Michele Belli

AVVERTENZA

Ommetto di riferire la decisione, comechè fondata sulle tritissime massime - che l'art. 414 del Codice di processura criminale non prescrive punto aversi nella sposizione de' fatti ad annoverare gli argomenti dimostrativi la reità - e - che le circostanze o di legittima difesa, o di grave provocazione e somiglianti, non narrate nella sposizione de' fatti, non possono dedursi da studiati ragionamenti -.

N.° XXXII

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Policarpo Tassi

TESTIMONIANZA FALSA - Falso - Qualificazione - Sposizione del fatto.

CODICE PENALE

Art. 401. *Il colpevole di falsa testimonianza favorevole o contraria ad un incolpato di delitto, ed il colpevole di falsa testimonianza in materia civile saranno puniti colla reclusione. (Art.* 362, 363 *Cod. pen. fr.).*

MASSIMA.

Non vi è luogo ad applicare la pena di falsa testimonianza in materia correzionale, se non è espresso nella sposizione del fatto e nella qualificazione del crimine, che tale testimonianza falsa venne fatta o in favore o contro l' incolpato.

Fatto.

Policarpo Tassi fu posto in accusa come gravemente indiziato di falsa testimonianza in materia correzionale a favore dell' incolpato, poi condannato, Francesco Ronzoni.

La Sezione criminale del Tribunale di Parma nella sentenza del 30 giugno 1826 dichiarò essere risultato dal pubblico dibattimento, che „ Tassi Policarpo, citato qual testimonio a de„ porre sul fatto di percosse imputato a certo „ Ronzoni, mentì quando depose di non sapere „ cosa avesse a succedere e di non aver altri„ menti veduto che il Ronzoni suddetto ed un „ certo Albini querelante facessero rissa fra „ loro, mentre e fu presente al fatto, e divise „ i corrissanti, nè altrimenti era preso dal vino, „ ma in cognizione tale di sensi da non poter „ ignorare ciò che successe „; in conseguenza di che la Sezione medesima dichiarò il Tassi colpevole di falsa testimonianza in materia criminale, e lo condannò alla reclusione per tre anni.

Interpostosi dal Tassi il ricorso in revisione, l' Avvocato Livio Testi pel ricorrente allegò:

1.° che deporre falsamente di non aver veduto, di non aver notizia, di essere ubbriaco e cose somiglianti a queste, è deporre falsamente di *un fatto proprio*, non di *un fatto dell' imputato*, è deporre di *un fatto del tutto straniero all' accusa od all' imputazione.* Ma gli art. 400 e 401 del Codice penale fanno consistere la falsa testimonianza punibile nel deporre falsamente o contro l' imputato, o a favore di lui; cosa questa che non accade nè può accadere allorquando si depone di nulla sapere, nè aver potuto sapere; e l' art. 397 del Codice

di processura criminale circoscrive l'obbligo de' testimonj a deporre de' *fatti relativi all'accusa*, con che viene ad indicare, che la loro responsabilità, quanto all'essere veritieri, non si estende sino a que' fatti che nell'accusa o nell'imputazione non sono riferiti nè compresi, com'è il sapere o no, il ricordarsi o il non ricordarsi;

2.° che, siccome *costante* e *positivo* è il fatto, di cui la Legge e il pubblico interesse cercano la punizione, così il testimonio che su di esso depone deve o confermarlo od escluderlo. E se nello stabilire un fatto positivo criminoso non vero consiste la falsa testimonianza ad aggravio, così per riscontro sta la falsa testimonianza favorevole nello stabilire un fatto positivo contrario, a maniera di esempio *un alibi*, o nel fare tal deposizione negativa che escluda il fatto reale delittuoso. Ma chi non allega fatti nè a sgravio nè a carico, chi non esclude o non conferma un colposo avvenimento, chi non dice se il fatto esista o no, nulla depone sul fatto stesso, nè può quindi esser punito di falso. E qui l'Avvocato riferì il detto di Giulio Claro nel §. *Falsum* „ testis ex eo „ solo quod deponat super negativa non potest „ puniri de falso „; e la troppo nota decisione della Corte di Cassazione di Francia presso il Sirey, vol. 12, pag. 340, part. 1 nell'affare Galletti, il quale, come il Tassi, aveva negato di aver veduto certo fatto, e non ostante ciò fu condannato come falso testimonio; ma quella Corte cassò la sentenza di sua condanna „ Attendu que la déclaration négative de Galletti „ n'excluait pas le fait affirmatif, et n'était „ pas en contradiction absolue et nécessaire avec

„ la vérité de ce fait: qu'elle ne pouvait donc „ constituer un faux témoignage „.

3.° Che chi non depone direttamente sull'avvenimento che forma il subietto di un giudizio, e si raccomanda all'evasiva, è un testimonio che rifiuta di deporre. E quattro sono i modi con cui taluno può giungere ad un simile intento, o non comparendo in giudizio, o negando sfacciatamente di deporre, o componendosi al silenzio, oppure deponendo sopra fatti che per nulla influiscono sul subietto della disputa. Chi non depone sul fatto delittuoso, dà lo stesso risultamento di chi tace o nega di rispondere, o non comparisce. Se dunque il risultamento è lo stesso, la deposizione del Tassi si riduce ad una negativa di deporre; e quindi è applicabile a lui quanto osservò la stessa Corte suprema di Francia nell'affare Boisard „ une „ réticence simple ne peut constituer le faux „ témoignage; puisqu'elle se réduit à un sim„ ple refus de répondre „. (Sirey 9, 1, 417).
Conchiuse quindi che avevasi ad annullare l'impugnata sentenza per mala applicazione dell'art. 401 del Codice penale, e ad assolvere il Tassi.

Il signor Procuratore generale di S. M. trovò pericolose assai per la punitiva giustizia le massime poste in campo dal Difensore del Tassi. Suppongasi (diceva egli) che un solo sia il testimonio di veduta di un fatto atroce: se costui asserisce di nulla sapere, l'assassino rimane impunito. Ma siano anche molti i testimonj oculari, e tutti neghino di aver veduto, il risultamento è lo stesso. Si faccia l'ipotesi opposta, e il testimonio o i testimonj occultino alla giustizia, che l'accusato fu gravemente provocato

dall'ucciso, o fu posto in tale stato da non poter salvare la vita se non col trafiggerlo: un innocente, o un non colpevole pienamente diviene la vittima di quel silenzio.

Le leggi di tutti i tempi hanno imposto l'obbligo ai testimonj di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità; e se alcuna menzogna è pur tollerabile in costoro, quella sarà che niente influisce sulla condanna o sull'assoluzione dell'imputato. Ma l'influenza è manifesta quante volte la reticenza del testimonio sottrae a' Giudici un mezzo di convinzione o per condannare o per assolvere.

Quando la Corte di Cassazione nella causa Galletti abbia voluto esprimere, siccome pensa il Sirey nel darne il sunto, che la sola presenza ad una rissa non prova da sè, che il testimonio mentì allorchè disse di non aver veduti nè colpi, nè ferite, nulla havvi da replicare. La massima consuona coll'insegnamento del Claro, il quale dopo le parole riferite dall'Avvocato del Tassi „ Testis ex eo solo, quod „ deponat super negativa, non potest puniri de „ falso „ soggiunge „ Quod intellige nisi per „ alias depositiones convincatur falsum depo- „ suisse „. Ma se quella Corte intese di spacciare la teoria quale gliela attribuisce l'Avvocato del Tassi, non merita di essere ascoltata, comechè in opposizione ai più sani principj.

Non comparire, ostinarsi nel tacere nulla sicuramente contengono di falso, perchè con quegli atti la verità è bensì occultata, ma non alterata; in opposito comparire, parlare come testimonio, e così parlando affermare di non sapere quel che si sa, è alterazione del vero, e perciò falsità. Fa sentire questa differenza il

Mattei col dire: „ Non potest videri falsum „ commisisse qui omnino testimonium dicere noluit; at qui surrexit testimonii dicendi causa „ et verum suppressit, sane a falso immunis „ non videtur „.

Dietro questi ed altri più distesi ragionamenti il Signor Procuratore generale conchiuse pel rigetto del ricorso.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 414, 432, 440, 451 del Codice di processura criminale, e 401 del Codice penale:

Considerando, che per disposizione espressa del succitato art. 414 del Codice di processura criminale la sentenza di condanna deve contenere, sotto pena di nullità, la sposizione del fatto, come è risultato dalla pubblica udienza, e la qualificazione del crimine costituito dal fatto stesso;

Che tra le circostanze di fatto, necessarie a costituire il crimine di falsa testimonianza in materia correzionale, pel qual crimine fu condannato Policarpo Tassi alla pena della reclusione, l'art. 401 del Codice penale annovera quella, che la detta falsa testimonianza sia stata fatta a favore, o contro l'incolpato; e di fatto il Tassi era stato posto in accusa per falsa testimonianza a favore dell'incolpato Francesco Ronzoni;

Che però la sentenza, contro cui è ricorso, ha ommesso, tanto nella sposizione del fatto, quanto nella qualificazione del crimine, di esprimere se la falsa testimonianza, della quale si dichiarava convinto Policarpo Tassi, fosse stata da lui fatta o a favore o contro l'incolpato;

Per questi motivi,

Il Tribunale supremo annulla la sentenza proferita dalla Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Parma li 30 giugno 1826 contro Policarpo Tassi; ed applicando la disposizione dell'art. 451 del Codice di processura criminale, rimette la causa alla Sezione criminale di Piacenza onde si proceda ad un nuovo dibattimento a termine delle leggi.

14 agosto 1826.

MONZA f. f. di Presidente.
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI } Consiglieri.
PAZZONI
Cav. GODI
FOCHI Assessore.

NOTA

Altri giudicati conformi.

La massima stabilita dalla decisione, oltre di essere derivata dall'espressa disposizione dell'art. 401 del Codice penale, è accreditata pur anche da due recenti decisioni della Corte suprema di Francia, l'una del 19 giugno, l'altra del 4 luglio 1823 (*Sirey* 1823, *part.* 1, *pag.* 373 *e* 426).

Certo Mangin era posto in accusa *di falsa testimonianza* per aver deposto in gindizio, contro la verità, in favore dell'imputato Colas. Il Presidente propose soltanto a' Giurati la quistione ,, Se Mangin si era reso ,, duto colpevole di falsa testimonianza per aver deposto, ,, sotto la fede del giuramento, e contro verità, all'u- ,, dienza del Tribunale correzionale ,,. I Giurati avevano risposto ,, Sì, Mangin è colpevole; e la Corte delle Assise lo aveva condannato alla reclusione.

La suprema Corte cassò i dibattimenti e la sentenza, pel motivo ,, Que Mangin n'a pas été déclaré coupable ,, de faux témoignage dans les termes et avec les cir- ,, constances constitutives de crime d'après l'art. 362 ,, du Cod. pén., Qne sa condamnation à la peine de ,, la réclusion a donc été une fausse application dudit ,, article ,,. Ma perchè Mangin era accusato di *falsa testimonianza* per aver deposto contro la verità in favore di Colas nel dibattimento correzionale, il che costituiva il crimine di falsa testimonianza previsto e punito dall'art. 362, nè Mangin aveva purgata siffatta accusa, la Corte lo inviò ad un altro Tribunale ecc.

Lo stesso si fece con certo Roland accusato anch'egli di falsa testimonianza a favore di un'imputata, ma stato unicamente dichiarato colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale.

Motivo della disposizione dell' art. 401 Cod. pen.

Non è senza ragione, che l'art. 401 nostro, copiato dal 362 francese, punisce soltanto la falsa testimonianza, la quale sia stata fatta o per giovare o per nuocere all'incolpato. Dovrebbesi forse dar importanza a qualsiasi lieve e per nulla influente mendacio, che sfuggisse

di bocca al testimonio? Anche gli antichi Criminalisti insegnavano, che per punire la falsità di un testimonio occorrevano tre estremi *dolo, mutazione della verità* circa il fatto principale o le qualità sostanziali, e *nocumento* o in atto o in potenza, Jul. Clar. §. *Falsum. n.°* 14 *e* 44. Sabel. *Pratic. univers.* §. *Falsità n.°* 4. Bonfin. ad *Bannim. gen. cap.* 12, *n.°* 12, sebbene aggiungessero poi, colla usata loro severità, che poteva applicarsi alla falsità innocua, la pena dello stellionato od altra straordinaria. Eglino sostenevano, che non poteva punirsi come falso il testimonio il quale non voleva portarsi al giudizio per deporre, Bajard. *ad Jul. Clar.* §. *Falsum. n.°* 30; poteva punirsi quando, dopo di aver giurato, si occultava, Guazzin. *defens.* 14, *cap.* 8, *n.°* 5; poteva torturarsi, se dopo il giuramento, si ostinava a non rispondere, Raynald. *observ. cap.* 18, §. 7, *n.°* 74; si puniva, se rispondeva di non sapere ciò che sapeva di fatto, od in altra guisa occultava la verità, Bajard. *eod.* Raynald. *eod. a n.°* 68. Quest'ultima opinione è implicitamente approvata dalla qui presente decisione relativa al Tassi.

Ma è egli poi necessario, che la sentenza di condanna esprima, che la falsa testimonianza venne fatta a favore o contro un incolpato? Non potrebbe ciò dedursi dal complesso delle circostanze rimarcate nella sposizione del fatto?

Il Signor Procuratore generale di S. M. nel rispondere all'objettatagli decisione nella causa Galletti osservò, che la Corte suprema di Francia aveva per avventura cassata la sentenza per qualche motivo tutto particolare non espresso.

La sentenza di Parma contro il Tassi faceva apparire chiaramente, che la condanna di lui era tutta fondata sulle deposizioni di due testimonj parenti fra loro, e che non potevano essere ben affetti verso colui, contro il quale avevano deposto.

Il Tassi venne poi assoluto dalla Sezione criminale di Piacenza.

N.° XXXIII

CAUSA CIVILE

Ricorso
della Maddalena Ganassi di Parma
contro la Maria
e la Domenica Seccamani di Brescia

AVVERTENZA

La Decisione, che si sta per riferire, non appartiene alla qui presente serie; ma l'ho posta in questo luogo perchè fu prototipo alla susseguente nella causa Taffirelli.

Avverto pure, che la ridetta decisione Ganassi e Seccamani fu distesa prima del Sovrano Decreto derogatorio, e quindi tanto il fatto, quanto le quistioni (oltre i motivi ed il dispositivo) sono opera del supremo Tribunale, a forma dell'art. 5a3 del Codice di processura civile.

1.° FORENSITA' – Decreto – Successibilità – Trattato.

2.° Cangiamento politico – Diritti privati – Successibilità.

Codice civile francese

Art. 11. *L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.*

Art. 726. *Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de l'Empire, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'art.* 11, *au titre* de la jouissance et de la privation des droits civils.

MASSIME.

1.° *Un Decreto di reciproca successibilità fra due Paesi può equivalere al trattato richiesto dagli art.* 11 *e* 726 *del Codice civile francese.*

2.° *I cangiamenti politici non pregiudicano da sè a' diritti privati, di cui godevano reciprocamente i cittadini de' due Paesi, prima di que' cangiamenti, in vigore di Trattati o equivalenti Decreti* - in altri termini - *I sudditi di un Paese abilitati da un Trattato o equivalente Decreto a succedere in un altro Paese non divengono insuccessibili per ciò solo, che la Sovranità dell'un Paese o dell'altro o di amendue è passata in altre persone.*

(Segue la trascrizione della decisione tal quale trovasi sul foglio d'udienza).

Nella causa tra la Maddalena Ganassi ricorrente per la revisione di una sentenza proferita dal Tribunale d'appello nel 22 *agosto* 1820, *rappresentata dall' Avvocato Bottioni.*

Contro la Maria Seccamani e Gian-Battista Bonomini domiciliati a Gargnano Provincia di Brescia, e la Domenica Seccamani domiciliata in Brescia, rappresentati dall' Avvocato Giuseppe Ballarini.

Fatto.

Morto in Parma li 29 novembre 1815 Pietro Bertelli, i mentovati rei convenuti chiamarono in giudizio dinanzi il Tribunale civile e criminale di Parma la Maddalena Ganassi, che ne occupava l'eredità non tanto in nome proprio, come anche in figura di tutrice della Maria Chiara Stefana detta Bertelli allora in età infantile, ond'essa eredità fosse loro rilasciata in un coi frutti percetti, allegando in oltre, che il defunto fosse del cognome *Seccamani* e non *Bertelli*, e fosse loro padre legittimo. Morta la fanciulla Maria Chiara Stefana li 6 aprile 1816, il giudizio fu continuato contro la sola Maddalena Ganassi, la quale eccepì, che le attrici, come forestiere, erano incapaci di succedere in questi Stati. Il Tribunale civile e criminale favorì una tal eccezione con sua sentenza del 3 marzo 1819, dichiarando non ricevibile le attrici nella loro dimanda, appunto perchè incapaci di succedere in questi Stati. Ma il Tribunale d'appello, avendo rivocata una tale sentenza con sua dei 22 agosto 1820, ove dichiarò non ostare alla loro dimanda la qualità di forestiere, come domiciliate nel territorio di Brescia, ed ove le ammise a fare le altre prove che potessero convenire nel giudizio da esso intrapreso; la Maddalena Ganassi dopo la significazione fattale di una tale sentenza di appello, li 14 ottobre dello stesso anno 1820 ricorse al Tribunale supremo di revisione con ricorso sotsoscritto dall'Avvocato Bottioni.

Il motivo del ricorso si fu, perchè la sentenza di appello aveva violato gli art. 11 e 726 del Codice civile qui in vigore al tempo del-

l'aperta successione disputata, avendovi ammesse le attrici quantunque esse sieno forestiere, e così del Regno Lombardo-Veneto, e tra questi Stati e quel Regno non vi avesse in quel tempo alcun trattato abilitante que' sudditi a succedere in beni qui posti, come pur vi sarebbe abbisognato a termine dei citati articoli.

Nell' udienza pubblica del 4 gennajo di quest' anno l' A. Bottioni rappresentante la ricorrente Ganassi riprodusse un tal motivo del ricorso, e conchiuse per l' ammissione di questo, per l' annullazione della sentenza d' appello, e per la dichiarazione, che le attrici erano incapaci di succedere nell' eredità, di cui si tratta, apertasi li 29 novembre 1815, attesa la lor qualità di forestiere e la condizion d' albinaggio in cui allora esse si trovavano rispetto a noi, e quindi ch' esse non sono ricevibili nella loro dimanda di succedere in questi Stati medesimi; conchiuse in oltre perchè esse fossero condannate nelle spese di tutti i giudizj.

All' incontro l' A. Ballarini nella stessa udienza allegò, che il Decreto dei 19 febbrajo 1805 il quale abolì l' albinaggio in questi Stati a favore degli abitanti nel paese, a cui appartengono le attrici, non è stato abrogato da legge posteriore, e l' ammissione degli abitanti dell' ex-Regno d' Italia non è stata mai contrariata dopo il detto Decreto, anzi è stata favoreggiata nell' art. 28 del Trattato dei 30 maggio 1814 tra la Francia e le Potenze alleate. Conchiuse quindi, che il ricorso venga dichiarato non fondato, e quindi non ammissibile la revisione della sentenza d' appello, e che la ricorrente sia condannata nelle spese.

Il Procuratore generale di S. M. conchiuse nell' udienza del 22 marzo 1821, perchè il ricorso venga rigettato; e nell' udienza del 5 aprile successivo il Presidente fece la relazione nella causa.

Quistioni.

1.° Il Decreto dei 19 febbrajo 1806, che dichiarò capaci di succedere in Francia e negli Stati di Parma i sudditi del cessato Regno d'Italia, e reciprocamente nel Regno medesimo i Francesi, e i sudditi degli stessi Stati di Parma, equivaleva egli al Trattato richiesto dagli art. 11 e 726 del Codice civile ch' era in vigore tanto in Francia e nei detti Stati, come nel Regno d'Italia anche all'epoca dell'apertura della successione, di cui si tratta, seguíta li 29 novembre 1815?

2.° S' esso Decreto del 1806 equivaleva ad un Trattato, aveva egli cessato di essere in vigore allorchè le politiche vicende del 1814 distrussero il Regno d'Italia, e produssero la separazione degli Stati di Parma dalla Francia, dalla quale questi erano governati in detto anno 1806, ed a cui erano stati incorporati nel 1808?

3.° L' art. 28 del Trattato stipulato in Parigi tra la Francia e le Potenze alleate li 30 maggio 1814, nel quale articolo si mantenne l' abolizione dell' albinaggio nei Paesi, che l'avevano concordata colla Francia e che alla Francia stessa erano stati incorporati, conservò egli anche negli Stati di Parma come già incorporati alla Francia l'abolizione dell'albinaggio, e così pure nel Regno d'Italia, di maniera che l' albinaggio stesso non impedisse punto in virtù di tale articolo del Trattato or or detto la succes-

sione, di cui si tratta, delle ree convenute Seccamani, come appartenenti a' paesi altre volte soggetti al Regno d'Italia e resi immuni dall'albinaggio in virtù del citato Decreto 19 febbrajo 1806?

4.° Il Tribnnale d'appello avendo ritenuto nella sua sentenza 22 agosto 1820, che questo Decreto era tuttavia in vigore all'epoca dell'aperta successione, e così anche dopo le suddette politiche vicende del 1814, e dopo le loro conseguenze, ed avendo perciò dichiarato non ostare alla dimanda delle Seccamani la loro qualità di forestiere, come domiciliate nel territorio di Brescia, ha egli violato alcuna legge?

Motivi e Decisione.

Quauto sia alla prima questione,

Considerando, che nello stesso giorno 19 febbrajo 1806, in cui fu segnato il Decreto Francese dell'abolizione dell'albinaggio tra la Francia e gli Stati di Parma da un canto, e il già Regno d'Italia dall'altro, fu pure segnato il Decreto italico della pari abolizione, tra quel Regno da un canto e dall'altro la Francia e gli Stati di Parma, e amendue tali Decreti furono inseriti ne' rispettivi bollettini delle leggi del già Impero di Francia e del detto Regno d'Italia qual se fossero emanati da due Sovrani realmente e fisicamente distinti.

Che la circostanza di trovarsi unite in nna sola persona la Sovranità del già Impero di Francia e degli Stati di Parma, allora non ancora incorporátivi e quella del Regno d'Italia, impediva che per istabilire tra la Francia e gli Stati di Parma da un lato, e il Regno d'Italia

dall'altro la reciproca abolizione dell'albinaggio, e della incapacità dei sudditi di Francia e di Parma a succedere in beni posti nel Regno d'Italia, e, a vicenda, impediva, si ripiglia, che si stipulasse un Trattato tra i due Sovrani e nelle forme diplomatiche. Ma questa impossibilità di stipulare un Trattato non rendeva altrimenti impossibile, che l'Imperator de' Francesi, il quale esercitava nel 1806 la Sovranità di Parma, ed era tutt'insieme Re d'Italia, procurasse ai Francesi e ai Parmigiani suoi sudditi, senza che il potere legislativo facesse alcuna innovazione agli art. 11 e 726 del Codice civile dell'Impero e del Regno, quell'abilitazione a succedere nel Regno d'Italia, e a vicenda a' suoi sudditi Italici a succedere in Francia, e negli Stati di Parma, che avrebbe potuto procurar loro con un Trattato a termine degli articoli medesimi, se le due Sovranità si fossero trovate divise tra due distinte persone. Difatti, oltrechè questa figurata impossibilità nascente dall'essere unica la Persona reale avente le due Sovranità non può immaginarsi altrimenti, egli è poi certo che per la via di Decreti, e non per quella di reali Trattati in forma diplomatica si è più volte procurata a' sudditi di Potenze straniere alla Francia l'abilitazione di succedere nella Francia stessa, concorrendo pari Decreti di tali Potenze straniere accordati ai Francesi eguale abilitazione a succedere ne' loro Stati. Ciò seguì col Decreto francese dei 20 dicembre 1810, col quale si abilitarono i sudditi di Sua Maestà l'Imperator d'Austria; seguì pure cogli altri Decreti del 6 agosto, e dei 18 dicembre 1811, col primo de' quali si abilitarono quei di Lucca e Piom-

bino, e col secondo i sudditi Prussiani, e seguì in fine con altri nel 1812 e nel 1813, coi quali si abilitarono i sudditi di parecchi paesi alemanni. Se dunque il concorso di due Decreti, l'nno dell'Imperatore de' Francesi, l'altro di Potenze straniere è stato equivalente ai Trattati indicati dagli art. 11 e 726 qui sopra citati, molto più si devono considerarvi equivalenti i due Decreti, l'uno francese, e l'altro italico appunto perchè era impossibile, che in loro vece si stipulasse un Trattato.

Quanto sia alla seconda questione,

Considerando, che l'oggetto dei due Decreti 19 febbrajo 1806, ristretto alla sola abilitazione dei sndditi di Francia, di Parma e del Regno italico a succedere reciprocamente, non è un oggetto strettamente politico, e interessante la sola Sovranità o la persona del Sovrano o quelle della sua famiglia, ma è tutto privato dei rispettivi sudditi; e quindi se i già sudditi del Regno d'Italia sono stati divisi tra varj Sovrani, e poi il Regno stesso, vogliasi pur anco distrutto, ha preso il nome di Regno Lombardo-Veneto colla Patente di S. M. I. R. e A. dei 7 aprile 1815, conservando però gran parte di tali sudditi, questa sola divisione e questo passaggio da una sudditanza all'altra non hanno lor fatto perdere quei privati diritti ch' essi avevano acquistati per detti Decreti, gli avessero pur anche ottenuti con un vero e formale Trattato, che poi sarebbe stato sempre indipendente nel suo destino dalla durata de' Corpi politici, e delle Sovranità esistenti al tempo di sua stipolazione, checchè fosse poi se i nnovi Sovrani avessero disposto diversamente col togliere ai sudditi di Francia, o degli Stati di

Parma tali diritti nati dai Decreti, o che fossero derivati da un Trattato vero e formale [1];

Che realmente non v'ha legge Austriaca emanata per gli Stati d'Italia dopo le politiche vicende del 1814, e prima del 29 novembre 1815; (epoca dell'apertura della successione di cui si tratta), che abbia abrogato il Decreto italico 19 febbrajo 1806 ne' paesi che poi formarono in aprile dello stesso anno 1815, come si è detto, il Regno Lombardo-Veneto;

Ch'egli è ben vero, che la R. Cesarea Reggenza del Governo di Milano (sotto il qual Governo com'esteso sino al Mincio era stata posta la città di Brescia) manifestò per ordine di S. M. I. R. e A. li 15 luglio 1815, che sarebbe cessata nel giorno 1.° agosto successivo l'incapacità de' forestieri a succedere nel Territorio di quel Governo; il che indica ch'essa incapacità vi si fosse già introdotta. Ma quella dichiarazione parlando di forestieri incapaci non indicò altrimenti tutti i forestieri; anzi di per sè escluse dalla sua disposizione i capaci, quali erano i francesi, e i sudditi di Parma. Oltre a ciò essa nell'art. 2, ove trattò di tasse fiscali per l'esportazione delle eredità acquistate in quel Governo da' forestieri, preservò i sudditi di paesi convenzionati, e insieme le Convenzioni degli stessi paesi; per lo che preservò anche i due Decreti 19 febbrajo 1806, equivalenti a Convenzioni, e mantenne così esenti da tali tasse i sudditi respettivi di Francia, Parma e Regno italico, già reciprocamente abilitati ed esentati per essi Decreti;

Ch'egli è vero altresì, che tra l'Augusta nostra Sovrana e l'Imperator d'Austria seguirono convenzioni li 7 novembre 1817, ratifi-

cate li 15 dello stesso mese, e li 19 del successivo dicembre in fatto di eredità reciprocamente acquistate dai sudditi di un d'essi negli Stati dell'altro; ed è vero eziandio che la preossequiata nostra Sovrana promulgò gli 8 del detto mese di novembre una dichiarazione che ammette a succedere in questi Stati i sudditi di S. M. I. R. e A. senza che v'abbiano a favor loro i Trattati politici su tale oggetto richiesti dal Codice Civile allora in vigore tra noi. Ma la convenzione qui sopra mentovata non dispone altrimenti di abilitazione a succedere, sibbene di tasse fiscali sulle successioni, dalle quali tasse esenta i sudditi respettivi, e oltre a ciò comprende i sudditi Austriaci non solamente del Regno Lombardo-Veneto, ma ancora di tutti gli altri Dominii di S. M. l'Imperatore d'Austria, che non erano altrimenti compresi nei due Decreti 19 febbrajo 1806; per le quali cose da una tal convenzione non si può trarre alcun argomento, che gli augusti suoi Autori abbiano ritenuto che tra questi Stati e e i sudditi del Regno Lombardo-Veneto fosse cessata l'abolizione dell'albinaggio, stabilita da essi due Decreti. Quanto poi sia alla dichiarazione 8 novembre 1817 testè mentovata, essa pure indica che la detta convenzione del dì precedente non era altrimenti diretta a concedere ai sudditi Austriaci l'abilitazione a succedere in questi Stati; e inoltre perchè comprende sudditi Austriaci, anche diversi da quelli del Regno Lombardo-Veneto, e perchè, quand'anche essa nominasse questi ultimi, altro non farebbe che ripetere l'abilitazione ch'essi avevano già acquistata coi due Decreti 19 febbrajo 1806 senza un formale Trattato, neppure da

tale dichiarazione si può trarre argomento, che la nostra Sovrana abbia ritenuto che l'albinaggio si fosse precedentemente ristabilito tra noi e i detti Regnicoli;

Che un tale argomento non può neppur trarsi dalle altre convenzioni di abolizione dell'albinaggio, seguite nell'anno medesimo 1817 tra la prelodata Sovrana nostra, e le Corti di Roma e di Modena, le quali nel 1814 avevano acquistato paesi già appartenenti al cessato Regno d'Italia, sia perchè la convenzione con Roma comprende anche que' sudditi degli Stati Pontifizj che non erano mai stati soggetti ad un tal Regno, e quindi per non essere mai stati compresi come tali nei due Decreti 19 febbrajo 1816 abbisognavano di una speciale abilitazione; sia perchè e tal convenzione con Roma e l'altra con Modena non possono somministrare una prova della supposizione, che possono aver fatta in separate convenzioni ed atti separati tanto la Sovrana nostra come l'Imperator d'Austria, che tra noi e gli abitanti del Regno Lombardo-Veneto già sudditi del Regno Italico fosse cessata l'abolizione dell'albinaggio (1).

Riguardo alla terza questione versante sull'influenza che possa avere l'art. 28 del Trattato di Parigi 30 maggio 1814 nella continuazione dell'abolizione dell'albinaggio fra noi e il Regno Lombardo-Veneto,

Considerando, che per tutte le riflessioni sin qui esposte, tendenti a dimostrare continuata una tale abolizione senza il concorso di esso articolo è inutile l'occuparsi di questa quistione.

Rispetto finalmente alla qnarta quistione,

Considerando, che il Tribunale d'appello, avendo dichiarato nel dispositivo della sentenza,

di cui si tratta, non ostare alla dimanda fatta dalle due Seccamani di Brescia, territorio Lombardo-Veneto, dell'eredità del fu Pietro Bertelli, la loro qualità di forestiere, ben lungi dall'aver violato gli art. 11 e 726 del cessato Codice Civile, vi si è anzi pienamente conformato, perchè i due Decreti 29 febbrajo 1806 equivalgono ai Trattati voluti da essi articoli:

Per questi motivi il supremo Tribunale, sentito il Procuratore generale, come si è detto nell'esposizione del fatto, rigetta il ricorso della Maddalena Ganassi vedova Bertelli per la revisione della sentenza contro di lei preferita li 22 agosto 1820, e la condanna nelle spese liquidate ecc.

29 novembre 1821.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

Cav. PELLERI
FOSSA
LUSARDI
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
} CONSIGLIERI.

Avvocati BALLARINI E BOTTIONI.

NOTE

Mi astengo dal commentare le proposizioni di diritto contennte nella qui presente Decisione e nella susseguente, perchè, essendo stato ammesso il ricorso nella causa Taffirelli, quelle proposizioni hanno a discutersi di nuovo dalle Parti, dal pubblico Ministero e dal Tribunale supremo.

Permetterommi peraltro qualche tocco alla sfuggita:

(1) Prego i Leggitori a non dimenticare il principio quì stabilito, che i Trattati o Decreti equivalenti, relativi alla successibilità reciproca degli abitanti di due o più paesi diversi sopravvivono agli avvenimenti politici, per cui la persona del Sovrano viene cangiata in que' paesi.

Trattati relativi a' diritti privati.

I trattati relativi a' diritti privati, ossia d'interesse privato, quale è quello della successibilità, sono di loro natura ***reali***, nè lasciano di sussistere per mutazione di Governo, stantechè ***il Corpo è sempre lo stesso, e solamente vi è un altro Capo.*** Burlamacchi ***Droit politique P.*** 16 ***n.*** 2 ***e*** 3.

Questo principio si vedrà applicato anche alla Causa Taffirelli che segue.

(2) Anche la risposta data qui all'objetto desunto dai diversi Trattati, convenuti posteriormente tra l'Augusta Sovrana di questi Ducati ed altri Sovrani, trova luogo, e ben distinto, nella seguente Decisione Taffirelli.

N.° XXXIV

CAUSA CIVILE

Ricorso della Margherita Taffirelli vedova Tamburelli di Bobbio contro la Maria Olmi Maggi, Maddalena Olmi Melzi, e Catterina Bertolasi Civardi di Piacenza

1.° SEPARAZIONE POLITICA - Successibilità.
2.° TRATTATO - Successibilità.

CODICE CIVILE FRANCESE

Art. 11 e 726. (si leggono trascritti in fronte alla precedente Decisione).

REGOLAMENTO

PER GLI STATI DI PARMA E PIACENZA

(15 giugno 1814)

Tit. 1 in pr. *Le Leggi civili e criminali, e così pure tutti i Regolamenti di Amministrazione attualmente in vigore, sono confermati in via provvisoria, salvo le seguenti modificazioni* (e queste riguardano alla celebrazione del matrimonio, al divorzio ed alla comunione de' beni fra i conjugi).

Massime.

1.° *La separazione politica di due Paesi già riuniti in un solo corpo ed assoggettati ad un solo Sovrano non apporta alterazione ai privati diritti, quello compreso della successibilità reciproca fra i rispettivi abitanti, fintantochè i nuovi Sovrani non abbiano su di essi diritti espressamente disposto.*

2.° *Il Trattato conchiuso nel 1817 tra la Duchessa di Parma ed il Re di Sardegna non suppone insuccessibili tra loro nel tempo anteriore i sudditi respettivi.*

Fatto.

Nell'anno 1808, e dopo che, tanto il Piemonte, quanto i già Ducati di Parma e Piacenza facevano parte dell' Impero francese, l' Avvocato Giuseppe Taffirelli nativo di Bobbio, stato Piemontese, si portò ad abitare in Piacenza, comprò beni stabili nell'agro Piacentino, e venne iscritto nel ruolo degli Avvocati presso i Tribunali di giustizia.

Avvenuti nel 1814 i cangiamenti politici, per cui il Piemonte fu restituito alla casa di Sardegna, e Parma, Piacenza e Guastalla si assoggettarono al nuovo dominio di S. M. l' Arciduchessa Maria Luigia, l' Avvocato Taffirelli continuò a rimanere in Piacenza, ed ivi morì nel giorno 9 novembre 1815.

Già un Suddelegato Imperiale aveva conservato provvisoriamente in vigore ne' Ducati di Parma e Piacenza il Codice civile francese col Regolamento del 15 giugno 1814 riferito più sopra; già il Re di Sardegna cogli Editti del

21 maggio e 28 ottobre 1814 aveva abolite tutte le precedenti Leggi civili e richiamate in osservanza le regie Costituzioni nel 1770, le quali nel tit. XII, del libro VI così disponevano:

„ Dichiariamo incapaci di succedere a' no-
„ stri sudditi tanto ne' feudi, quanto ne' beni
„ allodiali per testamento o ab intestato e per
„ qualsiasi atto di ultima volontà gli stranieri
„ di qualunque grado, stato o condizione non
„ abitanti ne' nostri Stati, e quelli che abi-
„ tandovi non avranno ottenuto il privilegio
„ di naturalizzazione, volendo che ogni dispo-
„ sizione che venisse a farsi a favore di essi si
„ abbia per nulla come se fatta non fosse (art. 2).

„ Saranno però esenti da questa Legge
„ quegli stranieri a favore dei quali fosse stabi-
„ lita ed osservata per un qualche Trattato la
„ reciproca successione fra essi ed i nostri sud-
„ diti. (Art. 3.).

„ Quanto agli Stranieri, non naturalizzati
„ che moriranno ne' nostri Stati con testa-
„ mento o ab intestato, si osserverà a riguardo
„ di essi il trattamento medesimo, che ne' loro
„ Paesi si osserva co' nostri Sudditi. (Art. 4.).

Concorsero alla successione *ab intestato* dell' Avvocato Taffirelli la Margherita Taffirelli Tamburelli sua sorella nata anch'essa in Bobbio ed ivi domiciliata, e le parenti di lui in sesto grado Maria Olmi Maggi, Maddalena Olmi Melzi, e Catterina Bertolasi Civardi Piacentine.

Il Tribunale di prima Istanza in Piacenza decise nel 30 agosto 1816, che „ la Margherita
„ Tamburelli ha diritto di far uso della facoltà
„ dell' Art. 17 del Trattato di Parigi del 30
„ maggio 1814, di disporre cioè degli effetti
„ lasciati dal defunto di lei fratello nel Terri-

„ torio Piacentino ed in questi Ducati „; con che escluse le più rimote parenti da qualsiasi diritto ed ingerenza in rispetto alla successione.

Per l' opposto il Tribunale d' appello sotto il 21 novembre 1817 considerò tra le altre cose,

„ Che l' art. 17 del Trattato di Parigi non „ indicava le persone, a favore delle quali il „ forestiero poteva disporre, ma debbonsi ne- „ cessariamente intendere persone capaci; altri- „ menti il forestiero avrebbe goduti diritti mag- „ giori che non godeva sotto l' Impero.

„ Che, a termine degli art. 11 e 126 del „ Codice civile francese tuttora vigente negli „ Stati di Parma al tempo della morte del- „ l' Avvocato Taffirelli, nessun forestiero era „ capace di succedere per testamento o ab in- „ testato, se ciò non fosse convenuto da Governo „ a Governo;

„ Che ben lungi dall' aversi, nel caso, sif- „ fatta convenzione, il Trattato di reciproca „ successibilità tra i rispettivi Sudditi fu fatto „ tra la nostra Sovrana ed il Re di Sardegna „ li 3 luglio 1817, e così posteriormente di „ quasi due anni alla morte del Taffirelli;

Dichiarò quindi *male giudicato, bene appellato*, e devoluta la successione alle parenti Piacentine, escludendo da essa la sorella, perchè Bobbiese.

Ricorso della Margherita Taffirelli.

Diceva Essa „ L' interpretazione data dal „ Tribunale d' appello all' art. 17 del Trattato „ di Parigi tende a niente meno che a rendere „ esso articolo affatto *inutile* per la sostanza, „ e *pregiudicievole* in quanto agli effetti al „ forestiere, a favore del quale fu stipulato. „ *Inutile*, perchè per disporre de' proprii beni

„ in pro di coloro, pe' quali la Legge civile
„ permette di farlo, non abbisogna l' autorizza-
„ zione speciale di articoli e trattati politici: *pre-*
„ *giudicevole*, perchè si verrebbe a restringere
„ al solo corso di sei anni la facoltà di dispor-
„ re de' proprii beni, secondo le Leggi, mentre
„ questa facoltà debb' essere illimitata e per-
„ petua. E se si dicesse, che il Trattato ha
„ voluto coll' art. 17 impedire ai nuovi Sovrani
„ di opporre ostacolo alla libera disponibilità
„ de' forestieri o nazionali, si risponderebbe
„ che l' art. 16 ha ciò fatto senza l' art. 17 ac-
„ cordando una generale amnistía.

„ Premesse queste cose (proseguiva la ricor-
„ rente) o bisogna, contro tutte le regole,
„ ritenere come non iscritto l' art. 17, o biso-
„ gna estendere la facoltà di disporre anche a
„ favore di persone incapaci secondo le Leggi
„ de' Paesi, ove si trovano situati i beni,
„ cosicchè se non può dirsi, che col Trattato
„ di Parigi fu abolito del tutto l' albinaggio
„ tra i Paesi i quali si staccavano dalla Fran-
„ cia, si ritenga almeno che dell' albinaggio
„ sono stati sospesi gli effetti pel decorso di
„ sei anni.

„ Oppone il Tribunale d' appello che coll' art.
„ 16 così interpretato, come si fa dalla Taffirelli,
„ i forestieri avrebbero acquistati diritti mag-
„ giori di quelli de' quali godevano sotto l' Im-
„ pero, e che molti paesi ne profitterebbero,
„ sebbene non mai incorporati alla Francia.

„ Si risponde: Se i forestieri dispongono a
„ favore di chi abita ne' paesi per l' addietro
„ incorporati alla Francia, niuna ampliazione
„ di diritti: se i forestieri dispongono a favore
„ di chi non abita in que' paesi, non è poi un

„ gran male, ristretta com' è tal facoltà entro
„ lo spazio di sei anui. Del resto è un errore
„ il supporre che il Trattato si distenda a' paesi
„ stranieri al Trattato medesimo.

„ Oppone del pari l' appello il Trattato del 3
„ luglio 1817 conchiuso tra la Sovrana di que-
„ sti Stati ed il Sovrano di Sardegna; ma quel
„ Trattato, che toglie l' albinaggio per sempre,
„ non viene a negare che fosse tolto tempora-
„ riamente e per sei anni „.

Pretese pertanto la Taffirelli, che il dispositivo della sentenza d' appello contenesse:

1.° un' espressa contravvenzione agli art. 17 e 28 del Trattato di Parigi del 30 maggio 1814;

2.° una falsa applicazione degli art. 11 e 726 del Codice civile francese.

Il signor Procuratore generale di S. M. conchiuse a che il ricorso della Taffirelli venisse ammesso.

Motivi e Decisione.

Considerando che le politiche vicende ed i cambiamenti di Sovranità, avvenuti nel 1814, colpirono gli abitanti del Ducato di Piacenza e del Piemonte, di cui il Bobbiese fa parte, in istato di reciproca successibilità, tanto per testamento, quanto *ab intestato*, attesa la circostanza che l' un paese e l' altro si trovavano in quell' istante incorporati alla Francia, di cui formavano porzione integrante, e alle cui leggi promiscuamente partecipavano;

Che per massima, accreditata nel Diritto pubblico, la separazione politica di due paesi già riuniti in un solo corpo ed assoggettati ad un solo Sovrano non apporta alterazione ai privati

diritti competenti ai rispettivi abitanti fintantochè i nuovi Sovrani non abbiano su di essi diritti formalmente ed espressamente disposto; da poi che il politico cangiamento di Sovranità influisce bensì, tosto che è avvenuto, sulle persone de' Principi e delle loro famiglie, non che su i doveri de' sudditi; cose queste strettamente legate col cangiamento medesimo e ad esso conseguenti; ma è, per così dire, straniero ai diritti de' privati, la cui sorte non cessa di essere regolata dalle leggi civili passate, insino a che una legge della stessa classe li faccia diversi;

Che fra i diritti privati deve annoverarsi pur quello della successibilità per testamento o *ab intestato*, la quale dipende non dalle leggi politiche, ma sibbene dalle leggi civili (1);

Che dunque la morte dell'Avvocato Taffirelli, avvenuta in Piacenza nel 1815, trovò la successione di lui *ab intestato* deferibile alla sorella Margherita Taffirelli più prossima di grado al defunto, confronto fatto colle intimate, non curata l'origine e l'abitazione di lei negli Stati del Piemonte; poichè nè la Sovrana nostra, nè il Sovrano del Piemonte avevano data alcuna disposizione speciale che a ciò si opponesse;

Che veramente gli art. 11 e 726 del Codice civile francese, lasciato tuttavia in vigore in quel tempo nel Ducato di Piacenza, escludono dal diritto di succedere quel forestiero, nel paese del quale non esiste un espresso trattato di successibilità a favore degli abitanti della Francia; nè al tempo della morte del Taffirelli nessun trattato su tale materia era ancora stato stipulato tra la Sovrana nostra ed il Sovrano del Piemonte;

Ma è da osservarsi

Primo. Che il Codice civile francese rimase in attività ne' tre Ducati non già per espressa e formale determinazione della nuova Sovrana, la quale ne avesse ponderate ad una ad una le disposizioni e le avesse fatte sue coll'apporre a ciascuna di esse la deliberata sua volontà; ma vi rimase sibbene, perchè S. M. I. R. A., Padre dell'Augusta nostra, ordinò di *provvedere a tutti gli oggetti di pubblica amministrazione in questo Stato con Regolamenti provvisorj i quali compatibilmente colle attuali circostanze fossero analoghi alle Leggi che si trovavano in vigore*. Fu sulle tracce di siffatto ordine, che il Suddelegato imperiale, sentite prima le informazioni della Reggenza provvisoria e de' Deputati dalla medesima nominati onde *assicurare*, com'egli disse, con un istantaneo provvedimento l'amministrazione pubblica in tutti i suoi rapporti di governo, di giustizia, di economia e di finanza, confermò in via provvisoria le Leggi civili e criminali, e così pure i Regolamenti d'amministrazione in vigore a quel tempo, salvo alcune modificazioni. Tanto rilevasi dal Regolamento provvisorio pubblicato in questi Stati nel dì 15 giugno 1814, al quale Regolamento, quanto sia alle Leggi civili e criminali ritenute in attività, non derogò punto, nè fece cangiamento in virtù di nuovi poteri il Ministro col Regolamento organico del governo pubblicato li 6 agosto dell'anno medesimo;

Non vi fu dunque nella nuova Sovrana di questo Stato l'esplicita, speciale, manifesta risoluzione voluta da' Pubblicisti, onde arrecare alterazione a' diritti privati già in corso: non vi fu nel Suddelegato nè commissione, nè in-

tenzione di stabilire i rapporti tra gli abitanti di questo medesimo Stato e gli abitanti degli altri Paesi, cosa questa di particolare riserva alla Suprema Autorità del Principe e che avrebbe dovuto essere specificamente delegata; ma solamente gli fu commesso, ed egli intese di provvedere all'Amministrazione interna, ed all'assicurazione di lei; al che sono affatto stranieri la reciproca successibilità tra i privati e gli altri diritti di egual tenore;

Secondo. Che già altri articoli del Codice civile francese, quantunque non aboliti espressamente e neppure dichiarati sospesi nel succitato Regolamento provvisorio del 15 giugno, e quindi apparentemente confermati, si ebbero a ritenere, per la particolare loro indole, del tutto soppressi e cancellati dal Codice stesso, quali sono l'art. 1 ed il 7 relativi alla pubblicazione delle Leggi ed all'acquisto della qualità di cittadino;

Terzo. Che gli art. 11 e 726 del Codice civile francese vennero pubblicati in Francia dopo che si era colà o con trattati solenni o con cose equivalenti a quelli regolata la reciproca successibilità colle altre Nazioni, alle quali non s'intendeva di far l'onta, se pur non la volevano, di considerarle straniere al segno di negare a' loro abitanti perfino la successione ne' beni del proprio padre, o del figlio, o di altro parente, o di un benevolo; circostanza questa che, non avendo potuto verificarsi tra la Sovrana nostra appena giunta al possesso de' tre Ducati e gli altri Principi, rimuove viemaggiormente l'intenzione sua di approvare, almeno secondo la lettera e nel senso rigorosissimo, i succitati due articoli, col mezzo de'

quali essa Augusta avrebbe in sostanza dato cominciamento alla sua dominazione coll' agire quasi ostilmente cogli altri Paesi, senza aver dato agio a' rispettivi Principi d' intendersi e di convenire all' amichevole, se così loro piaceva;

Quarto. Che già il Trattato di Parigi del 30 maggio 1814, se pure non aveva fatto cessare espressamente, coll' art. 28, ne' Paesi altra volta incorporati alla Francia, e che ne venivano disgiunti con quello stesso Trattato, il diritto di ripristinarsi nel sistema dell' *albinaggio*, aveva almeno posti sott' occhio tali luminosi esempi da doverne conchiudere, che le principali Potenze dell' Europa aborrivano quel sistema; dal che discende altra improbabilità, che la Sovrana nostra abbia voluto dar commissione a' suoi Delegati di porre in corso l' albinaggio medesimo tra i suoi sudditi e quelli del Piemonte col lasciar sussistere ed applicare anche a questi ultimi le disposizioni de' più volte riferiti art. 11 e 726;

Quinto. Che ciò molto meno può supporsi, in quanto che S. M. il Re del Piemonte sin da' primi momenti della ricupera de' suoi Stati, rimise in vigore le precedenti Costituzioni, per cui offriva agli esteri, anche in punto di successibilità, lo stesso trattamento che sarebbesi fatto a' suoi sudditi negli altri Paesi [a];

Già con quel Principe ogni trattato espresso si rendeva superfluo; poichè la reciproca successibilità rimaneva irretrattabilmente stabilita, sol che, all' aprirsi una successione in questi Dominj a favore di un Piemontese, non si frapponesse a lui alcun ostacolo a conseguirla; o se, aprendosi una successione nel Piemontese a favore di un abitante di questi Dominj, il Go-

verno nostro avesse dichiarato, quando ne fosse stato richiesto, che in caso eguale da accadere in questi Paesi il Piemontese non verrebbe escluso. Sarebbe dipoi riuscito più sconvenevole assai con quel Monarca il sorprenderlo con una esclusione di fatto di un suo suddito, per non avere nel breve giro di giorni tra il Trattato di Parigi e la pubblicazione del Regolamento provvisorio del mese di giugno conchiuso un Trattato di cui non era stato interpellato, e ch'egli colle sue leggi dava per conchiuso con qualunque Principe lo volesse;

Sesto ed ultimo. Che in ogni caso, siccome la cessione del Piemonte e del Ducato di Piacenza alla Francia fu conseguenza di solenni transazioni diplomatiche, e così di Trattati, fu pure conseguenza di cose equivalenti a Trattati l'incorporazione loro alla Francia stessa, e la derivatane successibilità reciproca de' Piemontesi e de' Piacentini;

Fu giudicato altra volta da questo supremo Tribunale, che, cedute alla Francia le Provincie dalle quali si compose dappoi il Regno italico separato affatto dalla Francia stessa, i due Decreti Imperiali del 19 febbrajo 1806 per la reciproca successibilità tra i regnicoli ed i francesi, quantunque emanati dallo stesso Sovrano e senza le forme diplomatiche, tengono luogo de' Trattati richiesti dagli art. 11 e 726 del Codice civile francese, non si reputano aboliti da' sopravvenuti politici cambiamenti di Sovranità, e valgono a mantenere successibili a vicenda coloro i quali erano stati da que' Decreti abilitati a così succedere;

Anche la successibilità respettiva tra i Piacentini ed i Piemontesi derivò da' Decreti co'

quali il Sovrano d'allora incorporò mano mano il Piemonte ed il Ducato di Piacenza alla Francia; incorporazione che nella sua generalità comprendeva fuor d'ogni dubbio, e come se fossevi espresso il diritto di succedersi reciprocamente tra gli abitanti de' Paesi così incorporati. Chi decidesse in questo secondo caso diversamente da quello che fu deciso nel primo, verrebbe ad attribuire più d'inviolabilità, in rispetto ai diritti privati de' cittadini, ad un Decreto di parziale comunicazione di qualche diritto civile, che non ad un Decreto di generale indefinita comunicazione di tutti quanti i diritti; più di efficacia preservativa contro le pregiudizievoli innovazioni future alla separazione di uno Stato dall' altro, che non all' unione ed immedesimazione de' due Stati per formarne un solo e costituire una stessa famiglia;

Che nel 1817 fu, tra S. M. la Sovrana di questi Ducati e S. M. il Re di Sardegna, fatta una convenzione, per cui gli eredi ed i legatarj avessero a godere in amendue i Dominj dello stesso trattamento che si usa ai proprj e naturali sudditi; dalla qual circostanza vorrebbe dedursi che i due Sovrani supposero essere stata per l'addietro, e così anche nel 1815 in vigore tra gli abitanti de' due Stati l'esclusione per titolo di forensità.

È d'uopo però di riflettere su questo proposito:

Primo. Che era necessario di convenire tra i due Principi, almeno per la successibilità degli abitanti de' tre Ducati e di quelli dell'Isola di Sardegna; questi ultimi non mai incorporati alla Francia;

Secondo. Che gli alti Contraenti nulla affatto supposero relativamente alla successibilità

pel tempo passato, poichè abolirono ogni diritto d'albinaggio, di detrazione, e qualunque altro *fosse* contrario alla libertà delle successioni e disposizioni reciproche; col quale linguaggio vennero a dimostrare che non sapevano, nè si curavano di sapere, se alcuno di que' diritti esistessero o no di fatto ne' loro Dominj;

Terzo. Che il diritto di *albinaggio* e di *detrazione* sono diritti puramente *fiscali;* dachè in vigore del primo il Sovrano succede al forestiero che lascia de' beni nel territorio del suo Dominio; in vigore del secondo il Sovrano detrae una porzione della successione, che permette ad un forestiero di venire a raccogliere ne' suoi Stati. Egli par dunque che l'abolizione, di cui parla il Trattato del 1817, riguardi unicamente a questa specie di diritti e non della supposta insuccessibilità de' forestieri in confronto de' sudditi, anche quando parla di altri diritti contrarj alla libertà delle successioni e disposizioni reciproche; da poi che non si debbono considerare di genere diverso dalle già nominate, le cose di cui si fa menzione cumulativamente nella continuità dello stesso discorso (3);

Considerando, che dunque il Tribunale d'appello colla sentenza del 21 novembre 1817, contro cui è ricorsa la Taffirelli, vedova Tamburelli, preferendo le intimate nella successione *ab intestato* dell'Avvocato Carlo Taffirelli a lei stessa che fu sorella del defunto ed in grado più prossimo di parentela, ha fatta una mala applicazione degli art. 11 e 726 del Codice civile francese, ed ha manifestamente violato l'art. 750 di esso Codice.

Per questi motivi il Tribunale Supremo:

Sentiti gli Avvocati delle Parti;

Sentite le conclusioni conformi del Procuratore generale di S. M.;
Sentita la relazione del Consigliere Melegari f. f. di Presidente;
Ammette il ricorso della Margherita Taffirelli vedova Tamburelli per la revisione della sovrindicata sentenza del 21 novembre 1817; ordina che la Causa sarà nuovameute discussa ed esaminata sul merito; e condanna le intimate nelle spese del presente giudizio.
Ordina che la multa depositata dalla ridetta Margherita Taffirelli le verrà restituita.

17 agosto 1826.

MELEGARI f. f. di Presidente.
FEDERICI
Cav. GODI } Consiglieri.
SICORÉ
Cav. CADERINI
BORSANI
FOCHI } Surrogati.

BOTTIONI e NICOLOSI Avvocati.

NOTE

I Signori Avvocati Toullier e Jumelars, consultati dalle intimate Olmi e Bertolasi, così si sono espressi in rispetto alla Decisione del Tribunale supremo nel loro parere dato da Rennes 8 marzo 1827, e pubblicato colle stampe: „ S' il répugne à la voix de la nature de préférer des collatéraux à la sœur, dans la succession du frère, les Juges ne doivent jamais oublier qu' ils sont chargés d' appliquer la loi aux procès qu' elle régit, quelque dure qu' elle soit, et non de la faire fléchir au gré des circonstances et des sentimens de leur cœur. „

Leggi civili. Leggi naturali. Interpretazione.

Nulla si può replicare contro tal massima, ch'è giustissima. Perchè però ripugna alla voce della natura, madre nostra comune, di preferire i parenti remoti alla sorella, nella successione del fratello, e ripugna del pari, anzi assai più, di preferire una sola tra le figlie alle altre pur figlie, nella successione del padre (com'era il caso della precedente Decisione Ganassi e Seccamani), c' insegneranno sicuramente i due chiarissimi Professori, che il Giudice, al quale si proponga di ammettere delle mostruosità di tal fatta, deve indagare con tutta la possibile squisitezza del raziocinio, se mai vi fosse maniera di rigettarle, prendendo per base del ragionamento la riflessione seguente „ La ripugnanza naturale, ch'io sento, debbe del pari essere stata sentita dal Legislatore. S'egli mi dica chiaramente che l'ha superata, ho per debito di anteporre la sua alla voce della natura; ma un solo dubbio, anzi un solo scrupolo che mi rimanga, io debbo rivolgerlo a sostegno de' principii di umanità e di naturale giustizia, da cui sarebbe quasi *sacrilegio* il supporre non animato in tutte quante le sue disposizioni il Sovrano che detta le Leggi ad una Società civilizzata. „

Per tal guisa sta ferma la massima; ma l' applicazione sua dipende dal vedere se colle risposte fatte a ciascun membro della Decisione siasi dissipato ogni dubbio, ogni scrupolo, e siasi portata la cosa fino all' ultima evidenza in contrario.

Paralello tra le Decisioni Seccamani e Taffirelli.

(1) Nella precedente Decisione *Ganassi Seccamani* disse il Tribunale supremo, che *se i già sudditi del Regno d' Italia sono stati divisi tra varii Sovrani; e poi il Regno stesso, vogliasi pur anco distrutto, ha preso il nome di Regno Lombardo-Veneto, questa sola divisione e questo passaggio da una sudditanza all' altra non hanno loro fatto perdere quei privati diritti, ch' essi avevano acquistati, quello compreso della reciproca successibilità futura, anche negli Stati della Francia, di Parma e Piacenza, checchè fosse poi per l' avvenire, quando i nuovi Sovrani avessero disposto diversamente.*

Nella qui presente Decisione Taffirelli dice il Tribunale supremo, che *i Paesi del Piemonte e di Parma e Piacenza già riuniti alla Francia, ed ora divisi da essa e tra loro, non perdettero nel separarsi la reciproca successibilità, sia per testamento, sia ab intestato, che i rispettivi abitanti avevano acquistata, e che per fare loro perdere tal successibilità sarebbe occorsa un' espressa dichiarazione de' nuovi Sovrani.*

Chi può negare, che i principii accreditati nell' una Decisione e nell' altra siano identici?

Ma si soggiunge, che la Decisione Seccamani parla del caso in cui la successibilità reciproca tra gli abitanti de' Paesi del già Regno d' Italia, e gli abitanti della Francia, del Piemonte, di Parma e Piacenza fu convenuta con espresso *Trattato*, mentre la Decisione Taffirelli parla del caso in cui la successibilità tra i rispettivi abitanti della Francia, del Piemonte, di Parma e Piacenza fu effetto unicamente della loro unione ed incorporazione all' Impero francese.

La qui rimarcata diversità di circostanze è verissima; ma segue forse da ciò, che tra l' un caso e l' altro siavi differenza quanto alle conseguenze di diritto?

La Francia, il Regno italico, il Piemonte, gli Stati di Parma e Piacenza, sebbene soggetti allo stesso Sovrano, si tenevano e consideravano l' uno rispetto all' altro come stranieri in fatto di rispettiva successibilità e di somiglianti diritti.

Quel Sovrano vuol togliere siffatta forensità in riguardo al Regno Italico per una parte; la Francia, il Piemonte e gli Stati di Parma e Piacenza per l' altra. Ciò fa col Decreto del 19 febbrajo 1806. Dice la Decisione Seccamani, che quel Decreto ha la forza di un Trattato,

perchè questo non poteva aver luogo nelle forme diplomatiche, essendo il Sovrano de' rispettivi Paesi la stessa persona; e dice che quel Decreto equivalente ad un Trattato sopravvive a' cangiamenti politici, per cui ciascuno di que' Paesi viene assoggettato ad un Sovrano diverso.

Quello stesso Sovrano, che tolse la forensità tra il Regno e la Francia, il Piemonte, gli Stati di Parma e Piacenza, vuol toglierla del pari ed anzi viemaggiormente tra Francia, il Piemonte e gli Stati di Parma e Piacenza, ed anche tra il Piemonte e questi Stati. Egli gli unisce tutti in un solo corpo con appositi Decreti. Nè qui pure era possibile un formale Trattato di successibilità od altro, perchè era un solo il Sovrano che così disponeva. Come non dire che que' Decreti d' incorporazione, i quali contengono implicitamente il Decreto di successibilità reciproca, ed equivalgono ad un Trattato per esser questo renduto impossibile dalle particolari circostanze, sopravvissero ai cangiamenti politici che divisero Francia, Piemonte, Parma e Piacenza tra diversi Sovrani?

Se il passaggio sotto nuove Dominazioni non abolì da sè il Decreto di successibilità del 19 febbrajo 1806, benchè più non esistesse come Sovrano l'Autore di esso, non sa comprendersi come lo stesso passaggio avesse per l'opposto, in circostanze pari, ad abolire i Decreti d' incorporazione, in quanto che avevano renduti successibili tra loro gli abitanti de' Paesi già incorporati.

Ho dati questi cenni, onde persuadere vie più, se pur è possibile, che se il Tribunale supremo nella Decisione Taffirelli si è allontanato dalle massime stabilite dal sempre rispettabile cessato Tribunale d' appello, nella medesima causa, si è però attenuto alle più recenti massime adottate dallo stesso Tribunale supremo nella causa Seccamani, la quale non è diversa dalla Taffirelli, se non opparentemente e nelle circostanze materiali.

A prova maggiore, che la Decisione Taffirelli è modellata affatto sulla precedente Seccamani, io invito i leggitori a confrontare quanto fu detto in quest' ultima relativamente ai Trattati stipulati tra i nuovi Sovrani posteriormente al Trattato di Parigi (§. *Ch' egli è vero altresì*. Decis. Seccamani pag. 294) con quel che si dice sul proposito nella Decisione Taffirelli (§. *Che nel* 1817 pag. 310).

Naturalità. Naturalizzazione.

(2) Ho protestato di non volermi impegnare per ora a rispondere agli objetti che si fanno contro la qui presente Decisione Taffirelli.

Ma nel vero non so astenermi dal porre sott' occhio alcuna cosa intorno alla proposizione messa in campo dal celebratissimo signor Professore Romagnosi e seguíta da' signori Toullier e Jumelars, vale a dire che *l'Avvocato Taffirelli, sebbene nato in Bobbio Paese del Piemonte ed ivi domiciliato sino al* 1808, *è morto colla qualità di cittadino Piacentino naturalizzato, perchè egli fissò in Piacenza il suo stabile domicilio per l' appunto nel* 1808 *dopo la riunione del Piemonte e di Piacenza alla Francia, fece acquisto di beni stabili nel Dipartimento Piacentino, fu ivi iscritto nel Ruolo degli Avvocati presso i Tribunali di Giustizia, e morì in Piacenza nel* 1815.

I tre sapientissimi Giurisperiti suppongono tanto evidente da sè il loro assunto, che altro non fanno se non proporlo, nè si occupano a darne alcuna dimostrazione.

Solamente il signor Romagnosi cita le seguenti parole del Gascon (*Cod. des Aubains, Discours préliminaire*, Cap. XI pag. 189. Paris 1818) „ Si au rétablissement „ de la paix, il est décidé par le Traité définitif, que „ le pays conquis doit appartenir à la Puissance, qui „ s' en est emparé, ce Traité suivi d' un acte d' union „ ou d' incorporation aux autres états de cette Puissance „ PRODUIT POUR SES HABITANS LE MÊME EFFET „ QUE S' ILS ÉTOIENT NATURALISÉS. „

Dalla riferita Autorità, come ognun vede, nient' altro può conchiudersi eccetto che al momento in cui il Piemonte e gli Stati di Parma e Piacenza vennero uniti ed incorporati alla Francia i rispettivi abitanti (però *cittadini* o per nascita o per naturalizzazione legale) di que' Paesi divennero come *naturalizzati* in ciascun luogo della Francia stessa, dovettero cioè riputarsi e trattarsi per tutti quanti gli effetti civili, come se nati fossero in ognuno di que' luoghi. E siccome il Piemonte farebbe esso pure d' allora in poi parte della Francia, gli abitanti di Parma e Piacenza avevano a considerarsi come nati anche nel Piemonte; e per la ragione medesima gli abitanti del Piemonte avevano a considerarsi quali nati in Parma ed in Piacenza.

Deriva da ciò, che l' Avvocato Taffirelli nato in Bobbio, luogo del Piemonte, perchè divenuto, pel solo fatto

della sovr' espressa incorporazione, *naturalizzato francese*, divenne per necessaria conseguenza *naturalizzato Piacentino*.

Ma le due avventizie e finte *naturalizzazioni* (Francese e Piacentina) tolsero forse al Taffirelli l'originaria sua *naturalità* in Bobbio, e così nel Piemonte? Chi oserebbe asserirlo, mentre il Taffirelli era *naturalizzato Francese*, e quindi anche *naturalizzato Piacentino*, per ciò solo ch'era *nato in Bobbio e cittadino Piemontese?*

Dunque l'Avvocato Taffirelli nel 1808, dopo l'incorporazione, era e rimaneva *nativo di Bobbio*, ossia *Piemontese*, e perciò da considerarsi, quanto a' diritti civili, *naturalizzato Francese* ed anche *naturalizzato Piacentino*.

In questa posizione di cose egli trasferisce il suo domicilio in Piacenza, fa ivi degli acquisti ed è inscritto tra gli Avvocati.

Io ho appreso che la traslazione del domicilio da un luogo all' altro dello stesso Impero produce l' effetto di rendere competenti i Tribunali del luogo, della Provincia, del Dipartimento ove si è fatto il trasporto: può anche aggiungersi, che il così trasferito perde l' esercizio, nel luogo da lui abbandonato, di qualche diritto particolare da denominarsi, per avventura, *Dipartimentale, Comunale*, e somigliante cosa, e lo acquista nel luogo da lui prescelto. Ma ignoro perfettamente, che in conseguenza di siffatto trasporto si operi alcuna alterazione sostanziale ne' diritti civili propriamente tali; e molto più ignoro, che quel trasporto faccia perdere la *naturalità originaria* nel proprio per far acquistare la *naturalizzazione avventizia* nell' altro Paese.

Dirò anzi, che questa *naturalizzazione avventizia*, esclusiva *della naturalità originaria*, non può in alcun modo essere nell'intenzione di chi trasporta il domicilio. Difatti per ciò solo, che una persona è suddita dell'Impero, non è ella, come già si disse, *naturalizzata* in ciascun luogo dell'Impero medesimo? A che gioverebbe adunque la nuova superfetata *naturalizzazione?* Non sarebbe forse un vero tratto d'imbecillità quello di nulla acquistare di nuovo col trasferire il domicilio, e intanto perdere la naturalità originaria pel solo diletto di rinegare la patria?

O m'inganno a partito (e ciò può ben essere, ed io ne temo, posto, come sono, a fronte di tre sapientissimi

contraddittori), o è strana cosa e non più udita, che nel proposto caso si abbia a parlare di *naturalizzazione* nel senso di cangiamento *della originaria naturalità*.

La naturalisation, dice il signor Guyot nel Repertorio universale, *est l'acte par lequel un étranger obtient les mémes droits et priviléges que s'il était né en France.* E nel senso medesimo danno a conoscere la *naturalizzazione* le Costituzioni del 3 settembre 1791, del 5 fruttidoro anno 3.°, del 22 frimajo anno 8.°, ed il Decreto Imperiale del 17 marzo 1809, ivi pure riferiti.

Dunque (1.°) la qualità di *naturalizzato* non può applicarsi propriamente se non ad un *forestiero*. Ma nel 1808 un Bobbiese o Piemontese non era *forestiero* in Piacenza, mentre e questa e Bobbio e tutto il Piemonte facevano parte della Francia divenuta per tal modo patria comune agli abitanti di que' Paesi.

Dunque (2.°) *naturalizzato* può dirsi soltanto colui, che senza la naturalizzazione non godrebbe de' diritti e de' privilegj civili conceduti ai cittadini naturali. Ma nel 1808 un Bobbiese, un Piemontese come tale e senza bisogno di naturalizzarsi godeva in Piacenza i diritti e privilegj civili competenti ai naturali Piacentini.

L'expatriation, dice lo stesso Repertorio sotto la parola *Mort civile* §. 2, *lorsqu'elle n'est pas suivie de naturalisation ... n'a plus d'autre effet, que de rendre (l'expatrié) étranger à son pays.*

Dunque, a più forte ragione, rende straniero al proprio paese l'espatriazione susseguita dalla naturalizzazione in un altro.

Dunque l'Avvocato Taffirelli, perchè spatriato da Bobbio nel 1808, e, secondo il supposto de' signori Romagnosi, Toullier e Jumelars, naturalizzato in Piacenza, divenne straniero in Bobbio stesso. Dunque non più successibile colà, e privo colà di tutti gli altri diritti civili, sebbene fosse successibile e fornito di ogni diritto civile in qualsiasi altro luogo del vastissimo Impero.

In verità, che, segnatamente quest'ultima cosa, mi si presenta all'intelletto come un assurdo enorme.

Azzarderò quindi di asserire, che l'Avvocato Taffirelli, sebbene fissasse nel 1808 in Piacenza il suo stabile domicilio, fu e rimase ad ogni effetto e sino al momento, in cui col Trattato di Parigi venne sciolto l'Impero Francese, *Oriondo Bobbiese ossia Piemontese, fintamente*

naturalizzato in tutti gli altri luoghi dell' Impero, domiciliato in Piacenza.

Allo sfasciarsi dell' Impero svanirono tutte quante le finzioni che la sua esistenza e la sua composizione avevano fatto nascere. L'Avvocato Taffirelli non avrebbe potuto succedere come prima, a modo di esempio, *nei Paesi Bassi*, che più non appartenevano nè all'Impero nè alla Francia. Cessava egli dunque di essere colà naturalizzato. Così negli altri Paesi ceduti ad altri Sovrani, e così in Piacenza stessa, ove per conseguente rimase *Oriondo Piemontese*, ivi però *domiciliato*.

L' acutissimo, signor Professore Romagnosi c' insegna che *colla incorporazione alla Francia il Taffirelli divenne naturalizzato Francese; col passaggio sotto la dominazione posteriore rimase Piacentino*. Questa proposizione poggia sul supposto, adottato implicitamente anche dai signori Toullier e Jumelars, che il domiciliarsi in Piacenza, durante l' incorporazione, avesse fatto divenire *Piacentino* il Taffirelli, cancellandolo affatto dal novero de' Bobbiesi. Ora questo supposto è falso, siccome si è osservato più sopra (1).

Ma forse il Taffirelli, che, non essendo *Piacentino* allor quando si sciolse l'Impero, e Piacenza fu assoggettata ad un nuovo Principe, non poteva *rimaner* tale, il divenne poi in progresso col ritenere sino alla morte il suo domicilio in quella città?

Il nuovo Principe mantenne pur tuttavia in vigore lo stesso Codice civile francese, e questo Codice non ammette alla cittadinanza oltre le persone nate nello Stato da' sudditi, se non 1.° qualunque individuo nato nello Stato da uno stranierp sotto però la condizione di una dichiarazione e promessa formale; 2.° i figli nati da un snddito in paese straniero; 3.° lo straniero ammesso dal Governo a stabilire il domicilio nello Stato.

---

(1) Fingiamo per un momento, che l'Avvocato Taffirelli allorquando nel 1808 trasferì il suo domicilio in Piacenza fosse quivi straniero.

A forma della Costituzione del 22 frimajo anno VIII, *vigente in quel tempo, gli sarebbe stato d'uopo, onde* naturalizzarsi, *di risedere in Piacenza per anni dieci consecutivi, e il Taffirelli morì entro gli otto anni; a forma del Decreto del 17 marzo 1809 avrebbe poscia, dopo i dieci anni di domicilio in Piacenza, dovuto ottenere la dichiarazione Imperiale di* naturalizzazione, *provando che ne aveva adempite le condizioni.*

Basta questa fedele enumerazione per subito comprendere che l'Avvocato Taffirelli, quando morì, non aveva acquistata la cittadinanza Piacentina.

E per conchiudere, i signori Toullier e Jumelars attribuiscono al Taffirelli l'acquisto della cittadinanza Piacentina anche perchè non manifestò l'animo di ripatriare nel Piemonte profittando della facoltà accordatagli dall'art. 17 del Trattato di Parigi. Que' valentissimi Giureconsulti hanno dimenticato, che l'art. 17 concedeva sei anni di tempo per esercitare la facoltà ivi nominata; e il Taffirelli morì, che mancavano pur tuttavia cinquantacinque mesi, o poco meno, al compimento de' sei anni. Chi ha mai immaginato di dire che, durante il termine a deliberare, chi non delibera, ha deliberato nel senso negativo?

Se il succitato art. 17 prova alcuna cosa (e il Tribunale di Prima istanza e l'Avvocato della Taffirelli credettero, nè forse senza ragione, che provasse tutto) ciò solo prova che nel Trattato di Parigi si suppose non avere il domicilio in qualche parte del già-Impero fatta acquistare al domiciliato tal naturalizzazione da cagionargli la perdita della sua cittadinanza di origine.

Gli avvenimenti politici del 1814 trovarono l'Avvocato Taffirelli colle qualità di *nativo Piemontese, domiciliato bensì ma non naturalizzato in Piacenza*, ed in istato *di deliberazione se rimarrebbe in Piacenza stessa o si recherebbe nel Piemonte od altrove*. Ecco lo stato vero della cosa.

Poniamoci ora sotto gli occhi l'art. 4 del Titolo XII, del Libro VI delle Costituzioni sarde richiamate in vigore dall'Editto del 28 ottobre 1814. „ *Quanto agli stra-* „ *nieri non naturalizzati, che moriranno ne' nostri Stati* „ *con testamento o ab intestato, si osserverà a riguardo* „ *d'essi il trattamento medesimo, che ne' loro Paesi si* „ *osserva co' nostri sudditi* „. Si aggiunga anche l'art. 2 per dedurne, che le Costituzioni sarde richieggono nello straniero *un privilegio*, cioè *un Decreto speciale di naturalizzazione* nella guisa che l'art. 13 del Codice civile francese richiede *un Decreto del Governo.*

Se un Piacentino, posto nella stessa situazione del Taffirelli, fosse morto in Piemonte, i suoi parenti più prossimi Piacentini ne avrebbero forse ottenuta la successione, sol che non potesse citarsi un esempio di esclusione di Piemontesi in Piacenza in simile caso.

Non progredisco oltre; e solamente, avendo letto nella Consultazione de' signori Toullier e Jumelars, che i Piemontesi ed i Piacentini avrebbero avuto, anche dopo la reintegrazione de' rispettivi Sovrani, il diritto di succedersi reciprocamente, se quel diritto loro competeva prima dello spoglio, ardisco avvertire che non riescirà per avventura difficile il provare che tale diritto competeva di fatto agli abitanti del Piemonte e di Piacenza.

(3) Si vegga nella Nota (1) *il* §. *A prova,* ch'è l'ultimo.

N.° XXXV

CAUSA CIVILE

Ricorso di Giacinto Furlatini
contro il Cavaliere Giuseppe Musi

1.° e 2.° VENDITORE – Consegna – Danni-interessi – Fatto colposo – Prezzo – Ritardo.

3.° CONTROLLO – Fatto colposo – Multa.

CODICE CIVILE

Art. 1426. *Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, quando il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento.* (*Art.* 1612 *Cod. civ. fr.*).

Art. 1469. *Il Compratore è tenuto all' interesse del prezzo della vendita fino al giorno del pagamento del prezzo medesimo ne' casi seguenti:*

. . . .

Se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi, salvo il caso di convenzione contraria.

. . . .
. . . . (*Art.* 1652 eod.).

Massime.

1.° *Il venditore deve consegnare il fondo al compratore nel tempo convenuto, sebbene non siagli pagato il prezzo, quando il pagamento si ritarda per un fatto colposo di esso venditore.*

2.° *Il venditore paga gl' interessi della parte di prezzo da lui conseguita prima della consegna, e risarcisce i danni da lui arrecati col ritardo di consegnare.*

3. *La multa incorsa pel ritardo a presentare al Controllo una scrittura si sopporta da chi poteva presentarla in tempo.*

Fatto.

Con iscrittura privata del 23 marzo 1824 Giacinto Furlatini fece vendita al Cavaliere Giuseppe Musi di uno stabile pel prezzo di vecchie lire di Parma cinquantaduemila, di cui sei mila furono sborsate immediatamente con promessa di pagare le rimanenti quarantasei mila entro il San Martino dello stesso 1824, *sotto però ogni debita cautela e non altrimenti,* e frattanto senza alcuna corresponsione di frutti fino al detto giorno di San Martino, quindi sino all'effettivo pagamento col frutto del cinque per cento ed anno. Fu convenuto, che dentro un mese il Furlatini consegnasse al Musi una copia in buona forma dell' atto di compra del fondo, ch' esso Furlatini aveva fatta nel 1814 dalla Casa Sanvitale. Si dichiarò, che dal dì della scrittura il compratore divenisse proprietario dello stabile, ma però non ne sarebbe entrato nel godimento che al San Martino. Finalmente si fece l'accordo, che dentro un mese, e così entro il 24 aprile

di quell'anno, la scrittura privata sarebbesi ridotta a pubblico istrumento.

Erano scorsi quasi sei mesi senza che tale istrumento si fosse celebrato, o la scrittura privata fosse stata sottoposta al controllo. Questa scrittura era in un solo originale ed in mano al Cavaliere Musi.

Nel dì 15 settembre 1824 il compratore Musi fece citare il venditore Furlatini, articolando ad uno ad uno i fatti contenuti nella privata scrittura, senza però nominarla, e chiamando il Furlatini medesimo davanti il Tribunale di prima istanza in Parma „ per sentire a dichiarare ed or-„ dinarsi, che sarebbe tenuto a devenire al pat-„ tuito istrumento entro un termine da prefig-„ gersi, ed anche sentirsi condannare a' danni „ ed interessi, atteso le non fatte colture, cui „ era di ragione tenuto e come padrone e come „ mezzadro „.

Non rispose il Furlatini alla citazione, nè il Musi fece istanza alcuna contro di lui.

Nel dì 27 settembre il Musi fece registrare la scrittura, e pagò la multa, ossia il doppio diritto per essere trascorsi oltre sei mesi dalla sua data.

Fatto ciò, il ridetto Musi trasmise li 18 novembre 1824 una nuova citazione al Furlatini, onde comparisse a riconoscere la sottoscrizione da lui apposta alla privata scrittura del 24 marzo, e sentisse a dichiararsi ed ordinarsi rispettivamente, ch'egli era tenuto a devenire entro un termine da fissarsi al pattuito istrumento di vendita, e che doveva immediatamente abbandonare il fondo venduto, *quand' anche egli pretendesse di rimanervi nella supposta qualità di mezzadro a termine dell'art.* 1785 *del Codice civile, e ciò atteso che non aveva adempiuti gli*

obblighi che in detta sua qualità di mezzadro gli competevano.

Il giudizio fu contraddittorio sino alle conchinsioni precedenti la sentenza. La scrittura venne riconosciuta.

Il Causidico del Musi, in contumacia del Causidico del Furlatini, conchiuse: 1. che si dichiarasse tenuto il venditore a prestarsi al pattuito rogito di vendita entro un termine da stabilirsi, passato il quale la sentenza intervenuta ne tenesse luogo; 2.° che in conseguenza fosse condannato il Furlatini ad escomiare subito dal fondo, ed a consegnare le chiavi de' fabbricati; 3.° che venisse il Furlatini condannato ai danni-interessi pel ritardo frapposto alla celebrazione dell' istrumento, ed intanto ai frutti sulle lire sei mila già sborsate a conto del prezzo, non che alla multa, ch' era stata pagata al Controllo pel registro della scrittura; 4. che a lui Musi fosse dato atto dell'offerta, ch'egli faceva di pagare dopo il rogito, *sotto però ogni debita cautela e giusta i precisi termini della scrittura*, il rimanente del prezzo, ritenuta pure la riserva di provvedersi contro il Furlatini pe' danni ed interessi in cansa, eziandio del modo con cui egli aveva tenuto il fondo in quistione.

Il Tribunale di prima istanza nella sentenza definitiva del 21 Novembre 1825 si attenne a siffatte conchiusioni, e quelle esattamente seguì.

In appello il Furlatini, pretendendo di non essere stato posto legalmente in mora, allegando in oltre la mancanza del compratore Musi di pagare il residuo prezzo entro il termine convenuto, o veramente d' intraprendere le formalità prescritte dalla legge per purgare lo stabile acquistato, e deducendo da ciò la conseguenza

ch' egli poteva tenere in sospeso la consegna dello stabile stesso, conchiuse, coll'offrirsi pronto a devenire alla celebrazione dell' istrumento, che fossero annullate le condanne contro di lui proferite.

Ma il Tribunale d' appello nel 28 febbrajo 1826 confermò la sentenza di prima istanza, premessa la dichiarazione, che il Furlatini era stato interpellato dal Musi per venire alla celebrazione dell' atto, e che, per l' ostinato ritardo del medesimo Furlatini, il Musi fu posto nella necessità di convenirlo in giudizio, e di produrre la scrittura privata, che prodursi non potea se non facendola prima registrare.

Ricorso del Furlatini al supremo Tribunale pei seguenti sette motivi:

1.° La sentenza contumaciale de' Giudici di prima istanza, la quale ha ordinato che Furlatini abbandoni e rilasci al Musi lo stabile venduto, fondossi sul ritardo frapposto alla celebrazione del rogito, benchè la dimanda del Musi diretta contro di lui a tale oggetto avesse per motivo le pretese non fatte colture che far doveva il Furlatini stesso come mezzadro, e quindi la disposizione dell' art. 1785 del Codice civile. Dunque la sentenza di prima istanza, e perciò anche quella d' appello, che la confermò, violarono l' art. 498 del Codice di processura civile, in cui si dice che la contumacia si dichiara all' udienza, e che l' effetto di tale dichiarazione quello si è di giudicare coerentemente alle conclusioni della Parte che la richiede, ove quelle sieno riconosciute giuste e ben fondate;

2.° Il patto stipulato nella scrittura privata di ridurla entro un mese ad atto pubblico fu

una condizione, che mancò, non essendosene chiesto entro quel mese l' adempimento nè da una parte, nè dall' altra. Quindi i primi ed i secondi Giudici ammettendo che tal condizione era tuttavia sussistente, sebbene scorso il mese, violarono l' art. 1150 del Codice civile;

3.° I due Tribunali ordinando il rilascio del fondo al Musi, prima che questi ne avesse pagato il prezzo, violarono l'art. 1426 del Codice civile. Si aggiunge, che que' Tribunali nell'aver ordinato che il Furlatini abbandonasse il podere prima che finisse l'anno rusticale violarono l'art. 2230 dello stesso Codice;

4.° I primi ed i secondi Gindici hanno condannato il Furlatini a corrispondere al Musi gl' interessi della parte di prezzo pagata all'atto della scrittura, e ciò facendo hanno falsamente applicato l' art. 1469 del Codice civile, che parla del compratore, non del venditore;

5.° Il venditore Musi fu in ritardo di pagare il residuo prezzo nel San Martino del 1824, e intanto le due sentenze hanno condannato il Furlatini, che nulla doveva, ai danni ed interessi. Mala applicazione adunque e violazione degli art. 1119 e 1120 del Codice civile;

6.° Ginsta gli art. 32 e 39 del Decreto Sovrano del 23 dicembre 1819 sul Controllo, l' art. 1399 del Codice civile e l' espressa convenzione delle Parti, le spese di Controllo stavano a carico del compratore Musi, e le due sentenze hanno condannato il Furlatini a rimborsare quelle spese, non solo quanto alla tassa principale, ma altresì quanto alla multa che s' incorse dal Musi per la sua negligenza nel far registrare in tempo la scrittura a lui affidata;

7.° Nella sentenza de' primi Giudici, confermata da quella di Appello, fu ordinata l'esecuzione provvisoria, senza distinzione alcuna, e per ciò stesso anche per la condanna del Furlatini per le spese. Violazione adunque dell'art. 522 del Codice di processura civile.

Il signor Procuratore generale di S. M. portò opinione, che nessuno degli addotti motivi fosse fondato in diritto, e contrassegnò alcuni di essi motivi come non sussistenti in fatto.

Motivi e Decisione.

Quanto sia al 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 7.° de' motivi addotti dal ricorrente, ed ai documenti da lui prodotti all'udienza del dì 21 corrente,

Considerando;

Sul 1.° Che nella citazione del 18 novembre 1824 introduttiva dell'istanza furono chiesti l'immediata espulsione del ricorrente Furlatini dal fondo di San Lazzaro, ed i danni-interessi, perchè esso Furlatini aveva venduto quel fondo all'intimato Musi, ed era in ritardo di consegnarglielo nel tempo convenuto. Si aggiunse poi, che l'espulsione dal fondo doveva aver luogo, quand'anche il Furlatini volesse rimanervi come mezzadro, attesochè non aveva fatte le colture. Siccome il Furlatini si rese contumace, e quindi non allegò di voler restare sul fondo in qualità di mezzadro; pretensione questa cui non ispiegò neppure in Appello; così rimase nell'un giudizio e nell'altro pura e semplice l'istanza dell'intimato, che il Furlatini venisse espulso, e fosse condannato ai danni come venditore in ritardo di far la tradizione della cosa venduta: e quindi tanto i primi, quanto i se-

condi Giudici nell'accogliere quell'istanza non hanno violato l'art. 498, nè alcuna altra disposizione relativa del Codice processuale;

Sul 2.° Che nella privata scrittura di vendita fu convenuto di ridurla ad atto pubblico entro un mese. Questo patto attribuì a ciascuno dei due contraenti il diritto di astringer l'altro all'adempimento in qualunque tempo, purchè il mese fosse spirato. E su questa massima è fondata per l' appunto la sentenza tanto de' primi, quanto de' secondi Giudici, i quali perciò, ben lungi dal violare gli art. 1150, 1388, ed altri del Codice civile, si sono anzi esattamente conformati alle regolc elementari della materia;

Sul 3.° Che a forma della ridetta privata scrittura l'atto pubblico doveva esser fatto almeno nel giorno 23 aprile 1824, il venditore aveva ad essere posto nel possesso del fondo al San Martino dell'anno medesimo, e in questo stesso giorno doveva sborsare il residuo prezzo *sotto però ogni debita cautela e non altrimenti.* Nell'intenzione delle Parti lo sborso del residuo aveva ad essere contemporaneo alla tradizione, perchè l'intervallo tra la celebrazione del rogito ed il San Martino era bastante sia per trascrivere, sia per decorrere il tempo dopo la trascrizione, onde, non avendosi più a temere delle nuove notificazioni ipotecarie, potesse essere eseguita la purga del fondo venduto. Ma frapposti de' colposi ritardi dal Furlatini all'eseguimento di ciò cui erasi obbligato, siccome il Tribunale d'appello ha dichiarato in fatto, non è più stato possibile di ritenere la contemporaneità della tradizionc e dello sborso del residuo prezzo, poichè non potendosi esimere

esso Furlatini dal consegnare il fondo a tenore dell' assunta obbligazione, è d' uopo di permettere al Musi di prepararsi alla purga; la qual cosa richiede un certo spazio di tempo. Non sussiste dunque la pretesa violazione dell'art. 1426 del Codice civile, giacchè come a quest' articolo potrebbe derogarsi con patti espressi in contrario, così hassi pure ad intendere derogato con ciò, che necessariamente discende da que' patti, e molto più dall' inadempimento loro per parte di uno de' contraenti; e non sussiste neppure l' altra allegata violazione dell' art. 1230 di esso Codice, perchè il Furlatini non ha mai preteso nei due giudizj di rimanere sul fondo durante l' anno rusticale come mezzadro; ed anzi avendo fatta opposizione per questo titolo all' esecuzione dello sfratto, ne ha poi formalmente desistito con atto del 28 aprile dell' anno corrente;

Sul 4.° Che dalla disposizione dell'art. 1469 del Codice civile, e dall' equità con cui fu dettata, rilevasi anzi tutto l' opposto di quello che sembra voler dedurre il ricorrente; rilevasi cioè esser giustissima la condanna del compratore a corrispondere al venditore gli interessi legali della parte di prezzo che ha ricevuta, e corrisponderla pel tempo in cui, contro il tenore della convenzione, ha ritenuta tal parte di prezzo e tutto il fondo, percependone i frutti;

Sul 5.° Che, avendo i primi Giudici ritenuto in fatto, essere stato il Furlatini in mora nell' adempire agli obblighi da lui assunti nello scritto privato di vendita, fu per una giusta applicazione degli art. 1119 e 1120 che que' Giudici lo condannarono a' danni ed interessi verso il Musi;

Sul 7.° Che i primi Giudici non ordinarono altrimenti l'esecuzione provvisoria per le spese, ed è quindi senza alcun fondamento di fatto, e contro ogni regola di diritto, che il ricorrente vorrebbe dare tal interpretazione alle loro sentenze, da porle in opposizione manifesta coll'art. 522 del Codice di processura civile, il quale proibisce di ordinare per le spese l'esecuzione provvisoria;

Quanto sia al 6.° de' motivi dedotto dalla violazione degli art. 32 e 39 del Decreto Sovrano del 23 dicembre 1819 intorno al controllo, dell'art. 1399 del Codice civile, e del patto 1.° della privata scrittura del 23 marzo 1824;

Considerando, che tanto gli allegati articoli, quanto il riferito patto pongono a carico dell'intimato Musi il pagamento di tutte le spese relative al contratto di vendita, e perciò anche la spesa del controllo;

Che l'intimato accorda egli medesimo di aver a sopportare l'importo del diritto di Controllo, ed anzi pretende che i primi Giudici non abbiano inteso mai di condannare il Furlatini a tal pagamento; ma insiste nell'asserire che il Furlatini stesso fu giustamente condannato a pagare la multa, ossia il doppio del diritto dovuto pel ritardo di presentare al Controllo la privata scrittura del 23 marzo 1824;

Che però la tarda presentazione della scrittura al Controllo fu fatta dall'intimato Musi, che ne era possessore unico; e quindi l'incorsa multa è opera di lui, non del Furlatini;

Che per porre a carico del ricorrente Furlatini, l'importo della multa a titolo di danni ed interessi, sarebbe d'uopo, a termine della disposizione espressa dell'art. 1124 del Codice civile,

che il pagamento di quella multa fosse stato una conseguenza immediata e diretta del non adempimento della convenzione, ossia dell'ostinazione del medesimo Furlatini a non prestarsi alla celebrazione del rogito nel tempo già concordato;

Che per l'opposto quel pagamento procedette dalla libera volontà del Musi; poichè fu in sua mano l'evitarlo senza sentirne alcun pregiudizio. Difatti:

Primo. Siccome il diritto del Controllo doveva essere pagato, ossia che le Parti volessero celebrare il contratto col mezzo di atto autentico, ossia che fossero contente dello scritto privato, poteva il Musi, senza suo danno, presentare al Controllo lo scritto entro lo spazio del trimestre, accordato dall'art. 22 del surriferito Decreto Sovrano 23 dicembre 1819, ed anzi doveva affrettarsi a ciò fare per l'interesse suo allorquando si pose in apprensione, com'egli asserisce, che il Furlatini volesse vendere ad altri il fondo già a sè venduto;

Secondo. Quand'anche il Musi non avesse voluto sottoporre al Controllo la privata scrittura entro il trimestre (della qual cosa però non saprebbe immaginarsi una sufficiente ragione), non aveva egli che a comparire in giudizio, dietro la citazione da lui medesimo spedita al Furlatini nel dì 15 settembre 1824, e, rendendosi questo contumace, come vi si rendette poi dietro l'altra citazione del 18 novembre 1824, far ritenere per confessati i fatti articolati in detta citazione del 15 settembre, con che il Musi veniva a conseguire l'intento suo di provare il contratto, di assicurare la data anche contro i terzi, e di più di non poter essere assoggettato alla multa;

Che dunque i primi ed i secondi Giudici nel condannare il Furlatini al rimborso della multa a titolo di danni ed interessi hanno mal applicata, e quindi violata la disposizione del succitato art. 1124 del Codice civile.

Per questi motivi:

Il Tribunale supremo, sentite le Conclusioni del Procuratore generale di S. M , ammette il ricorso del Furlatini, unicamente pel capo delle sentenze 21 novembre 1825, e 28 febbrajo 1826 relativo alla condanna di lui nella multa pagata dal Musi all'uffizio del Controllo per doppia tassa della scrittura privata del 23 marzo 1824, rigettate per tutto il resto le altre eccezioni ed istanze promosse dal ricorrente medesimo contro le qui sopra indicate sentenze.

Intanto dà atto a favore del ricorrente, che l'intimato Musi acconsente di ritenere a suo carico il pagamento della semplice tassa di Controllo.

24 agosto 1826.

MONZA f. f. di Presidente.
MELEGARI, FEDERICI, Relat. BARBUGLI, PAZZONI, Cav. GODI — Consiglieri.
FOCHI Assessore.

Avvocati: LUIGI BALESTRIERI-FAELLI. GIUSEPPE BOSCARELLI.

N.° XXXVI

CAUSA CIVILE

SUL MERITO

Tra il Marchese
Ferdinando Paveri Fontana
e Giuseppe Pecorini

1.° e 2.° SERVITU' – Acquedotto – Fondo superiore – Incastro – Lavoro visibile – Opera – Possesso – Prescrizione.
3.° GIUDICI – Dichiarazione – Terzi.

CODICE CIVILE FRANCESE

Art. 641. *Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.*

Art. 642. *La prescription dans ce cas ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. (Art.* 540, 541, 542 *Cod. civ. parm.).*

Art. 504. *Le sentenze non possono mai essere di pregiudizio ad un terzo, il quale nè personalmente, nè col mezzo de' suoi autori, o di un legittimo suo rappresentante, non abbia avuto parte nelle sentenze medesime.*

Massime.

1.° *La costruzione nel fondo altrui di un lavoro visibile e destinatò a facilitarne il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo, congiunta al possesso continuo di trent' anni, è un modo di acquistare la servitù attiva di acquedotto.*

2.° *La servitù attiva di acquedotto, acquistata per tal modo, assoggetta anche la parte superiore del fondo sul quale l'opera fu costrutta.*

3.° *I Giudici non debbono fare dichiarazioni generali che giovino o pregiudichino a chi non ha parte nel giudizio.*

Fatto.

Con decisione del 25 gennajo 1825, riferita nel volume di questa Raccolta 1824-1825, part. 1 N.° VIII, pag. 166 e segg., il Tribunale supremo ammise il ricorso del Marchese Ferdinando Paveri Fontana contro il primo ed il secondo capo della sentenza proferita dal Tribunale di appello li 15 luglio 1823 a favore di Giuseppe Pecorini.

Nel capo primo i Giudici di appello dichiararono „ esser lecito al Pecorini di valersi, an„ che in pregiudizio del Marchese Paveri, delle „ acque di scolo ed altre avventizie defluenti

„ nel rio *Cane* per l'irrigazione de' proprii fon-
„ di, estraendole dal detto rio, sia col mezzo
„ dell'incastro già da lui costrutto, sia col mezzo
„ di qualunque altro manufatto da costruirsi in
„ luogo superiore all'incastro mantenuto sul rio
„ *Cane* dal Marchese Paveri „; nel secondo capo
i Giudici di appello, confermando la sentenza
di prima istanza, dichiararono „ non potere il
„ Marchese Paveri agire pe' danni asseriti arre-
„ catigli dal Pecorini col deviare le acque de-
„ fluenti nel rio *Cane* „.

Nel qui presente giudizio sul merito degli accennati due capi, il Marchese Paveri riprodusse: 1.° il rogito de' Notari De Medici e Racchetta del 3 febbrajo 1586, in cui il Cardinale Francesco Sforza di Santa Fiora ed il nobil uomo Giacomo Secchi vendettero a Vincenzo e Marcello fratelli Rivalta la pezza di terra denominata il *Prato della Rocca* (poi *il Prato del Conte*) col diritto di fare una chiusa nel rio *Cane* per derivare ad esso prato tutte le acque scolatizie e di altro genere defluenti in quel rio, di modo che fosse lecito a' compratori d'impedire a chicchessia l'uso di tali acque; 2.° una serie di atti pubblici comprovanti i diversi passaggi del *Prato della Rocca* ossia *del Conte* dall'una persona all'altra sino a quelle della famiglia Paveri Fontana col ripeter sempre a ciascun passaggio la competenza del diritto delle acque; 3.° la prova derivante da scrittura e da testimonj, che la Famiglia Paveri costrusse nell'anno 1732 un doppio incastro di cotto nel fondo tra i beni del già Monastero di San Sisto di Piacenza, ora posseduti dal Pecorini, ed i beni dell'Ospedale di Castel San Giovanni, e quella famiglia, almeno d'allora in poi, ha

derivate le acque scorrenti pel rio *Cane* al Prato del *Conte* senza contraddizione di alcuno.

Dal complesso di queste produzioni intendeva il Marchese Paveri di dedurre, che dunque a lui compete il *diritto esclusivo* di servirsi di tutte le acque defluenti pel rio *Cane*, e che può a tutta ragione impedire al Pecorini, come il potrebbe a qualunque altro, sia superiore, sia inferiore alla sua chiusa, di far uso delle acque medesime, siccome dichiarò il Tribunale di prima istanza nella sentenza del 31 maggio 1822. Ripeteva poi la sua istanza fatta ne' giudizj anteriori, onde il Pecorini dovesse giurare di non avere ne' passati anni fatto uso delle acque del rio *Cane* in pregiudizio di lui Marchese Paveri.

Pecorini, non negando direttamente i fatti relativi all'antica concessione de' diritti sulle acque del rio ed alla costruzione del doppio incastro, voleva circoscrivere, al più al più, gli effetti di quest'nltima ai frontisti inferiori alla *chiusa*, siccome aveva giudicato a tre voti il Tribunale d'appello coi ragionamenti che si soggiungono.

„ Considerando, che per disposizione delle Leggi Romane ciascuno de' proprietarj d'un rivo, in cui niuno ha la servitù attiva di acquedotto, ossia diritto di farvi transitare delle acqne vive o di taglio, acquista la proprietà delle acque di scolo e delle avventizie di ogni sorta defluenti in esso di mano in mano che entrano nella parte del rivo medesimo costeggiante il suo fondo;

„ Che questi proprietarj non possono riputarsi privati del diritto di valersi di tali acque se non se per effetto di una servitù che gli obblighi a non divertirle ed a lasciarle decor-

rere oltre a profitto dei fondi inferiori, costituita da titolo, o da prescrizione;

„ Che, a giudicare costituita tale servitù colla prescrizione, non basta che risulti dell'uso di dette acque per tempo anche lunghissimo, ma, trattandosi di servitù negativa, deve risultare inoltre, che detto uso è stato preceduto da espressa intimazione, fatta dal proprietario del fondo inferiore a quello del fondo superiore, di non divertire le acque suddette, e dall'acquiescenza di quest'ultimo a tale divieto, oppure da intimazione presunta, in virtù dell'esistenza di un manufatto costrutto dal proprietario del fondo dominante sul fondo serviente;

„ Che nell'un caso e nell'altro la presunta rinuncia del proprietario del fondo serviente al possesso del diritto di divertire le acque non può essere ampliata, e perciò tale rinuncia nel caso dell'espressa intimazione suddetta sarebbe limitata ai precisi termini dell'intimazione; e nel caso del manufatto dovrebbe riputarsi relativa solo agli effetti che il manufatto medesimo deve necessariamente produrre, e quindi l'acquiescenza del proprietario del fondo serviente, ed il possesso del fondo dominante, potrebbero riputarsi atti a far nascere la servitù impeditiva della derivazione delle acque, solo nel punto che fosse indicato nell'intimazione, o in cui fosse costrutto il manufatto;

„ Che inoltre giusta il principio, da cui è stata dettata la disposizione della Legge 6.ª Cod. *De servitutibus et aqua*, l'acquiescenza del proprietario delle acque al divieto di divertirle, non potendosi presumere comprensiva della diversione che gli occorresse di fare a scopo d'irrigare il proprio fondo, l'acquiescenza ed il

possesso devono presumersi relativi soltanto alla diversione che fare si volesse *a profitto di un terzo;* a meno che l'intimazione fatta al proprietario del fondo serviente non contenesse espressamente il divieto di farne uso anche per l'irrigazioue di questo fondo stesso, o il manufatto fosse costrutto in tal parte del fondo serviente che impedisse al propietario di questo di deviare le dette acque anche per irrigare lo stesso suo fondo;

„ Che risulta dagli atti, ed in ispecie eziandio da' documenti prodotti dallo stesso Marchese Paveri, che l'alveo del rio *Cane,* ossia il fondo su cui scorrono le acque defluenti in detto rio, appartiene a' proprietarj de' terreni fronteggianti, e non risulta che alcuno abbia su quel rio la servitù attiva di *acquedotto,* ossia il diritto privativo di farvi transitare acque vive, o di taglio: e per conseguenza le acque di scolo, e le avventizie d'ogni sorta defluenti nel medesimo diventano di pertinenza di ciascuno de' proprietarj summentovati, di mano in mano che entrano nella parte del rio medesimo che costeggia il suo fondo;

„ Che non è provato essere stata fatta dal Pecorini, o da' precedenti proprietarj dei fondi da lui posseduti a fronte del rio *Cane,* convenzione o disposizione alcuna per cui questi fondi siano stati assoggettati alla servitù di non divertire le acque avventizie defluenti in detto rio, e di lasciarle defluire a profitto del prato *del Conte* ora posseduto dal Marchese Paveri;

„ Che l'atto di vendita fatto dal Cardinale Sforza di Santa Fiora, ed i successivi fatti dagli autori del Marchese Paveri, quand'anche contenessero la cessione del diritto privativo di va-

lersi delle acque del rio *Cane* potevano bensì produrre delle obbligazioni tra i contraenti, ma non a carico delle persone che non intervennero come Parti agli atti medesimi, e quindi qualunque cessione relativa alle acque del rio *Cane*, fatta negli atti stessi ai compratori del prato detto *del Conte*, non può reputarsi pregiudiziale al diritto dei naturali proprietarj delle acque del rio *Cane* medesimo;

„ Che non risulta di alcuna espressa intimazione, fatta prima dell'introduzione della causa ora vertente, da' proprietarj del detto prato al Pecorini o a' suoi autori, di non deviare dal loro corso naturale le acque del rio *Cane*;

„ Che il doppio incastro di cotto, esistente sulle sponde del rio *Cane* di cui si vale il Marchese Paveri per estrarre le acque e derivarle nel detto suo prato, è bensì mantenuto dal detto Marchese Paveri e costrutto sul fondo del Pecorini, ma non è costrutto in luogo tale per cui sia impedito al Pecorini di divertire le acque del rio *Cane* col mezzo di altro manufatto superiore, e quindi può bensì essere riputato equivalente ad un'espressa intimazione fatta al Pecorini, o a' suoi autori, di permettere al Marchese Paveri la deviazione delle acque del rio *Cane* in cui è costrutto l'incastro, ma non già ad un'intimazione diretta ad impedire al Pecorini di estrarre dal rio *Cane*, in luogo superiore, le dette acque, specialmente a scopo d'irrigare i proprj fondi;

„ Che questa determinazione dell'effetto dell'incastro suddetto viene avvalorata dalle analoghe espressioni usate dal Cardinale di Santa Fiora nel cedere il diritto delle acque del rio *Cane* ai fratelli Rivalta, dalle quali risulta, che

il diritto ceduto esclusivamente a qualsivoglia fondo o persona, è riferibile alle acque del rivo che attraversa la terra di Castel San Giovanni, e non già a quelle che decorrono nel rio *Cane;*

„ Che tale determinazione è pure avvalorata dal non avere il Marchese Paveri, o i suoi autori, esercitato alcun atto di possesso sulla parte del rio *Cane* superiore al suo incastro, e dall' essersi limitato a mantenere l'incastro suddetto ed i manufatti inferiori, ed a rimondare il condotto in quella parte sola che trovasi tra l'incastro suddetto ed il suo prato „.

In rispetto al giuramento, il Pecorini si offriva a prestarlo, qualora il Tribunale supremo giudicasse che fossevi luogo.

Il signor Procuratore generale di S. M., premesso, che non possa porsi in dubbio il diritto della famiglia Paveri di servirsi delle acque naturalmente defluenti nel rio *Cane* per irrigare il prato *del Conte;* diritto derivato da titoli e possesso antichissimi, opinò che la contestazione avesse a regolarsi secondo i principj stabiliti nell' art. 645 del Codice civile francese trascritto nel 500 del Codice civile parmigiano, *col conciliare* cioè *gl' interessi dell' agricoltura co' riguardi dovuti alla proprietà.* Propose quindi di ordinare prima di tutto,

1.° Che col mezzo di Periti, o con tutt' altro autorizzato dalla Legge, venga riconosciuto se le acque di scolo ed altre naturalmente introdotte nel rio *Cane,* e delle quali a tenore della vendita originaria del 1586 il Marchese Paveri può far uso per l'irrigazione del prato *del Conte,* tutte abbisognino a tale irrigazione o no, e a determinare in questo

secondo caso il modo col quale si possa pure farne uso dal Pecorini senza pregiudizio dell'irrigazione di detto prato;

2.° Che cogli stessi mezzi abbiasi a riconoscere se l'incastro costrutto dal Pecorini possa mantenersi, o debbasi per lo contrario demolire; e a divisare in ogni caso le cautele e le provvidenze che si troveranno convenire, onde l'introduzione nel rivo e l'estrazione da esso delle acque di *taglio* sia fatta in modo innocuo alle ragioni del proprietario del prato *del Conte* ed al plenario esercizio di esse.

Motivi e Decisione.

Considerando in fatto essere risultato da' documenti e da' testimonj, ed anche essere stato ammesso come vero dall'intimato Pecorini:

Primo. Che sul colatore, denominato il rio *Cane*, precisamente a fronte e fra i beni posseduti dallo stesso Pecorini, successo al monastero di San Sisto di Piacenza, esiste un doppio incastro di cotto, col mezzo del quale la famiglia Paveri-Fontana ha costantemente e pubblicamente chiuse tutte le acque degli *scoli* ed *avventizie*, le quali si trovavano in quel rio al punto di detto incastro, qualunque fosse la loro provenienza, per indi derivarle in un fosso costrutto anch'esso tra i beni di quel monastero, ora del Pecorini, e quelli dell'ospedale di Castel San Giovanni, e condurle, medianti altri fossi e manufatti e raccogliendo le immondezze e gli scoli della terra di Castel San Giovanni, per la quale passano tali acque, condurle, si diceva, ad irrigare una pezza di terra posta in-

feriormente, di ragione di essa famiglia, e chiamata il *Prato del Conte*;

Secondo. Che quel doppio incastro venne costrutto in cotto verso l'anno 1732 da un individuo della famiglia Paveri; ed è sempre d'allora in poi stato mantenuto, ed anche fatto riattare e ricostruire, al bisogno, a tutte spese di essa famiglia, la quale ha fatto altresì espurgare il fosso inferiore all'incastro ed esistente, come si è detto, tra i fondi del Pecorini e quelli del detto Spedale;

Considerando, che per massima costante dell'antica Giureprudenza, cui consuonano le disposizioni dell'art. 642 del Codice civile francese, sotto l'impero del quale fu mossa la lite, e dell'art. 542 del Codice civile parmense, dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore costruisce un'opera visibile sul fondo superiore, onde facilitare la caduta ed il deflusso delle acque, esso si pone nel quasi possesso di una servitù attiva sul fondo superiore relativamente al corso dell'acqua, ed acquista poi definitivamente la stessa servitù attiva per prescrizione, quando il possesso suo si continui per lo spazio di trent'anni [1];

Che gli effetti derivanti da tale acquisto di servitù, la quale si denomina di *acquedotto*, consistono nel diritto d'impedire al proprietario del fondo superiore l'uso o la deviazione qualsiasi delle acque in pregiudizio del fondo inferiore, ossia che quelle acque scaturiscano nel medesimo fondo superiore, ossia che solamente trapassino su di esso, o lo costeggino;

Che circoscrivendo, come ha opinato il Tribunale di appello, gli effetti di tal prescrizione di servitù ai soli fondi inferiori all'opera

visibile, oltrechè è cosa non mai immaginata da' Dottori [2], e che ripugna alla letterale disposizione del succitato art. 642, combinato col precedente 641 del Codice francese, i quali contrappongono la prescrizione all' uso libero delle acque della sorgente, accordato in via di regola al proprietario superiore, [3] si darebbe luogo alle seguenti assurdità: 1.° che, fatta l'opera nel fondo superiore, ma sul confine del fondo inferiore, il proprietario di questo nulla profitterebbe contro il voto della legge e della giureprudenza, nè colla costruzione dell' opera stessa, nè coll' uso trentenario di lei, perchè entrate le acque nel manufatto, e derivate nel fondo inferiore per naturale affluenza, il possessore di questo le farebbe subito sua proprietà, indipendentemente dal suo manufatto, nè avrebbe bisogno di tempo o di servitù per impedire a qualsiasi di farne uso [4]; 2.° che l'opera costrutta nell' interno del fondo superiore, essendo destinata visibilmente allo scopo unico di raccogliere e trasmettere le acque al fondo inferiore, se valesse proibizione a chi lasciò edificarla di divertire quelle acque nella parte del fondo suo, la quale fosse al disotto dell'opera, e non valesse proibizione a lui di divertirle al di sopra dell'opera medesima, vi sarebbe contraddizione ne' termini; poichè la trasmissione delle acque al di sotto non può eseguirsi liberamente quando non si permetta a quell'acque di raccogliersi e recarsi sino al luogo d' onde hanno ad essere trasmesse; la trasmissione al di sotto non è che conseguenza dipendente dal raccoglimento delle acque al di sopra e del loro passaggio pel manufatto; e ripugna che altri abbia a soffrire la conseguenza, ma non gli antecedenti che a lei conducono;

Considerando, che posti questi fatti, e ritenuti questi principj, non poteva il Tribunale d'appello non riconoscere che la famiglia Paveri Fontana, e per essa il Marchese Ferdinando qual possessore del fondo inferiore, il prato del *Conte*, anche fatta astrazione dal titolo primordiale dell'acquisto delle acque, che rimonta all'anno 1586, ha avuto ed ha il diritto d'inibire al Pecorini come possessore del fondo, su cui è costrutto il nominato doppio incastro ed è scavato il fosso ad esso laterale, di deviare per qualsiasi maniera le acque di *scolo* ed *avventizie* decorrenti pel rio *Cane* in pregiudizio dell'irrigazione di quel prato; giacchè la ridetta famiglia Paveri ha già acquistata da molto tempo la servitù attiva di *acquedotto* contro i rispettivi possessori del fondo ora di proprietà del Pecorini medesimo;

Che dipendentemente dagli stessi fatti e dalle stesse regole, e sui riflessi, che il contratto del 1586 tra il Cardinale Sforza di Santa Fiora e Giacomo Secchi per l'una parte, ed i fratelli Rivalta per l'altra, non potè pregiudicare, intorno ad acque di lor natura comuni a tutti i frontisti del rivo *Cane,* a coloro che non intervennero a quell'atto, nè agli aventi-causa da essi; che gli altri frontisti, o aventi-interesse sull'uso delle acque scorrenti pel rio *Cane* non sono in causa; e che il punto unico, posto in disputa tra il Pecorini ed il Paveri relativamente alle acque di *scolo ed avventizie,* fu per sapere se esso Pecorini fosse in facoltà di prevalersi di quelle acque facendole scorrere, in pregiudizio dell'irrigazione del prato del *Conte*, pel doppio incastro da lui recentemente costrutto sul fondo medesimo, su cui è situato del

pari l'antico doppio incastro del Paveri; il Tribunale di prima istanza doveva limitarsi a dichiarare la competenza del Paveri stesso ad impedire al Pecorini tal diversione delle acque, e non estendersi, siccome ha fatto, ad una dichiarazione generale e di massima per comprendervi, almeno virtualmente, tutte quante le persone e tutti quanti i fondi fronteggianti il rivo *Cane*;

Considerando, che, stabilita la giusta competenza del Marchese Ferdinando Paveri riguardo al Pecorini sulle acque di scolo ed avventizie del rio *Cane,* discende per legittimo conseguente, che, provandosi in fatto avere il Pecorini usurpata in passato una parte di quell'acque, egli è tenuto a risarcire al Paveri medesimo il danno avvenutone, e si fa luogo al partito di giuramento proposto ed accettato come in atti;

Considerando, che, ad evitare le ulteriori contestazioni fra le due Parti, l'una delle quali è in facoltà d'introdurre nel rio *Cane* acque chiamate di *taglio,* l'altra è in diritto di prevalersi esclusivamente delle acque di *scolo ed avventizie* che scorrono pel rio medesimo, rendesi opportuno ed è necessario di dare il provvedimento implorato dal Marchese Paveri;

Per questi motivi, il Tribunale supremo,

Sentiti gli Avvocati delle Parti ed il Procuratore generale di S. M.

Sentita la relazione del Consigliere Melegari,

Decidendo sul merito; annulla tanto il primo, quanto il secondo capo delle sentenze definitive di prima Istanza e d'Appello; e facendo quello, che far dovevano i primi Giudici, dichiara

In primo luogo competere al Marchese Ferdinando Paveri Fontana il diritto di estrarre

dal rivo *Cane*, ove fronteggia il fondo posseduto da Giovanni Pecorini, come successo al Monastero di S. Sisto di Piacenza, e nel qual fondo sono costrutti tanto il doppio incastro di esso Marchese Paveri, come il superiore doppio incastro del Pecorini, di estrarre, si ripiglia, le acque tutte avventizie e di scolo scorrenti in esso rivo, e di condnrle pel fosso laterale a tale incastro Paveri e scorrente tra i beni del medesimo Pecorini e quelli dell' ospedale di Castel S. Giovanni all'effetto d'irrigare il prato chiamato del *Conte* posto inferiormente alla terra di Castel S. Giovanni, e non essere stato nè esser lecito al Pecorini di divertire tali acque avventizie e di scolo, per quanto scorrono a fronte dei beni or or detti da lui possednti, in pregiudizio dell' irrigazione di esso prato del *Conte;*

2. Dichiara esser luogo al giuramento decisivo deferito dal Marchese Paveri al Pecorini con atto dei 28 maggio 1823, e da questo accettato con atto dei 10 giugno successivo e sui fatti esposti in esso primo atto, e che verranno trascritti appiedi della presente sentenza; e tale giuramento ammesso, come lo ammette;

3. Ordina, che il Pecorini lo presterà nelle debite forme alla seconda udienza pubblica di esso Tribunale supremo dopo la significazione di questa sentenza e terminate che sieno le imminenti vacanze;

4. Si riserva di decidere sni danni ed interessi dimandati per parte del Marchese Paveri; prestato che sia dal Pecorini il giuramento testè ordinato;

5. Ordina che col mezzo dei Periti Carlo Gazzola, Antonino Tocchi e Giuseppe Pavesi,

tutti di Piacenza, qualora dalle Parti non vengano nominati altri entro tre giorni dopo la significazione di questa sentenza, si stabilisca un provvedimento, all' effetto che per l' introduzione di acque di *taglio* nel rivo *Cane*, e per la loro estrazione del medesimo; introduzione ed estrazione che competono al Pecorini, non venga recato pregiudizio ai qui sopra dichiarati diritti del Marchese Paveri sulle acque *avventizie* e di *scolo* destinate all' irrigazione del prato del *Conte*.

6.° Ordina, che i Periti o nominati qui sopra, o da nominarsi dalle Parti, presteranno giuramento avanti il Presidente del Tribunale civile e criminale di Piacenza, o avanti a quel Giudice dello stesso Tribunale che verrà da lui destinato.

Spese di tutti i giudizj compensate, toltone le riguardanti la dimandata rifazione dei danni, sulle quali si riserva ulteriore decisione.,

I fatti, sui quali il Pecorini dovrà giurare, sono ecc.

31 agosto 1826.

Commend. FAINARDI Presidente.

MONZA
Relat. MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
FOCHI
BORSANI
} Consiglieri.

BOSCARELLI e Cav. COCCHI Avvocati.

NOTE

(1) Secondo il Diritto romano bastavano a prescrivere dieci anni di quasi possesso della servitù *inter præsentes* e venti anni *inter absentes* L. 10 *ff. si servit. vind.* L. 1 *et* 2 *C. de servit.* L. *ult. C. de præscript. long. temp.*

Prescrizione. Servitù.

(2) *Pechius, de acquæductu cap.* 7, *lib.* 1, *n.ri* 28 *e* 29 ,, Mea autem sententia est, vel constat de aliquo opere ,, manufacto ad recipiendas dictas aquas scaturientes, ,, vel non. Si constat, rursus est distinguendum; vel ,, illud opus est factum in fundo illius, contra quem ,, prætenditur servitus aquæ ducendæ, et in eo casu ,, certum est, *dominum fundi in quo aqua erumpit non* ,, *posse eam aliunde divertere.* Erudite Castr.... ,,. Da vedersi esso *Pechio eod. n.°* 31 *e lib.* 4. *quæst.* 4 *dal n.°* 35.

Lavoro per diriger l'acqua.

Cepoll. de servitut. rustic. præd. cap. 4 *sub. n.°* 58 ,, Aut. habens fundum inferiorem aliquid fecit in fundo ,, superiori, in quo aqua oritur; puta per fossatum a- ,, quam duxit, vel si mundasset fossata in fundo su- ,, periori, sciente et patiente domino, et tunc per istos ,, actus vel similes videtur duci aqua jure servitutis, ,, potius quam jure familiaritatis... Et ideo dicendum, ,, quod si est dominus inferior in hujusmodi quasi pos- ,, sessione, non potest de facto impediri vel *aqua di-* ,, *verti* ,,. Vid. *Rota divers.* part. 2, dec. 164, n.° 2. *Thesaur.* dec. 245 sub n.° 4. *Henrion* de la compétence chap. 26, §. 4, n.° 1. *Cassation* 25 août 1812 près Denevers 1812, 1 pag. segg.

(3) L'art. 641 del Codice civile francese dice, che quegli il quale ha una sorgente nel suo fondo può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo o della prescrizione. Con ciò viene a dire, che, se vi ha prescrizione a favore del fondo inferiore, il proprietario superiore non ha più alcun arbitrio intorno alla sorgente; ma, se non ha alcun arbitrio, deve dun-

Dilucidazione dell'articolo 641 fr.

que lasciar defluire tutte le acque. Il susseguente art. 642 non distingue poi in qual luogo del fondo superiore sia stato costrutto il lavoro visibile.

Acqua. Lavoro visibile. Incastro.

(4) La decisione fa il caso: che il lavoro visibile sia stato costrutto nel confine preciso del fondo superiore coll'inferiore. È chiaro, che giunta l'acqua allo sbocco del lavoro entrerebbe subito a toccare il fondo inferiore, e questo tocco renderebbe da sè liberamente servibile quell'acqua al padrone di esso fondo, giusta la disposizione dell'art. 644 di quel Codice. A che servirebbe dunque l'opera congiunta col possesso trentenario, cui l'art. 642 accorda la forza di togliere al superiore il libero arbitrio sulle acque?

Questa è, per così dire, la specie di fatto di cui si tratta nella decisione, giacchè il doppio incastro del Marchese Paveri è costutto sull'ultimo confine de' beni posseduti dal Pecorini.

Si risponde al Tribunale d'appello.

Ma, riflette il Tribunale d'appello, il Pecorini, come proprietario del rivo per cui scorrono le acque, ha diritto di servirsi di esse, a meno che non sia stato a lui od a' suoi autori inibito di ciò fare, e sia decorso dall'inibizione il tempo bastante a prescrivere. Ora, ogni inibizione ed acquiescenza a lei vanno ristrette al possibile, perchè portano nell'inibito una rinuncia ai proprj diritti. Se l'inibizione fu espressa, bisognerà attenersi strettamente alle sue parole: nell'inibizione tacita, quale risulta dalla costruzione di un lavoro visibile, bisognerà del pari attenersi strettamente alle sue indicazioni, e queste cominciano unicamente dal luogo della costruzione in avanti, recandosi verso il fondo dominante.

Rispondo. L'indicazione del lavoro visibile si può dire a due voci, siccome è a due facce. Il fóro, ossia la bocca, ch'è volta verso il fondo serviente, intima di lasciar unire le acque in essa bocca, il che vale intimazione di non divertirle, nè usarne o per sè, o per altri; il fóro o la bocca verso il fondo dominante intima di lasciar decorrere le acque che da lei escono.

Senza questa doppia inibizione, dice la decisione, qual effetto produrrebbe il lavoro visibile? E, posta la doppia inibizione, a che giova il distinguere in qual luogo del fondo superiore fu collocato quel lavoro?

N.° XXXVII

CAUSA CIVILE

Ricorso di Vincenzo Poggi
contro la Teresa Calvi Poggi sua moglie

1.° AUTORIZZAZIONE – Esecuzione – Marito – Separazione.
2.° NULLITA' – Eccezioni parziali.
3.° NULLITA' – Ritorsione.

CODICE CIVILE

Art. 64. *La dimanda di separazione deve esser fatta dinanzi al Tribunale del domicilio del marito, previa l' approvazione del Presidente: se questa è promossa dalla moglie, essa non abbisogna di esservi autorizzata dal marito.*
Art. 65. . . . .
. . . .
Dopo tali ammonizioni il Presidente non potrà mai, se non trascorsi otto giorni, ammettere la dimanda.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 655. *Il procedimento di esecuzione non può annullarsi sotto il pretesto, che il creditore lo abbia intentato per una somma maggiore del suo credito.*

MASSIME.

1.° *L'autorizzazione data dal Presidente, a forma dell'art. 66 del Codice civile, vale autorizzazione alla moglie, tanto per intraprendere e proseguire il giudizio di separazione di convivenza, quanto per far eseguire pienamente la sentenza da lei ottenuta* - in termini più generali - *l'autorizzazione generica a fare una cosa, vale come autorizzazione specifica per tutto quello che riguarda all'esecuzione.*

2.° *È inutile il proporre eccezioni parziali ad un atto che riman valido non ostanti quelle eccezioni.*

3.° *Non può ascoltarsi chi, nell'opporre una nullità di forma, cade egli pure nella stessa nullità.*

FATTO.

La Teresa Calvi autorizzata dal Presidente del Tribunale civile di Piacenza intentò giudizio di separazione di convivenza da Vicenzo Poggi suo marito. Il ridetto Tribunale civile, pendente il giudizio, concedette alla Calvi alcune provvisionali, in causa, da dichiararsi; poi con sentenza del 20 settembre 1820 dichiarò esser lecito alla stessa di separarsi e di esigere i frutti della sua dote da chi di diritto, a cominciare dal giorno 5 marzo 1821 in avanti, tenendo conto delle somme da lei conseguite a titolo di provvisionale; condannò altresì il Poggi nelle spese.

Appellò Vicenzo Poggi; indi ebbe ricorso al supremo Tribunale; ma sempre con successo contrario alle sue istanze.

Terminati que' giudizj, la Teresa Calvi fece fare comando al marito di pagarle sia le provvisionali, sia il residuo de' frutti dotali, sia le spese, e sia pure altre somme per lo *spillatico* dovute dal detto suo marito come erede del fu Don Domenico Poggi comune zio [1]. Al comando sussegui il pignoramento.

Vicenzo Poggi pretese nullo il comando ed il successivo pignoramento per non essere stata sua moglie autorizzata a farli nè da lui marito, nè da un curatore-a-lite a termine degli art. 53 e 55 del Codice civile, e 986 del Codice di process. civile.

Succombente il Poggi, tanto in prima istanza, quanto in appello, ripropose quello stesso motivo davanti il Tribunale supremo.

Motivi e Decisione.

Considerando, che il pignoramento di cui è discorso fu fatto ad istanza della Teresa Calvi, principalmente per l'esecuzione della Sentenza di separazione di convivenza proferita dal Tribunale di Piacenza li 20 settembre 1821;

Che quella sentenza, di conformità alla disposizione dell'art. 76 combinato coll'art. 70 del Codice civile, aveva autorizzata in modo espresso la Calvi ad esigere direttamente i frutti della sua dote contro chi di diritto, dal giorno 5 marzo 1821; giorno della dimandata separazione in avanti; ed essa sentenza, non ostanti i replicati richiami di appello e di revisione dello stesso Vicenzo Poggi or ricorrente, era passata in cosa giudicata;

---

(1) Si vegga il N.° XXV del volume 1823-1824 della qui presente Raccolta, pag. 308 e segg.

Che l' autorizzazione ad esigere vale da sè non solo autorizzazione a fare quitanza, se il pagamento venga eseguito senza contrasto; ma altresì ad intraprendere qualunque atto opportuno, anche giudiziale, onde l'esigenza abbia luogo; dappoichè in diversa guisa, ommesse altre considerazioni, l'autorizzazione ad esigere rimarrebbe frustranea sol che il debitore non si prestasse spontaneo a pagare; oppure il curatore alla lite, od altra persona che avesse ad assistere o prestare il consenso agli atti giudiziali, o estragiudiziali, negasse di ciò fare; cose queste, che ripugnano in singolar modo all'autorizzazione ad esigere data in un solenne giudicato, di cui è proprietà essenziale quella di ricevere pronta e compiuta esecuzione, indipendentemente dal fatto di qualunque terzo.

Che poi per una parte non saprebbe comprendersi il motivo, per cui la Legge dispensasse la moglie dal farsi autorizzare dal marito, od assistere dal curatore, per intraprendere, proseguire, o portare al suo termine il giudizio di separazione di convivenza, indi ottenuta la sentenza definitiva rimettesse la moglie vincitrice alla discrezione del marito, o del curatore, od a quella dell'uno o dell'altro, per vedere eseguita di fatto quella sentenza; e d'altra parte nessuna disposizione della Legge assoggetta la moglie a richiedere autorizzazioni, o consensi, o assistenze parziali dopo che essa ha conseguita in buona forma dalla Giustizia l'autorizzazione generale per agire.

Che dunque in rispetto ai frutti dotali, e alle provvisionali, e alle spese giudiziali, per cui fu proceduto al pignoramento ad istanza della Calvi, non sussiste l'unico motivo del

ricorrente, tratto dalla violazione degli art. 53 e 55 del Codice civile, e dell'art. 986 del Codice di processura civile, che egli pretende commessa tanto dal Tribunale di prima istanza, quanto da qnello di appello, i quali hanno dichiarato valido esso pignoramento, non ostante che, nel farlo e proseguirlo, la medesimı Calvi non fosse assistita da un curatore a lite;

Considerando poi, che, siccome per disposizione dell'art. 655 del Codice di processura civile il procedimento di esecuzione non può annullarsi sotto il pretesto, che il creditore lo abbia intentato per una somma maggiore del suo credito, riesce superfluo l'indagare se il pignoramento intrapreso dalla Calvi si estenda ad altre somme oltre i frutti della dote, e le provvisionali, e spese di cui sopra, e così a somme, per conseguire le quali fosse a lei abbisognato di chiedere l'autorizzazione maritale e la nomina del curatore; giacchè, anche dichiarato invalido esso pignoramento in quanto riguarda a quelle somme estranee, sta esso poi nella sua totalità pe' frutti della dote ed altro, per conseguire i quali è stato legittimamente cominciato e proseguito; sicchè il difetto dell'autorizzazione, o della nomina del curatore, non può in alcuna maniera giovare al Poggi, quando non sia allorchè si tratterà di distribuire il prezzo de' fondi pignorati, o di far l'assegno in pagamento di detti fondi;

Considerando in fine, che, in ogni caso, se la Calvi non abbisognava della nomina del curatore per procedere al pignoramento pe' frutti dotali, il ricorso del Poggi non è fondato; c se la Calvi abbisognava del curatore nel pignoramento, il ricorso del Poggi non è ammissibile per avere

egli ommesso di farlo nominare a sua moglie, prima di trarla al presente giudizio (1).

Per questi motivi il Tribunale supremo, sentite le conclusioni dell' Assessore Fochi facente le parti del Procuratore generale di S. M., rigetta il ricorso di Vicenzo Poggi, e condanna lo stesso nelle spese.

4 Settembre 1826.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA
RELAT. MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
} CONSIGLIERI.

NOTA

(1) Col solo dilemma contenuto in questa parte della sentenza si avrebbe potuto rigettare il ricorso del Poggi. Ma il supremo Tribunale giudicò più convenevole il porre sott'occhio al ricorrente il suo torto, pel qualsiasi mezzo si guardasse l' affare.

N.° XXXVIII

CAUSA CIVILE

Ricorso di Lorenzo Pelizzari
contro Giuseppe Mattioli ed altri lite-consorti

I.°

1.° CITAZIONE - Capacità legale - Persona.
2.° CONTRADDITTORE LEGITTIMO - Istanze - Messa fuori di causa.
3.° CONCORSO - Creditori - Intervenzione.

CODICE DI PROCESSURA CIVILE

Art. 180. *Ogni citazione è fatta alla persona, o al domicilio: se l'Usciere non trova la persona, lascia la copia nel domicilio a qualcuno di sua famiglia, o servigio: in mancanza di questi, a qualche coabitante nella stessa casa, o ad un vicino; il coabitante o il vicino sottoscrive l'originale. . . . .*

L'Usciere fa menzione di tutto ciò tanto sull'originale, che sulla copia. . . . .

MASSIME.

1.° *Quando la citazione è fatta alla persona, questa debbe avere la capacità legale per riceverla; altrimenti la citazione è nulla.*

2.° *Chi è legittimo contraddittore in una istanza, rimane tale in tutte le istanze successive, non ostante che da prima sia stata accolta la sua dimanda di esser posto fuori di causa;* - in altri termini. - *Chi fece parte in un giudizio può sempre essere chiamato a far parte de' giudizj ulteriori, a meno che non decampi definitivamente dalle sue pretese.*

3.° *Nel giudizio di concorso, impugnato che sia, debbono necessariamente intervenire tutti i creditori collocati.*

FATTO.

Il Dottor Giuseppe Serventi prese iscrizione ipotecaria su certo fondo posseduto in allora da Antonio Jori, e nella cartella elesse domicilio nella casa di sua abitazione ove teneva anche aperto il Banco. Cedette poi le sue ragioni di credito a Lorenzo Pelizzari.

La Teresa Uccelli, supponendosi creditrice del Jori, promuove il concorso de' creditori sulla distribuzione del prezzo del fondo ipotecato al Dottor Serventi, e lo promuove col mezzo del Causidico Dottor Telesforo Ferri.

Sono spedite le citazioni ai creditori iscritti. Al Dottor Serventi si consegna la citazione - *parlando a lui medesimo trovato nel domicilio eletto nella cartella dell' iscrizione.*

Il Serventi non fa la produzione del suo titolo. Sono collocati il Dottor Ferri per le spese del concorso, il Patrimonio dello Stato anteriore, e Giuseppe Mattioli posteriore in ipoteca al Serventi.

Alla collocazione fa opposizione Lorenzo Pelizzari cessionario (prima del concorso) del Dot-

tor Serventi; egli si fonda sulla nullità della citazione fatta al suo autore, che era ed è in istato d'interdizione per ispeciali Disposizioni Sovrane. Il Dottor Ferri fa istanza per essere posto fuori di causa, dovendosi sicuramente pagare le spese del concorso, qualunque sia per essere l'esito dell'opposizione. Il Patrimonio dello Stato contesta la dimanda del Pelizzari, e conchiude, che la sentenza, qualunque sia per riuscire, abbia ad essere a lui comune, comechè creditore a tutti anteriore.

Il Tribunale di prima istanza di Parma dichiara regolare la citazione fatta al Serventi nel domicilio eletto nella cartella dell'iscrizione ipotecaria; quindi decaduto esso Serventi, e, per lui, il suo cessionario Pelizzari dal diritto di produrre e concorrere; pone il Dottor Ferri fuori di causa; e dichiara la sentenza comune anche al Patrimonio dello Stato.

Sull'appello del Pelizzari, questi dimanda che la prima sentenza venga rivocata; il Dottor Ferri rinnova l'istanza per essere posto fuori di causa; il Patrimonio dello Stato si offre di stare a quanto sarà deciso tra Pelizzari e Mattoli ultimo creditore collocato, protestando di non voler prender parte nella loro quistione.

I secondi Giudici confermano la prima sentenza.

Ricorso del Pelizzari al Tribunale supremo, davanti il quale egli cita il Mattioli, il Dottor Ferri ed il Patrimonio dello Stato, come aveva fatto ne' primi giudizj.

Il Pelizzari ripropone la pretesa nullità della citazione al Serventi, e quindi dice violato l'art. 180 del Codice di processura civile da' primi Giudici che l'hanno dichiarata valida.

Quella citazione, come fatta a *persona*, non può sostenersi, perchè il Dottor Serventi non ha più persona legale, essendo in tutto e per tutto rappresentato dall' unione de' Sindachi: come fatta a *domicilio* è nulla per non essersi lasciata la copia a qualche abitante in quella casa.

Il Dottor Ferri ripete l' istanza di esser posto fuori di causa, comechè soddisfatto delle spese senza che alcùno proponga eccezioni contro quel pagamento.

Il Patrimonio dello Stato protesta di non voler prender parte nella contestazione a motivo che, qualunque sia l' evento della causa tra Pelizzari e Mattioli, esso Patrimonio avrà sempre fra i creditori un' utile collocazione.

Mattioli infine sostiene, che i primi Giudici, dichiarando valida la citazione al Dottor Serventi, si sono conformati alla Legge.

Motivi e Decisione.

Quanto sia alla dimandata ammissione del ricorso Pelizzari,

Considerando, che in forza del disposto dell' art. 180 dell' attual Codice di processura civile, ogni citazione deve farsi alla persona, o al domicilio, e non trovando l' Usciere la persona, può lasciare la copia al domicilio suddetto, adempiendo però in questa seconda ipotesi tutte le formalità prescritte dal citato art. 180, col quale combina il contenuto nell' art. 193 relativo agli atti, per la cui esecuzione sia stato eletto un domicilio diverso dal reale: formalità da osservarsi sotto pena di nullità, a tenore dell' art. 188 dello stesso Codice di processura civile;

Che l'Usciere rimane bensì dispensato dall'obbligo di eseguire le dette forme stabilite per le citazioni a domicilio allora qnando consegna la copia della citazione direttamente alla persona citata; ma in tal caso, affinchè l'atto sia valido e possa produrre l'effetto dalla Legge contemplato, la persona suddetta deve essere integra, atta cioè a stare in giudizio e a disporre liberamente di sè e delle proprie sostanze, a seconda di quanto le leggi del Codice civile hanno stabilito;

Che in virtù dei Sovrani Decreti 25 ottobre, e 17 novembre 1817, confermati da quello del 6 aprile 1818, col quale S. M. approvando il Piano d'amministrazione e di processura proposto dalla Commissione speciale instituita col primo di detti Decreti per la diffinitiva liquidazione ed esdebitazione della cessata ditta bancaria – Alessandro Serventi – non che del patrimonio particolare del Dottor Giuseppe Serventi rappresentante la ditta medesima, affidò intieramente l'amministrazione delle di lui sostanze ad una unione di Sindachi, egli a tal epoca rimase inabilitato a poter operare di per sè, rappresentato, come divenne, da' snddetti Sindachi destinati a promuovere i vantaggi possibili del patrimonio coll'esigenza dei crediti, ed in generale per ogni altro oggetto in detto Piano individuato, il tutto esclusivamente dalla persona del detto Dottor Serventi, con obbligo ai debitori di non far pagamenti se non al cassiere a tal uopo nominato, cosicchè il Serventi, rimasto col detto Piano, reso pubblico mediante apposito avviso a stampa in data del 6 maggio 1818, affatto privo dell'amministrazione dell'intero sno patrimonio, non aveva

più qualità di persona legittima per essere come tale chiamata in giudizio per cause relative al suo patrimonio medesimo, e quindi non era più in facoltà dell'Usciere di preferire la prima parte del citato art. 180 colla consegna della citazione in mano del Serventi, comunque per avventura trovato nel domicilio eletto e scritto nella nota ossia cartella d'iscrizione ipotecaria, ma o doveva attenersi alla seconda parte dell'art. stesso, lasciando bensì al domicilio eletto la citazione medesima, però a taluno degli abitanti del luogo, e secondo le forme prescritte dai rispettivi art. 180, 188 e 193 del citato Codice di processura civile, o, preferendo di citar la persona, doveva citare ne' debiti modi il capo de' Sindachi soprannominati;

Che il Tribunale d'appello conformandosi al Tribunale civile e criminale di Parma ha riconosciuta valida la citazione 9 novembre 1820, fatta alla persona del Serventi, perchè trovato nel domicilio eletto, abbenchè tal citazione non sia stata fatta colle forme prescritte a validità di quelle che si fanno a domicilio, e dietro questa massima ha rigettato la dimanda del ricorrente Pelizzari fondata sulla nullità di una tal citazione, e quindi esso Tribunale ha violato gli art. 180, 188 e 193 del Codice di processura civile, e i Sovrani Decreti 25 ottobre 1817 e 6 aprile 1818 qui sopra citati (1);

Quanto sia tanto alla dimanda fatta pel Causidico Telesforo Ferri dall'Avvocato Vitali nelle conclusioni presentate a questo supremo Tribunale nell'udienza dei 16 maggio 1825 di esser posto fuori di causa, come all'altra dimanda fatta dall'Avvocato Giarelli pel Patrimonio dello Stato nelle conclusioni del giorno medesimo, che

gli venga dato atto della sua dichiarazione, ch'esso Patrimonio non vuol prender parte nella presente contestazione;

Considerando, rispetto al Causidico Ferri, che dietro le sue dimande fatte in prima istanza, il Tribunal civile e criminale di Parma colla sentenza definitiva dei 9 giugno 1823 lo pose fuori di causa;

Che però appellatosi il Pelizzari da una tale sentenza, il Causidico Ferri che fu a ragione tra gl' intimati in appello, rinovò la sua dimanda di esser posto fuori di causa; e il Tribunale di appello, confermando la detta sentenza di prima istanza, colla sua proferita li 14 maggio 1824, confermò pure la messa fuori di causa del Causidico medesimo;

Che il ricorso fatto al supremo Tribunale dal Pelizzari contro una tale sentenza di appello, e intimato anche al Causidico Ferri con contestuale citazione anche di lui a comparire per l'oggetto dell'ammissione di un tale ricorso e della nuova discussione sul merito della causa, colpisce l'intera sentenza medesima di appello, e così anche la messa fuori di causa del Ferri;

Che in coerenza a ciò le dimande conformi al ricorso presentate nella detta udienza dei 16 maggio 1825 a questo supremo Tribunale dall'Avvocato Tubarchi pel ricorrente Pelizzari furono dirette anche contro il Causidico Ferri rappresentatovi dall'Avvocato Vitali;

Che il motivo presentato dal Causidico Ferri al Tribunale civile e criminale ond'essere posto fuori di causa, cioè ch'egli era stato soddisfatto delle spese a norma della collocazione, senza che nulla siasi eccepito; motivo che determinò lo stesso Tribunale a secondare il Ferri, e che il

Tribunale d'appello si è appropriato colla generale sua dichiarazione di congiungere ai motivi proprj quelli di esso Tribunale civile e criminale, non vale a sostenere tal messa fuori di causa del Causidico medesimo, poichè, se da nessnno dei due creditori collocati dopo il Ferri per le spese nello stato di graduazione, ossia ordine, è stata contestata una tale collocazione privilegiata, non per questo nel caso che il Pelizzari conseguisce il suo intento di far annullare o in tutto o in parte un tale stato di collocazione, il Ferri sarebbe immune dal pericolo di dover restituire alla massa o in tutto o in parte la somma a lui sborsata a titolo di spese fatte da lui per la Teresa Uccelli promotrice di quell' ordine, che sarebbe o in tutto o in parte annullato, e che dovrebbe rifarsi per intero o parzialmente con altre spese;

Che quindi il Pelizzari ritenne regolarmente tanto nel giudizio di prima istanza, come in quello di appello tra i legittimi suoi contraddittori, cioè i creditori collocati, anche il Causidico Ferri qual primo; e questi come contraddittor legittimo non avrebbe potuto esser posto fuori di causa se non nel caso ch' ei si fosse acquietato ne' debiti modi alla dimanda dell' attor Pelizzari;

Che per le stesse ragioni non può il Ferri esser posto fuori di causa nell' attuale giudizio di ammissione del ricorso per revisione, giacchè ancho in questo egli è legittimo contraddittore del Pelizzari, il quale dimandando la revisione ha per oggetto finale l' annullazione della collocazione anche del Ferri medesimo, e questi non si è punto acquietato in guisa alcuna a tale dimanda di revisione;

Che in oltre, ammettendosi il ricorso Pelizzari diretto all'annullazione anche di tutto lo stato di collocazione, la nuova discussione snl merito della causa non può non farsi tra Pelizzari stesso per una parte, e tutti i creditori collocati nell'ordine impugnato, non solo perchè tutti sono legittimi contraddittori, ma anche perchè non si può giudicare della sussistenza totale, nè della sussistenza parziale dell'ordine, se non sentiti tntti i creditori collocátivi, e discusse le ragioni di tntti, onde non avvenga che, facendosi poi un nuovo ordine, altri vi abbiano a concorrere ed altri no, cioè v'abbiano a concorrere i lasciati in causa, non vi abbiano a concorrere altrimenti i posti fuori;

Considerando rispetto al Patrimonio dello Stato, il quale, come si è detto, ha semplicemente dichiarato di non voler prender parte nella presente contestazione sull'ammissione del ricorso Pelizzari, riportandosi alle dichiarazioni per lui fatte dal Causidico Rossi ne' giudizj di prima istanza e di appello, e che in tali due giudizj esso Patrimonio ha sempre contestata la dimanda del Pelizzari, conchiudendo nel primo, che avesse ad essere a lui comune la sentenza da darsi allora, sia che per essa si annullasse l'ordine, sia che fosse rigettata la dimanda Pelizzari, e l'ordine fosse mantenuto qual era, sicuro sempre, a senso suo, il Patrimonio di un'utile collocazione, e conchindendo nel secondo giudizio (sempre dietro una tal sicnrezza sua) coll'offrirsi di stare a quanto si fosse deciso dal Tribunale di appello tra Pelizzari e il Mattioli ultimo creditor collocato, senza prender partc, diceva, nella loro quistione;

Che difatti il Tribunale di appello non ha posto fuori di causa il Patrimonio dello Stato come fece del Ferri;

Che al Patrimonio dello Stato si applicano que' ragionamenti testè fatti contro la dimanda del Causidico Ferri, vale a dire, ch'esso Patrimonio è sempre, fu, ed è tuttora legittimo contraddittore del Pelizzari, di cui il ricorso colpisce tutta la sentenza di appello favorevole allo stesso Patrimonio, e che la nuova discussione sul merito della causa, vale a dire sul punto della totale o parziale annullazione dell'ordine impugnato, deve necessariamente farsi con tutti i creditori collocati;

Che se non basta al Ferri l'aver dimandato anche al Tribunale di appello d'esser posto fuori di causa, come si è dimostrato, molto meno può bastare al Patrimonio dello Stato la dichiarazione, qui sopra riferita, di non voler prender parte nella presente contestazione sull'ammission del ricorso; giacchè, per non avervi parte, egli avrebbe dovuto desistere formalmente dalla sua contraddizione, e in que' modi speciali che sono prescritti per le pubbliche amministrazioni. Per questi motivi il Tribunale supremo di revisione,

Ammette il ricorso del Pelizzari ecc. Spese del presente giudizio a carico di tutti gl'intimati.

2 marzo 1826.

Commend. FAINARDI Presidente.

Relat. MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
} Consiglieri.

Cav. COCCHI, TUBARCHI, VITALI Avvocati.

NOTA

(1) Il Tribunale d'appello, confermando la sentenza di prima Istanza, e ritenendo anch'esso come valida la citazione fatta al Dottor Serventi, violò propriamente l'art. 239 del Codice civile, il quale fa rappresentare nei contratti e nei giudizj l'amministrato dal tutore o amministratore, e toglie così all'amministrato medesimo la qualità di persona legittima per tutto quanto riguarda all'amministrazione delle sue sostanze.

Amministratore. Amministrato. Rappresentanza.

Qualunque esser possa l'espressione della Legge, è chiaro, che la citazione fatta nelle mani del nominato in essa è sempre *a persona*, e che, eseguita questa, sia ella valida o no, è inutile l'occuparsi a considerare se si sosterrebbe come fatta *a domicilio* reale o eletto.

Citazione al citato.

*II.*ª

CAUSA CIVILE

SUL MERITO

Tra le stesse Parti

1.° DECRETO SOVRANO – Interesse privato – Pubblicazione.
2.° ACQUIESCENZA – Desistenza.

MASSIME.

1.° *I Decreti Sovrani risguardanti ad affari di privato interesse non abbisognano della solenne pubblicazione, come ne abbisognano le leggi generali.*

2.° *Non può ricusarsi di ammettere, in qualunque stato di causa, l'acquiescenza ossia la desistenza della lite.*

FATTO.

Tutte le Parti, a riserva del Patrimonio dello Stato, nella qui presente causa sul merito insistettero nelle conchiusioni rispettivamente prese nella causa dell'ammissione del ricorso; poichè in effetto l'una e l'altra erano una sola causa. Il Patrimonio dello Stato fece dichiarazione, che si acquietava alla decisione sull'ammissione del ricorso per quanto lo riguardava.

Pelizzari accettò la desistenza, ma sotto la condizione, che, in caso di vittoria, gl' intimati che rimanessero in giudizio o lo han sostenuto, venissero condannati in tutte le spese di questo stesso giudizio.

Motivi e Decisione.

Considerando, che questo supremo Tribunale coi motivi premessi alla Sentenza d' ammission del ricorso Pelizzari 2 marzo del corrente anno ha chiaramente dimostrato, che i Sovrani Decreti 25 ottobre e 17 novembre 1817, confermati da quello del 6 aprile 1818, col quale Sua Maestà approvò il Piano d' amministrazione e di procedimento proposto dalla Commissione speciale istituita col primo de' Decreti, spogliarono il Dottore Giuseppe Serventi dell' amministrazione di tutte le sue sostanze affidate intieramente alla direzione, vigilanza e cura di persone specialmente deputate ad agire, sia nell' interesse de' creditori verso il Patrimonio di esso Serventi, sia in quello del debitore indipendentemente affatto dalla persona di quest' ultimo, rimasto perciò privo della qualità di persona legittima a poter essere chiamata, e a stare in giudizio, senza le regole e le formalità per qualunque atto legale prescritte dalle Leggi civili pei giudizj attivi e passivi di tal sorta di persone amministrate;

Che siffatta misura, approvata dal Supremo Potere, è ben diversa da una legge generale, e renduta pubblica con apposito avviso a stampa, come fu detto ne' riferiti motivi, è divenuta obbligatoria per qualunque avente-interesse verso il mentovato Patrimonio, cosicchè per proce-

dere ed agire legalmente rendevasi necessario l'attenersi alle regole or ora indicate;

Che in conseguenza della pubblicazione, seguita nel modo come sopra espresso, divengono inapplicabili al caso i principj e le massime allegate dalla parte Vitali nel giudizio di ammissione del Ricorso, e ripetute in questo secondo sul merito, intorno al metodo praticato sotto la cessata Dominazione sul particolare di detta pubblicazione per dedurne, che all'inosservanza di quelle formalità non può supplire il metodo tenuto colla pubblicazione del Piano surriferito del 1818 all'effetto di render nullo l'atto di citazione consegnato alla sola persona del Serventi dall'usciere Giovanelli li 9 novembre 1820, e dichiarato valido dal Tribunale civile e criminale di Parma con sentenza confermata in appello, per non potersi, a senso di tali Sentenze, opporre a quella citazione i vizj defunti dalla violazione degli art. 180, 188, 193 insieme combinati del Codice di processura civile.

Per quello poi, che riguarda la dichiarazione fatta soltanto in questo giudizio dall'Amministrazione del Patrimonio dello Stato nelle conclusioni dell'udienza dei 19 giugno, e rinnovate con aggiunta in quelle del 26 di esso mese;

Considerando, che, se pei motivi esposti nella ricordata sentenza di ammissione di ricorso, questo supremo Tribunale ha riconosciuto, che le dimande tanto del Patrimonio dello Stato, di non voler far parte in quella contestazione, quanto di Telesforo Ferri, di essere posto fuori di causa sull'appoggio delle consentanee istanze fatte dai rispettivi Causidici avanti al Tribunale di appello, non potevano essere, come nol furono, da questo Supremo accolte, non può però ricu-

sarsi la dichiarazione presentata dal Patrimonio dello Stato in quest' ultimo giudizio colle suddette conclusioni dei 19 e 26 giugno ultimi scorsi, e portanti la formale di lui acquiescenza, a cui non si è opposta la parte Pelizzari, ma sotto la condizione, che, in caso di vittoria, gli intimati, che rimanessero in giudizio, o lo han sostenuto, siano interamente condannati in tutte le spese di questo stesso giudizio;

Per le dette considerazioni, e pei motivi ampiamente addotti in detta sentenza d'ammissione del Ricorso Pelizzari, avanti di decidere sul merito della contestazione, dà atto all'Avvocato Bergamini pel suddetto Avvocato Cavaliere Cocchi delle dichiarazioni fatte dall' Amministrazione del Patrimonio dello Stato portanti acquiescenza alle dimande del Pelizzari e offerta di sopportare le spese liquidate e da liquidarsi;

Decidendo ora sul merito della contestazione annulla la sentenza del Tribunale di appello del 14 maggio 1824, con cui, rigettata l'appellazione interposta da Lorenzo Pelizzari per atto dell'Usciere Galenga 23 agosto 1823, si confermò quella di prima istanza del 9 giugno precedente, che ora si annulla egualmente, e colla quale venne dichiarato valido l'atto di citazione 9 novembre 1820 (Giovanelli Usciere) fatta alla persona del Dottor Giuseppe Serventi creditore originario, tenendo obbligato il Pelizzari in forza di detta citazione a produrre in tempo debito i titoli dell'accennato credito Serventi a lui pervenuti;

Facendo quindi ciò, che far dovevasi dai primi e dai secondi Giudici, ammette la dimanda del Pelizzari introduttiva della Lite promossa cogli atti di citazione 21 dicembre 1821 (Galenga e Pilotti Uscieri).

Dichiara inattendibili per l'interesse del Pelizzari, e come non avvenuti, 1.° l'ordinanza del Giudice commissario 20 dicembre 1820, che dichiarò esclusi dall'ordine i creditori i quali non avevano prodotti i loro titoli di credito; 2.° l'altra ordinanza del 16 novembre 1821, colla quale lo stesso Giudice dichiarò definitivamente chiuso l'ordine stesso, e ordinò il rilascio dei mandati di pagamento a favore dei creditori graduati Telesforo Ferri, Patrimonio dello Stato e Mattioli; 3.° il Progetto di graduazione e quant'altro è stato fatto nel detto giudizio d'ordine, senza l'intervento del Pelizzari, ad eccezione però della Sentenza, che dichiarò priva di credito la Teresa Uccelli promotrice dell'ordine, e ad eccezione pure della nomina del Giudice commissario, e delle produzioni e domande per collocazione di creditori validamente citati a produrre; sentenza, nomina, e produzioni, che si dichiarano mantenute come di diritto.

Dichiara altresì, che debbano restituirsi dai creditori, come sopra graduati, le somme che possono essere state loro pagate dal Pelizzari in virtù dei suddetti mandati di pagamento e delle sentenze di prima istanza, e di appello impugnate, e che l'ordine suddetto venga riassunto, rimettendo perciò tanto il Pelizzari, quanto il Ferri, il Patrimonio dello Stato ed il Mattioli a provvedersi come di ragione, in concorso di qualunque altro creditore, avanti il nominato Giudice Commissario pei rispettivi loro crediti in principale ed accessorj.

Assolve il Patrimonio dello Stato dalle spese del presente Giudizio sul merito, meno quelle di significazione della sentenza di ammission del

Ricorso proferita li 2 marzo anno corrente, e della consentanea citazione a comparire; e condanna per tutte le restanti i soli intimati Ferri e Mattioli.

Rispetto alle spese de' due giudizj di prima istanza e di appello, ritenuta l' offerta fatta dal Patrimonio dello Stato di rifonderne la quota, che per ciò si dichiara rimanere a suo carico, nelle altre quote condanna il Ferri ed il Mattioli.

5 settembre 1826.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
Consiglieri.

TUBARCHI e VITALI Avvocati.

NOTA

Ammissione del ricorso senza annullare la sentenza.

Io non ho mancato di avvertire altrove: 1.° quanto ripugna al buon senso il lasciar sussistere la sentenza, o le sentenze, che l' ammissione del ricorso dichiara aver violata la Legge, e di quali benefizj rimangono privati i litiganti, perchè fra noi quelle sentenze non si cassano ed annullano; 2.° a quanti sconci dà luogo la ripetizione nel secondo giudizio di quello precisamente, che fu detto e proposto nel giudizio primo, ossia di ammissione (Decisioni del 1823-1824, Parte II.ª, Opuscolo 3.° pag. 115 e seg.).

Più si procede avanti, più la non convenevolezza del metodo si fa conoscere.

N.° XXXIX

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Gherardi Eusebio

COMPETENZA _ Crimine - Delitto - Dibattimento - Indizii - Probabilità - Tribunale correzionale.

CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE

Art. 275. *Se il fatto è di natura tale da meritare una pena criminale, il Tribunale (correzionale) potrà rilasciare immediatamente ordine di cattura contro l'imputato, e lo rimetterà nanti il Giudice processante.*

MASSIMA.

Il Tribunale correzionale non abbisogna per dichiararsi incompetente di sentire tutti i testimonj presentati all'udienza: basta a tal uopo che risultino indizii o argomenti di probabilità di fatto criminoso. - In altri termini - *La sola probabilità, comunque risultata, che il fatto sia un crimine, autorizza il Tribunale correzionale a dichiararsi incompetente.*

FATTO.

Eusebio Gherardi venne imputato di avere ferito Michele Bongiorni Guardia del Comune

di Vico Marino, Distretto di Castel S. Giovanni, *a causa dell'esercizio delle sue funzioni.*

Il Giudice processante del Tribunale di Piacenza cominciò l'istruzione come di crimine; ma poi, in conformità della requisitoria del Vice-Procuratore Ducale, dichiarò essere smentito che le ferite fossero state fatte al Bongiorni *a causa dell'esercizio di sue funzioni*, e rimise il Gherardi e la Causa al Tribunale correzionale.

All'udienza di quel Tribunale furono presentati tredici testimonj, nove de' quali ad aggravio, e quattro a difesa. Sentiti appena due de' testimonj a carico, insorse il Procuratore Ducale, e, allegando che le ferite erano state fatte al Bongiorni in tempo in cui egli era *nell'esercizio di sue funzioni*, richiese l'invio al Tribunale criminale; la qual cosa fu fatta con sentenza del dì 7 gennajo 1826, non ostante le opposizioni del Difensore dell'imputato Gherardi.

In appello: conferma nuda e semplice sotto il giorno 4 agosto.

Ricorso del Gherardi al supremo Tribunale per pretesa violazione dell'art. 272 e mala applicazione del 275 del Codice di processura criminale.

„ Due sono i vizj insuperabili (diceva l'Avvocato del ricorrente), che si sottopongono alla censura del Tribunale supremo, contro le due sentenze proferite nella causa di Eusebio Gherardi.

„ *Di fatto:* se tutti i testimonj presenti all'udienza si fossero esaminati, e particolarmente que' due testimonj cui s'appoggia l'ordinanza d'invio al correzionale, sarebbe certamente risultato che la Guardia comunale non si tro-

vava in quell' occasione *nell' esercizio delle sue funzioni*, o, per lo meno, ch' era impossibile a riconoscerla per tale: perciò violazione manifesta dell' art. 272 del Codice di processura criminale, le cui solennità sono di essenza, e per modo che, mancando quelle, non vi ha dibattimento, non vi ha difesa; amendue d' ordine pubblico.

„ *Di diritto:* se *il fatto* (prescrive il successivo art. 275) *è di natura tale da meritare una pena criminale..... lo rimetterà nanti il Giudice processante.*

„ *Natura* e *caratteri* sono sinonimi; ed i caratteri non si riconoscono che mediante lo sviluppo totale delle prove di fatto *hinc inde* già preparate a disamina del Tribunale; altrimenti la sua sentenza non sarebbe un giudizio d' incompetenza, ma una semplice carta di transito da un Tribunale all' altro, ommessa, in proposito, ogni verificazione; il che non è nè ragionevole, nè dignitoso.

„ Insegna il Carnot nel commento all' art. 190 del Codice penale francese, rifuso nel nostro 272, che *sarebbe nulla l' istruzione se il Tribunale ricusasse di ricevere le dichiarazioni de' testimonj prodotti, o se l' imputato fosse stato impedito di esporre tutti i suoi mezzi di difesa;* insegna pure nel commento all' art. 193, corrispondente al 275 parmigiano, che *il Tribunale correzionale deve rimettere la causa, quando il fatto apposto all' imputato ha acquistato nel dibattimento il carattere di crimine.*

„ Dunque gli elementi del crimine debbono ricavarsi dal dibattimento, e questo non è legale, ossia atto ad indurre alcuna prova o conghiettura o presunzione bastante a far fonda-

mento ad una sentenza, se non è regolare e compiuto; e tale non è quando non si valutano in lui che le nude asserzioni del pubblico Ministero, quando si ammettono solamente due testimonj sopra tredici, quando in somma si vuol discoprire l'essenza costitutiva del fatto unicamente con un colpo d'occhio superficiale, e senza penetrare ben a dentro le cose, per quanto si può.

„ Quindi falsa applicazione dell'anzidetto art. 275 del Codice di processura criminale „.

Il signor Procuratore generale di S. M. opinò che il ricorso del Gherardi fosse da rigettarsi.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 275, 432, 448 del Codice di processura criminale, e gli art. 155 del Sovrano Decreto 30 aprile 1821 sull'amministrazione dei Comuni, e gli art. 232 e 235 del Codice penale;

Considerando, che il Tribunale civile e criminale di Parma nella sua sentenza proferita in grado di appello li 4 dell'or finito agosto ha fatti suoi i motivi riferiti in quella del Tribunale civile e criminale di Piacenza li 7 gennajo dell'anno corrente, e ciò facendo ha ritenuto che il fatto è di natura tale da meritare una pena criminale, perchè la Guardia comunale Bongiorni quando fu ferita da Gherardi era *nell'esercizio di sue funzioni*, e fu ferita realmente a *causa di tali funzioni;*

Che quindi esso Tribunale di Parma ha ritenuto un fatto diverso da quello che aveva esposto il Giudice processante nella sua ordinanza dei 30 novembre 1825, conforme alla requisitoria di quel Vice-Procuratore Ducale

del giorno innanzi, nella quale requisitoria è detto essere smentito, che le ferite fossero state fatte al Bongiorni a causa *dell' esercizio di sue funzioni*, ma nulla vi è detto della circostanza ritenuta dai due Tribunali di Piacenza e di Parma, che furono fatte in tempo che Bongiorni era *nell' esercizio di sue funzioni*;

Che questa circostanza qualifica di crimine il fatto delle ferite in virtù dell' art. 235 del Codice penale;

Che i Tribunali correzionali, non legati dalle ordinazioni de' Giudici processanti per le quali loro vengono inviati prevenuti di semplice delitto, onde conoscere se sono incompetenti, non abbisognano se non se d' indizj o di argomenti di probabilità, che i fatti possano essere criminali (1);

Che nel caso di cui si tratta il Tribunale correzionale di Piacenza trasse gli indizj e gli argomenti della qualità di crimine nel fatto per cui il Gherardi gli era stato rimandato colla detta ordinazione del Giudice processante, specialmente dalla disposizione del Tirelli Sindaco del Comune di Vico Marino, che aveva confermato l' incarico dato al Bongiorni dal Podestà di esercitare nel giorno 2 ottobre 1825, nella sera del quale egli fu ferito, l' incarico di vegliare pel buon ordine che poteva essere disturbato per la funzione religiosa che in quel giorno si faceva nel comunello di *Ciano*, e quindi non gli era mestieri di esaminare tutti i testimonj, citati al dibattimento, per trarre gl' indizj della sua incompetenza (2);

Che, posti questi principj, non sussistono i motivi allegati a sostegno del ricorso del Gherardi, e fondati sulla pretesa necessità in cui

sarebbero stati il Tribunale di Piacenza, e quello di Parma, di sentire tutti i testimonj per dichiarare l' incompetenza.

Considerando d'altronde, che il ricorso del Gherardi non è appoggiato ad alcun altro dei motivi annoverati nell' art. 432 del Codice di processura criminale,

Rigetta il ricorso del Gherardi.

4 settembre 1826.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
RELAT. CAV. GODI
} CONSIGLIERI.

GIAMBATTISTA MONTI Avvocato.

NOTE

Tribunali correzionali. Dichiarazione d'incompetenza.

(1) I Tribunali correzionali non solamente non rimangono vincolati dalle ordinazioni de' Giudici processanti, ma non lo rimangono neppure dalle sentenze della Sezione delle accuse; e ciò non tanto in rispetto *al fatto*, che risulti all'udienza diverso da quello che risultò nell'istruzione scritta, ma anche in rispetto *al diritto*, cioè a dire, che la Sezione delle accuse abbia qualificato *delitto* un'azione, che poi al Tribunale correzionale sembri *crimine*. Beriat *J. pr. crim. chap. des accusations* Graverand *Législat. crim., tom. 1, pag.* 344.

Convinzione.

(2) Dalla regola accennata di sopra (1) si trae, che il Tribunale correzionale di Piacenza avrebbe potuto dichiararsi incompetente, quando pure il Giudice processante avesse assicurato essere stato smentito, che le ferite fossero state fatte al Bongiorni *a causa dell' esercizio di sue funzioni*, ed anche *essendo egli nell' esercizio di esse*. La convinzione non si assume dal detto di altri Magistrati.

Del resto, non bisogna confondere gli elementi di prova, che i Giudici debbono procacciarsi per condannare od assolvere, cogli elementi di prova che possono determinare i Giudici a dichiararsi incompetenti.

I primi debbono desumersi da tutti quanti i documenti e testimonj prodotti al pubblico dibattimento: nessuno può dubitare di ciò.

Quanto a' secondi, possono eglino essere somministrati anche da un solo o documento o testimonio, poichè da lui, senza bisogno di giustificazioni ulteriori, può risultare tal circostanza che trasmuti in crimine ciò che fu creduto delitto semplice.

Oltre di che non si corre alcun pericolo reale col rimettere alla Sezione criminale, che può anche punire correzionalmente; e quindi non è riprensibile mai la rimessa, quand' anche siasi usata nell' ordinarla una tal quale facilitazione.

N.° XL

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Scaffardi Francesco

QUERELA - Connessità - Ferita - Minaccia.

CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE

Art. 92. *Ne' delitti e nelle contravvenzioni che riguardano meramente la persona o la proprietà de' particolari non potrà esercitarsi l'azione penale senza istanza della parte privata, salvo, quanto ai delitti, le eccezioni dell'articolo seguente.*

MASSIMA.

La querela della Parte privata, per supposta ferita, contiene implicitamente anche la querela per minaccia a mano armata, quando si tratta di un fatto connesso.

FATTO.

Antonio Strini portò querela, che Francesco Scaffardi lo aveva leggermente ferito con un pennato. Nel dibattimento tenuto davanti il Tribunale correzionale di Borgotaro risultò, che lo Scaffardi aveva bensì alzato il pennato in

atto minaccioso contro lo Strini, ma non lo aveva altrimenti ferito. Quel Tribunale condannò lo Scaffardi come colpevole della contravvenzione preveduta dall' art. 532 n.ri 1 e 3 del Codice penale.

Ricorso dello Scaffardi al supremo Tribunale per manifesta violazione dell' art. 92 del Codice di processura criminale che niega l' esercizio dell' azione penale senza istanza della Parte privata ne' delitti e nelle contravvenzioni che riguardano meramente la persona de' particolari. *Lo Strini* (diceva Scaffardi) *ha portata querela per ferita; non ha portata querela per minaccia.*

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 92, 274, 432 e 448 del Codice di processura criminale, e l' art. 532, n.ri 1 e 3 del penale:

Considerando, che la querela dello Strini per una ferita pretesa a lui fatta dallo Scaffardi contiene implicitamente anche la querela dell' alzamento contro di lui del pennato, col quale il querelante asseriva di essere stato ferito, e così anche quella della minaccia a mano armata, e che il fatto delle ferite è, secondo l' esposizione della sentenza, non solo contestuale ma congiunto con quello della minaccia in maniera da farne parte e da costituire tanto la minaccia come il ferimento un fatto solo [1];

Che in conseguenza non sussiste il motivo allegato nella dichiarazione di ricorso fatto dallo Scaffardi, che, sendo la minaccia un fatto separato da quello delle ferite, non poteva, in virtù dell' art. 92 del Codice di processura criminale, aver luogo l' azione pubblica, perchè mancava

la querela della minaccia; e non sussiste per conseguenza, che il Tribunale correzionale di Borgotaro non poteva far uso dell'art. 274 del Codice di processura criminale condannando alla pena di semplice contravvenzione lo Scaffardi in virtù dell'art. 532, n.ri 1 e 3 del Codice penale.

Rigetta quindi il ricorso dello Scaffardi.

5 settembre 1826.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

	MONZA	CONSIGLIERI.
	MELEGARI	
	FEDERICI	
RELAT.	BARBUGLI	
	PAZZONI	
Cav.	GODI	

NOTA

(1) „ In eo, quod plus sit, semper inest et minus „. *L.* 110 *pr. ff. de Reg. jur.*

APPENDICE

AFFARE SERVENTI

CAUSA

TRA L'UNIONE DE' SINDACHI DEL GIÀ PATRIMONIO SERVENTI E I DEBITORI CESSIONARJ DE' CREDITORI

AVVERTENZA

Molti fra i Signori Associati mi hanno espressa la brama, in cui sono, di veder subito riferita questa celeberrima e strepitosa Causa che fu decisa nel dì 14 febbrajo 1824 dalla Commissione speciale in un senso, e nel dì 19 gennajo del corrente 1828 dalla Commissione di revisione in senso affatto opposto.

Non mi è dato di compiacer loro se non in parte, e perchè tarderebbe di troppo la già soverchiamente ritardata, per altri accidenti, pubblicazione del qui presente volume se prestar mi dovessi a distendere, come fa d'uopo, tutta la storia degli andamenti di quella Causa, e perchè questo stesso volume, accresciuto anche da siffatta sposizione, andrebbe a riescire di molo superiore d'assai alla discreta misura tenuta fin qui.

Proseguirò a mano a mano ne' volumi seguenti.

F A T T O.

Il Dottor Giuseppe Serventi proprietario della Ditta bancaria – *Alessandro Serventi* – aveva tanti debiti, pressochè tutti su *Vaglia* di deposito rilasciati dal suo Banco, per la somma di lire vecchie di Parma di *diciotto milioni, seicento tremila, trecento trentanove* (18,603,339) (1) verso *mille sessantatrè* (1063) persone.

Debito Serventi.

Il *Vaglia* o Viglietto di Banco era così espresso:

„ Per lire...... di Parma
„ Vaglia...... per lire...... che restano
„ per mano di...... in questo mio Banco a
„ disposizione..... depositate e scritte in Dia-
„ rio di Cassa.
„ In Parma ecc.

Vaglia Serventi.

Esprimevasi a tergo quest'altra formula „ Sic-
„ come mi permette di farne uso in mio traf-
„ fico, e vuole prevenirmi giorni prima;
„ così gli destino spontaneamente *(tanto per*
„ *cento)* in ragion d'anno, di suo benefizio
„ netto „.

1813 27 ottobre.

Il Dottor Serventi indirizza a' suoi Creditori la Circolare del tenore che segue:

Circolare Serventi.

---

(1) Il Dottor Serventi, nel conto da lui renduto a' creditori nel 1817, come si vedrà in appresso, non si accusò debitore nel giorno in cui cessò il Banco suo, se non di 17,334,710, e così per lire vecchie 1,268,629 di meno.

Ma la quantità precisa del debito, quale qui si espone, fu verificata da' Sindachi, i quali ne produssero le prove autenticate davanti alla Commissione di revisione.

Forse la differenza nasce, in parte almeno, dall'inchiudere o no la giornata del 27 ottobre 1813.

Parma 27 Ottobre 1813.

„ *Signor*

„ Fra i rami di traffico, che mi proposi in mia Circolare degli 11 febbrajo 1794, quando per la morte del padre mio Alessandro ne assunsi legalmente l'onorato nome, vi fu quello di un *Banco per circolazione interna,* come l'ho poi esercitato fin qui. Questo ha servito di mezzo ad accogliere del denaro altrui, che sarebbe restato giacente, ed a rivolgerlo in sovvenzioni a chi con bastante solidità poteva abbisognarne, e così a mantenerlo anche interinalmente in un moto, che, producendo un regolare frutto all'una, vantaggio o comodo all'altra parte, lasciasse anche nel Banco un discreto compenso.

„ È questo ramo che, vedendo io risentirsi esso pure degli effetti del tempo, ho disposto al suo termine senz'alterazione degli altri consistenti in qualche utile fabbricazione e senza variazione nella corrispondenza esterna. Ma siccome non possono trovarsi tutte in un tempo pronte in cassa le partite confidatemi da trafficare, particolarmente per l'attuale diminuzione della massa monetaria circolante e pel conseguente ritardo di riscossioni; così, intanto che continuerò il regolare pagamento de' frutti verso di ciascheduno, passerò ad intendermela con quelli cui potessero convenire assegni di sovvenzioni fruttifere da me fatte, mentre rivolgerò in restituzione ad altri le giornaliere esigenze.

„ Nel prevenirne perciò i miei signori Depositanti, onde venir con loro a tale intelligenza, intendo prevenuti pure i miei signori Sovvenuti,

perchè si preparino con la possibile sollecitudine alla giusta restituzione, alla quale verranno di mano in mano invitati efficacemente.

„ Nell' originale – GIUSEPPE SERVENTI, – che firmai e continuerò a firmare

ALESSANDRO SERVENTI.

„ Siccome poi per attendere più attivamente allo stralcio del Banco, che da questo giorno tralascio intieramente, mi ritirerò nel piano superiore dell' attual mia abitazione e ne cederò il pian terreno a questo signor Lodovico Laurent, che per genio versa di già con capacità e buon fondamento nelle operazioni generali di Banco, e potrà ben accogliervi per suo conto tanto le ricorrenze proprie, quanto quelle che io tralascio; così a buona intelligenza dichiaro che nessun rapporto d' interesse avrà luogo fra noi due, e che io continuerò di persona e co' miei figli, che vi si sono già bene addetti, ad agire sul restante de' miei commerciali assunti „.

Firmato: SERVENTI retrodetto.

Vendita e pagamenti.

Nel giorno medesimo il Serventi vende la casa, ove tien Banco e la sua porzione del Convento di S. Chiara al Banchiere Laurent Presidente del Tribunale di Commercio e creditore di somma maggiore, per lire vecchie 181,121. 19. 5; ed il Dottor Pellegrini Nicola è rogato dei due atti: paga poscia per intiero due creditori in lire 125,423. 4.

Dal dì della circolare sino a tutto il 15 novembre successivo appariscono pagate lire vecchie 607,818. 1. per capitali in 82 partite; rispetto a lire 329,203. 16. in partite 20 a saldo totale; rispetto a lire 18,554. 11. in partite 7 a

conto della seconda metà e così oltre la metà prima; rispetto a lire 260,059. 14. in partite 55. a conto o in saldo della prima metà capitale. Vi sono poi molte partite separate, e sino al compimento di 238, per frutti in lire 52,804. 16. 4.

1813 15 novembre.

Altra Circolare dello stesso Serventi a' Creditori.

Parma 15 *novembre* 1813.

Altra Circolare.

„ Nel cominciar a mettere in pratica il modo di soddisfazione verso de' miei creditori sopra distinti, che ho esposto nella premessa copia, ho veduto che la sollecitudine di alcuni, quantunque giusta in loro, pure potrebbe talvolta spinger me ad una distribuzione irregolare, per cui rimanessero meno ben corrisposti quelli che più tolleranti onorar mi vogliono della continuazione di loro confidenza. Mi sono convinto così, che al consiglio ed alla direzione di saggi amici devo ricorrere in questa circostanza. Rivoltomi perciò ad illuminate e probe persone aventi nel vóto pubblico e particolare de' miei creditori una specie di procura e di loro e di me stesso, ad esse sto riservatamente esponendo il mio bilancio, e mi propongo di sottomettere ogni mio relativo andamento. Sarà dalle medesime, che i miei creditori potranno rilevare quanto converrà al loro interesse, e rimanere assicurati dell' esatta versione delle mie attività in una ben distribuita soddisfazione de' miei carichi.

„ Sono disposti a favorirmi in tal maniera

„ I Signori Consigliere Luigi Bolla, Avvocato Francesco Cocchi, Ermenegildo Ortalli, Andrea Maberini (con la sorveglianza special-

mente alla Cassa del mio stralcio), LUIGI CARRA (particolarmente quale Segretario e Calcolatore in tale unione) „.

Si sono trovate fra le carte del Banco alcune copie a stampa concepite in questo modo:

Circolare d'assegno.

Parma 1814.

„ *Signor*

„ Progredendo nelle operazioni di stralcio, che mi proposi nelle mie circolari dei 27 ottobre e 15 novembre del prossimo passato anno mille ottocento tredici, secondo le massime di equabile distribuzione concertate coi rispettabli Soggetti nell'ultima di quelle indicati, posso da quest'ora proporre a voi, Signore, l'assegno che verrà espresso qui sotto, a buon conto di restituzione del denaro che mi affidaste da adoprare nel mio traffico, mentre vi chiedo la tollerranza pel resto fino a liquidazione di altri effetti di mia attività in quantità bastante da dar materia ad altra distribuzione.

„ E per la presente intanto, e per ogni successiva operazione, affinchè ne resti ben condotto fino al suo termine il giusto proposito, ho ottenuto ancora dai prelodati signori, che da altro d'essi cioè dal signor ANDREA MABERINI, e dal signor GAETANO ZILIANI, che mi ha già favorito di unirsi a loro, mi sia prestata sì frequente assistenza, che io possa nelle loro mani con una mia Procura raccomandare ogni mio effetto, cosicchè sian tutti guardati ed adoprati pe' miei creditori fino all'intiera loro soddisfazione „.

Pagamenti. A partire dal giorno 15 novembre 1813 sino al 7 febbrajo 1814 i pagamenti scritti in Giornale sono di lire vecchie 2,803,892. 3. per capitali in partite 240; rispetto a lire vecchie 1,557,018. 18. in partite 68 a saldo di prima e seconda metà; a lire 656,086. in partite 41 a saldo di prima ed a conto di seconda metà; alle restanti lire 590,787. 5. in partite 131 a saldo o in conto della prima metà, oltre molti frutti a compimento di partite 943 in lire 212,758. 3. 11.

Fra i creditori pagati per intiero in questo intervallo si vede una delle rispettabili Persone nominate nella Circolare 15 novembre, che poi accetta la Procura del 7 febbrajo ed assiste all' Abbandono, ed un' altra che pure accetta la Procura, assiste all' Abbandono, e divien Sindaco: è pagato per intiero, salvo un quinto circa, chi fa poi da Procuratore ed assiste all' Abbandono.

Protesti. Fra le carte del gennajo 1814 si trovano conti di ritorno di cambiali spedite da Serventi a Parigi, e notizia di protesti di altre cambiali sue avvenuti colà.

1814 7 febbrajo. Rogito Musi e Tubarchi.

Procura Serventi. Serventi costituisce i signori *Bolla Luigi* Vice-Presidente del Tribunale di prima istanza, *Bondani Luigi* Cavaliere della Legion d'onore e Deputato al Corpo legislativo, *Cocchi Francesco* Avvocato, *Bertani Giuseppe* Avvocato, *Mazza Francesco* Avvocato, *Maberini Andrea* Proprietario, *Ortalli Ermenegildo* Proprietario, *Ziliani Gaetano* Proprietario e *Carra Luigi* Proprietario, tutti domiciliati a Parma presenti

all' atto, accettanti, e soscriventi suoi Procuratori, per amministrare il suo Patrimonio, per vendere ed ipotecare i suoi beni, pagare i suoi creditori, agire in giustizia e fuori, transigere e compromettere ecc. L' atto si chiude colla seguente dichiarazione „ Le constituant (Serventi) déclare d' avoir pris la détermination „ que dessus dans l' espoir et sous la condition „ que ses créanciers ni aucun d' entr' eux ne „ voudront pas le contraindre à recourir à la „ cession judiciaire des biens, laquelle lui est „ garantie par la loi „.

Pagamenti.

Pagamenti in Giornale dal detto dì 7 febbrajo sino al dì 29 marzo per lire vecchie 1,894,301. 17. per capitali in partite 95; rispetto a lire 955,498. in partite 20 a saldo totale; rispetto a lire 469,313. 13. in partite 13 a saldo di prima ed a conto di seconda metà; rispetto a lire 469,489. 9. in partite 62 a saldo, o in conto di prima metà, oltre molti frutti a compimento di partire 315 in lire 57,691. 11. 6.

A rogito Pellegrini del 24 febbrajo il Dottor Serventi nomina in padrona di fondi da lui comprati la Contessa Luigia Sanvitale, e le accolla debiti per circa L. v. un milione trecento sessantotto mila settecento ottanta (1,368,780).

1814 29 marzo. Rogito Musi e Tubarchi.

Abbandono de' beni.

Il Dottor Serventi *assistito* dai nove Procuratori costituiti da lui nel 7 febbrajo precedente, e col *consiglio loro,* fa l' Abbandono a' suoi creditori presenti ed assenti di tutti i suoi beni.

Gli articoli principali di quest' atto sono come qui si legge:

Art. 1.° „ Il signor Dottor Serventi per sè, e per la di lui Ditta, cede volontariamente ed ab-

bandona a tutti i suoi creditori presenti ed assenti tutto ciò e quanto a lui appartiene attualmente in via di beni di qualunque natura e classe, crediti e mercanzie, niente eccettuato nè riservato, e tutto ciò, e quanto può, o potrà appartenergli in avvenire, anche per risorse personali, coll'obbligo ch'egli assume di rimanere collaboratore e nella liquidazione de' conti, e nella giusta e più conveniente realizzazione degli effetti tutti del Patrimonio così a loro ceduto ed abbandonato.

Art. 2.° „ Tale abbandono viene fatto al preciso effetto, che tutti i crediti e gl'interessi a questi corrispondenti, e le somme tutte non meno e rendite spettanti al detto signor Dottor Serventi anche a detto nome siano esatte e percette da' signori Sindachi e Direttori che verranno nominati dai creditori, e le mercanzie e beni mobili ed immobili siano venduti in direzione tanto colle solennità dell' asta pubblica, quanto privatamente, e come meglio crederanno i signori Sindachi e Direttori per l'interesse del patrimonio abbandonato, affinchè poi tutto il ricavato e ricavabile sia distribuito equabilmente ed all'amichevole fra tutti i creditori sino alla loro soddisfazione, ed ogni avanzo che possa risultarne sia riservato al detto signor Dottor Serventi.

Art. 3.° „ Per articolo di riserva il detto signor Dottor Serventi come padre e legittimo amministratore de' proprj figli si riserva l'opzione e prelevanza su gli effetti del di lui patrimonio, ed a favore de' suoi figli maschi e di una sua figlia nubile pel valore fra tutto di lire 28571. 8. 8. moneta di Reggio, importare de' cinque settimi loro dovuti per competenze materne sul totale

di lire 40,000 di tal moneta, corrispondente ad un terzo di moneta di Milano, come risnlta da istrumento del Notaro reggiano signor Dottor Domenico Albertini in data delli 17 aprile 1806.

Art. 4." „ Quantunque nell'intiero abbandono offerto e fatto di sopra all'art. 1. vi sia pure compreso il valore de' locali e capitali che tiene il signor Dottor Serventi nelle strade san Giacomo, Farnese, e delle Fonderie per le fabbricazioni di cera, vetri e terraglie, pure sul modo della loro alienazione si riserva il cedente, che, premessane giusta stima per mezzo di periti da nominarsi in concordia de' signori Sindachi e Direttori e dal medesimo signor Dottor Serventi, siano a preferenza e senza formalità di concorso rilasciati nel così risultante prezzo, ed assegnati in conto della metà dei rispettivi loro crediti a que' de' creditori ch'egli sa essere disposti a far esercitare tali fabbricazioni da alcuni de' figli proprj di esso signor Serventi, onde abbiano nella loro opera in esse fabbricazioni già bene praticata un sufficiente soggetto d'industria.

Art. 5." „ Avendo il signor Dottor Serventi e i di lui signori Procuratori già eseguiti alcuni assegni di crediti a qualche creditore, e fattane promessa ad alcuni altri, sempre fino alla metà del rispettivo loro *avere* concordemente fissato, e ciò a condizione che pel restante attendano le successive distribuzioni che farsi potranno equabilmente a tutti li creditori medesimi, a far sì, che li signori Sindachi e Direttori rendano al più presto possibile di egual condizione non solo i detti creditori aventi promessa d'assegno a loro favore, ma ben anche tutti gli altri che non hanno conseguita porzione alcuna del loro credito; e ciò o col pagamento effet-

tivo, o con assegno che corrisponda alla metà de' rispettivi loro crediti: ben ritenuto che tale metà dovrà misurarsi sull'integrità del credito, che l'assegnatario aveva verso il detto signor Dottor Serventi, o sua Ditta, come sopra nel dì 27 ottobre 1813, cosicchè le partite conseguitesi dal creditore, d'allora in poi vagliano a conto di detta prima metà. A tal effetto e per la più precisa esecuzione verrà dal signor Dottor Serventi, che vi si obbliga, data nota de' creditori, ai quali si è promesso e fissato l'assegno da eseguirsi in detta metà.

Art. 6.° „ Questo abbandono viene accettato dai creditori presenti tanto per sè stessi, che per gli assenti, sotto le riserve e modificazioni di cui sopra; incaricando inoltre espressamente gl'infranominandi signori Sindachi e Direttori a prendere in considerazione i pagamenti od assegni fatti dal detto signor Dottor Serventi, o suoi procuratori dopo l'epoca del 27 ottobre 1813 ad alcuni de' suoi creditori, o per la totalità del credito, o per tal quota eccedente la metà del credito stesso, che esisteva a quell'epoca, *e contro que' creditori soddisfatti per la totalità, o per porzione eccedente la metà trattare ed agire se e come di ragione per la restituzione di quella somma o porzione di credito in assegno, che sarebbe in eccesso di quanto sarebbe loro competuto nelle distribuzioni equabili della sostanza a pro de' creditori verso il patrimonio nella detta epoca del 27 ottobre* 1812.

Art. 7.° „ . . . .

Art. 8.° „ In virtù di questo abbandono i creditori si uniscono fra di loro per non comporre che un sol corpo, e non agire che in nome

collettivo, e col ministero de' signori Sindachi e Direttori ecc...... sotto pena di nullità.

Art. 9.° „ Li signori Conte Luigi Bondani, Dottor Francesco Ortalli e Andrea Maberini..... vengono nominati dai creditori qui presenti non solo in Sindachi e Direttori dell'unione, all'effetto di esercitare tutti i diritti attivi e passivi del patrimonio, ma ben anche in depositarj del denaro dell'unione..... ecc. con facoltà di farsi rimpiazzare a nomina degli altri Sindachi e Direttori, che non si esenteranno.

Art. 10.° „ Li Sindachi e Direttori restano autorizzati a ritirare dietro semplice ricevuta dalle mani del cedente, o di chiunque altro apparterrà, i titoli dei diversi crediti, libri, registri, beni, effetti e mercanzie abbandonate; adempire ed eseguire le massime tutte, e clausule, sotto le quali è stato fatto, e rispettivamente accettato il presente Abbandono; fare, rinnovare e prosciogliere affitti (*mandato amplissimo per tutti gli atti di amministrazione tanto stragiudiziali, quanto giudiziali*),

Art. 11.° „ Tutto ciò che non fosse stato previsto dal presente atto sarà supplito col mezzo di delibere prese alla pluralità di voti nelle assemblee de' creditori.

Art. 12.° „ Resta convenuto, che li signori Sindachi e Direttori dovranno colle prime riscossioni soddisfare nella convenuta ragione i frutti decorsi e decorrendi a tutto il corrente mese di marzo 1814, a tutti i creditori indistintamente, e per la totalità de' loro crediti; e che dall'aprile prossimo in avanti dovranno corrispondere i frutti per la sola metà del credito capitale a que' creditori che non l' hanno ancora conseguita, fino al momento della soddisfazione

della metà medesima; per la metà poi, che rimane insoluta, non si dovrà aver riguardo alcuno de' frutti, se non dopo che saranno interamente soddisfatte tutte le somme principali.

Art. 13.° „ Li signori Sindachi e Direttori restano autorizzati relativamente ai mobili di servigio ed uso del signor Dottor Serventi e sua famiglia, di rilasciargliene libera quella quantità che crederanno la più atta, conveniente, decorosa, riportandosi li signori creditori, per questo articolo, alla saviezza e prudenza de' medesimi signori Sindachi, a cui tutto confidano ecc. „.

I creditori presenti all' Abbandono ed accettanti per sè, per altre persone nominate, dalle quali asserirono di aver commissione di ciò fare, ed, in genere, pe' creditori assenti, furono in numero di dodici.

Cassa nuova.

Ne' registri Serventi e precisamente nel libro-Giornale, poi nel Diario di cassa sotto il dì 30 marzo 1814 si fa menzione espressa dell' atto di Abbandono, e, premesso l' inventario, si dà principio ad una *Cassa nuova*.

1814, 29 marzo, e 2, 5, 8, 9 aprile. Rogiti Musi e Tubarchi.

Altri settantasei creditori a proprio nome ed anche a nome di altri pur creditori aderiscono all' atto di Abbandono stipulato nel 29 marzo.

Creditori accettanti.

Le somme dovute dall' *ex*-Banco ai creditori accettanti ascendono a due milioni sessantaquattro mila quattrocento diciannove (l. v. 2,064,419).

Pagamenti.

Dal giorno dell' Abbandono sino al 26 aprile si pagano lire vecchie 234,553. 18. per capitale in partite 68, quanto a lire 30 in partita 1 ad intiero saldo; a lire 90,218. 7. in partite 6 a

saldo di prima ed in conto di seconda metà; a lire 145,005. 11. in partite 61 in estinzione od a conto di prima metà, oltre molti frutti in lire 34,452. 5. 8. a compimento di partite 278.

Fra i pagati a buon conto di seconda metà avvi chi ha figurato in tutti gli atti passati e figurerà in progresso come Sindaco.

1814, 26 aprile.

Preci del Dottor Serventi a S. E. il signor Generale Conte di Nugent, allora Comandante delle Armi Austriache in Italia, il contenuto delle quali si trascrive.

Preci Serventi per moratoria

Eccellenza

„ Le difficili circostanze de' tempi hanno costretto il banchiere Dottor Giuseppe Serventi a sospendere i suoi pagamenti. In sì fatale disgrazia è stato egli sollecito di dare una prova solenne di buona fede a' suoi creditori, loro facendo l'abbandono volontario di tutti quanti i suoi beni per atto pubblico.

„ Alcuni de' creditori hanno aderito a questa misura, e sono stati eletti in Sindachi ed Amministratori dello stato i signori Cavaliere Bondani, Dottor Francesco Ortalli, Andrea Maberini antico tesoriere della Corte Borbonica; soggetti così distinti per probità e per lumi, che hanno meritata mai sempre la pubblica estimazione.

„ Altri molti però de' creditori non sembrano disposti ad accettare l'abbandono, e si ha ragion di temere non vogliano forse attenersi piuttosto alle vie giuridiche. Se ciò si avverasse, gravissimo sarebbe il pregiudizio che ne ritrarrebbe così il debitore, come la massa de' creditori.

Oltrechè si graverebbe lo stato di un enorme dispendio, i creditori che ottenessero per sentenza diritto al pagamento del loro avere si renderebbero così avvantaggiati della ipoteca giudiziaria, e arriverebbero a farsi preferire agli altri chirografarj; con che i più condiscendenti ed umani resterebbero in deterior condizione.

„ A rimovere un tanto inconveniente s'implora dall'E. V. un atto singolare di equità e clemenza, e rispettosamente si chiede che degnar si voglia di concedere alla Reggenza del Governo Provvisorio di questi Stati la facoltà di ordinare, che *fermo stante l'abbandono de' beni superiormente accennato, e il complesso delle misure che a vantaggio della massa de' creditori si sono stabilite nell'atto dell'abbandono medesimo*, venga accordata al banchiere Serventi una dilazione di tre anni, pendente il qual tempo non si possa da alcuno de' suoi creditori promovere nè contro la sua persona, nè contro i suoi beni la minima giudiziale molestia, e possano così i Sindachi dello stato abbandonato occuparsi tranquillamente della liquidazione non che della realizzazione de' suoi effetti, onde procedere dietro i principj di un giusto riparto al soddisfacimento de' creditori, assolvendo il Serventi da ogni rigor delle leggi.

„ Questa benefica disposizione tende a confortare il debitore e a meglio garantire la sorte di tutti i creditori, e non è indegna perciò di meritare la generosità dell'autorevole suffragio di Vostra Eccellenza.

Firmato: GIUSEPPE SERVENTI.

Rescritto.

„ Derogandosi a qualunqne disposizione contraria di legge, si accorda la *chiesta* dilazione triennale, e si autorizza quindi il Governo provvisorio di Parma e Piacenza a dare di conformità le analoghe provvidenze alle competenti Autorità; *ritenuto che la reclamata ed accordata misura concorre a giovare li diritti della massa de' creditori* „.

Rescritto di moratoria.

San Lazaro 26 aprile 1814.

Firmato: NUGENT.

1814, 2 maggio.

Il Governo provvisorio partecipa a' Tribunali dello Stato il Rescritto di Sua Eccellenza, onde tengano in sospeso qualunque molestia venisse promossa e intentata contro il Banchiere Serventi per parte de' suoi creditori.

I Sindachi e Direttori nominati nell'abbandono, o i surrogati ad essi, intervengono agli atti che si celebrano col Dottor Serventi. Fanno indubitata fede di ciò *cento tredici* rogiti (per lo meno) ricevuti da diversi Notari. Tra questi rogiti, *ottanta* portano cessioni di crediti a favore de' creditori verso il Banco, *quattro* portano vendite di stabili o mobili.

Ingerenza de' Sindachi.

Primo ad essere rogato dopo il Rescritto della moratoria di atti relativi agli affari Serventi fu il Dottor Musi nel 10 maggio 1814. Egli adottò la formula che segue:

Formule per l'intervento de' Sindachi.

„ Nanti ecc...... sono comparsi li signori
„ Conte Cavaliere Luigi Bondani, Andrea Ma-

„ berini e Dottor in legge Francesco Ortalli.....
„ in questa parte quali Sindachi e Direttori del
„ Patrimonio volontariamente abbandonato dal-
„ l' infrascritto signor Dottor Giuseppe Serventi
„ anche per la di lui Ditta di commercio – *Ales-*
„ *sandro Serventi* –, e costituiti tali da diversi
„ creditori verso lo stesso con atti Musi 29 mar-
„ zo, 2, 5, 8 e 9 aprile 1814, e quindi con
„ la dichiarazione e protesta emessa espressa-
„ mente per parte dei detti signori Sindachi
„ d'intervenire al presente istromento per que'
„ creditori che coi citati atti hanno accettato
„ l'abbandono summentovato; e con essi

„ Il suddetto signor Dottor Giuseppe Ser-
„ venti..... anche qual proprietario e rappre-
„ sentante della sua Ditta – *Alessandro Ser-*
„ *venti* –, che dichiara pur esso d'intervenire
„ a quest'atto *senza revoca del di lui abban-*
„ *dono* dianzi espresso, e per validità soltanto
„ di questo atto a fronte dei creditori non an-
„ cora aderenti all'abbandono stesso „.

Il Dottor Giambatista Barbieri nel suo rogito del 14 maggio dello stesso anno 1814 alla formula del Dottor Musi aggiunse nell'interesse delle altre Parti „ senza però alcuna adesione, „ qualora un tale intervento e le suddette di- „ chiarazioni e proteste *(de' Sindachi e di Ser-* „ *venti)* potessero loro apportare direttamente „ o indirettamente alcun pregiudizio „; e così ripetè sempre in progresso.

Gli altri Notari seguirono le tracce segnate loro dal Dottor Musi. Trovansi però alcune eccezioni. A maniera d'esempio lo stesso Dottor Musi negli atti degli 15 settembre 1814, 20 febbrajo, 1 marzo 1815, e 30 ottobre 1816 annotò il concorso simultaneo de' Sindachi e del

Dottor Serventi senz'altra indicazione ulteriore; negli Atti dei 26 febbrajo, 8 marzo, 9 aprile e 26 luglio 1817, spiegò del pari quel concorso simultaneo, aggiungendo, in rispetto al Serventi, ch'egli „ interveniva all'atto per validità „ del medesimo a fronte de' creditori non an- „ cora aderenti al di lui Abbandono „. I rogiti Achillini e Guareschi fanno intervenire i tre Sindachi col Serventi, denominando quelli puramente „ in qualità di Sindachi e Direttori „ del patrimonio volontariamente abbandonato „ dal Dottor Serventi anche per la di lui Ditta „ di commercio - *Alessandro Serventi* - come da „ Atti del Dottor Musi 29 marzo ecc. „. Il Dottore Sguazzerini nel rogito 9 luglio 1814 qualifica il Serventi come *proprietario*, ma nulla dice intorno alla proprietà ed alla rappresentanza della sua Ditta commerciale; e nel rogito 22 novembre 1815 chiama i Sindachi „ Am- „ ministratori dello stato, patrimonio e beni del „ Dottor Serventi, quant'anche della Ditta ban- „ caria - *Alessandro Serventi* - „.

I Sindachi alcuna volta intervengono all'Atto unitamente al Serventi; alcuna volta il Serventi si presta all'Atto, e successivamente i Sindachi ne prendono cognizione, e trovandolo giusto *lo approvano, lo omologano, lo ratificano:* altre volte i Sindachi esprimono d'intervenire a cauzione di chi paga o fa cosa somigliante.

Importanza attribuita all' intervento de' Sindachi.

Il Conte Bondani qual Sindaco non potè intervenire al rogito ricevuto dal Dottor Morenghi li 15 giugno 1814: gli altri due Sindachi Maberini e Dottor Francesco Ortalli si obbligarono solidalmente di far ratificare l'Atto dallo stesso, o da chi venisse a lui sostituito, a semplice richiesta degl'interessati.

A rogito Musi 30 giugno 1814 si vede surrogato in qualità di Sindaco l'Avvocato Lazaro Barozzi al Conte Luigi Bondani che si è dimesso.

Muore il dottor Francesco Ortalli, altro de' Sindachi, e con Atto dello stesso Musi 12 agosto 1815 gli viene sostituito il dottor Pietro Ortalli suo fratello.

Maberini, Ortalli Pietro e Barozzi continuano, come Sindachi, sin dopo creata da S. M. la Commissione speciale e prescritto un nuovo sistema agli affari Serventi. Anzi il Dottor Pietro Ortalli è uno de' Sindachi del dì d'oggi.

Sembra che il piano di esdebitazione tenuto da que' Sindachi e Direttori si conformasse alla massima stabilita nell'Atto dell'abbandono, di pagare cioè avanti tutto i frutti sulla prima metà, e questa metà medesima in capitale. Così di fatto veggonsi eseguiti pressochè tutti i pagamenti, o almeno vedesi provveduto in modo da far valere quella massima. Nel rogito Pellegrini del 10 giugno 1814 il Dottor Serventi ed i tre Sindachi assegnano certo fondo a Pier-Luigi Belloni di Colorno pel prezzo di lire vecchie 100,000, in rispetto a lire 65,000 a pagamento della prima metà di suo *Vaglia* in tutto di lire 130,000; ed in rispetto al residuo di lire 35,000 lo lasciano a lui col patto di non costringerlo a pagarlo in tutto o in parte „ se „ non quando, dietro il risultato della liqui- „ dazione del Patrimonio, ed in conseguenza „ della massima stabilita da esso Dottor Ser- „ venti e dai Sindachi e Direttori di pareggiar „ la sorte di tutti gli aventi-ragione, non po- „ tesse a favore del Belloni aver luogo il com- „ penso sia per il totale, sia per una parte „ delle dette lire 35,000 e loro frutti „. Il vi-

glietto negoziabile per franchi 5,232. 90. rilasciato a' conjugi Ferretti, e significato da Giacomo Antonio Cavalli, presenta la seguente dichiarazione: „ Parma 7 maggio 1814. Costan-
„ domi che per odierno rogito They i Signori
„ Giovanni e Caterina conjugi Ferretti hanno
„ ceduto questo mio viglietto negoziabile al
„ signor Giacomo Antonio Cavalli, come frut-
„ tifero dall' ultimo di marzo di quest' anno,
„ perchè se ne procuri egli i pagamenti a loro
„ scarico, quando dopo la prima distribuzione
„ che ho fatta loro e vo facendo a tutti i miei
„ creditori potrò eseguirlo, come agli altri ap-
„ punto, e che intanto sono restati essi a lui
„ obbligati di manutenzione, me ne dichiaro
„ inteso per riconoscerne così il signor Cavalli
„ – *Alessandro Serventi* – „. Ne' due *Vaglia* di Luigi Della Tommasina (significati da Vincenzo Mantovani) trovasi scritto sotto la data del 15 dicembre 1815: „ Date al suo cessiona-
„ rio n.° lire.... in soddisfazione della prima
„ sua metà, e coll' intelligenza che viene dif-
„ ferita l' altra a liquidazione finita. „ Per egual modo in altri „.

Non ostante ciò, in giornale del Banco 1815 pag. 42 si scorge sotto la data del 4 ottobre 1815 l' Avvocato Lazaro Barozzi Sindaco, siccome fu detto, soddisfatto per intiero de' suoi *Vaglia* in lire 25,000 da Giacomo Cordani debitore verso il Banco stesso, ed a cui se ne dà scarico. Ivi peraltro dicesi che l'ordine del pagamento fu dato al Cordani sin sotto il 1 marzo 1814 in tempo che Barozzi non era Sindaco (1).

(1) Altri o Procuratori o Sindachi avevano già ottenuto il pagamento totale, o poco meno, del loro credito, e come fu avvertito.

Non intervenzione de' Sindachi ne' giudizj.

Alcuni giudizj vennero intentati da' Creditori contro il Dottor Serventi dopo la moratoria del 26 aprile 1814. In questi giudizj non vedesi mai assistito esso Serventi da' Sindachi.

Gian-Antonio Mattavelli nel 29 aprile 1814 significa tre *Vaglia* in tutto di l. v. 46,125, e protesta di voler ritirare quella somma dopo il termine di respiro; indi cita il Serventi davanti il Tribunale di prima istanza in ricognizione di scrittura. Il Dottor Francesco Mazzari Fulcini si costituisce Causidico per Serventi; oppone la declinatoria, e subordinatamente fa noto che il suo principale ha ottenuta la dilazione triennale. Non si sa che il giudizio abbia avuto ulteriore progresso.

Giuseppe Godi nel 31 ottobre 1814 cita Serventi in conciliazione sulla pretesa sua di ottener pagamento di due *Vaglia* per lire 14,000. Serventi col mezzo di procuratore speciale protesta di non potersi conciliare, perchè dovrebbero essere presenti i Sindachi e Direttori stati nominati per regolare gl' interessi del Banco. Nel 1815 il Causidico Dottor Mazzari Fulcini davanti il Tribunale di prima istanza oppone il Rescritto Nugent, e quel Tribunale nel dì 12 giugno si dichiara incompetente a giudicare intorno ai poteri del Rescrivente, e manda le Parti a provvedersi nanti chi di ragione.

Anche i fratelli Amadei con altri nel 1816 citano in conciliazione il Dottor Serventi, il quale fa rispondere da un procuratore speciale, „ che essi sono stati dalla Direzione del suo „ Patrimonio già corrisposti fino al segno che „ le comuni e notorie misure della Direzione „ medesima hanno permesso, e che ciò seguì „ senza loro disapprovazione, anzi con preven-

„ zione di aver ad attendere pel resto a ter-
„ minata liquidazione de' conti del cessato suo
„ Banco, della quale egli li renderebbe avver-
„ titi „. La causa si reca al Tribunale di prima
istanza, ma altro di lei non si trova che la
solita costituzione di Causidico per parte di
Serventi. Debbe pur anche essersi agitata da-
vanti il Tribunale di commercio una causa per
certe lane tra Giuseppe Calloud ed il Serventi;
causa che pur deve tuttavia trovarsi pendente
in appello.

1815, 28 marzo.

Protesto di Cambiale.

Ad istanza del Marchese Alessandro Pallavi-
cini ultimo giratario e possessore della cambiale
data in Madrid 15 gennajo 1815 per pezze di
Spagna 1,200 o loro valore all'ordine del Mar-
chese Vincenzo Salucci, *Protesto* per difetto di
accettazione del Dottor Serventi, e ciò per atto
dell'Usciere Bruni. La cambiale era di tratta
del Maresciallo di Campo Don Giovanni d'E-
lanne che figurava tra i creditori per più di
lire vecchie 95,000.

Significazione di Vaglia per compensare.

Intanto dal 5 aprile 1813 in avanti, signi-
ficazioni col mezzo di Usciere al Dottor Serventi
delle cessioni di *Vaglia* del Banco fatte da al-
cuni creditori a' debitori pure del Banco, che pre-
tendono e protestano essersi operata per mini-
stero della Legge la compensazione tra debito
e credito. I creditori cedenti sono *cento set-
tantaquattro* (174); i debitori cessionarj e si-
gnificanti sono *settantuno* (71); le somme ce-
dute ascendono a lire vecchie *due milioni sette-
cento settantacinque mila settecento diciannove,
soldi sei, denari uno* (2,775,719 6. 1). Nello

stato de' debitori, presentato poscia dall'Unione de' Sindachi, nel novembre 1818 si trova all'incontro di cinque nomi di debitori – *date per significate* (*lire* ecc.) –: la somma delle cessioni si aumenterebbero di altre lire *cento sessanta mila* circa (160,000).

In rispetto alle cessioni significate, le equivalenti a *due milioni trecento trenta mila settecento novanta sei lire, sedici soldi e sei denari* (2,330,796. 16. 6.) cadono su Vaglia di seconda metà; il restante è di metà prima.

Fra i cedenti i *Vaglia* merita particolare menzione l'ora fu Andrea Maberini, altro de' Sindachi, il quale, già soddisfatto in parte anche della seconda metà del suo credito, fa girata nel 30 luglio 1814 del residuo a favore di Giacomo Antonio Cavalli.

Leggesi poi nell'atto rogato dal Dottor Musi li 30 ottobre 1816 per la vendita di un fondo fatta dal Dottor Serventi e dai tre Sindachi a Ferdinando Siri, che questo compratore promette d'impiegare il residuo prezzo di lire 73,775 nel pagamento di que' creditori verso il patrimonio, che gli verranno delegati in progresso, e rinuncia al benefizio di procurarsi verun altro credito verso il cessato Banco, che valesse a far compenso, sotto pena della rescissione del contratto.

Dimanda di proroga alla moratoria.

Volgeva al suo termine la moratoria conceduta col Rescritto del 26 aprile 1814. Il Dottor Serventi ebbe ricorso all'Augusta Sovrana nostra, onde si degnasse graziarlo di altro respiro, esibendosi di dare intrattanto il suo Rendiconto a' creditori.

Le Preci del Serventi furono del seguente tenore:

MAESTA'

„ Giuseppe Serventi già Banchiere in Parma sotto l'antica paterna sua Ditta di – *Alessandro Serventi* – dopo d'avervi instituito e rettamente sempre esercitato per più di trent' anni un Banco, non solamente di corrispondenza con le principali Piazze estere da cambio, ma di ben efficace mezzo ad un utile circolazione del numerario nell' interno, accortosi che i variati tempi non permettevano più di ben sostenerlo, ne fermò il corso di per sè nel dì 27 ottobre 1813, desistendo da ogni nuova operazione, e restringendosi a quella di liquidare e destinare a diminuzione di debiti que' crediti che di mano in mano gli ne riuscissero liquidi.

Preci.

„ A riserva d'un solo in Parigi, che rimane ancor creditor suo di presso a venti mila franchi, pochissimi e per numero e per sostanza si son trovati fra' corrispondenti suoi creditori di lui.

„ Neppur una delle cambiali sue, che i Commercianti di questa Piazza tenessero in mano, riuscì difettosa, o come dicesi di ritorno senza effetto.

„ Neppur un solo di quegli atti che diconsi *protesti* s'intese qui contro di lui. Fu perciò senza sconcerto e senza discredito nel Commercio con l'estero la cessazione; ma fu pur troppo seria nell' interno.

„ Quanto dal Banco Serventi, uscito era, in sovvenzioni e prestiti, quanto impiegato aveva egli in oggetti di manifatture in paese, ed in

altre speculazioni a buon fine, altrettanto era quello che accolto aveva di numerario da' concittadini suoi, a' quali in buona fede e spontaneamente piaciuto era di recargli i proprj avanzi per riportarne un discreto frutto. Le circostanze tumultuose di que' giorni, avendo messi in timore tali creditori interni del Banco, gli cagionarono tanto concorso per restituzioni, che nella difficoltà di ritirare i fattine impieghi proporzionalmente, indussero il debitore a volontaria offerta intanto d' Abbandono d' ogni propria attività a' suoi creditori tutti, perchè l' impazienza d' alcuni più inclinati a lasciar indietro i suoi simili, che al rispettarne l' eguaglianza de' diritti, non producesse un' ingiusta ed inequale distribuzione.

„ Siccome la volontaria offerta del Serventi restò bensì accettata da un buon numero de' creditori suoi, ma non da tutti, che non riuscì facile di unire; così egli osò di ricorrere all'Autorità d' allora, perchè l' operazione cominciata e conseguente alla detta sua offerta fosse protetta e riparata da qualunque ricorso di creditore, tendente ad essere anteposto agli altri suoi simili. Ne ottenne dal signor Generale Conte Nugent un rescritto, e dal Governo allora vigente una favorevole prevenzione a' Tribunali, perchè niuna procedura vi fosse ammessa contro la persona e i beni del debitore, durante il corso de' tre anni successivi e gli effetti del volontario abbandono del debitore. Fu nel 26 d' aprile 1814, e una copia viene pure qui annessa sotto il n.° 3.

„ Ma per la vigente organizzazione dell' attuale felice Governo vedendosi l' ansioso debitore Serventi aperto l' adito alla suprema Autorità

col deposito appiedi della M. V. della umile esposizione del proprio caso, si fa coraggio di supplicarla per una discreta proroga, e perchè ordinar voglia un esame del contegno e de' fini della Direzione del patrimonio del debitore, e, se vi sarà riconosciuta l'equità e la convenienza per l'interesse comune de' creditori tutti, graziar voglia il supplicante di ulteriore respiro a compiere la realizzazione de' crediti, ed altri effetti realizzabili, e la corrispondente versione in riparti equabili a' creditori tutti; e ciò sotto di quelle discipline che le piacerà di fare prescrivere, e della grazia ecc. „.

Sottoscritto: SERVENTI.

Per Copia conforme:
Il Capo Segretario della Presidenza dell' Interno.
Sottoscritto: *G. MABERINI.*

Segue il venerato Sovrano Rescritto.

Al Presidente dell' Interno.

Rescritto di proroga.

„ Attese le circostanze straordinarie che si presentano nella situazione del supplicante Giuseppe Serventi, ed avendo egli ottenuto una moratoria di tre anni che va a spirare, ed in cui ha pagato una metà de' suoi debiti, sull'avviso favorevole del Presidente del Tribunale di prima istanza di Parma Melegari, accordo al supplicante Giuseppe Serventi una proroga di tre mesi alla moratoria che ha ottenuto, e

che dovrebbe spirare li 26 corrente, e così sino alli ventisei luglio dell' anno corrente, *affinchè si facciano in questo intervallo le operazioni di rendiconto progettate;* che il rendiconto sia fatto avanti il Presidente del Tribunale signor Melegari e il Giudice signor Sicoré, a ciò espressamente delegati, e che siano invitati li creditori ad intervenirvi o in persona, o per Procuratori; che li Magistrati suddetti riferiscano al Presidente dell' Interno il risultato delle indagini e del rendiconto, che lo sottoporra alla mia approvazione ed ulteriori decisioni, e che gli stessi Magistrati abbiano a prendere tutte quelle precauzioni che sarà possibile affinchè questa proroga di tre mesi che procura il mezzo al Serventi di continuare a pagare li suoi creditori senza inquietudine, non venga a rendere peggiore la sorte delli medesimi in nessun modo „.

Sala li 24 aprile 1717.

Firmata: MARIA LUIGIA.

Il Presidente dell' Interno
Sottoscritto: F. CORNACCHIA. (1)

Parma li 26 Aprile 1817
Per Copia conforme:
Il Capo Segretario della Presidenza dell' Interno
Sottoscritto: G. MABERINI.

---

(1) Meritano di essere conosciuti i primi tratti della lettera, colla data del 24 aprile 1817, scritta ai due Magistrati da S. E. il signor Barone, Consigliere di Stato, Presidente dell'Interno. Eccoli „ Un Banchiere,

Il Dottor Serventi nel 17 giugno 1817 presenta il Rendiconto ai due Delegati ed a' creditori concorsi in numero oltre i duecento.

Rendiconto Serventi.

„ *Rendiconto.*

„ *Stato attivo* nella sera del 27 ottobre 1813

Stabili per	*L. v.*	3,187,344. 19. 01.
Mobili, capitali di campagna ecc. . .	„	646,589. 19. 05.
Capitali di majolica, vetri ecc. . . .	„	160,000. 00. 00.
In Cassa	„	102,640. 08. 04.
Crediti	„	13,497,935. 19. 10.
Totale . . .	*L. v.*	17,594,511. 06. 08.

„ *Stato passivo*

Debiti	„	17,334,710. 13. 06.

„ Dalla sera del dì 27 ottobre 1813 a tutto maggio 1817

Entrate, parte in contanti, parte in incontri, lire vecchie 9,460,899. 5. 11.

„ che arresta d'improvviso i suoi pagamenti, ha debito „ di molti milioni; conta quasi mille creditori; non „ presenta nè inventario, nè bilancio; costituisce pro- „ curatori; dice di abbandonare a' creditori ogni facoltà „ sua, intanto vende, esige, paga chi vuole senza che „ neppur uno de' tanti interessati faccia opposizione „ ricorrendo ai Tribunali, e senza che gli Uffiziali inca- „ ricati dalla Legge a provvedere d'uffizio diano un „ solo passo; un Banchiere che sotto gli auspicii di un „ Codice il quale non conosce rescritti di moratoria, „ ottiene rescritto di tal fatta, e ne gioisce liberamente „ per tutto il tempo prefisso; è un uomo, sì certo, che „ ha corsi avvenimenti non ordinarii, e richiama perciò „ non ordinarii provvedimenti „. Mirabile quadro! Accuse e difesa giustissime!

Uscite, per frutti, 930,913. 2. 8; a diminuzione di capitali passivi, 7,891,718. 2. 7 in oggetti diversi, 637,794. 0. 8, totale 9,460,425. 5. 11. „.

Si nota nel rendiconto, che la linea delle *Uscite* presenta solamente (comprese lire 46,788. 2. 11. pagate sino a tutto maggio) lire 7,938,506. 5. 6, per estinzione di capitali, ma che la diminuzione è succeduta in oltre di partite non per Cassa, bensì per giro di scrittura, nel solo libro Giornale in altra quantità di l. 1,089,850. 15. 5, rimanendo così diminuto il passivo per risultanza certa di scrittura fino a l. 9,028,357. 0. 11.

Residuo di passivo.

Ponesi poscia il Serventi a ragionare, onde conchindere, che, rimanendo pur tuttavia il passivo in lire vecchie 8,307,705. 16. 1. in tutto, e così 1,325,557. 3. 2. per prima metà, e 6,980,796. 9. 5. per metà seconda, vi fanno fronte tanti stabili del valore verisimile di lire 800,000; tanti capitali della fabbrica della majolica, e parte di essi della fabbrica delle cere per lire 160,000; e tanti crediti rilevati fin allora per lire 7,504,392. 0. 11., e così in tutto un valore di lire vecchie 8,464,392. 0. 11. oltre i frutti decorsi sulle somme capitali di credito.

Quanto è alle partite di credito osserva che elleno „ sono miste di tali da lasciarne incerta „ più o meno la realizzazione, ma perciò pure „ se n'è lasciata correre l'espressione, perchè „ alle molte che riusciranno inesigibili potranno „ fare bastante compenso e l'aggiunta di lunghi „ frutti che rimane da farsi a quelle che riu- „ scirà di esigere, e l'aggiunta di alcune altre „ con li cui debitori, sebbene noti, non si è „ arrivati a concordia, e finalmente una dila- „ tazione che, continuando nell'opera di liqui- „ dare deve ancora sopravvenire in attivo; cosa

„ che può essere opera di qualche anno ulte-
„ riore „.

Rivolgendosi poscia alle cessioni de' Vaglia del Banco ed alle pretensioni de' cessionarj di valersene per farne compensazione col loro debito, osserva che, siccome, accordandosi tale pretesa, si diminuirebbe per altrettanto il passivo, che ridurrebbesi a sole lire 5,022,992. 0. 11, la cosa potrebbe aversi per indifferente se non ne seguisse l'inconveniente che si espone ora qui:

„ Con le tolte da' creditori, per massima parte
„ già soddisfatti della loro metà prima, e scienti
„ dell' atto d' Abbandono e delle misure che
„ in esso si esternarono, con le tolte replicasi,
„ a pregiudizio de' loro simili e contro l' equa-
„ bilità . . . . *L. v.* 2,481,400. 00. 00.
„ si sarebbe compiu-
„ to già da buon tem-
„ po alla prima metà
„ con tutti, cioè a
„ quelle che restano
„ indietro come sopra, „ 1,325,557. 03. 02.
„ e sarebbero rimaste
„ per una distribuzio-
„ ne equabile su le
„ lire 6,980,796. 9. 5.
„ di seconda metà, che
„ sopra. . . . . „ 1,155,842. 16. 10.
„ che sarebbe presso di un sesto di seconda
„ metà „.

Osservazioni de' creditori, non sul rendiconto, ma sul modo da tenersi in progresso per l'amministrazione del Patrimonio. Alcuni de' creditori parlano in pro, altri a disfavore delle pretese compensazioni.

Osservazioni de' creditori.

Rapporto de' Condelegati

I Condelegati riferiscono alla Presidenza dell' Interno i risultamenti del Congresso del 17 giugno.

Creazione della Commissione.

S. M. con Decreto dato da Piacenza li 25 ottobre 1817, e diretto a S. E. il signor Presidente dell' Interno:

„ Preso in considerazione il suo rapporto contenente la relazione dei signori Presidente Melegari e Giudice Sicoré sulle operazioni da essi eseguite nell' affare Serventi, e la proposizione ragionata di altre determinazioni atte a portare a compimento la intrapresa liquidazione dei crediti e debiti della stessa Casa di Commercio, ho deciso:

„ I. Sarà instituita una Commessione speciale di cinque Giudici per conoscere e definire inappellabilmente, salvo il ricorso alla Nostra Persona, la causa della Ditta Serventi coi debitori, e creditori suoi.

„ Il Presidente dell' Interno mi proporrà quanto prima la nomina di detti Giudici.

„ II. Sarà uffizio di questa Commess. speciale,

„ 1.° Di vegliare alla conservazione ed alla amministrazione degli effetti tutti appartenenti a quella cessata Ditta.

„ 2.° Di far procedere alla vendita degli effetti medesimi, ne' modi e tempi opportuni.

„ 3. Di liquidare i crediti della Ditta e costringere i debitori al pagamento.

„ 4.° Di distribuire il ricavato degli effetti venduti e delle riscossioni fatte ai creditori procurando d' introdurre fra di essi l' ugnaglianza, per quanto è possibile nelle attuali circostanze.

„ 5.° Di conoscere di tutti gli affari anche contenziosi relativi al Banco, e di deciderli

inappellabilmente (come sopra all'articolo primo) contro qualunque persona di qualsiasi grado e condizione, il tutto in via sommaria stragiudiziale ed economica.

„ III. Che la Commessione comincerebbe per provvedere a ciò immediatamente, e provvisoriamente fosse arrestato il corso ai compensi, ed ai pagamenti di qualunque specie, i quali pregiudicano alla equabilità di distribuzione.

„ IV. Frattanto la Commessione proporrà alla Presidenza dell'Interno, per essere sottoposti alla nostra approvazione, i modi che saranno da tenersi nell'amministrare gli affari Serventi, nel liquidare e riscuotere i crediti, e nel distribuire le fatte riscossioni a' creditori.

„ Dato nella nostra Città di Piacenza li venticinque del mese di ottobre dell'anno mille ottocento diciassette.

Firmata: MARIA LUIGIA.

Il Presidente dell' Interno
Firmato: F. CORNACCHIA.

Chiamati con Decisione Sovrana del 17 novembre 1817 a comporre la Commissione speciale il Presidente Melegari in qualità di Presidente, ed a Congiudici i Consiglieri nella Corte d'appello Fossa e Lusardi, il Giudice nel Tribunale civile e criminale Sicoré Giovanni ed il Vice-Presidente di commercio Bruni, la Commissione speciale così composta nel 17 dicembre successivo notificò agli aventi-interesse, che il corso alle compensazioni era per Supremo ordine arrestato.

Compensazioni arrestate.

Piano di Amministrazione approvato.

Con altro Decreto de' 6 aprile 1818 S. M. approva il Piano di amministrazione e di processura proposto dalla Commissione per la definitiva liquidazione ed esdebitazione della cessata Ditta bancaria.

Unione de' Sindachi.

L'amministrazione economica degli effetti tutti spettanti già al Dottor Serventi, anche qual rappresentante e proprietario di quella cessata Ditta, è affidata all'Unione di dieci Sindachi, della quale si ritengono membri nati i Sindachi attuali Maberini, Ortalli Pietro, e Barozzi, e che eserciterà le sue funzioni sotto l'immediata sorveglianza e giurisdizione della Commissione speciale: Serventi sarà semplice collaboratore.

Stato de' debiti e crediti.

Ne' dì 20 novembre 1818 l'Unione de' Sindachi presenta alla Commissione lo stato de' creditori per lire 1,240,514. 00. 10 di prima metà, e per lire 6,901,872. 15. 2 di seconda metà, e lo stato de' debitori per lire 7,904,597. 8. 1 oltre trentaquattro nomi in bianco quanto alla somma.

1818, 19 novembre e 1819, 9 febbrajo.

Contestazione sulle compensazioni.

Citati davanti i rispettivi Giudici liquidatori due fra i debitori dell'*ex*-Banco, questi concordarono il conto presentato a loro da' Sindachi assistenti e dal Dottor Serventi collaboratore, ma promossero pretensione, che il debito si fosse compensato di pien diritto col credito procacciato a sè stessi mediante l'acquisto per atto pubblico di alcuni *Vaglia* passivi del Banco medesimo; acquisto significato in forma legale al Dottor Serventi.

Primo ad opporsi a quelle pretese fu il Serventi, secondato poi da' due Sindachi.

Recate le due cause davanti la Commissione speciale, questa proferì sentenza di condanna de' debitori per le sòmme liquidate; ma ordinò che l'esecuzione si tenesse in sospeso fino a tanto che fosse definitivamente stabilito sul punto della controversa compensazione.

Quante volte nel corso della liquidazione fu da' debitori eccepita la compensazione per *Vaglia* da essi acquistati, altrettante si ripetè dal Dottor Serventi e da' diversi Sindachi intervenuti la già accennata opposizione; ed altrettante si pronunciò sentenza di condanna e di sospensione.

Conferenze e Disposizioni preliminari della Commissione.

Memorie Serventi contro le compensazioni.

Pochi pretendenti alla compensazione per Vaglia acquistati rimanevano ancora a liquidarsi intorno al loro debito verso l'*ex*-Banco. Era tempo di prepararsi alla decisione.

Il Dottor Serventi aveva dirette alla Commissione, e distribuite alcune memorie a stampa a sostegno della sua opposizione alle compensazioni. Pretendeva egli, che *la pubblica notorietà de' fatti avvenuti a cominciare dalle due circolari, da lui nominate* diffidanti, *del 27 ottobre e 15 novembre 1813, dovessero servire d'impedimento, in chiunque, a tentare, contro lo spirito e la volontà della Legge, di metter mano sugli effetti di qualunque sorta che appartennero al Banchiere, e perciò anche sui crediti di lui* impressi già del diritto della massa. Aggiungeva, prevalendosi di un parere ottenuto dal celebre Avvocato Carlo Marocco di Milano,

che fosse assurda la pretesa de' cessionarj di liberarsi dal loro debito od evitarne il pagamento col solo allegare la cessione fatta ad essi e la da loro data denuncia. Questi atti (diceva l'Avvocato Marocco) gli abilitano alla compensa, ma non gli esimono dal pagamento se non quando eglino la riducono all' atto colla restituzione del chirografo, quitanza e liberazione. Aggiungeva del pari il Dottor Serventi, che i *Vaglia* di sola seconda metà, se il Banchiere non sarà secondato da bastante esigenza, incontreranno necessariamente una qualche diminuzione, mentre il debito del significante l'acquisto de' *Vaglia* sarà intieramente pagabile, e perciò i due diritti non sarebbero *égalements exigibles* (1).

La Commissione pensò, che il punto cardinale consistesse nello stabilire con certezza, se il rimanente attivo bastasse o no a saldare il rimanente passivo. Quando bastasse, i creditori cedenti avrebbero a soddisfarsi per intiero: dunque i loro *Vaglia* avrebbero conservato realmente il valore nominale, ed era indifferente cosa che si pagassero o al proprietario a denaro, o al cessionario con incontro di compensazione o di altro. Quando poi non bastasse, non sembrava concepibile come lo stesso *Vaglia* in

---

(1) Non posso tacere a trionfo della verità, che, in una delle stampe relative, il Dottor Serventi non ebbe difficoltà di così esprimersi: „ Il contegno del Banchiere „ (di lui Serventi dalla circolare 27 ottobre 1813 in „ poi), non fu differente per l'effetto d'equabilità da „ quello che tenuto si sarebbe nel Tribunale compe- „ tente, cui ommise di ricorrere tanto il Banchier ces- „ sante, quanto i creditori di lui, per buoni riguardi „. Oh!!! . . . .

mano al cessionario conservasse tutto il valore nominale come se fosse reale, mentre in mano al cedente ed autore di lui il valore reale sarebbe al di sotto di molto del nominale.

Si rivolse allora ogni cura ad indagare, se il pareggio, o, diremo più veracemente, la prevalenza dell'attivo sul passivo vantata dal Dottor Serventi nel rendiconto, e ripetuta da' Sindachi nella presentazione dello Stato de' debiti e crediti, avessero o no una base abbastanza solida.

Qui fu dove, esplorata alquanto la nota de' debitori, nella quale i Sindachi presentatori di essa ne avevano indicati come *insolvibili* solamente tanti per lire vecchie 577,000 circa, si venne in chiaro a poco a poco, che la radicale insolvibilità diffondevasi per lo meno su tanti da far difetto nell'attivo di pari lire *tre milioni novecento mila* (3,900,000).

Nota degli insolvibili.

La Commissione ordinò, che dall'Uffizio di liquidazione si facesse l'elenco di tutti i debitori riputati insolvibili. Accennò poscia con avviso stampato, affisso e diffuso ovunque colla data del 20 agosto 1821, che quell'elenco rimaneva depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e criminale (ch'è pure Cancelleria della Commissione); che qualsiasi persona poteva prenderne cognizione; che gli aventi-interesse avrebbero dovnto entro tre mesi far pervenire alla Commissione le loro osservazioni, se ne avevano a fare, passato il qual termine, senza aver ottenuti riscontri in contrario, i debitori nominati nella nota sarebbonsi considerati ad ogni effetto e ritenuti come *insolvibili* veramente fino dal giorno 27 ottobre 1813.

Niuna osservazione pervenne mai nè entro i tre mesi, nè poi.

In affare di tanta rilevanza giudicò la Commissione opportuno d'istruire ella medesima, in via amministrativa e i pretendenti alle compensazioni, e i loro oppositori, de' fatti principali che influir potrebbono sulla decisione della causa.

Ciò eseguì colla Notificazione del giorno 17 agosto 1822.

Notificazione 17 agosto 1822.

Ivi narrossi come la quistione sulle compensazioni fosse stata da prima promossa, indi sostenuta dal Dottor Serventi e da' Sindachi, e come la Commissione si fosse a mano a mano riservata di darne decisione.

Onde far conoscere il motivo di siffatta riserva e sospensione, la Notificazione si espresse nel seguente modo:

„ Che la Commissione speciale si astenne dal „ rendere ragione definitiva e dal pregiudicare „ in modo qualunque sul merito delle compen„ sazioni per la lusinga, in cui era posta, che „ i crediti del Patrimonio, uniti al prezzo degli „ oggetti venduti o da vendersi, valessero a far „ fronte a tutti i restanti debiti; con che ogni „ ventilazione sulla legale consistenza delle ces„ sioni de' *Vaglia* sarebbe divenuta affatto su„ perflua; lusinga a lei inspirata dal resocon„ to presentato dal medesimo Dottore Serventi „ all'Unione de' creditori nel giorno 17 giu„ gno 1817, sotto la presidenza di due Magi„ strati delegati; lusinga corroborata poi dalla „ stima degli oggetti, e dallo stato de' debiti „ e crediti compilato e depositato alla Cancel„ leria dall'Unione attuale de' Sindachi colla „ data del dì 20 novembre 1818 „.

Proseguì poscia ad avvertire, fra molte altre cose:

1.° che, essendo rimasta senza alcuna replica la nota de' debitori depositata nella Cancelleria, costoro si ritenevano come *insolvibili* di fatto, e ad ogni effetto, sino dal 27 ottobre 1813;

2.° che, bilancio fatto, l'inesigibilità delle lire vecchie 3,900,000, quand'anche non mancasse la riscossione precisa de' restanti crediti, lascierebbe un vuoto di circa lire vecchie tre milioni (3,000,000) in pregiudizio rispettivo de' creditori in ammasso di seconda metà, i quali perderebbero su di essa 40 per cento e più;

3.° che se le cessioni de' *Vaglia* di seconda metà venissero dichiarate valide ed atte a produrre la compensazione, i cedenti *cento settantaquattro* otterrebbero il totale soddisfacimento del loro avere (se tutto lo hanno ceduto), e rimanendo a distribuirsi non più lire vecchie *quattro milioni* (4,000,000), ma sibbene *un milione seicento sessantasei mila ducentotrè* (1,666,203), i restanti *seicento settantasette* creditori di seconda metà perderebbero più del 64 per cento sulle dovute loro lire vecchie 4,669,204, ben inteso che altri disastri non avvenissero nell'esigenza;

4.° che dichiarandosi nulle le cessioni de' *Vaglia* quanto è a far compensazione, e riescisse di esigere tutte le partite di credito, comprese quelle dovute da' cessionarj, il cumulo da distribuire a tutti i creditori, e così anche ai cedenti, tornerebbe a lire vecchie 4,000,000, e così scapiterebbero del 40 per cento sulla seconda metà anche i cedenti, quando la cessione sia fatta con formale garantía (apparente od occulta) di *esigibilità di fatto*, o i cessionarj loro rappresentanti, quando manchi tal

garantía, salvi peraltro i casi che la cessione sia seguíta per somma minore della nominale del *Vaglia,* nella quale circostanza il danno vero de' cedenti o de' cessionarj verrebbe ad essere proporzionevolmente men forte.

Premesse le quali cose e le altre molte narrate in quella Notificazione, alla quale si diede tutta la possibile pubblicità,

La Commissione, cumulando le replicate istanze a lei fatte ed a quelle inerendo, e previa la dichiarazione, che tutte le cause relative sono unite e congiunte per esservi fatto diritto con un solo giudicato,

Offrì a tutte le Parti, che aver potessero interesse, di rendere definitiva giustizia sul punto delle controverse compensazioni ecc.

Dichiarò lecito a tutti gl'interessati di prendere cognizione e di esaminare nel frattempo le carte e i documenti relativi che a tal uopo si troveranno depositati nella Cancelleria, non che le carte, i documenti e i registri esistenti nell'uffizio di liquidazione, e di depositare nella Cancelleria medesima le osservazioni, i documenti, le istanze che crederanno opportune, sia a rettificare i fatti di sopra esposti (in essa Notificazione), sia a sciogliere le quistioni di diritto, sia a qualunque altro effetto di ragione, e sia a desistere dalla lite.

Conflitto fra le due Parti.

Nella seduta tenutasi dalla Commissione il dì 7 dicembre 1822 il Dottor Pietro Ortalli uno de' Sindachi presentò una Memoria a favore della massa de' creditori contro i pretendenti la compensazione. Il Conte Filippo Linati ed Antonio Cavalli, quali interessati nella stessa controversia, ottennero un termine per pro-

durre le loro osservazioni in pro de' compensisti. Di qui il conflitto tra le due Parti, nel quale si esibirono dal canto della massa la Scrittura di un Anonimo più di fatto, che di diritto, e due Allegazioni dell' Avvocato Giuseppe Boscarelli; dal canto de' compensisti alcuni cenni dell' Avvocato Giuseppe Gialdi, esso pure fra i compensisti, un' Allegazione sottoscritta colla data del 5 aprile 1823 dal prelodato Conte Filippo Linati, altra Allegazione colla soscrizione – Avvocato Francesco Mazza –, altra di un Anonimo, e cinque degli Avvocati Vincenzo Pastore di Torino, Marco Segre e Carlo Panelli di Casale, Benedetto Perazzo di Genova, Giuseppe Abati di Padova. Pressochè tutte le ridette Memorie e Allegazioni vennero poi pubblicate colle stampe.

La Memoria presentata dal Dottor Pietro Ortalli a favore della massa de' creditori si aggirava principalmente nel dimostrare le seguenti proposizioni:

Sunto delle rispettive Memorie.

1.° Nel punto del fallimento di un commerciante il suo patrimonio rimane fissato invariabilmente e sequestrato a favore de' suoi creditori per ministero di legge.

Siccome per disposizione dell' art. 1298 del Codice civile francese un sequestratario non può giovarsi della compensazione se acquista dopo il sequestro un qualche credito contro il suo creditore, così i debitori del Dottor Serventi, i quali dopo il suo fallimento acquistarono dei *Vaglia* contro di lui non possono fare di essi subjetto di compensazione.

2.° L' apertura del fallimento si determina dal dì in cui il commerciante o fugge, o *chiude i suoi magazzini*, o ricusa di pagare dei

debiti commerciali; bisogna però che questi atti siano accompagnati o da una dichiarazione del fallito, o dalla cessazione di *pagamento* (cessation *de paiement*, non *des paiemens*, nè de *tout paiement*).

Il Dottor Serventi colla circolare del 27 ottobre 1813 attestò che *chiudeva il Banco*, e *rifiutò di pagare* i suoi debiti commerciali nel modo in cui era obbligato a pagarli, poichè non offerse se non i frutti in corrente, e in rispetto a' capitali propose di cedere de' crediti, non di dare denaro, oppure di soddisfare colle successive esigenze; e vuol dire a suo comodo.

Vi fu dunque da quel dì *chiusura del Banco*, che in sostanza era il magazzino centrale ed alimentatore di tutti gli altri; vi fu *rifiuto dei pagamenti;* e questo si ebbe dalla *dichiarazione* del Serventi; ed è perciò, che il fallimento di lui rimonta sino al giorno della stessa circolare.

Che veramente Serventi fosse fallito fin dal 27 ottobre 1813, lo confessò egli stesso solennemente nel suo atto di Abbandono 29 marzo 1814. Ivi convenne nell'art. 5, che si avesse a pagare a ciascun creditore la metà del suo credito, con avvertenza, che la totalità avesse a misurarsi dal 27 ottobre 1813; e all'art. 6, i creditori accettanti l'Abbandono diedero incumbenza ai Sindachi di agire contro quei creditori che dopo l'epoca 27 ottobre 1813 avessero ricevuto più della metà del loro credito. Dunque si riteneva che all'epoca del 27 ottobre fosse invariabilmente fissata la sorte de' creditori; e la sorte de' creditori rimane invariabilmente fissata all' epoca dell' apertura del fallimento del debitore.

Nè giova il dire che Serventi anche dopo tal epoca eseguì de' pagamenti, degli assegni ed altre tali operazioni. Siccome queste operazioni erano coerenti alla circolare di quel dì, elleno non poterono distruggere l'effetto della confessione già fatta in essa dal Serventi di non poter soddisfare i suoi debiti alle scadenze. Nessun Tribunale di Francia si astenne mai dal dichiarare fallito un commerciante, perchè egli avesse eseguito qualche pagamento a fronte di moltissimi altri pagamenti non eseguiti.

3.° Ma perchè niuno acquirente de' Vaglia ha significato il suo acquisto innanzi al 1 aprile 1814, basterebbe per escludere la compensazione lo stabilire l' apertura del fallimento anche ad un' epoca posteriore al 27 ottobre 1813, purchè fosse anteriore al 1 aprile.

Siffatta epoca intermedia potrebbe fissarsi

al 15 novembre 1813, perchè Serventi nella circolare di quel giorno espresse che aveva affidata la direzione de' suoi affari ad alcuni consiglieri ed amici onde far sì, che *la sollecitudine di alcuni creditori non lo spingesse ad una distribuzione irregolare, per cui rimanessero meno bene corrisposti i più tolleranti;*

o al principio di gennajo 1814, perchè allora furono rifiutate in Parigi alcune tratte del Serventi;

o al 7 febbrajo successivo quando Serventi minacciò i creditori di cedere i beni in giustizia; la qual cosa suppone l'impossibilità in lui di far onore a' suoi impegni;

o, al più tardi, al giorno 29 marzo dello stesso anno 1814, quando il Serventi abbandonò tutti i suoi beni a' creditori. Ogni abbandono di beni importa di necessità un ritardo nel pa-

gamento dei debiti, un rifiuto di pagarli alle scadenze, e quindi fallimento. Molto più poi, quando, come nel caso, i pagamenti si vogliono limitati *alla metà dell' avere di ciascun creditore, e che pel resto si aspettino le successive distribuzioni che far si potranno equabilmente.*

4.° Non è stabilito alcun termine a' Tribunali per dichiarare avvenuto il fallimento. Quindi la Commissione è ancora in tempo a fare questa dichiarazione.

La dichiarazione, in qualunque tempo si faccia, rimonta per natura sua propria, all' epoca in cui il commerciante ha chiusi i suoi magazzini, o ha cessati i pagamenti, o ha dichiarato egli medesimo.

Tutti gli sforzi di coloro i quali scrivevano pe' compensisti furono diretti a combattere le proposizioni qui sopra ricordate sotto i n.i 2.°, 3.°, 4.°

Alla 2.a Dar termine alle operazioni di un Banco per pagare i suoi debiti non vuol dire *chiudere i magazzini o fuggire* nel senso dell' art. 441 del Codice francese di commercio, ma vuol dire *porsi in istato di stralcio*, e nessuno ha mai potuto pretendere che questo sia *uno stato di fallimento.*

Serventi, dal giorno dello stralcio in poi, pagò sempre, e pagò molti milioni in diverse rate. I creditori nulla mai gli opposero. Dunque consentirono a così ricevere i pagamenti, com' egli gli andava facendo. È inconcepibile che possa dichiararsi fallito chi paga di continuo e paga senza incontrar mai opposizione, ch' egli paghi non abbastanza o fuori di tempo.

Alla 3.ª Le due circolari, ben lontane dall'essere un rifiuto di pagamento, furono anzi un'offerta ed una promessa di pagamento non solo de' capitali, ma altresì de' frutti.

I depositanti nel Banco avevano permesso al Banchiere di trafficare, e così d'impiegare anche a frutto il denaro depositato, che ascendeva a molti milioni. Come potevano eglino giustamente pretendere che in un punto solo avesse quello a trovarsi in pronto per la restituzione di tutti i depositi?

Oltre di che tutti i *Vaglia* erano pagabili solamente premesso un avviso di alcnni giorni, nè apparisce che avviso sia stato dato senza ottener pagamento. Il *Protesto* era quel solo atto giuridico, con cui i Depositanti avrebbero potuto dimostrare di aver premesso l'avviso e di averlo premesso inntilmente.

I conti di ritorno venuti da Parigi non provano la cessazione, ma, al più al più, la sospensione de' pagamenti: oltrechè non si sa se i detti conti di ritorno sieno poi stati pagati; ed in ogni ipotesi le cose avvenute in paese tanto lontano non possono aver inflnenza comechè ignorate dal nostro commercio.

La costituzione de' Procuratori nell'atto del 7 febbrajo fu una misura indicante la disposizione in cui era Serventi di accelerare le operazioni di liquidazione e di esdebitazione coll'assistenza di tante probe ed intelligenti persone, e ad assicurarne maggiormente i creditori. Nella minaccia aggiunta a quell'atto da Serventi non si scorge se non un avviso, onde non facciano passi falsi che lo debbano portare a determinarsi per tal modo a cedere effettivamente i suoi beni in giustizia; passi falsi che

risulterebbero del pari svantaggiosi a loro medesimi ed a lui.

L'atto di Abbandono non fu preceduto, nè susseguito da quelle solite formalità e notorietà necessarie all'effettuazione di convocazioni generali e legali di molti interessati in una stessa causa, o con avvisi affissi, o con circolari, perchè vengane l'indicazione a pieno conoscimento de' medesimi; così non concorse all'atto suddetto che un ristrettissimo numero a fronte dei circa mille duecento componenti la massa. Quell'atto non potè valere *come contratto*, perchè mancante delle precedenti e susseguenti formalità, dell'intervento e consentimento della prevalente parte de' creditori, e della necessaria pubblicità. Non potè valere neppure come *dichiarazione di fallimento*, perchè sempre mancante di detta necessaria pubblicità; perchè in tale atto non fu presentato nè richiesto un rendiconto o bilancio da cui dedotto si fosse uno stato di positiva decozione, o di presuntiva insufficienza, e perchè un tale atto con condizioni e convenzioni per una parte e per l'altra, e con reciproche riserve, non presentava un assoluto abbandono, equiparabile a cessione di beni fatta da un fallito.

Alla 4.ª Si nega in primo luogo che la Commissione speciale abbia il potere di dichiarare il fallimento. Questa dichiarazione è riservata dalla Legge ai Tribunali ordinarj a ciò destinati. In ogni caso mancherebbono le preambole formalità di apposizione di sigilli ed altro.

Si nega poi, che il fallimento di Serventi possa dichiararsi da qualsiasi Autorità come avvenuto ed aperto prima del Decreto di S. M. 25 ottobre 1817, perchè ben lungi dal potersi

allegare alcun fatto pubblico e notorio a dimostrazione della cessazione o totale od almeno quasi totale de' pagamenti, e neppure della insolvibilità radicale del Serventi, consta anzi che questi pagava di continuo, di guisa che lo stato di lui in quel tempo può dirsi, al più al più, uno stato di *parziale sospensione*, non già di *cessazione di pagamenti*, e consta ch'egli aveva concetto di solvibile presso i suoi creditori, i quali non provocarono mai alcuna misura, nè anche conservatoria, e permisero a lui la libera e dispotica amministrazione; lo aveva presso il Tribunale di commercio, che mai si determinò ad agire *ex officio* come gl'imponeva la Legge; lo aveva presso il Governo, che in altra guisa non gli avrebbe conceduta la moratoria senza astringerlo a dar sigurtà; lo ebbe perfino presso la Commissione speciale, che, nella Notificazione del 22 agosto 1822, lo protestò pubblicamente.

Siffatta mancanza di pubblicità e notorietà, siccome dimostra la *buona fede* con cui sono stati acquistati i *Vaglia* del Banco, così debbe persuadere a non annullarne le contrattazioni con pregiudizio presente di tante famiglie, e con probabile futura strage di molte altre, le qnali hanno contrattato, agito, avuto a che fare per interesse col Dottor Serventi.

D'altronde l'insolvibilità assoluta di esso Serventi non è provata neppure adesso, perchè i debitori verso il Banco non sono stati escussi, e, quand'anche lo fossero ora, rimarrebbe a provare che nello stato, in cui sono, si trovavano anche in quel tempo.

L' Avvocato Mazza pe' compensisti sostenne, che eziandio nell'ipotesi di fallimento del Serventi deve operarsi la compensazione a favore di chi prima si trovava suo debitore e dopo il fallimento ne divenne creditore.

Non vi ha alcun testo nel Codice commerciale (egli diceva) proibitivo delle compense nel caso di fallimento. Nel Codice civile non ve ne ha parimente alcuno, perchè i soli casi a cui può estendersi l'art. 1298 si riducono alla *saisie-arrêt*, ossia sequestro, e del sequestro sono due sole le specie delle quali si parla nel Codice stesso, il *giudiziale* ed il *convenzionale*, non già anche il *legale*, che sopra i beni del fallito si asserisce esistere in fin dal giorno del fallimento.

Quanto poi all'art. 442 del Codice di commercio, che in fin da quel giorno spoglia di pien diritto il fallito dell'amministrazione de' suoi beni, ciò impedisce bensì le operazioni, ove concorre il *fatto dell'uomo*, ma non già quelle che si compiono per *solo fatto della legge*, siccome i compensi: altrimenti nissuno potrebbe mai compensare il suo debito verso qualsivoglia persona incapace o interdetta dell'amministrazione; eppure chi può dubitare che coi minori non si possa far compenso sebbene ad essi non si possa pagare?

D'altronde la lettura degli art. 444 e 447 fa conoscere che non sono attaccabili se non quegli atti ove si provi intervenuta mala fede; e giusta l'art. 1240 del Codice civile ha ben pagato colui che di buona fede ha pagato in mano del possessore del credito, benchè in appresso questi ne sia evinto; quindi è che per la massima „ *qui potest solvere, potest compensare* „,

i debitori del Serventi hanno potuto compensare infino a che egli non è stato spogliato di *fatto* del possesso de' suoi beni.

Rispose un Anonimo:

Che siccome il sequestro inchiude l'idea di una privazione della disponibilità di una cosa propria, così il *sequestro legale*, nel caso di fallimento, si riscontra nella disposizione dell'art. 442 del Codice di commercio, il quale *priva di pien diritto il fallito dell'amministrazione de' suoi beni.*

Ch'è falsa la distinzione tra le operazioni dipendenti dal *fatto dell'uomo* e le dipendenti dall'*opera della legge;* anzi da chi ben conosce lo spirito di questa debbe dirsi „ la legge non „ inducc compensa se non dove potrebb' essere „ pagamento „.

Che i minori, i furiosi e somiglianti vengono sottoposti all'amministrazione altrui unicamente pel *loro interesse*, giacchè sono incapaci ad amministrare da sè medesimi: il fallito per l'opposto non è interdetto perchè sia *fisicamente o moralmente incapace*, e non è interdetto per *suo interesse personale*, ma lo è solo per l'*interesse de' suoi creditori*, ai quali la Legge vuol conservarc il suo patrimonio infin dal giorno *de la faillite*, alla qual conservazione nocerebbe il compenso, con cui uno de' creditori ottenesse, con titolo pari a quello degli altri, un pagamento superiore.

Che l'art. 442 parla indistintamente della nullità degli atti, e così siavi o no mala fede; ed è proprio a contrassenso che si citano gli art. 444 e 447, perchè questi parlano degli atti *anteriori all' epoca del fallimento.*

Che, in ogni caso la compensazione racchiuderebbe due pagamenti; quello del debitore al Serventi, che potrebbe esser valido per la buona fede, e quello del Serventi al creditore rappresentato dal debitore stesso, che sarebbe nullo per la legale interdizione del preteso solvente;

Che la massima „ *qui potest solvere, potest* „ *compensare* „ non è generalmente esatta. Val sempre il dire „ *potest compensari, ergo potest solvi* „, perchè chi compensa fa due cose *paga* e *riceve;* dunque chi può farle, a *fortiori* può farne una sola, cioè pagare. Ma per contrario il dire „ *potest solvi, ergo potest compensari* „ non è argomentazione sempre giusta, perchè chi paga non fa se non una sola cosa; può dunque essere che non possa farne due, e così compensare, cioè pagare e ricevere: il che succede appunto nel nostro caso, essendo senza dubbio invalidamente ricevuto ciò che si riceve da un fallito.

L'Avvocato Boscarelli per la massa de' creditori si accinse a dimostrare, oltre ad altre cose, che le compensazioni non potevano trovar luogo neppure nel supposto che il Dottor Serventi, comechè impotente in fatto a soddisfare a tutte le sue passività, avesse a considerarsi solo nella qualità di *decotto* alla guisa di qualsiasi debitore non commerciante.

Rifletteva che, secondo le massime dell'antica Giureprudeuza, erano invalidi i pagamenti fatti da chi era decotto od anche soltanto prossimo alla decozione, se que' pagamenti tornavano a pregiudizio degli altri creditori. Dunque per identità di ragione, invalide anche le cessioni de' creditori a' debitori del decotto, al-

l'effetto di operare una compensazione pregiudiziale all' universalità de' creditori.

Molte disposizioni del Codice civile francese dimostrano chiaramente che il Legislatore considera anch' esso la decozione come quasi una morte civile, e il patrimonio del decotto come il patrimonio comune de' creditori. Per convincersi di ciò non hanno che a consultarsi e ponderarsi gli art. 1913, 1276, 1613, 2032, 1446 e 1865 di quel Codice.

Ora chi può mai porre in quistione che il Dottor Serventi non fosse decotto prima di qualsiasi cessione de' *Vaglia?*

La stessa disputa, che si agita, fa chiaro che vi è deficienza, e notabile, nell' attivo: la notificazione del 22 agosto 1822 ritiene per implicita confessione degli aventi-interesse, che la deficienza esisteva fino nel 27 ottobre 1813. Chi non vuol cedere a questa legale verità, si accinga a combatterla con fatti opposti; in altra guisa, per lo meno, le cose si presumeranno esistite in addietro, quali esistono al dì d' oggi.

Aggiungeva che il Dottor Serventi sino dal 27 ottobre 1813 in avanti, e così anteriormente alla pretesa operazione legale delle compensazioni, si era posto da sè medesimo *in uno stato di distribuzione* de' suoi beni ai creditori, siccome provano e le due circolari e la procura, e molto più l'Abbandono. È conseguenza di ciò, che, siccome niun creditore poteva giustamente conseguire del credito suo una quota di pagamento maggiore di quella che appartener potesse a tutti gli altri creditori, così nemmeno un debitore del Serventi, il quale si fosse renduto cessionario di qualche creditore, non avrebbe potuto estinguere per compensazione il

suo proprio debito se non a concorrenza soltanto di quella quota che il cedente poteva conseguire nel credito ceduto.

Che più? La massima, che la sorte dei creditori del Serventi doveva essere considerata invariabile e rispettivamente fra essi eguale dal giorno 27 ottobre 1813 in avanti; massima coerente a quelle già concertate dal Serventi medesimo co' savi suoi Consiglieri e Procuratori, e proclamata formalmente nell'atto dell'Abbandono, fu sanzionata, in via provvisoria, dal Generale Nugent col suo Rescritto di moratoria del 26 aprile 1814, e da S. M. colla proroga di essa moratoria; poi, in via definitiva, dalla prevenerata M. S. coi Decreti del 25 ottobre 1817 e successivi. Il Generale Nugent ritenne che la moratoria da lui conceduta giovava alla massa de' creditori, nè altro giovamento può arrecarsi alla massa, che da eguale riparto non provenga. S. M. nella proroga raccomanda espressamente che questa non renda peggiore la sorte de' creditori in nessun modo; e ne' Decreti definitivi ordina alla Commissione d'introdurre fra essi l'eguaglianza.

In fine l'Augusta Sovrana non altrimenti prorogò la moratoria se non *affinchè si facessero in quest' intervallo le operazioni di rendiconto progettate dal Serventi.* Dunque la Sovrana riconobbe che il Serventi doveva dar conto a' suoi creditori, e che il patrimonio già suo era devoluto a loro. Ma da qual giorno lo era se non dal 27 ottobre 1813? Ed appunto da questo stesso giorno prese le mosse il Serventi per rendere il conto.

Primo colpo d' occhio
dato dalla Commissione

Parte prima

(a) Il Banchiere Dottor Serventi arresta d'improvviso il corso al suo Banco e Commercio, ed invita i suoi creditori a ricevere pagamento, non già tutti ad un tratto, ma in quanto permetteranno le intelligenze per assegni di sovvenzioni fruttifere da lui fatte e le giornaliere esigenze: promette però a ciascheduno di corrispondere i frutti regolarmente.

Prima conseguenza.

L'attivo del Banchiere è irretrattabilmente fissato, perchè più non può ricevere aumento da utili speculazioni. Può per altro decrescere per dispendj, dilapidazioni, disastri.

Seconda conseguenza.

I Vaglia di deposito rilasciati dal Banchiere non abbisognano più della diffidazione degli otto, quindici, trenta giorni in essi convenuta, perchè Serventi, esibendosi spontaneo di pagarli tutti, considera sè stesso come legalmente prevenuto e diffidato a tempo da ciascun creditore e possessore: que' Vaglia però assumono un termine, ossia una dilazione affatto nuova ed accidentale pel pagamento, quella, vale a dire, che fa d'uopo per trovare o un assegno aggradito dal creditore, o denari bastanti in cassa.

(b) Il Banchiere Serventi nel dì del fatto punto ha tante attività per *quindici milioni* poco più,

ed ha creditori chirografarj per oltre *diciotto milioni e mezzo* [1].

Dunque; 1.° Serventi è un *fallito*, un *oberato*, un *decotto*, o con qual altro nome si voglia o debba designare un debitore che sicuramente soddisfar non può i suoi creditori per intero.

Dunque; 2.° I Vaglia di deposito, ossia i titoli di credito chirografario, non hanno più il valore che indicano nell'*estrinseco*, e così nelle cifre numeriche, ma hanno bensì quel valore che le forze del Patrimonio oberato permettono di dare a loro, cioè $\frac{1}{6}$ (*un sesto*) meno, se non accadono diminuzioni, e, se accadono, al di sotto del sesto in proporzione.

Dunque; 3.° I creditori originarj, o i portatori, quali si siano, di que' Vaglia non possono *giustamente* pretendere, nè *giustamente* esigere il valor *nominale* ossia di *cifra;* essi debbono limitarsi al conseguimento del valore *reale,* cioè a dire di quel valore che ai Vaglia è impresso dalle presenti imperiose circostanze del debitore.

Il creditore isolato, sebbene nudamente chirografario, posto a fronte del suo debitore, ha diritto di pretendere e di esigere tutto quanto il suo avere sino all'ultimo centesimo in capitale e frutti, allorchè è venuta la scadenza del pagamento. Nessuno oserà mai di porre ciò in dubbio; siccome accorderà del pari qualsiasi persona, che quel diritto non vien meno, perchè il creditore conosca e sappia esservi molti altri creditori di egual ragione verso il medesimo debitore, ed essere questi impotente a

(1) Si ritenga per ora questo fatto come provato. Se ne parlerà in altro luogo.

soddisfarli tutti. La sicurezza necessaria al commercio; la difficoltà di far la prova della scienza; l'impossibilità di esser certi, che il debitore o coll'industria, o con altri mezzi non accrescerà la propria sostanza; fors' anche la cura di rendere diligenti a riscuotere, punendo chi tale non è; le difficoltà, la noja, le spese, che sarebbono prodotte dalle frequenti liquidazioni; riflessi somiglianti a questi consigliarono ad accreditare le due sovraccennate massime. Per altro, a stretto rigore di giustizia, anche il creditore isolato, se sia chirografario ed agisca contro il debitore oberato, non avrebbe, a propriamente parlare, se non il diritto di chiedere ed ottenere quella rata ch'è compatibile colla consistenza del Patrimonio presente di esso debitore, supposto il concorso degli altri creditori suoi pari, salva la facoltà di conseguire il residuo a cose cangiate. Il portarsi un po' prima o un po' dopo a riscuotere potrebbe mai essere da sè una circostanza sostanziale ed attributiva di maggiore o minore diritto?

Ma il creditore chirografario posto in concorso cogli altri creditori pure chirografarj non può *giustamente* pretendere e *giustamente* esigere che la sua quota, la quale sola costituisce il valore *reale* del suo titolo, e si determina col confronto di tutto il presente attivo con tutto il presente passivo, e sulla massima sacra che niuno di que' creditori debb'essere avvantaggiato su gli altri, mentre tutti hanno contrattato col debitore sotto la stessa stessissima garantía.

Ciò insegnano la retta ragione e il buon senso: ciò indicava a' Romani la L. 6, *C. de bon. auct. jud. possid.*; ciò ha ripetuto l'art. 2093

del Codice civile francese in vigore fra noi nel 1813 – *Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux, par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence (les priviléges et hypothèques)* –, e continua a ripeterlo l'art. 2123 del nuovo Codice civile – *I beni del debitore sono la garantía comune de' suoi creditori, ed il prezzo si comparte fra essi per contributo, quando non vi sieno cause legittime di prelazione fra i creditori (i privilegj e le ipoteche)* –.

Si supponga, che i creditori per Vaglia, in luogo di essere invitati da Serventi a ricevere pagamento, lo fossero dalla Giustizia. E che altro otterrebbe ciascun di loro, o tutto di un colpo o a rate, eccetto la quota proporzionale? Or via; sarebbonvi forse al mondo due specie opposte di procedere rettamente? La Giustizia ordinerebbe, sì certo, l'apprensione di possesso, la descrizione, la valutazione di tutti gli effetti appartenenti al Banchiere. Che perciò? Siffatte circostanze, onninamente estrinseche e casuali, tenderebbero all'assicurazione ed alla liquidazione, ma non altererebbero mai in più od in meno i diritti de' creditori e di ciascuno di loro. Il diritto è una dipendenza immediata della Legge, e questa dal soglio suo eminente scorge a colpo d'occhio le cose quali veramente sono, e sa che Serventi deve oltre diciotto, e non possiede nè possederà mai oltre quindici.

(c) I creditori tutti del Serventi accorsero di *fatto* al Banco per essere soddisfatti: alcuni ottennero degli assegni di credito, altri furono pagati in contanti, e queste operazioni ebbero

cominciamento nel dì stesso della circolare 27 ottobre 1813; proseguirono giorno per giorno; e proseguono pur tuttavia dopo quindici anni o poco meno.

Dunque l'invito del Banchiere fu da tutti accettato ne' termini stessi con cui venne proposto. Ma quell'invito era di *concorso*, perchè invito di moltitudine per lo stesso oggetto di riscossione. *Dunque* fu da tutti i creditori accettato ed effettivamente secondato l'invito di porsi in concorso; e vi fu concorso di *fatto*.

Qui però vorrà chiedersi di quale precisa specie fu quel concorso nella sua origine, mentre non vi ebbe *convenzione*, non *intervennero Tribunali*, nè *comandi della Suprema Autorità*, prima del 1817.

Si risponde in 1.° luogo, che l'art. 2093 del Codice civile francese non si cura punto d'indagare di qual genere sarà il concorso tra i creditori chirografarj. Quell'articolo vuol dire in sostanza – *Quando si tratta di pagare i creditori chirografarj co' beni del debitore comune, e che que' beni non sono sufficienti a soddisfarli per intiero* (perchè bastando, riesce inutile la disposizione), *i creditori si pagano per contributo* –.

Si risponde in 2.° luogo, che vi ha *convenzione* quante volte più Parti si combinano nella stessa volontà *(in idem placitum)* di *dare* o di *fare*, sia che si combinino con parole reciprocamente espresse, sia che si combinino proponendo l'una e prestandosi l'altra, sia che si combinino col nudo fatto materiale senz'alcun discorso. Quindi, posto anche il bisogno di determinare la precisa qualità del concorso, avvenuto di fatto nel Patrimonio Serventi, si dirà

propriamente essere stato in origine e sino a certo tempo *convenzionale*, e, se così vuolsi, di *convenzione tacita*.

(d) Questa, che diremo *muta* convenzione, fu essa regolata da alcun patto egualmente *tacito*, ebb' essa o no le *intrinseche* sue condizioni?

Sì, n' ebbe; perchè tra *probe persone* vi ha sempre, anche tacendo, stipulazione solenne - *UT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET*, NE PROPTER TE TUAMQUE FIDEM FRAUDER -; e perchè, siano probi o no coloro che convengono *in idem placitum* per dare o fare, le sante Leggi colla loro Suprema Autorità ne dirizzano le operazioni.

A buon conto Serventi sarà il distribntore, dal 27 ottobre al 15 novembre 1813 *solo*, più avanti *col consiglio e sotto la direzione di cinque illuminate e probe Persone aventi nel voto pubblico e particolare de' Creditori una specie di loro procura:* questo punto venne espressamente proposto nelle prime circolari, e bisogna dirlo accettato da' creditori, se si recarono da Serventi medesimo a riscuotere, e permisero sempre che Serventi esigesse, maneggiasse, pagasse. Nè a questa intelligenza si oppose la Legge, la quale non ha negato giammai al debitore di aprire il concorso, di esegnirlo e di ultimarlo.

Ma Serventi o solo, o consigliato e diretto ebb' egli la libera facoltà ed il pieno potere di pagare per intiero chi a lui piacesse, di pagar altri al di là, altri al di qua di certa quota, di nulla pagare ad altri?

Siffatta facoltà non l' ebbe, senz' alcun dubbio, dalla Leggc, la quale anzi, nel caso di

concorso fra' non privilegiati, comanda la distribuzione, cioè i pagamenti, per *contributo*.

Nè Serventi suppose neppure di avere tal facoltà; egli, che nella circolare seconda palesò l'apprensione, in cui era, di essere spinto dalla sollecitudine di alcuni creditori ad *una distribuzione irregolare*, e pose in mezzo le cinque illuminate e probe Persone da istruirsi da lui col bilancio, onde far sicuro ciascuno dell'*esatta versione delle sue attività in una ben distribuita soddisfazione de' suoi carichi;* egli, che nel 7 febbrajo 1814 convertì in procuratori suoi e distributori quelle cinque Persone alle quali aggiunse altre quattro egualmente probe ed illuminate, e fece a' creditori indiscreti, cioè esigenti oltre al dovere, la minaccia di *cedere i beni;* egli, che nel 29 marzo abbandonò i beni di fatto, onde il loro prezzo *fosse distribuito equabilmente,* e consentì in altre discipline tutte tendenti a siffatta *equabilità;* egli, che alcuna volta a' creditori, non pagati per intero, impose espressamente di aspettare pel resto sino a liquidazione terminata; egli, in fine, che giunse sino al segno di darsi pubblico vanto nel 1823 di *essere stato il suo contegno non differente per l'effetto dell'equabilità da quello che tenuto si sarebbe nel Tribunale competente*, e vuol dire dalla Giustizia in persona.

Forse che Serventi ebbe la piena balía della sua gestione da' creditori?

Basta figurarsi il valore di questa supposta balía, per subito riputare poco meno di un fatuo chi la credesse accordata dalla Massa de' creditori, od anche da un solo di essi.

Pagare con assegni, pagare colle giornaliere esigenze; e quindi non pagar tutto nè tutti in

numerario, non pagare tutti nè tutto in una volta, pagare in rate e successivamente e a comodo.... queste e non altre furono le proposte, questo e non altro può dirsi consentito da' creditori concorrenti. Ma pagar chi si vuole, quanto si vuole, ed anche nulla, se piace.... sono cose che sicuramente non si ha avuto l'impertinenza di proporre o di pretendere, e che sicuramente non si ha avuto la stoltezza di accettare.

Per decidere rettamente in quale intelligenza siano rimasti i creditori e con Serventi e tra loro nel convenzionale privato concorso, bisogna considerare le cose nel loro nascimento e nello stato d'integrità prima, nel momento, cioè, in cui va quel concorso ad aprirsi, se pure viene accettato.

Il privato concorso è proposto, e porta con seco la condizione essenziale del pagamento totale, se le forze del Patrimonio il permettono; del pagamento proporzionale, se vi ha deficienza. Si accetta o no questo partito? Chi concorre, l'accetta necessariamente qual è. Se vi ha chi intenda di non accettarlo, provvegga altrimenti alle cose sue.

Ma come provvedervi, se, diffidata e messa già in movimento tutta la Massa, in affare tanto sospetto, il creditore che ricorra è troppo certo di averla compagna nel ricorso per ottenere poi in sostanza il *contributo* diminuito dalle indispensabili spese giudiziarie? Al più al più il distributore sarebbe cangiato; ma ciò poco importa, perchè la generale fiducia è tutta in Serventi e ne' suoi Consiglieri.

Sarebbe error grave il porre sott'occhio, che al *contributo* non consentirono coloro i quali

ottennero di fatto il pagamento per intiero, oppure oltre a quello che le forze dello stato comportavano. All'istante, in cui costoro si recarono al concorso, cioè al Banco Serventi per essere soddisfatti alla forma delle circolari, avevano già accettata la condizione intrinseca, la convenzione tacita sì, ma pure reciproca del *contributo*. Potevano eglino cangiarla da sè soli, perchè, (essendone affatto inscii tutti gli altri), le circostanze loro particolari li consigliavano ad abbandonarla?

Suppongasi, che non i soli creditori pagati per intiero, o con eccesso, ma gli altri ancora, non di soppiatto e implicitamente, ma in aperto e con atto pubblico, avessero consentito che i pagamenti a loro fatti divenissero irretrattabili in onta che uno fra' creditori, non presente nè accettante, rimanesse in conseguenza di siffatta concordia escluso dal percepire alcuna cosa, o dal percepire tutta la giusta sua quota del contributo; potrebbe forse questo creditore rimanere pregiudicato nel diritto, che a lui nasceva dal concorso già accettato, od almeno non contraddetto anche dagli altri? Molto meno adunque potrebbono rimanere pregiudicati più creditori dal fatto privato, dal dissenso tacito, intempestivo e illegale di qualcun'altro.

(e) Questi riflessi convincono, che sino dal giorno della circolare del 27 ottobre, e molto più dal giorno della circolare seconda del 15 novembre 1813, dai Vaglia del Banco Serventi scomparve il valor *nominale* per far luogo al valore *reale*, determinato cioè dal *contributo*, per formale disposizione della Legge dominante in que' dì; legge, cui si acquietarono tutti e

ciascun creditore, recandosi al concorso; legge che, per altro, ad attuarsi non abbisognava punto della loro acquiescenza, se il concorso si effettuava: d'onde la conchiusione, che i cedenti di essi Vaglia non hanno potuto trasmettere a' cessionarj loro se non se questo medesimo valore *reale*.

PARTE SECONDA

(f) Vi fu concorso di *fatto*; ma vi fu pure di *fatto* distribuzion diseguale.

I cinque mesi che corsero dal dì della prima circolare sino all'atto dell'Abbandono offrono propriamente lo spettacolo dello scompiglio e della confusione; poichè si videro in essi non pochi creditori, e tra questi anche qualcuno di coloro che Serventi aveva indicati quasi garanti del giusto suo comportarsi con tutti; che vennero eletti da lui a' Procuratori; che assistettero all'Abbandono, ed anche ne furono eletti Sindachi e Direttori, e come tali agirono in progresso, non che i parenti loro, pagati per intiero in capitale e frutti, o pagati almeno oltre la prima metà, mentre moltissimi altri, pur creditori, conseguirono unicamente o un qualche a conto sul capitale, oppure i nudi frutti. Nè già a questo differente scomparto fu sempre norma o la somma dovuta, o la qualità della persona cui era dovuta; da poi che i creditori d'ingente o di piccola quantità ottennero o no il saldo, oppure un bnon a conto, come l'ottennero o no ricche persone o miserabili, potenti o deboli. Se il distributore e chi altro pose mano a tal cosa conoscevano il

bilancio, furono *ingiustissimi;* se nol conoscevano furono *imprudenti* ed *ingiusti* del pari, perchè lasciarono a carico di alcuni creditori, e non di tutti, l'incertezza del presente ed i pericoli dell'avvenire.

La quistione però non è quella di sapere qual nome abbia meritato chi diede corso alla distribuzione; il punto sta nel determinare se, essendo stati, a dispetto delle buone regole, soddisfatti dal debitore pel totale, o nella massima parte, alcuni fra i creditori, abbiano gli altri acquistato il diritto di rendersi egualmente soddisfatti da sè medesimi col cedere i loro titoli a' debitori del debitore.

Nè la cosa avrebbe difficultà, se colle cessioni potesse estinguersi tutto il passivo del Banco. Ma poichè, anche ammesse come buone le cessioni, moltissimi creditori rimangono allo scoperto, il quesito va proposto nella maniera seguente – *La distribuzione fatta da Serventi fu ingiusta, e, perchè fu tale sino a certo tratto, debb'egli permettersi che progredisca per un tratto ulteriore?* –; il che si risolve in quest'altra – *uno sconcio avvenuto autorizza esso un altro sconcio a sè eguale?* –.

La risposta si trae dallo stabilire, che i pagamenti diseguali ed ingiusti, eseguiti dal Dottor Serventi, possono essere anche al dì d'oggi *ritrattati* e ridotti alla vera e propria equabilità.

(g) Potrebbe qualcuno persuadersi che l'art. 2093 del Codice civile francese (2123 del Codice nostro), quando ordina di distribuire per *contributo* fra i chirografarj, fosse una disposizione di semplice norma, non munita e guarentita da alcuna sanzione? La sanzione vi è;

ella si legge nel precedente art. 1167, che dice – *Les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits* –.

Se le parole *en fraude* tanto valgono quanto le altre *au préjudice* (in pregiudizio), è chiaro, che i creditori del Serventi non soddisfatti nella proporzione degli altri possono attaccare e far rivocare i pagamenti dannosi alle loro ragioni, che furono e sono quelle del trattamento affatto eguale.

Invano, peraltro, si cercherebbe di trarre la significazione grammaticale e legale delle parole da un Codice che la suppone già convenuta e nota; di trarre i modi dell'applicazione ai casi particolari da un Codice, che altro non offre se non puri principj generali.

Bisogna ricorrere alle Leggi romane, esclama qui il celebre Toullier (vol. 6, liv. 3, tit. 3, cap. 3, n.° 343 e segg., pag. 376), alle Leggi romane che, avendo adottata in proposito la stessa massima del Codice francese, discendono poi all'applicazione distinta e particolareggiata; alle Leggi romane, non contraddette nè dal testo, nè dallo spirito delle nostre, nè dalla pratica.

(h) Il Pretore di Roma aveva proposto l'Editto, che si trascrive – *Quæ fraudationis causa gesta erunt cum eo qui fraudem non ignoraverit, de his curatori bonorum, vel ei cui de ea re actionem dare oportebit, intra annum quo experiundi potestas fuerit actionem dabo; idque etiam adversus ipsum, qui fraudem fecit, servabo* –.

Si noti bene, di passaggio, che l'Editto Pretorio poneva per estremo essenziale dell'azione

rivocatoria la *non ignoranza della frode, e l'animo di frodare,* tanto nel *debitore,* quanto *in chi aveva agito con lui;* ma l'art. 2093 parla in genere di atti *fatti in frode* de' diritti, senza specificare cosa alcuna nè in rispetto all'animo nè in rispetto alla scienza.

Fra i casi, che i Romani Giurisperiti giudicarono sottoposti all'Editto rivocatorio, fu quello in cui il debitore avesse pagato qualche suo creditore, e non si trovasse poscia bastante sostanza onde soddisfarne egualmente qualche altro; il caso cioè che per l'appunto si discute in oggi.

Separarono avanti tutto que' Saggi la circostanza, che i beni del debitore fossero già posseduti a nome de' creditori, e, quella appartata, stabilirono come regola (da noi pure indicata di sopra), che il creditore più diligente degli altri nell'esigere il suo, sia che l'esigenza si faccia perchè il debitore offerisca spontaneo il pagamento, nè siavi estorsione, sia che si esiga col mezzo della Giustizia, sia che il debitore già non abbia i mezzi di saldar gli altri e il creditore lo sappia, sia che la mancanza de' mezzi proceda da infortunj posteriori, sia in fine, che le cose trovinsi ridotte al segno da prevedere prossima la vendita di tutti i beni, non debba essere quel creditore così soddisfatto molestato più mai. – *Sciendum est Julianum scribere, eoque jure nos uti, ut qui debitam pecuniam accepit antequam bona debitoris possideantur quamvis sciens solvendo non esse, non timere hoc Edictum; sibi enim vigilavit* –. Ulpiano nella L. *Qui autem* 6, §. *Sciendum* 3 *ff. Quæ in fraud. credit.* – ... *Si (creditor) juste exegerit, cæteri creditores neglexerint exactio-*

nem, et interea res deterior facta sit, vel mortalitate, vel subductis rebus mobilibus, vel rebus soli ad irritum perductis, id quod acceperit creditor revocari nullo pacto potest, quoniam alii creditores suæ negligentiæ expensum ferre debent. Quid ergo si cum in eo essent bona debitoris mei ut vænirent, solverit mihi pecuniam? an actione revocari ea possit a me? Distinguendum est, an is obtulerit mihi, an ego illi extorserim invito: ut si extorserim invito, revocetur; si non extorserim, non revocetur. Sed si vigilavi, meliorem meam conditionem feci; quia jus civile vigilantibus scriptum est, ideoque non revocatur id quod percepi –. Scevola nella L. *Pupillus* 24 *ff. eod.*

Ma egli è affatto evidente che questa regola tutta fondata, non sul vero sostanziale diritto, cui non può nuocere propriamente qualche breve intervallo nell'esercitarlo, ma sull'estrinseco accidentale avvenimento della respettiva maggiore o minore *vigilanza*, debbe perdere ogni influenza, allorquando la vigilanza fu pari, nè vi ha persona, cui possa giustamente imputarsi di essere stata sonnacchiosa. E la regola venne precisamente temperata, anzi tolta di mezzo, quando i due creditori furono nè più nè meno diligenti nel chiedere pagamento; ma lo ottenne l'uno, e l'altro no. Non lasciano dubbio su ciò gli stessi Romani Maestri. – *Pupillus patri hæres extitit et uni creditorum solvit; mox abstinuit hæreditate paterna. Bona patris væneunt. An id quod accepit creditor revocandum sit, ne melioris conditionis sit quam cæteri creditores? Distinguimus, an per gratificationem acceperit, an non; ut si per gratificationem tutorum acceperit, revocetur ad eandem por-*

tionem, quam cæteri creditores fuerint laturi –. Così nella riferita L. *Pupillus* il sullodato Giureprudente Scevola, il quale adduce di poi, come membro contrapposto, il caso in cui il creditore *juste exegit* e gli altri creditori *neglexerint exactionem*. Fa meglio comprendere l'importanza del pagamento avvenuto *per gratificationem* il Giurisconsulto Paulo nella L. *Si non expedierit* 6 §. *Si pupillus* 1 *e* §. *Quod si* 2 *ff. de bon. auct. jud. possid.* – *Si pupillus, antequam abstineret, aliquid gesserit, servandum est, utique si bona fide gesserit. Quid ergo si quibusdam creditoribus solverit, deinde bona væneunt? Si quæratur an repetitio sit, ex caussa id statuendum Julianus ait, ne alterius aut negligentia, aut cupiditas huic, qui diligens fuit, noceat. Quod si utroque instante, tibi gratificatus tutor solverit, æquum esse aut prius eandem portionem mihi quæri, aut communicandum quod accepisti, et hoc Julianus ait* –.

Allorchè adunque due creditori si presentano al debitore per essere soddisfatti, e il debitore ne paga un solo, quest'atto di pagamento si chiama, ed è, un'ingiusta *gratificazione*, e se ne' beni di quel debitore non si trova tale solidità da pagare anche l'altro creditore avvi luogo all'azione rivocatoria per ottenere il pareggio. In questo senso la intesero i Cattedranti ed i Pratici dell'antico nostro Foro. Brunneman. *Comment. ad Pand.* cit. L. *Si non expedierit. n.*° 4. – *Unde colligunt Doctores si duo vel plures creditores simul instent, et uni gratificetur debitor, etiam bonis non possessis revocabitur solutum.* Carpzov.... Mev.... Struv.... –, e cit. L. *Quod autem n.*° 12. Voet. *ad Pand. lib.* 42, *tit.* 8 *sotto il n.*° 17, ove chiama unica

eccezione alla regola generale della non revocazione del pagato *non adhuc possessis bonis*, – *Si utroque creditore instante, debitor uni gratificatus solverit; tunc enim æquum videbatur, aut prius eandem portionem alteri quæri, aut communicari ei æque vigilanti, quod prior ex gratificatione accepit* –. Hartman. Pistor. *Quæst. jur. lib.* 3, *quæst.* 20. Al n.° 1, quest'Autore, che dagli altri Dottori si cita in proposito come il più accurato di tutti, dopo di avere stabilita la massima generale – *Ad creditores æquo jure nitentes et chyrographarios quod attinet, hoc quidem expeditum est, potiorem esse causam vigilantis et occupantis* –, ed avere nel n.° 2 dichiarata tal massima non applicabile al caso, in cui i beni del debitore siano già posseduti, passa sotto il n.° a 3 dire – *Secundo conclusioni nostræ locus non est, quando creditor per gratificationem debitoris accepit debitum* –. Siccome poi il Cumano, contro l'opinione di tutti, promuove qualche difficultà per comprendere questo caso sotto l'azione rivocatoria, che ha per fondamento la *frode*, lo stesso Hartmano così risponde sotto il ridetto n.° 3. – *Argumentum (Cumani) parum urget. Nam etsi creditor, quoties debitor solvendo est, totum possit petere debitum, neque parte ejus contentus esse teneatur; res tamen aliter se se habet, quando debitore non solvendo existente alius cum eo concurrit creditor, etiam suum debitum petens. Hoc enim casu tum justius tum æquius est, ut quilibet partem ferat potius quam ut alter totum consequendo, alteri æquo jure nitenti et pariter vigilanti portionem suam præripiat. Cessat enim hoc loco non solum ratio, quæ creditorem debitum recipientem a fraude excusare*

solet, quia nimirum cæteris negligentibus vigilavit L. Pupillus ff. Quæ in fraud. cred. L. Summa cum ratione ff. de Pecul., *sed et eadem suadet duobus simul vigilantibus æqualiter etiam consulendum esse, ut ita omnis fraudis expers non censeatur qui totum percipiendo alteri jus eadem vigilantia quæsitum intervertit. Sic nec debitor fraude caret dum contra hanc ipsam juris et æquitatis rationem eam sibi potestatem et arbitrium sumit, ut ex duobus, quos juris manifesta dispositio æquavit, alterum tantum eligat, et ex hoc etiam ipsa solutio fraudulenter facta intelligitur. – Merito itaque a Jureconsultis responsum est per gratificationem solutum revocari posse. Et licet Cumanus (loquitur enim subobscure) ad removendam fraudis suspicionem in ea facti specie de qua loquitur, videatur ponere, quasi tempore solutionis debitor solvendo fuerit, atque inde id quod de gratificatione dicitur, ad eum casum restringere, quando debitor tum non erat solvendo: tamen cum alter creditor eandem, quam is qui debitum recipit, præstiterit diligentiam et æquo prorsus jure cum illo nitatur, iniquum prorsus esset, si ob moras, quas debitor nectit, minus illo consequi deberet –. Nam, quocumque tandem casu id evenerit, debitor qui gratificando alteri illum prætulit, et hunc tantisper detinuit, donec facultatibus lapsus solvere non possit, culpæ et fraudis expers censeri nequit, quam huic damnosam esse juris rationi minime consentaneum est –. Sive igitur solutionis tempore solvendo fuerit sive non debitor, semper tamen id, quod per gratificationem uni creditorum solutum est, alter qui rebus debitoris factis deterioribus debitum non*

potest consequi, ad portionem revocare poterit. Idque etiam sensisse Doctores animadvertit Cumanus, dum, postquam dixerat, gratificationi tum demum locum non esse, quando bona debitoris non erant solvendo, subjungit, Doctores tamen transeunt cum Glossa et aliter intelligunt –. Casareg. de Comm. disc. 192, n.° 36, 37. – *Jus prælationis de jure concessum creditori chirographario exactionem vel executionem prævenienti, in pluribus casibus locum non habet – Secundo in omni casu, quo cæteri creditores non fuerint negligentes, sed simul et semel institerint pro consequenda eorum respective creditorum satisfactione, ut per textus expressos* in L. .... Castrens. cons ..... Brunneman ..... Rodriguez ..... Rot. cor. Penn. dec. 636 ..... et cor. Millin. dec. 147 n.° 3 et melius dec. 280, *per tot., ubi ampliat, etiam id procedere in casu quo creditor vigilans non habuisset scientiam de urgentia vel instantia aliorum creditorum; tum etiam in casu, quo debitor sponte alteri ex creditoribus solvisset; nam debitor, cum omnes creditores instant, non potest sponte alterum gratificare, ut per eundem textum..... docent Brunneman..... Rodriguez..... Caroc. dec.* 109 ..... *et elegantissime Hartman. Pistor...... quo loci admonet id procedere licet de tempore gratificatæ solutionis debitor fuisset solvendo, quod etiam approbat Rot. Rom. cor. Millin. dec.* 147, *n.°* 4.

Applichiamo.

I Registri del Banco Serventi son tutti coperti, giorno per giorno, dal 27 ottobre 1813 in poi, di nomi di creditori che ricevono pagamenti. Dunque giorno per giorno non pochi creditori facevano istanza al debitore, ed erano

egualmente *vigilanti.* Intanto qualcuno fra loro era pagato per intiero, o riceveva un vistoso a conto, mentre gli altri non conseguivano se non meschine rate di capitale, oppure nudi frutti. Vi fu dunque viziosa *gratificazione* nel senso delle leggi; e quindi ha luogo l'azione revocatoria, quasi giorno per giorno.

Vorremo dire che i creditori tanto male soddisfatti siansi portati al Banco unicamente per ricevere ciò che conseguirono di fatto, o che abbiano spontaneamente consentito ne' pagamenti totali, o in qualsiasi modo diseguali a profitto degli altri?

Quanto è a questa seconda proposizione, richiederemo ov'è la prova che i creditori concorsi nel dì stesso avessero notizia di quello che Serventi operava ora ne' recessi di sua abitazione. ora nelle stanze di qualche notaro, ora in altri luoghi? Ov'è la prova, che i creditori già concorsi e tanto malamente consolati e pagati sapevano l'avvenire, sapevano, cioè, che altri creditori loro pari sarebbono ne' successivi giorni pagati meglio? Ma senza queste prove con qual fronte sostenere che fuvvi consenso per cosa sì ripugnante alle regole della giustizia, e sì contraria al proprio interesse, nè compensata da alcun correspettivo? Egli è ben più naturale il pensare che, avendo Serventi proposto di soddisfare o con assegni di crediti, o colle giornaliere esigenze, rispondesse, a chi egli non voleva pagare, che assegno da farsi in allora non gli era cognito, e che la esigenza fatta non permetteva di pagare di più. Infatti poi Serventi andava di continuo vantando che la distribuzione sua era *equabile,* ed a lui sembravano far eco que' medesimi i quali, avendo

conseguito o il saldo, o una porzione molto insigne, permettevano di usare del rispettabile e sempre rispettatissimo loro nome negli atti che esplicita o implicitamente promettevano distribuzione giusta, perfetta equabilità.

Quanto è alla richiesta de' creditori, circoscritta a quel solo che ottennero, ella già si risolve in un mero gratuito supposto destituito di qualsiasi fondamento; ella ripugna al buon senso; ella ripugna a ciò che espresse il medesimo Serventi nella circolare del 15 novembre 1813, e nell'Atto del 7 febbrajo susseguente; ella è poi anche smentita dal fatto.

Ecco un solo saggio di quello che avvenne in quel tempo.

Giuseppe Godi nel 27 ottobre era creditore di lire 29,000. Si reca in quel dì medesimo da Serventi, ed ottiene lire 1000. In quel dì stesso Serventi paga a saldo lire 304,056. 16 ad un creditore; lire 125,423. 4; lire 1007. 10; lire 1091. 2. 3. ecc. ad altri creditori, pure a saldo.

Giuseppe Godi ripete il suo viaggio nel 2 novembre successivo, e gli si pagano altre lire 1000. Dopo la partita di lui trovansi subito lire 1035. 14; lire 1911. 0. 11; lire 4263. 13 11; lire 1047. 13. 4; lire 11,108. 10. ecc. pagate ad altri che scompariscono dal novero de' creditori.

Quel creditore non si stanca, e le sue reiterate comparse alla presenza di Serventi per aver pagamento formano ne' libri la serie che si presenta qui.

1813. 5 novembre lire 142. 9 per frutti.
15 detto lire 500 per capitale, 13. 4 per frutti.
19 detto lire 500 capitale.

1813.
22 detto lire 500 capitale.
4 dicembre lire 127. 10 frutti.
10 detto lire 500 capitale.
20 detto lire 500 capitale.
29 detto lire 500 capitale.
1814. 5 gennajo lire 300 capitale . . .
. . . .
. . . .

In somma il Godi dal 27 ottobre 1813, sino al 2 giugno 1814, si vede inscritto ne' Giornali per *quarantuna* partita di piccioli pagamenti, persino di lire 50, che gli diminuiscono il credito capitale per lire 9,700 in tutto, mentre per tanti altri creditori o ne' giorni medesimi dell'istanza di lui, o ne' giorni posteriori, si trovano partite a saldo od a grosso buon conto.

Si aggiunge che Godi nel 31 ottobre 1814 chiamò Serventi in giudizio pel residuo, e fu respinto dalla forza del Rescritto di moratoria.

Egli è tuttavia portato sull'odierna nota de' creditori per lire 14,000.

Vi bisognerebbe, sì certo, gran coraggio per asserire che questo creditore si acquietò ogni volta a quelle minuziose distribuzioni, che non ne chiese delle maggiori, che non fu *diligente* come gli altri, che, se non è, e non sarà pagato per intiero, ciò imputi a sè stesso, perchè *vigilantibus, non dormientibus jura subveniunt.*

Molti altri esempi di tal fatta potrebbono cumularsi colla scorta de' Registri; ma molti di più ne figura, senza pericolo d'ingannarsi, l'uomo conoscitore delle cose del mondo.

Giuseppe Godi adunque, e tutti gli altri che si sono trovati in pari caso, potrebbono intentare l'azione rivocatoria,

1.° contro i creditori che conseguirono o il totale o una quota eccessiva nel giorno medesimo nel quale essi si presentarono per ottenere pagamento;

2.° contro i creditori che ciò conseguirono posteriormente al giorno in cui si presentarono; poichè se la diligenza praticata nel giorno stesso e contemporaneamente, fa luogo a quell'azione, molto più deve farlo la diligenza praticata anteriormente, che è diligenza e *vigilanza* maggiore.

Ma a che perdersi nella disamina de' fatti particolari? A che sorprendere la Legge nella nuda sua lettera senza rivolgersi mai a consultarne lo spirito?

Già fu avvertito, che il creditore chirografario isolato, ed a fronte del solo debitore, debb' essere soddisfatto integralmente, nè può più essere molestato dagli altri. Se però (dicono le Leggi romane citate di sopra) il creditore chirografario non è isolato e trovasi a fronte non solo del debitore, ma altresì di qualch' altro creditore, e sia pagato, qualora questo creditore secondo, e concorso, egualmente non ottenga, nè ottener possa eguale soddisfacimento, noi, Leggi, lo guarentiamo coll' azione rivocatoria. Nel primo caso è favorita la vigilanza a petto della desidia; nel caso secondo pari favore a vigilanza pari.,

Quando adunque ad un creditore non si possa imputare alcun tratto di non curanza, di ritardo colposo, e neppure accidentale; quando ad un creditore non possa farsi il rimprovero, che fa al cocrede l' Imperator Giustiniano *nella L. ult. C. Depositi – Si et alius hœres tempora opportuna, quemadmodum cohœres ejus obser-*

vasset et suam partem uterque reciperet et sequentibus altercationibus minime locus relinqueretur –, ma il suo rimanere abbia ad attribuirsi a cause del tutto estrinseche a lui, inerenti alla natura delle cose, a cause note anche all'altro creditore, e implicitamente approvate e convenute fra tutti, parrebbe, o piuttosto è certissimo, che il non trovarsi egli macchinalmente nel luogo medesimo, ed in concorso di fatto, non può pregiudicarlo nell'esercizio dell'azione rivocatoria.

Il piano di esdebitazione e di concorso proposto da Serventi, protetto co' nomi de' saggi amici, approvato *col fatto* da tutti i creditori, richiedeva necessariamente una successione di tempo, ed impediva necessariamente che tutti i creditori potessero ritrovarsi in presenza l'uno dell'altro. E che? Tutti dunque i creditori nel numero di oltre mille avrebbero dovuto farsi vedere nel dì 27 ottobre 1813 nel piano superiore della già abitazione del Serventi, ove si ritirava, e farsi sentire a chiedere pagamento, per essere poscia spettatori de' dati in assegno e degli sborsi diseguali operati a favore di pochissimi tra loro? Avrebbero dovuto nel dì 28 i non pagati per intiero rinnovare la loro gita e la loro istanza, e così progredire di giorno in giorno?

Egli è impossibile l'immaginare, che la Legge nel caso speciale tanto richiedesse da tutti e da ciascuno onde proteggere i proprj diritti. Diremo ancora, che, quando anche la Legge lo avesse richiesto, egli è impossibile il giustificare non essere ciò stato eseguito, almeno dalla più parte de' creditori, poichè i registri del-

l'*ex*-Banco annotano bensì giorno per giorno i seguiti pagamenti, ma nè essi, nè alcun altro atto fanno cenno di coloro che, essendosi presentati, nulla in quel dì hanno potuto ottenere. Diremo di più, che Serventi medesimo aveva diffidati i creditori, onde non accorressero in folla e non si trovassero insieme, poichè il denaro per pagarli non era pronto in cassa; bisognava aspettare le giornaliere esigenze; e la massa monetaria circolante era scarsa.

Quando il concorso è aperto, tutti i creditori si reputano sempre presenti l'uno all'altro e respettivamente *instanti* per conseguire il pagamento di ciò ch'è a loro dovuto, e ciò anche all'effetto di applicare le disposizioni delle più volte ricordate LL. *Si non expedierit* §. 1 *et* 2, *e Pupillus*. Così la intesero la Ruota Romana presso il Millino, dec. 280, n.° 1, che cita molte altre decisioni conformi; (1) così si intese

(1) *Fundamentum resolutionis fuit, quia antea a creditoribus fuerant constituti deputati pro satisfactione suorum creditorum; et Comes de anno* 1595 *constituerat procuratorem irrevocabilem ad exigendum ad favorem et commodum creditorum omnes pecuniarum summas sibi debitas et debendas, et disponendum juxta mandatum deputatorum a creditoribus; et de anno* 1596 *fuerat distributa inter creditores summa scutorum* 22,000 *exacta a Dominis de Sabellis. Et ideo* cum creditores instarent pro consecutione suorum creditorum, *Hortensius non potuit in præjudicium anteriorum creditorum sibi satisfacere de suo credito, neque Comes approbando computa præferre creditorem posteriorem anteriori*. LL. Si non expedierit... Pupillus. etc.... Rot. cor. Millin. cit. dec. 280.

Perchè il concorso era aperto (in qual modo lo fosse è cosa indifferentissima) la Ruota considerò ciascun creditore come *instante* di continuo per aver pagamento, sebbene nulla più dicesse, e molto meno si presentasse di persona.

mai sempre la cosa ne' fori nostri, ove per segno, che nel concorso i diritti de' creditori anche non presenti e non instanti di fatto si avevano per promossi da loro medesimi, e perciò meritevoli d'ogni riguardo, s'imponeva, a chi desiderava di essere pagato, l'obbligo di prestare idonea cauzione di restituire ai poziori e di contribuire cogli eguali sull'esempio delle LL. 5, §. 13 *e* 6 *ff. de tributor. act.*, che impongono tal obbligo a' creditori concorrenti per aver pagamento da certa negoziazione sovvenuta col loro denaro (1).

Se il creditore poteva astringersi a dar sigurtà di restituire; dunque quel creditore, perchè, in concorso, non era in diritto di tutto esigere qualora vi fossero altri creditori, ed, anche esigendo di fatto, il diritto suo non si aumentava, siccome non diminuivasi il diritto degli altri.

Nè già in questo caso si ha, nè può aversi, alcun riguardo alla buona o mala fede, colla quale sono stati fatti o ricevuti i pagamenti diseguali. In fatti le sovraccitate Leggi romane non danno luogo ad alcuna distinzione; nè i Commentatori di quelle altro insegnano, eccettochè si abbia in considerazione se possa imputarsi agli altri creditori di essere stati negligenti ad esigere - *Non obstat* (così la citata

---

(1) L. 5, §. 19. - *Tributio autem fit pro rata ejus quod cuique debetur; et ideo si unus creditor veniat desiderans tribui integram portionem, consequitur: sed quoniam fieri potest, ut alius quoque vel alii existere possint mercis peculiaris creditores, cavere debet creditor iste per rata se refusurum, si forte emerserint alii creditores* -. L. 6 - *Non enim hæc actio, sicuti de peculio, occupantis meliorem causam facit, sed æqualem conditionem quandoque agentium* -.

Decisione del Cardinale Millino n.° 4) *quod Hortensius erat in bona fide, cum ignoraret statum Comitis, et quod creditores instarent pro consecutione suorum creditorum. Quia non habetur in consideratione ad istum effectum ignorantia creditoris posterioris, sed secundum Doctores attenditur solum diligentia creditorum anteriorum* (e, per identità di ragione *creditorum æqualium*) *et quod eis non possit imputari negligentia, ut fuit resolutum in dicta causa Romana Pecuniaria* coram S. D. N. (Aldobrandino). - Oltre di che, nel caso nostro, Serventi sapeva di aver aperto il concorso; sapeva ciascun creditore, che trattavasi di concorso, e questo seco porta la condizione del trattamento eguale per tutti; eguaglianza da osservarsi nella distribuzione, o da procurarsi coll'azione rivocatoria, anche dopo seguita la distribuzione diseguale.

(m) Fin qui si è considerata la cosa dal giorno 27 ottobre 1813 sino al giorno 29 marzo 1814, pel tempo cioè anteriore all'atto dell'Abbandono.

Dopo quest'Atto solenne l'affare si fa maggiormente chiaro.

Quello stesso Ulpiano, che assicura dall'azione rivocatoria il creditore *vigilante* il quale è pagato *antequam bona debitoris possideantur*, quello stesso lo dichiara sottoposto a siffatta azione, quando riceva il pagamento dopo il possesso de' beni ottenuto da' creditori. - *Qui vero post bona possessa debitum suum recepit, hunc in portionem vocandum, exæquandumque cæteris creditoribus: neque enim debuit præripere cæteris post bona possessa, cum jam par con-*

ditio omnium creditorum facta esset. – Cit. L. 6, §. 7 ff. Quæ in fraud. credit.

Abbandonare i beni a' creditori vuol significare fuor d'ogni dubbio *spogliarsi del possesso de' beni per investirne i creditori;* ed è ciò appunto che intese di fare e fece Serventi.

(n) Dicono i compensisti: quell'Abbandono fu *nullo* perchè non accettato dalla parte maggiore de' creditori, e perchè non eseguito.

Rispondesi:

1.° L'Abbandono, ossia la cessione de' beni, quando è *volontaria,* non ha alcuna forma particolare, neppure in quanto al numero de' creditori cha hanno ad accettarla. – *La cession de biens volontaire* (dice l'art. 1267 del Codice civile francese, ripetuto nell'art. 567 del Codice pure francese di Commercio) *est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur* –. Nient'altro si aggiunge su ciò. Che se nel Repertorio universale sotto la parola *Abandonnement* si asserisce necessaria l'accettazione *de' tre quarti* per lo meno *de' creditori,* ciò accade, perchè così disponevano in allora gli art. 6, 7 e 8 del tit. 11 dell'Ordinanza di commercio del 1673 non ritenuti in Francia, nè posti fra noi in vigore, avendo un oggetto affatto diverso dalla *nuda cessione volontaria* del debitore *il concordato* tra il fallito ed i creditori, del quale parla l'art. 519 del Codice di commercio. Infatti questo medesimo Codice parla, separatamente dal concordato, della *cessione de' beni* del fallito nel tit. 2 del lib. 3, e qui coll'art. 567 ripete il 1267 del Codice civile.

2.° La cessione de' beni, considerata da per sè, è un atto favorevole a' creditori.

A meno di voler far imprigionare il debitore, se vi è luogo, qual cosa pretender possono i creditori oltre al possedere i beni di lui e soddisfarsi con loro? Egli è per questo, che la pratica universale, appoggiata anche alla L. 4, §. 1 ff. de cession. bon. – *Sabinus et Cassius putabant, eum qui bonis cessit, ne quidem ab aliis, quibus debet, posse inquietari* –, riteneva come assioma, che la cessione fatta dal debitore ad alcuni de' creditori si accomuna anche agli altri non presenti, nè accettanti. Guid. Pap. *cons.* 124, *n.°* 7. Covaruv. *var. resol. lib.* 2, *n.°* 5. Gabr. *comm. conclus. de citat. concl.* 1, *n.°* 494. Gratian. *disc.* 486, *n.°* 14.

3.° Si potrebbe aggiungere, che la cessione de' beni, in quanto tende a rendere irretrattabilmente eguali i creditori non aventi alcuna ragione di anteriorità o poziorità, non può essere da alcuno di loro ricusata, od anche ricusata che sia di fatto, non lascia di colpirli. Potrebbe mai supporsi che la Legge autorizzasse un' opposizione tutta fondata sulla brama di ottenere degli atti intrinsecamente ingiusti?

4.° I molti creditori nell' accettare l' Abbandono stipularono anche per gli assenti.

On peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulaton que l'on fait pour soi-même. - Art. 1121 Cod. civ. fr. - *Si stipuler alii cum mea interesset, videamus an stipulatio committatur? Et ait Marcellus, stipulationem valere . . . . . . -. Si quis stipulatus fuerit cum sua interesset ei dari, in ea erit causa, ut valeat stipulatio* - L. Stipulatio ista 38, §. 20 et 22 ff. de verb. oblig. E sicu-

ramente interessava ai creditori accettanti, che l'atto d'accettazione da essi fatto valesse anzi che no.

5.° Si ammetterebbe, per avventura, che i creditori non presenti all'Abbandono potessero non accettarlo in progresso, potessero anzi impugnarlo nelle parti che ammettevano il Dottor Serventi a collaboratore; che gli riservavano l'opposizione per la tenuissima somma di lire 28,571. 8. 8 di Reggio, onde rendere soddisfatti i suoi figli della dote materna, risultante da pubblico rogito; che concedevano la preferenza a prezzo di stima nell'acquisto di certi locali a que' creditori i quali fossero disposti a far esercitare nelle fabbricazioni i figli di esso Serventi; parti a così dire *arbitrarie*, e che risentono della specie di *concordato*. Ma chi può indicare un solo de' creditori, che abbia ciò impugnato mai?

6.° Per l'opposito, moltissimi de' creditori e tanti da superare probabilmente, congiunti cogli accettanti, i tre quarti del rimanente debito considerato nel momento de' rogiti Musi, ratificarono *col fatto* l'Abbandono, dachè riconobbero come persone legittime i Sindachi in esso nominati, e permisero al Serventi di protestare loro in faccia, che insisteva nell'Abbandono medesimo, ed anzi interveniva all'atto per viemaggiormente convalidarlo. Si consultino i *cento tredici* rogiti de' Notari Musi, Achillini, Barbieri ecc. ecc., e segnatamente gli *ottanta* che portano le cessioni de' crediti dell'*ex*-Banco a' creditori in pagamento del loro avere, nè più potrà porsi in dubbio questo punto di verità.

7.° La progressiva non accettazione dell'Abbandono non fu già opera di molti de' credi-

tori renitenti, siccome volle per avventura far credere al Signor Conte Generale Nugent il Dottor Serventi, il quale in sostanza non ad altro agognava se non a maneggiare le cose, il più possibile, a modo suo, ed a non mancare (giustissimo desiderio!) del sostentamento che per lui bastava scarsissimo. Almeno niuna giustificazione legittima si può porre in mezzo pel fatto, che gli altri creditori non abbiano voluto aderire all' Abbandono. Intanto *la moratoria* impetrata, ottenuta, e che paralizzava qualsiasi operazione ulteriore de' creditori, è una causa provatissima, patentissima e di forza maggiore, cui può attribuirsi il ristagno delle accettazioni ossia adesioni espresse.

8.° Il Dottor Serventi richiede nelle sue preci al signor Conte Generale Nugent, che *fermo stante l' Abbandono de' beni, e il complesso delle misure che a vantaggio della massa de' creditori si sono stabilite nell' atto dell' Abbandono medesimo*, gli venisse accordata una dilazione di tre anni, onde *possano i Sindachi dello stato abbandonato occuparsi tranquillamente della liquidazione, non che della realizzazione de' suoi effetti, e procedere dietro i principj di un giusto riparto al soddisfacimento de' creditori.* Il signor Conte Generale rescrive – *Si accorda la* chiesta *dilazione triennale .... ritenuto, che* la reclamata ed accordata misura *concorra a giovare* li diritti della massa de' creditori –. E chi non vede che il rescrivente concedette la triennale dilazione *fermo stante l' Abbandono, fermo stante il complesso delle misure in esso Abbandono stabilite a vantaggiò della massa de' creditori*, e la concedè onde *i Sindachi procedessero ad un giusto riparto fra i cre-*

ditori? Si chiedeva la triennale, non già nudamente, ma col corredo di quelle condizioni; si concede la *chiesta* triennale; e vi sarà chi sostenga, che questa fù conceduta senza le condizioni sue *chieste* egualmente? Per tenere congiunta la triennale alle sue condizioni inserite nelle preci basta benissimo il conceder quella, poichè trae seco le unitele condizioni, che formano con lei quasi un solo corpo nell' intenzione del petente; ma, per separare l' una dalle altre, sarebbe indispensabile lo spiegare, che la concessione è circoscritta alla triennale, ma non vuol estendersi alle sue condizioni. Oltre di che qual motivo ragionevole potrebbe addursi, per cui il rescrivente avesse voluto, di moto proprio e senza esserne ricercato da alcuno, assolvere il Serventi da que' legami, che Serventi medesimo desiderava e dimandava di ritenere? Più ancora: il rescrivente suppone, che la triennale *da lui accordata concorra a giovare li diritti della massa de' creditori.* Non è troppo chiaro, se fosse impedito a' creditori, durante la moratoria, di ottenere condanna contro il Serventi al solo effetto conservatorio di prendere iscrizione, ed è quindi incerto, se la ragione precipua, per cui il Serventi medesimo espresse d' implorare la dilazione, fosse fondata. Intanto è certissimo, che i diritti della massa de' creditori, a' quali intese il riscrivente di giovare, erano in singolar modo favoriti dalle condizioni proposte dal petente Serventi; condizioni giustissime, condizioni utilissime, e per ciò stesso irrecusabili, *di tener fermo l' Abbandono, di tener ferme le discipline in esso convenute, di tener mano a chè i creditori fossero tutti equabilmente soddisfatti.*

9.° Che più? L'Abbandono riceve di *fatto* la sua più ampia esecuzione sino al momento in cui S. M. si compiace di prescrivere discipline ulteriori sul conto del patrimonio Serventi.

Il Dottor Serventi

fa registrare nel libro-giornale pag. 132 sotto la data di *mercoledì* 30 *marzo* 1814, che jeri a rogito Musi ha offerto l'abbandono volontario d'ogni suo effetto a' creditori; quindi dà cominciamento all' *inventario* colla somma di lire 5733. 19 di Parma trovate in contanti nella cassa vecchia, e fa servire tal somma per principio della *nuova cassa;*

nel 26 aprile successivo protesta al signor Conte Generale Nugent, che vuol *fermo l'abbandono*, vuol *fermo il complesso delle misure stabilite in esso a vantaggio della massa de' creditori*, onde *i Sindachi dello Stato abbandonato si occupino tranquillamente a soddisfare i creditori con giusto riparto;*

ottenuta la moratoria, e posto così fuor di pericolo di essere giudizialmente molestato, comincia non pertanto nel 9 maggio (rogito Rossini) [1] ad intervenire agli atti di amministrazione co' *Sindachi nominati da' creditori nell'Abbandono;* protesta di *non rivocare l'Abbandono medesimo* e d'intervenire *per la validità soltanto dell' atto che si celebra, a fronte de' creditori non ancora aderenti;* ciò fa e ripete ne' successivi atti pubblici *di cessioni, di fini, di ricognizioni, di affitti, di vendite* e tutt'altro per CENTO TREDICI VOLTE almeno dal

(1) Fu detto per errore, che il primo Notaro rogato degli atti dopo la moratoria fu il Dottor Musi nel 10 maggio 1814.

ridetto giorno 9 maggio 1814 sino al 26 luglio 1817, e fors' anche più oltre (1).

I Sindachi e Direttori nominati da' creditori nell' atto dell' Abbandono

mantengono la loro unione sia col rendersi solidalmente garanti quando alcuno di essi non può intervenire ad un atto, sia col sostituire, a chi si dispensa, altro soggetto, giusta la facoltà loro accordata da' creditori nell' Atto Musi 29 marzo 1814;

intervengono, nella qualità per l' appunto di *Sindachi e Direttori del patrimonio volontariamente abbandonato dal Dottor Serventi, e nominati come tali da diversi creditori*, ai summentovati atti di *cessioni, fini, ricognizioni, affitti, vendite* ecc., e così per CENTO TREDICI VOLTE per lo meno;

continuano ad agire, come tali, sino al segno di trovarsi pur tuttavia in attività al momento de' cangiamenti avvenuti nell' amministrazione del patrimonio abbandonato, ed essere per Sovrano ordine ritenuti come membri nati della nuova unione de' Sindachi e Direttori.

A fronte di tutte queste cose non è più possibile di ragionevolmente sostenere, che l' atto di Abbandono non ebbe il pienissimo suo effetto, non fu seguito dall' esecuzione.

Si porranno per avventura a disamina sottile le formole diverse dell' intervento del Serventi e de' Sindachi; si rimarcheranno alcune ope-

---

(1) Si aggiunga, che Serventi nel giudizio intrapreso nel 31 ottobre 1814 da Giuseppe Godi protestò di non potersi conciliare perchè dovrebbero essere presenti i Sindachi e Direttori stati nominati per regolare gl' interessi del Banco.

razioni loro, fors' anche di qualche creditore già prima accettante l'Abbandono, opposte alle massime in quest'Atto convenute.

Quanto è alle formole, si osserva che pochissime affatto si trovano differenti dall'adottata dal Notaro Dottor Musi, e che tutte combinano nel fatto principale, che Bondani, Maberini, Ortalli o altri sono *i Sindachi e Direttori del patrimonio abbandonato, agiscono come tali.* Si osserva poscia in rispetto al valore della formola Musi che, dubitandosi se alla validità dell' atto bastasse l' intervento de' Sindachi, perchè l'Abbandono non fu accettato infatti, che da certo numero di creditori, si giudicò opportuno di far intervenire anche Serventi a nome de' creditori non ancora aderenti, quasi che o potess' egli rappresentarli, se mai non giovasse la stipulazione fatta per loro dagli accettanti, o potess' egli agire pur tuttavia, siccome faceva per l' addietro, nell' interesse de' creditori suoi. Serventi però, sia poi, che bene o male intervenisse giusta le Leggi, non mancò mai o quasi mai di ripetere che voleva circoscritta la sua intervenzione al solo effetto di render valido l' atto, e che pel resto non rivocava l' Abbandono, e quindi in esso insisteva.

Quanto è agli atti opposti alle massime convenute nell' Abbandono, si osserva, 1.° che, essendo anch' essi pochi di numero, rimangono dalla folla imponentissima degli atti conformi onninamente soffocati e distrutti. Chi ha mai insegnato, che per decidere se una convenzione ha avuto o no il suo effetto, si valutino due o tre atti d' ineseguimento, anzichè valutare la serie di CENTO e più atti di perfettissima esecuzione? Se si abbada a Serventi ed a' Sindachi

quando saldano i conti ad un creditore, e perchè non si abbada piuttosto a loro quando le molte e molte volte non saldano, quando le molte e molte volte limitano i pagamenti alla metà, quando si fanno promettere la restituzione del di più di quella metà? Se si vuol cogliere in fragrante Serventi che se l'intende da solo col Bocconi, e perchè non si ha a lui riguardo allorchè per CENTO TREDICI VOLTE almeno si associa a' Sindachi dell'Abbandono?

La somma delle cose è questa:

Il Dottor Serventi cede ed abbandona i suoi effetti a tutti i suoi creditori, alcuni de' quali accettano in fatti, ed accettano tanto per sè, quanto per gli altri, e nominano de' Sindachi, naturalmente all'effetto di essere da loro rappresentati sempre in quell'accettazione. Serventi dunque si spoglia, od almeno intende spogliarsi del possesso de' suoi beni a favore de' creditori rappresentati da' Sindachi. Serventi nel progresso ripete di continuo d'insistere nell'Abbandono. Egli dunque ritiene di continuo sè medesimo come spogliato, e vuole di continuo essere spogliato del possesso de' beni suoi. Siamo quindi nel caso della L. *Possideri* 3 §. *In amittenda.* 6 *ff. de acquir. vel amitt. possess.* – *In amittenda quoque possessione affectio ejus qui possidet, intuenda est. Itaque si in fundo sis et tamen nolis eum possidere, protinus amittes possessionem. Igitur amitti et animo solo potest, quamvis adquiri non potest* –. Supponiamo per altro, che a perdere il possesso si richiegga congiuntamente all'animo di non possedere l'attuale abbandonamento a qualche altra persona. Tostochè Serventi riconosce di continuo i Sindachi dell'Abbandono; li am-

mette come tali a prender parte negli atti di amministrazione relativa a' suoi beni; e di continuo persiste nel protestare, che ha abbandonati i beni, nè intende di rivocare l'Abbandono, Serventi dà a conoscere senza mistero, che se dura pur tuttavia nella *materiale detenzione* delle cose sue, ciò fa in nome e vece de' creditori accettanti, e salvo il *civile possedimento* di questi; la qual cosa basta alla vera e propria traslazione del possesso, alla privazione cioè del precedente possessore, ed all'investimento dell'altro. Voet. ad Pand. cit. *tit. de acquir. vel amit. possess. sub n.° 15.*

Quando qualcuno ha ceduto il possesso, e dichiara costantemente di non averlo ricuperato, nè di volerlo ricuperare, ma nel tempo di mezzo fa uno o due atti alquanto contrarj a quella cessione, si dice forse legalmente, che il possesso non fu ceduto, o non fu ceduto in forma valida, o fu ricuperato; o legalmente si dice piuttosto, che il cedente fu in quegli atti particolari un contraddicente per un istante a sè medesimo, un capriccioso, un fedifrago, un uomo che operò senz'effetto, perchè da solo non può pregiudicare a chi fece la convenzione con lui sul possesso? Sarebbe nuovo, sì certo, che il venditore, divenuto affittuale de' beni da sè venduti, e protestatosi affittuale sino al finire della locazione, si denominasse tuttora padrone e si trattasse come se la locazione non fosse esistita giammai, pel motivo che nel frattempo del fitto fece atto di proprietario! Lo stesso ha da ripetersi in rispetto a qualcuno fra i creditori accettanti l'Abbandono, il quale abbia ceduti i suoi Vaglia di seconda metà, o in altro modo contravvenuto alle massime stabilite nel rogito Musi.

Il Conte Bondani, Maberini, il Dottor Ortalli, poi altri, accettarono o espressamente o col fatto le incumbenze loro affidate dagli accettanti, creditori, di possedere cioè, agire, e maneggiare per conto ed a vantaggio de' creditori medesimi; e il Conte Bondani, Maberini, Ortalli e gli altri si prestarono di continuo all'esercizio di siffatte incumbenze. Come creditori pur essi, e nell'interesse proprio, poterono adoperare come loro piaceva, e le loro operazioni vanno giudicate sulle tracce delle regole generali; ma come Sindachi, cioè Procuratori de' creditori, niun pregiudizio recar poterono a' loro committenti. L. *Præterea 3 pr. ff. mandat. – Præterea in causa mandati etiam illud vertitur, ut interim nec melior causa mandantis fieri possit, interdum melior, deterior vero nunquam –.* Art. 1989 Cod. civ. fr., 2019 Cod. civ. parm. Di più; a riguardo del possesso degli effetti spettanti al Dottor Serventi, siccome quello, per l'Abbandono da una parte e l'accettazione dall'altra, non che per la cooperazione conforme de' Sindachi, ossiano Procuratori, erasi trasferito ne' creditori; il fatto, qualsiasi, posteriore de' ridetti Procuratori e Sindachi, egualmente a quello di qualunque altro, non poteva toglierlo giammai a' medesimi creditori per darlo a Serventi o ad altre persone. L. *Ex libris 12 et ult. C. de acquir. et retinend. possess. – Ex libris Sabinianis quæstionem in divinas nostri Numinis aures tollentes, definimus, ut sive servus, sive procurator, vel colonus, vel inquilinus, vel quispiam alius, per quem licentia est nobis possidere, corporaliter nactam possessionem cujuscumque rei dereliquerit, vel alii prodiderit, desidia forte

vel dolo, ut locus aperiatur alii eandem possessionem detinere, nihil penitus domino præjudicii generetur, *ne ex aliena malignitate alienum damnum emergat* –. Voet. eod. tit. n.° 12 sub fine.

D'altronde; il Dottor Serventi persiste sempre nell'Abbandono, persiste cioè nel non voler possedere i suoi effetti per conto proprio, nel voler anzi, che siano posseduti da' suoi creditori. Si cumulino pure quanti ragionamenti sa somministrare l'ingegno il più acuto, non si giungerà mai a convincere che siavi mezzo per astringere un uomo *a possedere suo malgrado*, che siavi nullità di forma o di materia o altro, da cui si operi questo *possesso forzato*.

Molti creditori accettano l'Abbandono per sè e per gli altri, accettano cioè il possesso degli effetti derelitto da Serventi, e quindi cominciano a possedere per loro e per la massa. I Procuratori da essi costituiti colla qualità di Sindachi esercitano quel possesso. O il possesso così esercitato appartiene alla Massa, giusta l'intenzione di coloro che l'hanno appreso, e non vi è più difficultà *bona sunt possessa;* o quel possesso appartiene unicamente ai singoli creditori, che l'hanno appreso, e chiederemo se assorbe in totalità gli effetti Serventi, oppure non ne colpisce che le quote corrispondenti a quelle de' crediti de' possessori; se il primo *bona sunt possessa* da que' singoli ai quali si congiungono poi di mano in mano gli altri aderenti all'Abbandono col riconoscerne i Sindachi e gli altri tutti, che, essendo giovati da quell'Abbandono, non fanno atti a lui ed all'accettazione sua contrarj; se il secondo, chiederemo di nuovo a chi dunque appartiene il

possesso delle quote degli effetti, le quali superano le quote de' crediti de' possessori, mentre Serventi non vuol possedere per nessun conto, e, nel supposto, i creditori non aderenti non le posseggono? Saranno elleno quote vacanti da apprendersi dal Fisco, o piuttosto il possesso di esse quote apparterrà ai possessori del resto *per jus accrescendi o non decrescendi?* (1)

Per dir tutto in breve: Serventi dal 29 marzo 1813 in poi non ha posseduto, no certo, i suoi effetti, perchè li ha ceduti a' creditori, nè ha più voluto possederli; quegli effetti sono stati posseduti di fatto da' creditori accettanti l'Abbandono: se quel possesso si estende alla massa, tutto è chiaro; se il possesso si circoscrive ai singoli accettanti, per questi almeno ed a comodo loro riterremo che *bona fuerunt possessa*, e che questi possono giovarsi dell'azione rivocatoria.

(o) Che se i creditori soddisfatti per intiero, o soddisfatti al di là del valore *reale* de' Vaglia, cioè a dire al di là di quello che comportavano e comportano le forze *reali* del patrimonio, sarebbono soggetti all'azione rivocatoria, sia che i pagamenti eccessivi fossero seguiti avanti o dopo l'atto dell'Abbandono e con iscienza o no della loro eccessività, la prima conseguenza da dedursi da ciò è che a siffatta azione sono rimasti soggetti anche i cessionarj di que' Vaglia come rappresentanti i loro cedenti; Vaglia

---

(1) Questi cenni bastino a persuadere, che non si può prescindere dalla massima antica, che vale a dire *la cessione de' beni fatta a qualche creditore è fatta a tutti.*

che, a riserva della prima metà totalmente, o poco meno, soddisfatta a quest'ora, non presentano neppure in oggi, nè presenteranno giammai, se non dopo la finale liquidazione una quantità di credito *liquido* ed *esigibile* quale lo richiede la Legge per imprimer loro l'efficacia di far compensazione.

Si aggiunga, a corredo, l'insegnamento del Serres *Institutions au droit français*, liv. 4, tit. 5, §. 39 citato dal Signor Merlin *Questions.* Papier-Monnaie §. 3, pag. 614. *Quand on est débiteur d'une distribution, si depuis la distribution, on devient créancier, on ne peut pas opposer de compensation à cause de l'intérêt des autres créanciers* -; insegnamento che si legge ampiamente sviluppato nella Decisione Rotale riferita e commendata dal Salgad. *Labyrint. credit.* part. 2, cap. 3 dal n.° 40 con queste parole - *Non obstat, quod Citarella et alii creditores Blasii representent ipsum Blasium et proinde sicut compensatio posset per nepotes opponi ipsi Blasio, ita debebat posse opponi creditoribus illum repræsentantibus: quia fuit responsum, non esse verum quod creditores Blasii* (Serventi) *repræsentent ipsum Blasium, sed imo repræsentant personam propriam quæ vult satisfieri in bonis sui debitoris; etenim debitor debitoris in hoc casu consideratur tanquam res inanimata reperta in bonis principalis debitoris* L. Bonorum §. fin ubi Alban. ff. de verb. signif. Surd. post alios cons. 4. n.° 18; *atque hinc apparet non bene inferri de compensatione quæ posset opponi Blasio, ad compensationem opponendam creditoribus: nam ideo compensatio posset opponi Blasio, quia si Blasio solveretur ex una causa statim ab illo posset re-*

peti ex alia; unde leges ad evitandum inanem circuitum invenerunt remedium compensationis, quando agitur singulariter inter debitorem et creditorem: at quando creditor agit contra debitorem sui debitoris cessat ista ratio, quia creditor non tenetur solvere debita sui debitoris; unde si exigat a debitore sui debitoris non tenetur restituere; ergo nec compensare, quia hæc duo pari passu ambulant L. si debitor ff. Qui potior. in pign. hab.

(p) Si compiacque non poco la Commissione de' sovraesposti rilievi, anche perchè, oltre di aver eglino per base la più pretta ragione, conducono quasi a mano ad introdurre fra i creditori *l' uguaglianza* e *l' equabilità di distribuzione* che furono segno alle giustissime e veneratissime sollecitudini dell'AUGUSTA NOSTRA (1), e che la passata imprudenza, scioperataggine, o nequizia ha sì a lungo quasi per incanto, manomesse e conculcate con grave discapito di moltissime famiglie (2).

---

(1) Si vegga alla pag. 414 il Decreto Sovrano del 25 ottobre 1817, nel quale fu creata la Commissione.

(2) Rovina, e rovina estrema, bisogna dire pe' poveri contadini, per gli artieri ed altri non ricchi, i quali affidati avevano al Banco Serventi i loro risparmj cumulati a sudori di sangue. Eglino sono in numero oltre i trecento.

INDICE

DELLE DECISIONI

ERRORI			CORREZIONI
Pag.	Lin.		
23.	7	Non è poi altro se che il prezzo	non è poi altro che il prezzo.
53.	19	Sborgati	Sgorbati
65.	37	dominii (ut non detur	dominii ut non detur
94.	27	si pongono	si pongano
158.	19	dl	di
179.	15	la disposizione,	la disposizione
184.	12	del suo mestiere,	del suo mestiere:
385.	5	di Parma di diciotto	di Parma diciotto
391.	21	di partire	di partite
410.	19	1717	1817
411.	20	pagamenti,	pagamenti;
412.	2	7 in oggetti	7, in oggetti
450.	17	il n.º a 3 dire	il n.º 3 a dire
455.	10	di lire 50	di lire 30
458.	35	ciasun	ciascun
462.	29	stipulaton	stipulation
463.	9	l'opposizione	l'*opzione*
464.	29	concorra	concorre